v G 45 / anno 1810

FA
V
C
5/1810

Jur 72729 E C91

REGISTRATO

Num. I. Gennajo 1810.

UNIVERSITÀ DI SALERNO
EC. COMM. E GIURISPR. BIBLIOTECA

GIORNALE DEGLI ATTI DELL' INTENDENZA
DELLA
PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

ATTI DELL' INTENDENZA

2. *Divisione*.

Salerno li 4. Gennajo 1810.

L'INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sotto Intendenti, e Sindaci della medesima.

Vi prevengo, che a contare del 1 corrente Gennajo i Controlori delle Contribuzioni dirette non potranno pretendere dai Comuni nessuna indennità, a titolo di Emanuensi, o altro. I Comuni però dovranno fornir loro casa, e letto, siccome mi avvisa il Sig Presidente della Commissione delle Contribuzioni dirette.

Siate in questo avviso per l' uso di risulta, e

Siate sicuri della mia stima.

Firmato S. MANDRINI

---

1. *Divisione*.

Salerno li 7. Gennajo 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sotto-Intendenti, e Sindaci, di questa Provincia.

Per il corso ordinario della Posta vi ho trasmesso, Signori, i fogli volanti della legge su lo stabilimento de' maggiorati.

Voi conoscete quanto sia importante la pubblicazione della medesima, onde sia alla piena conoscenza di tutti: Vi prego perciò di farla pubblicare per tutti i luoghi di vostra giurisdizione per mezzo anche de' Parrochi nella messa dovranno celebrare *pro populo* nei dì festivi.

Voi sarete risponsabili di tale adempimento, di cui attendo sollecito riscontro; mentre

Ho l' onore di salutarvi con stima.

Firmato MANDRINI.

---

2. *Divisione*

Salerno li 8. Gennajo 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Alli Sig. Sindaci della stessa.

S. E. il Ministro della Guerra, in data de' 5. corrente n. 22 Buro di reclutazione mi ha manifestato, che per causa d' cattivi alloggi dati dai Sindaci ad un Convoglio di reclute Calabresi, se ne son perdute quattro, perche disertate in rotta, ed ha comandato inviarvi, come adempio, ad interessarvi seriamente di tale articolo, e dar

de' buoni, e ficuri alloggi alle reclute, acciò in avvenire non accadano diferzioni, altrimenti farete feveramente puniti.

Ho l'onore di falutarvi.

Firmato S. MANDRINI

---

1. *Divifione*.

Salerno li 11. Gennajo 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Alli Signori Sotto-Intendenti, Sindaci Decurioni, e Caffieri della Provincia.

La difpofizione data da S. E. il Miniftro dell' Interno con circolare de' 6 dello fcorfo Dicembre, per agevolare i Comuni nella percezione delle fomme lor dovute, accordandoli lo ftefso privilegio, che fi gode dall' Amminiftrazione del Regio Demanio, è ftata da S. M. fanzionata col feguente Real Decreto.

Parigi li 21 Dicembre 1809.

GIOACCHINO NAPOLEONE

Re delle due Sicilie.

Sul rapporto del noftro Miniftro dell' Interno.

Volendo fempreppiù facilitare l' amministrazione de' Comuni di queflo Regno; abbiamo decretato, e decretiamo quanto fiegue.

Art. 1. Il Sindaco di ogni Comune farà formare dal rifpettivo Caffiere la lifta de' debitori liquidi della propria Univerfità, che al maturo non abbiano adempito all' obbligo contratto.

Art. 2. Una tal lifta non potrà aver effetto, fe non dopo di effere ftata viftata dal Giudice di Pace del Circondario.

Art. 3. Il Sindaco farà per mezzo del Caffiere Comunale efercitar la coazione contra i debitori morofi portati nell' anzidetta lifta.

Art. 4. Fatta la efecuzione fe il debitore adifce l'autorità competente, fi fofpenderà ogni atto ulteriore, dandofi luogo al giudizio, e decifione dell' autorità medefima.

Art. 5 Il Gran Giudice noftro Miniftro della Giuftizia, ed il noftro miniftro dell' Interno, fono incaricati della efecuzione del prefente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE

Da parte del Re il miniftro Segretario di Stato, firm. *Pignatelli*.

Per copia conforme, il miniftro dell'interno.

G. ZURLO.

In confeguenza dell' altra mia circolare inferita nel giornale di queflo Intendenza n. vi comunico il preinferto Real Decreto, perchè profittando del fegnalato privilegio, che con effo S. M. fi è degnata accordarvi poffiate benedire la memoria del voftro benefattore.

Intanto ho l' onore di falutarvi con la folita ftima.

Firmato S. MANDRINI.

---

2. *Divifione*.

Salerno li 12. Gennajo 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Sotto-Intendenti, e Sindaci della medefima.

Signori = S. E. il miniftro della Guerra, in data de' 10. corrente 2. Divifione 1. Burò, fuffiftenze militari n. 30 fi è compiaciuta manifeftarmi di effer ftato informato, che alcuni militari hanno rifcoffo dopo l'ultima foppreffione di viveri di campagna, delle razioni di viveri completi in controcambio di boni rilafciati per folo pane, ma concepiti con queffi termini: *ration de pain complette*, che queff' ultima fuperflua parola fi è ufata ad arte, e con animo di forprendere la buona fede de' Comuni avvezzi a portare tutta la loro attenzione full' efpreffione fudetta; e perciò mi ha comandato, che tutti i boni, che fuffero ftati per tal caufa rigettati nella formazione de' Borderò prefcritti col Real Decreto de' 28 Marzo 1808, dovranno effer da me trafmeffi a' Commiffarj ordinatori, i quali ne

procureranno il rimborso alle Comuni, mediante de' fogli di ritenuta da stabilirsi in benefici di esse sul soldo de' corpi in uniformità di quanto lo stesso ministro dispose in data de' 23 Febbrajo 1809.

Mi ha finalmente il medesimo manifestato, che ad oggetto di rimediare ad una tal frode abbia deciso, che i Commissarj di Guerra, ed i funzionarj civili, che ne fanno le veci, debbano nel vistare i bolli scritti in francese, far notamento a piè di essi in lingua italiana della natura, e quantità delle razioni ne' medesimi espresse.

Io dunque passo a vostra notizia queste disposizioni, affinchè restano adempite esattamente per la parte, che a voi spetta, e ne siate a pieno informati.

Ho l' onore di salutarvi

Firmato S. MANDRINI.

---

2. *Divisione*.

Salerno li 12. Gennajo 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sotto-Intendenti, Giudici di Pace, Sindaci, ed altre autorità costituite nella stessa

Signori, in data de' 6. corrente 2. Divisione, 3 Burò, prigioni militari n. 6. S. E. il Ministro della Guerra mi ha manifestato, che continuamente riceve de' reclami del cattivo stato, in cui trovasi il vestiario de' detenuti militari, e degl' individui condotti in prigione, per ricevere ulteriormente una destinazione ne' differenti corpi dell'armata.

Che quantunque la legge abbia limitato il tempo, durante il quale i militari tradotti dinanzi a Consigli di Guerra possono restare nelle prigioni, per aspettare il loro giudizio, spesso succede, che le circostanze s' oppongono all' esecuzione delle disposizioni di detta legge; che da ciò derivano degl' inconvenienti, che i regolamenti non hanno potuto prevedere relativamente al vestiario di tali detenuti, e principalmente di quelli, che non appartengono ancora ad alcun corpo militare. Occorre dunque spesso di somministrar loro degli effetti di abbigliamenti, allorchè ne hanno un bisogno indispensabile; ma siccome il Governo non ha alcuna garanzia per la conservazione degli effetti, la cui fornitura è a dilui carico, e che lo stesso succede per quelli forniti per conto de' corpi di truppa, ai quali potessero appartenere i corpi militari, perciò il lodato ministro ha creduto necessario di determinare le formalità da osservarsi per la conservazione, mantenimento, e rimpiazzo degli effetti, e rendere responsabile il Carceriere delle quantità, e della natura de' medesimi. All' effetto dunque mi ha rimesso un esemplare delle Istruzioni, che ha adottate per l' oggetto, e che farà parte del regolamento de' 22 Agosto 1808 concernente le prigioni militari.

Io dunque ve le trascrivo, affinchè le fate esattamente eseguire da Carcerieri, e da chi altro convenga.

Ho l' onore di salutarvi

Firmato MANDRINI.

ISTRUZIONE

Concernente l' abbigliamenti de' Militari detenuti, che siegue il Regolamento de' 22 Agosto 1808, relativamente al Servizio amministrativo delle prigioni militari.

Art. 1. Quando un militare verrà condotto in prigione, il carceriere procederà immediatamente ed in presenza del gendarme od altro esecutore dell'ordine di detenzione, all' inventario di tutt' i suoi effetti; ne noterà la designazione alla colonna d'osservazione del registro della carcere, ed al numero che questo militare vi avrà preso. In seguito il gendarme, o altro funzionario che l' avrà condotto, si assicurerà dell' esattezza di un tale registro prima di apporvi la sua firma, conformemente all' art. 14 del decreto de' 22 Agosto 1808.

Art. 2. Quando saranno somministra-

ti ai detenuti degli effetti dai magazzini militari, il Commissario di Guerra invigilerà a' ciò che gli stessi siano iscritti alla colonna d' osservazione del registro della carcere, ed ai numeri di coloro cui saranno stati distribuiti, come vien prescritto dall' Articolo 1, della presente istruzione.

Art. 3. I carcerieri dovranno avere la più grande cura, affinchè gli effetti appartenenti ai detenuti non siano di sperfi, o deteriorati; essi ne saranno particolarmente responsabili.

Art. 4. Quando un individuo sortirà da una prigione militare, sia per essere trasferito in un' altra, sia per essere stato assoluto, o condannato, il carceriere sarà obbligato di riconsegnarlo con tutti gli effetti che avea seco portati nel momento che fu imprigionato, o che gli fossero stati posteriormente consegnati, e nella qualità e specie ch'erano stati designati al suo numero nella colonna d' osservazione del registro della carcere. Nel caso in cui si trovassero degli effetti mancanti, o deteriorati, dovranno quelli essere rimpiazzati per conto del carceriere.

Gli effetti che potranno essere consegnati dai magazzini militari ai carcerati sono i seguenti:

Giubba di panno, o di tela; Pantaloni idem idem; Berretti di polizia; Scarpe; Camicie.

Art. 6. I Commissarj di Guerra devono procurare che la durata di questi effetti sia prolungata il più lungo tempo possibile, ed essi faranno rimpiazzare soltanto quelli che avranno compito termine naturale della loro durata.

Art. 7. I rimpiazzi dovranno essere fatti dai corpi, o per loro conto.

Art. 8. Gli effetti dei condannati saranno restituiti ai corpi subitochè sarà stato provveduto alla prima messa degli oggetti, la di cui fornitura è prescritta dalla legge de' 27 Maggio 1809; e nel caso in cui i corpi non curassero di riprenderli per lo spazio di un mese, saranno venduti per loro conto, ed il prodotto sarà depositato nella Cassa del Pagatore per essere versato alla loro massa generale.

Art. 9. La presente istruzione avrà la sua esecuzione dal 1 Gennaro 1810.

Fatto a Napoli, li 15 Dicembre 1809.

Il Consigliere di Stato incaricato del portafoglio della Guerra e Marina,

DAURE.

---

1. *Divisione*

Salerno 14 Gennajo 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sotto-Intendenti, Sindaci, e Decurioni della medesima.

Dal Regio Procuratore presso la Commissione feudale si è riferito a S. E. il Ministro dell' Interno, di essere stati da lui destinati fra i migliori giovani del foro i patrocinatori per la difesa delle Università, delle quali gli sono pervenuti gli atti decurionali per le gravezze contra gli ex Baroni; di essere state già poste sul ruolo; e che tai difensori si danno tutta la premura per raccogliere i documenti necessarj a sostenere le ragioni, ed i dritti de' Comuni; e come gli fu soggiunto che tutto si fa a loro spese, e la Commissione, decise le cause, fisserà i compensi loro dovuti, così il prelodato Ministro allurdato dai ricorsi de' Sindaci ond' essere autorizzati a nuove tasse per spese di liti, con foglio della data di jeri ha ordinato di non permettersi d' oggi innanzi alcuna tassa nè per Deputati, nè per Avvocati per la difesa delle cause presso la Commissione feudale, bensì quando io in questa Provincia credessi che convenga agl' interessi di un Comune, pria di disporla, ne facessi a lui rappresentanza per le opportune disposizioni, inteso il Regio Procuratore di detta Commissione; con qual mezzo le tasse saranno ridotte al positivo bisogno, e le Comuni risentiranno così tutto l' utile.

Io dunque nel manifestarvelo, vi prevengo di cessare affatto da qualunque tassa per le liti, sia stata, o no autorizzata per lo addietro da questo Consiglio d' Intendenza, di sospenderne del tutto l' esazione, nel caso l' abbiate posta in riscossione, e di attendere gli ordini, e disposizioni, che dopo la decisione delle cause, si daranno dalla enunciata Commissione.

Ho l' onore di salutarvi con stima.

Segnato MANDRINI.

Num. II. Gennajo 1810.

GIORNALE DEGLI ATTI DELL' INTENDENZA DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

Atti dell' Intendenza.

1. *Divisione.*

Salerno li 14 Gennajo 1810.

L'INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

Ai Signori Sindaci, e Decurioni della medesima.

Avendo S. E. il Ministro dell' Interno osservato che ne' Comuni riuniti di alcune Provincie gli Eletti incaricati della polizia rurale, e municipale disimpegnano da per loro gl' interessi delle rispettive loro popolazioni indipendentemente dai Sindaci della intera Università, quandocchè a norma della legge de' 20 Maggio 1808. sono essi mere braccia de' Sindaci medesimi; ed essendoli tollerato siffatto inconveniente n' è derivato che gl' indicati Eletti abbiano continuato a ritenere presso di loro i Cancellieri, ed i Cassieri stipendiati, li quali sono affatto superflui, e cagionano una spesa, che non dovrebbe più soffrirsi da que' paesi, che han cessato di esistere separatamente, e non formano che un solo Comune cogli altri, a' quali sono stati riuniti: Perchè questo abuso del tutto cessasse, e ovunquesse venisse distrutto, con foglio della data di jeri si è compiaciuto il lodato Ministro dichiarare che gli Eletti stabiliti per effetto dell' art. 23 della citata legge non debbono amministrare, e debbono necessariamente dipendere da' Sindaci centrali, unici amministratori di tutto il complesso delle popolazioni riunite, tanto pe 'l ramo civile, quanto pe 'l finanziere; non debbono aver cassieri, nè Cancellieri a parte, ma, ove si trovasse introdotto, un solo serviente loro addetto pe 'l servizio, del quale si trovano incaricati. Le loro funzioni non possono oltrepassare i limiti della legge, che anche pe 'l ramo della polizia loro espressamente affidato gli ha messi sotto la dipendenza del Sindaco, presso di cui deve essere l' unità dell' amministrazione; e nel caso vi fossero delle spese particolarmente necessarie ad alcuni de' paesi riuniti, potranno includersi in una rubrica separata del budjet generale dell' intera riunione di essi, nel quale dovranno comprendersi tutti gli altri esiti, come gl' introiti appartenenti alla massa totale del Comune.

Non è a mia notizia, che tale abuso siasi osservato in questa Provincia; ma nel caso abbia avuto luogo in alcun Comune, io vi prevengo a farlo subito cessare, e di eseguire scrupolosamente

l'ordine vi ho trascritto del prelodato Ministro. Voi sarete sempre strettamente risponsabili dell'adempimento, che attendo sentire adempiuto in ciascun Comune; mentre

Ho l'onore di salutarvi

Firmato S. MANDRINI.

---

1. *Divisione*.

Salerno li 14. Gennajo 1810.

L'INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sindaci della stessa.

Mi necessita sapere con la maggior precisione approssimativa possibile il consumo, che si osserva, o possa farsi in ciascun Comune de' primarj generi annonarj, cioè frumento di varie qualità, oglio, vino, carne, legumi ec.

Affinchè queste notizie mi giungano uniformi, vi unisco un modello della mappa, che dovrete formarne, e trasmettermi, in cui indicherete se degli enunciati generi n'esista nel Comune la quantità sufficiente fino alla nuova raccolta, o mancandone in parte, quanto sia la quantità, che possa bisognare per l'intiera popolazione; ma nel caso alcuno de' generi di consumo non sia enunciato nell'alligato modello, vi compiacerete dinotarlo in una delle colonne, lasciate a quest'oggetto in bianco.

Attendo questo quadro direttamente dai Signori Sindaci di questo Distretto, e degli altri di Vibonati, e Sala, per mezzo de' Sig. Sottintendenti, ma con tutta la possibile prestezza maggiore, e se riuscisse per la fine del corrente, mi sarebbe più grato.

Ho l'onore di salutarvi

Firmato S. MANDRINI.

ANNO

PROVINCIA DI

Consumo Giornaliere de' Generi annonarj

Comuni	Numero della popolazione	Grano tomola	Vino caraffe di once	Olio rotola	Legna cantaja	Legumi vari tomola	Carne rotola	Castagne rotola					

1. *Divisione*

Salerno 14 Gennajo 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Alli Sig. Sindaci della stessa.

Essendo della massima importanza conoscersi lo stato delle campagne, e le periodiche variazioni, che soffrir possano per effetti naturali, e per altre circostanze le piante produttive, e formate dai risultati significanti sulle rispettive ricolte, come altresì del bestiame; vi unisco il modello di una mappa, che costantemente, e senz' alterazione alcuna in ogni mese mi farete arrivare. Nell'indicare lo stato di ciascun articolo voi adopererete le caratteristiche di *ottimo*, *buono*, *mediocre*, *male*, *malissimo*, secondo eleggeranno le circostanze, ed a quell' aggiungerete le particolari ed opportune osservazioni, e distinzioni, che si offriranno, ma con la massima brevità.

Questo stato delle campagne sarà riferito da due stati di comunica, che per vi compiacerete destinare, a me per questo Distretto, ed ai Signori Sottintendenti, per altri di Vibonati, e Sala.

Essendo poi la base del tutto la semina, che si fa per i prodotti di piante annue, sarà di vostra particolar cura indicare con ogni possibile precisione il quantitativo delle semine dei generi, che costituiscono annona, subito eseguita, come dai rispettivi ricolti; aggiungendo delle osservazioni se mai bisognassero, nel caso in qualche Comune accadesse qualche notabile scarsezza; tenendo però sempre presente il prodotto sul seminato, onde le osservazioni siano accertate.

Intanto nell' inviare le mappe per le settimane di questo primo mese, vi compiacerete indicarmi le semine già eseguite dal passato autunno fin oggi.

Io attendo queste notizie, che dovrete darmi, con la massima esattezza, continuazione, e senza interruzione.

Spero che non vogliate attendere altro urto, che anzi pria del termine prefissovi voi Signori Sindaci di questo Distretto direttamente, e per gli altri due di Vibonati, e Sala per mezzo de' Signori Sottintendenti, siate per farmi arrivare l' adempimento della presente, per non avere il dispiacere di adoperare altri espedienti onde obbligarvi all' esecuzione.

Siate sicuri della mia stima.

Firmato S. MANDRINI.

STATO DELLE CAMPAGNE

Provincia di
Anno — Mese di — Giorno

Piante di	Stato	Cause ed Osservazioni
Grani duri		
Grani teneri		
Granidindia		
Orzo		
Avena		
Legumi		
Fave		
Ceci		
Lenticchie		
Fagiuoli ec.		
Cotone		
Vini		
Olivi		
Colti in riguardo alla fronda		
Castagne		
Altri alberi fruttiferi ec.		
Fieni		
ec. ec. ec.		
Bestiame		
Pecore, e Capre		
Vacche e Bufali		
Razze di Cavalli		
Porci		

Num. III. Gennajo 1810.

GIORNALE DEGLI ATTI DELL'INTENDENZA DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

ATTI DELL' INTENDENZA

1. *Divisione* .

Salerno li 14. Gennajo 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Alli Signori Sindaci di questo Distretto di Salerno .

Vi unisco il modello di una mappa, che dovrete con tutta la più distinta precisione, ed esattezza formare, e trasmettermi. Essa esigge le notizie di tutt' i prezzi delle diverse derrate, che si vendono ne' mercati.

Potendo avvenire che in un mercato i prezzi dello stesso genere, e qualità siano varj anche nella giornata istessa per accidenti, in tal caso non lascerete di prendere il prezzo medio.

Se alcuni generi, come l' olio, il vino, e la carne non vengano commerciati ne' mercati, ma venduti a minuto, ciò non ostante non ometterete d' indicarne il loro prezzo di quel giorno istesso del mercato.

Se poi oltre agl' indicati generi ne' vostri Comuni ve ne siano degli altri, che costituiscano la sussistenza della popolazione, non lascerete di aggiungerli coi loro prezzi.

In ultimo vi prego di dare di tutt' i generi il prezzo medio a ragione di luogo durante la settimana.

Conviene, Signori, che vi diate tutta la premura nel formare sollecitamente questo quadro, che dovrete trasmettermi in ogni settimana immancabilmente. Occorrendovi delle osservazioni a fare, potrete redigerle, e brevemente spiegare nella colonna finale.

Io lo attendo direttamente da voi Signori Sindaci di questo Distretto, e degli altri per mezzo de' Sig Sottintendenti; e spero che nessuno sia per negarsi a tale adempimento in fine di ciascuna settimana; onde possiate credermi qual ho l' onore di essere.

Firmato S. MANDRINI.

PREZZI DE' GENERJ ANNONARJ NE' MERCATI

Provincia di **Anno** **Mese di** **Settimana**

Distretto	Comune	Giorno del mese, o della settimana	Generi	Prezzo D. G.	Quantità	Osservazioni
			Grano duro, o Saragolla tomola			
			Miſchia			
			Grano tenero			
			(Majolica			
			(Romanella			
			(Carolella			
			Grani vecchi di un anno (colle ſteſſe diſtinzioni)			
			Grani vecchi di due anni (Idem)			
			Granodindia			
			Grano germane, ciſſia ſe ala			
			Orzo			
			Avena			
			Legumi			
			(Fave			
			(Fagioli			
			(Ceci			
			(Lenticchie ec.			
			Caſtagne ec.			
			Olio--rot. di once...			
			Vino-caraffe di once			
			Carne			
			(Vaccina			
			(Pecorina			
			(Porcina			

Distretto	Comune					
			Grano duro			
			Miſchia			
			Grano tenero ec.			
			Prezzi medii			
			Grani duri			
			Grani teneri			
			Granodindia			
			Legumi ec.			

2. *Divisione*.

Salerno li 15. Gennajo 1810

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sotto Intendenti, Giudici di Pace, e Sindaci della medesima.

Sul dubbio promosso, se li giovani ammogliati dopo il primo sorteggio per li veliti, e per la leva de' due a mille, che hanno ancora procreati de' figli, debbano essere esenti dal dover servire in rimpiazzo de' disertati, e congedati per giusti motivi, atteso di trovarsi ammogliati nel momento che la sorte li chiama.

Ha deciso S. E. il Ministro della Guerra, e Marina sotto la data de' 9 corrente, che fino al momento di avere una Comune dato il suo intero contingente, e che questo si trova già incardinato nelli corpi dell' armata, non può addursi l' eccezione di matrimonio, quando non sia stato effettuito precedentemente alli Reali Decreti che hanno ordinato le coscrizioni de' veliti, e della leva de' due a mille.

Mi affretto a parteciparvi questa ministeriale risoluzione, perchè vi sia d'intelligenza e la facciate nota a tutti gl' interessati.

Ho l' onore di salutarvi con stima.

Firmato MANDRINI.

---

2. *Divisione*

Salerno li 15. Gennajo 1810

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sotto-Intendenti, Giudici di Pace, e Sindaci della stessa.

Informata S. E. il Ministro della Guerra, che in molte Comuni di questa Provincia, de' militari tanto Francesi, che Napolitani, come anche delle Guardie Civiche si danno il titolo, e si arrogano le attribuzioni di Comandanti di Piazza, abusandone per esigere delle indennità, e commettendo alle volte delle vessazioni, e violenze verso gli abitanti.

Per metter prontamente freno a finili abusi, mi previene con rescritto de' 13 corrente, che non si debbano riconoscere per Comandante di Piazza, che i soli Ufiziali che hanno ricevuto il Brevetto in detta qualità dalla M. S., o dal suo Augusto Predecessore, o muniti di una autorizzazione del Ministro della Guerra, o del Capo dello Stato Maggiore Generale, ma in veruno di questi tre casi è dovuta la benchè minima indennità dalle Comuni.

Comanda inoltre di reputarsi per nulla l' autorità degli individui sprovveduti di questi titoli, e di rapportarsi anzi al prelodato Ministro i loro nomi per provocare contro di essi la giusta severità del Re.

Nel caso dunque, Signori, vi sia un militare che senza i mentovati documenti si attribuisca il titolo di Comandante di Piazza, me lo rapporterete con tutta sollecitudine per darne io parte a S. E., ripetendovi che per quei che hanno il giusto titolo di Comandante di Piazza, nulla si deve d' indennità dalle Comuni.

Intanto ho l' onore di salutarvi colla solita stima.

Firmato S. MANDRINI.

---

1. *Divisione*.

Salerno li 21. Gennajo 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Sotto-Intendenti, e Sindaci della medesima.

Volendo S. E. il Ministro dell' Interno conoscere lo stato delle terre incolte, delle paludi, dei laghi, e dei stagni di questa Provincia, per migliorare la condizione dell' agricoltura; con foglio della data di jeri ha ordinato di formarsene il quadro a norma dell' allegato modello.

Io dunque vi prego ad occupar vi fu bito di questo travaglio, che è l o più facile ad eseguirsi; e nel tempo stesso dinotare in esso di quanti passi quadrati sia calcolato il moggio di terreno di que' Comuni, ne' quali esistano tutti, o alcuno degl' indicati oggetti.

Adopererete a tal' effetto tutta la vostra efficacia, ed esattezza nella formazione, ed invio di detto quadro, che per questo Distretto attendo direttamente, e per gli altri di Vibonati, e Sala per mezzo e' Sig Sottintendenti al più per i principj del venturo Febbrajo, o al più presto, se sia possibile.

Ho l' onore di salutarvi con stima.

Firmato MANDRINI.

PROVINCIA DI

Distretto	Comune	Terre incolte non boscose				Laghi	Stagni	Paludi	Osservazioni
		Montuose		In piano					
		Tomoli	Moggia	Tomoli	Moggia				

N. B. Nella Colonna delle osservazioni si noteranno 1. la natura de Terreni. 2. a qual' uso sono al presente destinati. 3. qual' è la causa della loro non coltura, e 4. a qual coltivazione potrebbero destinarsi.

Num. IV. Gennajo 1810.

GIORNALE DEGLI ATTI DELL' INTENDENZA DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

ATTI DELL' INTENDENZA.

Divisione di Contabilità.

Salerno li 22. Gennajo 1810

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sindaci, e Decurioni della medesima.

E' di già oltrepassato il termine prescritto dalla legge per l'esibizione de' conti dei passati Sindaci per l'epoca di Gennajo a tutto Dicembre prossimo scorso anno 1809; e nessun conto finora si è esibito in questa Intendenza. Vi servirete dunque di riscuotere tali conti da chi conviene nel corso di giorni dieci discuterli a norma della citata legge, e trasmetterli immediatamente in quest' Intendenza per pronunziarsi il finale giudizio; qual termine elasso, farò applicare irremibilmente le corrispondenti multe a tutti quelli, che non cureranno di tanto eseguire.

Siate sicuri della mia stima,

Firmato S. MANDRINI.

2. Divisione.

Salerno li 22. Gennajo 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Sig. Sotto-Intendenti, Giudice di Pace, e Sindaci, della medesima.

Signori = In occasione dell' estrazione del lotto della beneficiata, si vede nella maggior parte de' luoghi un abuso, ioè che alcuni per evitare con più facilità effetti particolari, fanno attenzione delle Riffe pel primo Estratto di ciascuna estrazione in pregiudizio de' Reali interessi. Quindi per disposizione dell' Amministrazione Generale de' dazj indiretti, vi prego far emanare bando per tutti i luoghi di vostre rispettive giuridizioni, col quale dovete far sentire a tutti, che restano espressamente proibite tali riffe sotto pena di carcerazione, e docati dieci a beneficio del fisco. E voi Signori Giudici siete invitati di formare tali banni, e farli da vostri Cancellieri conservare relatati, ed in caso di controvenzione eseguirete la pena, e me ne farete rapporto.

Ho l' onore di salutarvi

Firmato S. MANDRINI.

2. *Divisione*.

Salerno li 22. Gennajo 1810.

CONTRIBUZIONE FONDIARIA

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

Il Decurionato del Comune di Marsiconuovo ha voluto con manifesta ingiustizia caricare erroneamente Saverio Notar Francesco di quel Comune di un territorio, che con accerto sapeva possedersi da Donato d' Amato del medesimo Comune. Egli il Notar Francesco per questa causa, essendo nell' impossibilità di soddisfare l' imposta, è stato costretto per più tempo a girne ramingo, ed esule con grave danno, e dispendio della sua mendica famiglia. Il Sig Controloro, incaricato della verifica de' fatti, propone l' affare al Decurionato, e questi per favorire il vero proprietario, ed avvilire un miserabile bracciale, non ha voluto dar retta alla ragione, ed ha persistito nell' ostinazione.

Sotto un savio, e felice Governo le oppressioni, scoperte, svanitcuno, gli oppressori son castigati, e gli oppressi sollevati.

Il Decurionato di Marsiconuovo è stato multato in ducati dieci. Il Notar Francesco sarà indennizzato de' danni cagionatigli, tostochè l' avrà verificati quel G. di P.; e quel, che deve pagare per l' espressata causa il sudetto, lo pagherà Donato d' Amato.

Si guardi ogni Decurionato di usare la minima parzialità, se non vuol esser soggetto al rigore delle provvide leggi

Firmato S. MANDRINI

---

1. *Divisione*

Salerno 25. Gennajo 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Alli Sig. Sindaci della stessa.

Per quanto fossero pressanti le mie premure, altrettanto cresce l' oscitanza trà alcuni di voi. Con la mia circolare del dì 3. Dicembre 1809, indorso di cui vi descrissi il modello dello Stato de' molini, e delle percezioni su la molitura, abbenchè vi aveste premurati a trasmettermi sollecitamente questo stato, ben pochi tra voi lo hanno eseguito.

Il cangiamento forsi degli Amministratori avrà cagionato questo attrasso; ma perchè più non si osservi, vi prevengo ad inviarmi senz' altro indugio lo stato richiesto. Se non lo ricevo subito, spedirò un Commissario per riscuoterlo a vostre spese.

Ho l' onore di salutarvi

Firmato S. MANDRINI.

Salerno li 27. Gennajo 1810.

CONTRIBUZIONE FONDIARIA

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Il Sindaco, e Decurioni del Comune di *Brienza*, restando nella più crassa oscitanza, ad onta de' replicati ordini, non avendo curato di formare il borro della matrice *della contribuzione* personale, sono stati multati in ducati cinque per ciascheduno, in pena della loro negligenza nell' esecuzione degli ordini superiori. Il Decurionato di Roccada pide, essendosi dimostrato colpevole per l' istessa causa, è stato benanche multato in duc cinque per ciascuno de' suoi membri. Si persuadano una volta per sempre gli Amministratori Comunali, che sotto un felice, e forte Governo le leggi sono eseguite a tutto rigore, e chi le ne devia, vien punito impreterribilmente.

Si scuota a questo avviso qualche Decurionato, che trovasi in consimil caso, per non esser soggetto alle misure di rigore. Perfezionisi celeramente il travaglio della personale, e non si dia luogo a delle pene.

Segnato MANDRINI.

2. *Divisione*.

Salerno li 27. Gennajo 1810.

L' INDENTENTE DELLA PROVINCIA

Agli Signori Sotto Intendenti, Sindaci, Giudici di Pace, e Percettori o Esattori della stessa.

S. E. il Ministro delle Finanze mi partecipa con lettera de' 24. andante, che mancando una disposizione, che rendesse durevole l' istituzione de' Ripartitori, creati quali provvisoriamente dalla legge degli 8. Novembre, fu necessario, che il decreto de' 12. Agosto 1809. incaricasse delle loro funzioni nelle rettifiche una commissione eletta nel seno de' Decurionati. Or che si deve preparare la decisione de' reclami dell' anno corrente, si è intesa la stessa mancanza. E siccome è urgente l' accorrervi, così il prelodato Ministro ha determinato, che fino a quando non sarà altrimenti disposto, la stessa Commissione Decurionale apporrà il suo parere ai reclami, che verran presentati, rimanendo dispensati da questo incarico gli antichi Ripartitori, che ancor fussitono

Vi partecipo questa disposizione per uso di risulta, e

Sono con perfetta stima

Firmato MANDRINI.

---

1. *Divisione*.

Salerno li 28. Gennajo 1810

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Signori Sotto-Intendenti, Giudici di Pace, Sindaci, e membri de' Comitati di Vaccinazione della stessa.

Con Real Decreto de' 24. Dicembre p. p. è stato ordinato lo che siegue „

Art. 1. L' assegnamento di duc. centottanta al mese portati nel budget del Ministero dell' Interno per la propagazione del salutare antidoto dell' innesto vaccino, sarà elevato a dugento ducati al mese dal 1. Gennajo dell' entrante anno.

Art 2. Sarà portata la somma di ducati trenta al mese su le spese generali di ciascuna Provincia, e sarà amministrata dagl' Intendenti per lo stesso oggetto della vaccinazione, a norma delle istruzioni, che loro darà il nostro Ministro dell' Interno.

Nel comunicarmi questo Sovrano decreto il prelodato Ministro mi previene con foglio della data di jeri di esser intenzione di S. M. di assegnarsi su l' indicata somma di ducati trenta, venti carlini al mese a ciascuno de' Segretarj de' Comitati Distrettuali, mentre i Segretarj de' Comitati provinciali ricevono sul budget di quel Ministero quattro ducati al mese. Altri ducati sei serviranno per supplire alle spese della corrispondenza tra comitati provinciali, e distrettuali, e per lo compenso da darsi a coloro, che servono da supplenti: ducati otto si distribuiranno in gettoni di presenza a' membri de' comitati provinciali, e distrettuali, che sieno professori delle arti salutari: ducati quattro per gratificare que' poveri, che porteranno a vaccinare i loro bambini, a fin di conservare in tal modo il sudato vaccino ed averlo sempre recente; ed il dippiù servirà per costituire un fondo da gratificare i vaccinatori, a ragione di grani venti per ogni vaccinazione gratuita, da contestarsi colla fede del Parroco, degli Amministratori, del Giudice di Pace, e di altre persone di mia fiducia, in seguito di rapporto, che dovrò farne al Ministero.

Io dunque vi partecipo tutto ciò, perchè possiate compiacervi renderlo noto ne' vostri rispettivi tenimenti, affi chè ciascuno resti penetrato delle benefiche cure, che S M si degna adoperare in sollievo de' suoi sudditi; e perchè i comitati specialmente agiscano con quel fervore, che la M S vuole sia adoperato per l' oggetto interessantissimo della vaccinazione, sol per veder preservati in vita, ed in beltà tanti esseri

destinati all' esterminatrice epidemia del vajuolo naturale.

Spero che tutti ne saranno convinti, ed estenderanno fervidi i loro voti al Cielo per la conservazione del pio nostro Monarca.

Compiacetev' informarmi distintamente di tutte le novità, che potranno occorrere, ed aver luogo; e gradire anche li soliti attestati della mia stima.

Firmato S. MANDRINI.

---

1. *Divisione*.

Salerno li 28. Gennajo 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sotto Intendenti, Sindaci e Cassieri comunali della medesima.

Con più mie circolari ho pregato li Sig. Sindaci della Provincia di pagare l' importo dell'associazione al bullettino delle leggi, montante a carlini dodici per ciascuno.

Molti ne sono in attrasso, per cui lo Stampatore Beranger, il quale ne ha assunto l' edizione, si è protestato di rimanere sciolto dalle obbligazioni contratte, sub tochè le Comuni non adempiano al pagamento anticipato, d' ogni trimestre, secondo è prescritto col Real Decreto de' 31. Dicembre 1806.

Perciò S. E. il Ministro Segretario di Stato con foglio della data di jeri ha disposto che si versino al più presto le somme corrispondenti nella cassa del Ricevitor Generale, su cui egli trarrà gli ordinativi pe'l primo del vegnente Febbrajo, altrimenti resteranno prive le Comuni di questo vantaggio, oltre alla contravenzione de' Reali ordini.

Io quindi prego li Sig. Sindaci, ed i Sig. Cassieri, ove si trovino stabiliti, di versar subito nella cassa del Ricevitor Generale l' importo dell'associazione al bullettino di un trimestre anticipato per l' anno corrente, e di affrettarsi all' invio dell' importo dovuto in carlini dodici per l' anno passato, altrimenti per la riscossione di questo pagamento, spedirò un Commissario a spese di coloro, che han fatto l' attrasso; e per l' anno corrente resteranno le Comuni prive del beneficio della conoscenza degli ordini supremi, ed i Sig. Sindaci, e Cassieri risponsabili della contravenzione al Decreto Reale. Per i pagamenti successivi poi degli altri trimestri anticipati si compiaceranno di eseguirli al tempo senz' attendere altro urto.

Prego in fine i Sig. Sottintendenti di compiacersi spingere i loro *uffizj* onde resti la presente eseguita per l' una parte, e per l' altra da tutt' i Comuni del loro distretto, e d' informarmi dell' adempimento, egualmente che praticheranno i Sig. Sindaci di questo distretto.

Ho l' onore di salutarvi con stima.

Firmato MANDRINI.

Num. V. Febbrajo 1810.

GIORNALE DEGLI ATTI DELL' INTENDENZA DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

ATTI DELL' INTENDENZA

2. *Divisione*

Salerno li 29. Gennajo 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sotto-Intendenti, Giudici di Pace, e Sindaci della medesima.

Signori = S. E. il Ministro della Guerra in data de' 27 corrente ha dichiarato gli artiglieri littorali soldati effettivi, come tali dunque sono esenti da ogni altra buffola. Io ve lo partecipo, affinchè si rechi a termine la di loro formazione, ed istruzione.

Intanto ho l' onore di salutarvi colla solita stima.

Firmato S. MANDRINI.

---

2. *Divisione*.

Salerno li 2. Febbrajo 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Sig. Sotto Intendenti, e Giudici di Pace, Sindaci, e Consegnatarj de' Locali de' monasteri soppressi.

Signori = S. E. il Ministro dell' Interno in data de' 31. Gennajo p. p. mi avvisa essersi doluto S. E. il Ministro di Finanze, che i Sindaci delle Comuni, e gli altri proprietarj, cui trovansi dati in consegna i locali de' monasteri soppressi, abusano di detti locali, ora per i bisogni delle rispettive Comuni, ora per quartier militari, ed alle volte per alloggi degl' impiegati civili.

Quindi per disposizione del lodato Ministro dell' Interno, vi prego Signori di far cessare questo abuso, disponendo voi Signori Sottintendenti e Giudici di pace, che i consegnatarj de' locali siano responsabili della custodia de' medesimi, e non permettano affatto, che se ne faccia uso per alloggi militari, o d' impiegati civili, e le mai trasgredissero a questa disposizione, io ne chiamo voi responsabili, quando non lo impedite colla vostra autorità.

Ho l' onore di salutarvi

Firmato S. MANDRINI.

1. *Divisione*.

Salerno li 4. Febbrajo 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

Ai Signori Sotto-Intendenti, Sindaci, e Cassieri di questa Provincia.

Avendo taluni cassieri ricusato di dare la cauzione per alcune partite di rendite straordinarie, cioè per quelle contenziose, e per valuta di somministrazioni fatte alle truppe, ond' evitarli di pagare su di esse, perchè d' incerto introito, il diritto di registratura; io conoscendo la giustizia della dimanda, ho stimato consultare l' oracolo di S. E. il Ministro dell' Interno. Egli dunque in risulta con foglio della data di jeri è venuto a dirmi, che gli sembra giusto doversi la cauzione dare dal Cassiere per tutta quella quantità per la quale percepisce il lucro del premio stabilito dal Real Decreto de' 25. Febbrajo 1809.

Mi affretto a parteciparvelo, onde i Signori Sindaci possano passarlo a notizia de' Sig. Cassieri, ed i Sig Sottintendenti si compiacciano eseguirlo nel ricevere la cauzione dai cassieri comunali del loro distretto.

Ho l' onore di salutarvi con stima.

S MANDRINI.

---

1. *Divisione*

Salerno 7 Febbrajo 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Alli Signori Sotto-Intendenti, Sindaci, Giudici di Pace, e Percettori o Esattori della stessa.

Mi prevengono continui rapporti da diversi Sindaci, di mancanza de' mezzi per far fronte alle spese comunali, che loro sovrastano. Per accorrere con un pronto riparo al bisogno, vi autorizzo Sig. Sottointendenti, e Sindaci ad ordinare in mio nome ai Sig. Percettori, ed Esattori, di attivare l' esazione de' grani addizionali imposti tanto per la fondiaria, quanto per la personale, e di passarne mensualmente in potere del Cassiere Comunale le quantità riserbate, ed addette per le spese di ciascun Comune, badando però di non confondere l' importo de' grani addizionali, votati dal Consiglio Provinciale per le spese di Provincia, le quali dovranno versarsi nella cassa del Ricevitore generale, per farsene l' uso prefisso. Con tai mezzi son sicuro, che cesseranno li ulteriori reclami, ed i Sig Sindaci saranno abilitati alle spese occorrenti.

Ho l' onore di salutarvi

Firmato S. MANDRINI.

---

1. *Divisione*.

Salerno li 8 Febbrajo 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sotto-Intendenti, Giudici di Pace, e Sindaci della stessa.

Col seguente avviso della Reggenza del Banco delle due Sicilie vien prefisso il termine improrogabile alla presentazione delle polize del Banco di S. Giacomo „

AVVISO

Banco delle due Sicilie.

Si previene il pubblico che il termine accordato coll' art. 7 del Real Decreto de' 20 Novembre a poter presentare le polize del Banco di S. Giacomo per essere riconosciute, si estende improrogabilmente a tutto il corrente mese di Febbrajo; qual termine elasso, non potranno più presentarsi, e questo Banco si riconoscerà debitore dell' importo delle medesime.

A scanso di qualunque equivoco, si previene ancora, che la suddetta misura riguarda indistintamente tutte le polize, e fedi di credito del suddetto Banco di S. Giacomo, o che siano del Ramo di Regia Corte, o che siano del Ramo de' particolari; e quindi tutte debbono essere presentate fra 'l termine prefisso.

Tutti coloro che siano depositarj di

simili polize, o fedi di credito per qualunque titolo, sono egualmente obbligati fra detto tempo di farle controcambiare in fedi di credito al Banco delle due Sicilie per conto de' proprietarj. In caso di controvenzione, saranno li depositarj responsabili verso i proprietarj dell'importo delle polize, che avran trascurato di presentare nel termine stabilito; giusta gli ordini del Ministro delle Finanze sull'assunto.

Napoli 5. Febbrajo 1810.

Ad oggetto che nessuno abbia a restar privo del beneficio della presentazione di tali polize tra l'improrogabile termine stabilito, e sieno cautelati gl' interessi de' particolari possessori, S. E. il Ministro delle Finanze con premurosa lettera mi sollecita a dare la sollecita, ed estesa pubblicazione ad un tale avviso.

Voi dunque vi compiacerete farlo subito pubblicare per tutt' i luoghi soliti di vostra giurisdizione, affinchè ognuno poss' averne conoscenza; e riscontrarmi dell' adempimento.

Sono con perfetta stima

Firmato MANDRINI.

---

1. *Divisione.*

Salerno li 8. Febbrajo 1810.

L'INDENTENTE DELLA PROVINCIA

Ai Sotto-Intendenti, Sindaci, e Giudice di Pace della medesima.

Per togliere S. M. le abusive lunghe rie, che per lo passato hanno avuto luogo negli appalti de' ponti, strade, ed altre opere pubbliche, si è degnata ordinare che nelle subaste sieno abbreviati i termini di decima, e festa, giusta il seguente Real Decreto:

Parigi li 23 Gennajo 1810.

GIOACCHINO NAPOLEONE

Re delle due Sicilie.

Sul rapporto del nostro Ministro dell' Interno; abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Al contare dalla pubblicazione del presente decreto gli appalti di ponti, e strade, e di altre opere pubbliche saranno regolate con i seguenti termini cioè

La prima aggiudicazione avrà luogo dieci giorni dopo l' affissione de' manifesti, e quella diffinitiva cinque giorni dopo la prima aggiudicazione.

Art. 2. Nel solo giro delle ventiquatt' ore che seguono le aggiudicazioni potrà essere prodotta l' offerta di decima, e dopo cinque giorni a partir dalla medesima aggiudicazione potrà esser presentato l' additamento di festa.

Art. 3. Se nel termine fissato delle ventiquattro ore vi sarà offerta di decima, i cinque giorni per la festa cominceranno a decorrere dal dì in cui si sarà fatta la licitazione in grado di decima.

Art. 4. Il nostro Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE

Da parte del Re il ministro Segretario di Stato, firm. *Pignatelli*.

Per copia conforme, il ministro dell' Interno.

G. ZURLO.

Affinchè tal Sovrana disposizione sia alla conoscenza di tutti vi compiacerete far pubblicare il preinserto Real Decreto nella maniera più solenne, e riscontrarmi dell' adempimento; mentre

Ho l' onore di salutarvi con stima.

Firmato MANDRINI.

1. *Divisione*.

Salerno li 8. Febbrajo 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sotto-Intendenti, e Sindaci della medesima.

Altra luminosa pruova della Sovrana beneficenza è certamente il seguente Real Decreto, dato da Parigi a 17. Gennajo prossimo passato.

Parigi 17. Gennajo 1810.

GIOACCHINO NAPOLEONE

Re delle due Sicilie.

Veduti gli articoli 12 19 e 20 della legge de' 2 Agosto 1806, ed il decreto del nostro Augusto Predecessore de' 20 Giugno 1808.

Veduto l' articolo 530 del Codice Napoleone.

Volendo compiere i regolamenti annunziati nel citato decreto de' 20 Giugno per la commutazione in danaro delle rendite ex feudali, e per la ricompra di ogni rendita perpetua.

Sul rapporto del nostro ministro dell' Interno; abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

TITOLO I.

Delle rendite commutabili in danaro.

Art. 1. La facoltà di commutare in danaro le rendite ex-feudali conceduta ai debitori col decreto de' 20 Giugno 1808. avrà luogo per tutte le rendite ex-feudali perpetue, qualunque ne sia l' origine. Vi sono compresi gli estagli perpetui, i canoni, e le prestazioni enfiteutiche, i redditi, e le prestazioni di ogni colonia perpetua, e qualunque rendita perpetua ex-feudale, secondo la dichiarazione del presente decreto.

Art. 2. Sono presunte ex-feudali tutte le rendite esatte dagli ex baroni, o dagli aventi causa da essi per fondi siti tra' confini degli antichi ex feudi. Il decreto de' 20 Giugno non è applicabile alle sole rendite, e prestazioni fondiarie dipendenti da concessioni di feudi privati, ed allodiali fatte con pubbliche scrittura. Tranne questa sola pruova, ogn' altro argomento è dichiarato incapace a dimostrare la qualità burgensatica delle rendite che si pretendessero esenti dalla regola stabilita col presente decreto.

Art. 3. Le rendite, e le prestazioni ex-feudali in danaro, e quelle in genere di qualunque natura così prima come dopo la loro commutazione, tranne i soli canoni enfiteutici, non potranno esigersi, se non nella qualità di censi riservativi de' feudi, da' quali dipendono. Come tali esse costituiranno l'unica riserva degli antichi dritti degli ex baroni, abolito ogni altro dritto, ed ogni altra prerogativa fin' ora esercitata.

Art. 4. In conseguenza dell' articolo precedente è abolita ogni devoluzione, sia per coltura non fatta, sia per attrasso delle prestazioni dovute, sia per morte de' concessionarj senza legittimi successori. Restano bensì salvi agli ex baroni tutt' i dritti che nascono dalla natura del censo riservativo, tanto su' frutti, quanto sul prezzo del fondo reddizio per la riscossione delle rendite, e delle prestazioni solite.

Art. 5. Non sono compresi nella disposizione dell' articolo precedente i canoni, e le prestazioni enfiteutiche, per le quali dovranno osservarsi la natura, e le leggi de' contratti. Si avranno per enfiteutiche quelle sole rendite, e prestazioni, le quali nascono da pubbliche scritture, esclusa ogni altra pruova di equipollenza.

(*Sarà continuato*)

Num. VI. Febbrajo 1810.

GIORNALE DEGLI ATTI DELL' INTENDENZA DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

ATTI DELL' INTENDENZA.

1. *Divisione*.

Salerno li 15. Febbrajo 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Alli Sig. Sindaci della stessa.

Signori = Il Sig. Procuratore Regio presso questo Tribunale di 1. Istanza mi partecipa, che da pochissimi Comuni son pervenuti nella Cancelleria di detto Tribunale i libri concernenti il Registro degli Atti dello Stato Civile p. p. anno 1809., malgrado due circolari dal medesimo spedite per tutta la Provincia, premurandovi a tale invio. V' invito quindi a presentare nella cennata Cancelleria i mentovati libri, assiem colle procure, ed altre carte corrispondenti, fra quattro giorni, a contare dal dì, che vi sarà giunta questa mia disposizione; altrimenti spedirò de' Commessarj a vostre proprie spese, per tanto eseguirsi.

Ho l' onore di salutarvi

Firmato S. MANDRINI.

3. *Divisione.*

Salerno li 16. Febbrajo 1810.

Ai Signori Sotto-Intendenti, Giudici di Pace, e Sindaci della stessa.

E' volontà del Re, che si ripetano le sue sovrane disposizioni colla più estesa pubblicazione vietando i giuochi di azzardo di qualunque natura includendo, e comprendendo in tal divieto anche le riffe.

Quindi v' invito di far note queste disposizioni in tutti i luoghi di vostra dipendenza, onde scovrendosi de' contravventori non possano addurre pretesti d' ignoranza, e riscontratemi della esecuzione.

Ho l' onore di salutarvi

Firmato S. MANDRINI.

(*Continuazione del foglio antecedente*)

TITOLO II.

Delle persone alle quali è data la facoltà di commutare.

Art. 6. La facoltà di commutare in danaro le rendite, e le prestazioni exfeudali, potrà esercitarsi individualmente da ciascun possessore de' fondi gravati, e collettivamente de' Comuni per tutti, o per una parte de' possessori de' loro rispettivi territorj, per tutti, o per una parte de' proprj possessori ne' territorj alieni.

Art. 7. La commutazione in danaro

delle rendite in generi è riguardata come un miglioramento fatto al fondo redditizio.

La facoltà di commutare è data a tutti i proprietarj, ai loro legittimi amministratori, agli usufruttuarj. Vi sono compresi i tutori, gli amministratori de' demanj dello stato, quelli de' Comuni, de' corpi morali di ogni specie, tutte le persone che amministrano per altri, i possessori de' majoraschi, ed ogni altro usufruttuario. Quando si è esercitata dall' usufruttuario, o da chi amministri per altri, ella è soggetta alle rescrizioni dettate dal presente decreto.

Art. 8. La facoltà di commutare in danaro le rendite, e le prestazioni ex feudali, potrà esercitarsi verso tutt' i possessori di tali rendite, non escluse le persone privilegiate a tenore dell'articolo precedente.

TITOLO III.

Del modo della commutazione.

Art. 9. La commutazione delle rendite ex feudali potrà eseguirsi o con contratti volontarj, o dove le parti non si accordino col mezzo dell' autorità del Giudice.

Art. 10. Le commutazioni delle rendite ex feudali eseguite secondo le regole di estimazione date col decreto de' 20. Giugno 1808. e colla forma ordinata dal presente decreto non potranno essere annullate o risolute per qualunque azione. Ne' casi ne' quali esse sieno fatte da' tutori, o da altri amministratori sarà solo salva ai pupilli e minori, ed all' altre persone lese l' azione ne' termini della legge per lo danno sofferto contro a' rispettivi tutori, ed amministratori.

Gli usufruttuarj saranno tenuti di cerziorare i proprietarj della commutazione, qualora non vogliano essere esposti alle azioni nascenti dall' articolo 614. del Codice Napoleone.

I possessori de' majoraschi saranno tenuti di cerziorare il procurator generale del Consiglio de' majoraschi, qualora non vogliono essere esposti alle azioni pel rimpiazzo, a tenore dell' articolo 6 della nostra legge de' 16. Dicembre 1809.

Art. 11. I tutori, e gli amministratori privati saranno esenti anche da ogni azione di danno se nel contratto sia inserita la estimazione data al dritto commutato, e quella estimazione sia approvata dal parere di un Consiglio di famiglia.

Saranno esenti da ogni azione di danno gli usufruttuarj, che avranno fatto approvare la estimazione data alla rendita da' proprietarj.

Saranno esenti da ogni azione pel rimpiazzo i possessori de' majoraschi, che avranno fatto approvare la estimazione del Procuratore Generale del Consiglio de' majoraschi.

Art. 12. Gli amministratori de' nostri Demanj, i Sindaci, ed ogn' altro amministratore di pubblico stabilimento saranno esenti dall' azione del danno, quando avranno usata la stessa cautela d' inserire nel contratto l' estimazione data al dritto commutato, e quando una tale estimazione sia stata approvata dal Consiglio d' Intendenza della Provincia ove i beni sono siti.

Art. 13. Le cautele fra gli amministratori, e le persone amministrate, fra gli usufruttuarj, ed i proprietarj, non possono servire di mezzo a ritardare gli atti della commutazione. Tali atti fatti co' legittimi amministratori, e con gli attuali godenti delle rendite commutabili, sono sempre legittimi.

Art. 14. Qualora le parti non si accordano volontariamente fra loro, o quando non vogliano tentare questo mezzo, la commutazione si farà co' seguenti atti. Il debitore che vuol commutare la rendita in generi, o chi lo rappresenta, farà al creditore un' offerta per atto stragiudiziale di Ufficiere, nella quale esporrà l' equivalente in danaro, che gli vuole corrispondere. Se il creditore accetti l' offerta, non vi sarà luogo ad altra liquidazione, le cautele ordinate cogli art. 11. e 12. ne' casi di contratti volontarj co' tutori, e con gli amministratori di ogni sorte avranno luogo anche quando costoro ag-

cettando le offerte de' debitori per commutazione di rendite vogliano giustificare la loro accettazione, e prevenire ogni azione di danno.

Art. 15. Quando il creditore ricusi l'offerta fattagli dal debitore, si procederà per mezzo di perizie, e di esperti, o al concervo decennale, se vi saranno i dati necessarj a farlo, o all'estimazione della rendita a tutore dell'articolo 1. del citato decreto de'20 Giugno 1806. La perizia si farà da uno, o da tre periti a tenore dell'art. 302. e seguenti del Codice di procedura, le spese della perizia anderanno necessariamente a carico di colui, al quale il giudizio degli esperti sarà stato favorevole.

Art. 16 La sentenza del Giudice di Pace, colla quale sarà dichiarato esecutorio il giudizio degli esperti, sarà capace di appello in quanto al devolutivo solamente. I reddenti sono autorizzati in questo caso a fare il pagamento della rendita estimata nel primo giudizio, salvo l'esame de' Giudici superiori. L'appellante sarà sempre tenuto alle spese quando siasi pronunziato contro di esso.

TITOLO IV.

Delle rendite redimibili, e del modo della ricompra.

Art. 17. Sono redimibili tutte le rendite perpetue, fisse, o causali così ex-feudali, come burgensatiche di qualunque natura siano, dipendano esse da contratto oneroso, ovvero da gratuito.

Art. 18. Tutte le rendite ex-feudali, secondo la dichiarazione dell'art. 2. sono ricomprabili tanto individualmente da ciascuno de' possessori de' fondi gravati, quanto comulativamente da' Comuni. In questo secondo caso i Comuni possono esercitare la ricompra anche per una parte sola delle prestazioni, o per una parte sola de' possessori, o de' propri Cittadini a tenore dell'artic. 6. Questa facoltà però non può estendersi mai, a separare le prestazioni fisse dalle causali, le quali dovranno sempre ricomprarsi unitamente alle prime a tenore dell'art. 4. del decreto de'20 Giugno.

Art. 19. Le rendite burgensatiche sono solamente ricomprabili da' possessori de' fondi gravati. Una tale facoltà potrassi bensì esercitar da tutti verso tutti i proprietarj senz'alcuna restrizione di privilegio, a tenore di ciò che per la commutazione delle rendite ex-feudali è dichiarato negli articoli 7 e 8 del presente decreto.

Art. 20 Nel caso che la ricompra sia esercitata dall'usufruttuario, o dal proprietario del feudo gravato d'usufrutto, gl'interessi tra il proprietario, e l'usufruttuario saranno regolati secondo le disposizioni dell'articolo 612. del Codice Napoleone.

Art. 21. Le rendite burgensatiche così fisse come causali saranno ricomprate alla stessa ragione espressa negli articoli 1. 4. e 5. del decreto de' 20 Giugno, cioè sul capitale liquidato al 5 per 100. La ricompra delle rendite in generi si farà sul capitale della rendita media del decennio, liquidata colla stessa norma dell'art. 1 del citato decreto de'20 Giugno

Art. 22 Le disposizioni degli articoli 9 10 11 12 13 14 15, e 16 relativi alla commutazione delle rendite ex-feudali sono comuni al modo onde debbono eseguirsi le ricompre. Nel caso dell'art. 16 i debitori sono autorizzati a depositare presso il Giudice locale il capitale estimato, salvo al creditore l'esperimento de' legittimi rimedj per la maggior somma ch'esso credesse forse dovuta.

Art. 23. I Capitali dovuti a' pupilli e minori agl'interdetti, agli assenti, allo stato, a' Comuni, a qualunque corpo morale: quelli dovuti a' proprietarj delle rendite date in usufrutto sono per loro natura reimpiegabili. I debitori che ne saranno il pagamento, saranno tenuti a curarne il reimpiego nel modo stabilito dal presente decreto. Mancandovi, saranno tenuti di tutto il danno, che le persone sopraindicate potranno sentire dal reimpiego non fatto.

Art. 24. Si adempie per parte de' debitori all'obbligo del reimpiego, quando.

1. Pe' capitali dovuti allo stato, alle mense vescovili, agli abati, ed a ogn'

altro beneficiato, si cerziori per atto stragiudiziale di Usciere la volontà di ricomprare all' amministratore generale de' Demanj residente nella Provincia, all' usufruttuario dello stato se ve ne sia, quindeci giorni prima del pagamento, e se ne faccia il deposito presso il Ricevitore stesso delle rendite ricomprate, colla spiegazione della pervenienza del denaro, e della condizione a cui è soggetto.

2. Pe' capitali dovuti a' Comuni, si cerziori la volontà di ricomprare nella stessa guisa, e colla medesima anticipazione di tempo al Segretario Generale dell' Intendenza, e se ne faccia il deposito presso li rispettivi cassieri delle Università, colla condizione di non liberarsi, se non dietro l' avviso del Consiglio d' Intendenza, approvato dagl' Intendenti.

3. Pe' capitali dovuti a' pupilli e minori, agli interdetti, agli assenti, e pe' capitali sottoposti a sequestro, se ne faccia il deposito presso il Tribunale di prima istanza della provincia, il quale non potrà liberarlo, se non inteso il pubblico ministero, e dietro le conclusioni del medesimo.

4 Pe' capitali dovuti a' proprietarj di rendite date in usufrutto se ne faccia il deposito presso il Tribunale di 1. Istanza della Provincia, colla spiegazione del proprietario, e dell' usufruttuario a' quali il capitale istesso, e la rendita appartengono.

5. Pe' capitali sottoposti a vincolo di majorasco, se ne faccia il deposito per mezzo della cassa di ammortizzazione, colla spiegazione del vincolo, al quale è soggetto.

TITOLO V.

Delle oppositioni de' Creditori così alla commutazione delle rendite ex feudali, come alla ricompra delle rendite perpetue.

Art. 25. E' negato a qualsivoglia creditore il dritto di opporsi alla commutazione delle rendite ex-feudali, ed alla ricompra da ogni rendita perpetua, o di essere inteso nelle medesime.

Art. 26. Qualora sulla rendita da ricomprarsi si trovino inscrizioni d' ipoteche, il debitore ch'eseguirà la ricompra, sarà tenuto di depositare presso il Tribunale di prima istanza della provincia, e di cerziorare per atto stragiudiziale di Usciere il proprietario del deposito.

Nel processo verbale del deposito sarà fatta menzione del Vincolo cui il capitale è soggetto, e delle persone che nella liberazione di esso debbano essere intese.

Art. 27 I nostri Ministri della Giustizia, e dell' Interno, ciascuno per la parte che gli spetta, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE

Da parte del Re il ministro Segretario di Stato, firm. *Pignatelli*.

Per copia conforme, il ministro dell' Interno.

G. ZURLO.

Rilevate ad evidenza che l' amabilissimo nostro Sovrano nulla trascura per la proprietà nazionale di questi suoi Stati. Il decreto de' 20 Giugno 1808 era rimasto ineseguito per mancanza del regolamento promesso coll' art. 6 del medesimo. Egli tuttoche assente, ne ha compiuta l' opera. Voi penetrati vi sarete dell' importanza del benefizio, che si procura all' agricoltura, ed alle popolazioni, v' impegnerete a farne conoscere il tenore a tutt' i vostri amministrati, onde possa ciascuno profittarne. Io mi riserbo di comunicarvi delle istruzioni, che vieppiù possono agevolarne la piena esecuzione per la parte, che riguarda la facoltà accordata ai Comuni, subito che mi verranno trasmesse da S. E. il Ministro dell' Interno. Intanto fate che abbia il presente Real Decreto la più solenne, ed estesa pubblicazione per mezzo anche de' parrochi nella messa *pro Populo*.

Informatemi dell' adempimento; e gradite le solite assicurazioni della mia stima.

Firmato MANDRINI.

Num. VII. Febbrajo 1810.

GIORNALE DEGLI ATTI DELL' INTENDENZA DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

ATTI DELL' INTENDENZA.

1. *Divisione*

Salerno li 22. Febbrajo 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Alli Signori Sotto Intendenti, Sindaci, Giudici di Pace, e Decurioni della stessa.

Per lo bene dell' Economia delle Università, volendo S. M. allontanare le cavillose interpetrazioni, e le controversie molto nocive agl' interessi de' Comuni, si è degnata estendere il Real Decreto de' 23. Gennajo p. p. anche agli appalti, e fitti de' corpi di rendite, ed opere comunali, i termini medesimi di licitazioni, fissati nel citato decreto de' 23. Gennajo.

Questo Sovrano benefico provvedimento, voi lo rileverete dal seguente Real Decreto de' 19. del corrente.

MINISTERO DELL' INTERNO

Napoli 19. Febbrajo 1810.

GIOACCHINO NAPOLEONE

Re delle due Sicilie ec.

Sul rapporto del nostro Ministro dell' Interno; abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

Art. 1. Il nostro decreto de' 23. Gennajo p. p., che fissa i termini delle subaste per gli appalti de' ponti, e strade, e di altre pubbliche opere, è ugualmente applicabile agli appalti, e fitti de' corpi di rendite, ed opere comunali.

Art. 2 Il Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE

Da parte del Re il ministro Segretario di Stato, firm. *Pignatelli*.

Per copia conforme, il ministro dell' Interno.

G. ZURLO.

Nel parteciparvelo, vi prevengo, a renderlo noto a tutti i vostri amministrati, acciò restino penetrati e convinti delle benefiche cure, che lo più amabile tra Sovrani non cessa mai imprendere a vantaggio degl' interessi comunali, e li suoi dilettissimi sudditi.

Compiacetevi riscontrarmi dell'adempimento, e gradire gli attestati della mia stima.

S. MANDRINI.

Salerno li 23. Febbrajo 1810.

L' INDENTENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sotto-Intendenti, Giudici di Pace, e Sindaci della ſteſſa.

Signori, S E. il Miniſtro della Guerra, e Marina, in data de' 21. corrente n. 379 ſez. 3. Salnitri. Si è degnata manifeſtarmi di aver S. M. diſpoſto, che coloro, che vogliono eſentarſi dal ſervizio militare potranno preſentare delle offerte di ſalnitro, non minore di cinquanta cantaja l' anno, e per ſei anni di fermo, ed al prezzo di ducati ventiſette il cantajo, oltre di altre condizioni, che gli ſaranno impoſte dall' amminiſtrazione; ma dovranno per primo articolo aver preſente „ Che l' of„ ferente non dev'eſſer coſcritto refrat„ tario, nè uſcito in buſſola; da eſſer „ conteſtato ciò dall' Intendente della „ reſpettiva Provincia, e mi ha coman„ dato di farlo noto, onde coloro, che vorranno profittare di tale facilitazione ſi preſentino nelle Provincie a reſpettivi Commiſſarj, o commiſſionati, e dove non ve ne ſiano, deleghino un procuratore nella capitale.

Nel manifeſtarvi queſta Sovrana diſpoſizione vi prego farla pubblicare ne' luoghi da voi amminiſtrati.

Siate ſicuri della mia ſtima.

Firmato S. MANDRINI

---

1. *Diviſione.*

Salerno 23. Febbrajo 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sotto-Intendenti, Sindaci, e Decurioni della medeſima.

L'Importanza del Real Decreto de' 17. Gennajo p. p., che vi ho comunicato colla mia circolare degli 8. corrente, inſerita nel giornale di queſta Intendenza n. V. merita una particolare pubblicazione. E ſiccome eſſo non contiene che un regolamento per la eſecuzione dell' altro Real Decreto de' 20. Giugno 1808 ſulla converſione in canoni pecuniarj de' redditi prediali già feudali, e ſu la loro redimibilità, così affinchè poſſiate avere dell' uno, e dell' altro un idea chiara, e completa, e poſſano tutti profittarne, come ſi conviene, per diſpoſizione di S. E. il Miniſtro dell' Interno, in queſta vi traſcrivo ordinatamente gli enunciati Decreti Reali, e principalmente quello de' 20 Giugno, ch'è del tenor ſeguente.

Bajona 20 Giugno.

GIUSEPPE NAPOLEONE

Re delle due Sicilie.

Viſto l' articolo 12 della legge de' 2 agoſto 1806 abolitiva della feudalità, con cui ci riſervammo di provvedere pe' diritti, redditi, e preſtazioni territoriali dovute agli ex feudatarj, che ſono pregiudizievoli all' agricoltura facendole redimibili a favor de' contribuenti con la ſurrogazione di canoni in danaro;

Viſto il rapporto del noſtro Miniſtro dell' interno fondato ſull' avviſo raſſegnatocene dalla noſtra Commeſſione delle cauſe feudali, e ſul parere di cinque del collegio de' tavolarj del S. R. C.;

Conſiderando che per effetto della citata noſtra legge hanno gli ex baroni acquiſtato il diretto dominio, e la pienißima facoltà di diſporre di tutt' i beni già feudali;

Conſiderando che in compenſo di tali importanti vantaggi abbiamo fatta l' indicata riſerva unicamente diretta alla miglioraz one dell' agricoltura, ed alla proprietà de' noſtri ſudditi;

Conſiderando che pregiudizievoli all' agricoltura ſi ſon mai ſempre ſperimentati nel regno i redditi feudali perpetui, denominati quinte, ſettime, none, decime, duodecime o altra parte de'frutti raccolti, egualmente che le preſtazioni eſatte in ragion di ſemina ſotto nome d' intera o mezza covertura; come anche il diritto eſercitato dagli ex baroni, ſia coi proprj animali, ſia precedente fida con gli altri, di far paſcere l' erba ne' terreni appadronati de' particolari a titolo di colonia, o di ſervitù;

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto ſiegue:

Art. 1. Tutte le prestazioni, e redditi già feudali perpetui, che per diritto di suolo, di servitù, o per qualunque altro titolo si esigono su de' territorj appadronati de' particolari, sia in proporzione della estensione del terreno, o della semina, sotto nome di covertura, mezza covertura, o sotto qualunque altro nome, sia in proporzione del frutto, come sono le quinte, le settime, le decime, le dodicesime, le ventesime del raccolto, o altre prestazioni maggiori, o minori dovute agli ex-baroni, i diritti di pascolo, e di fida, ch' essi esercitano ne' medesimi fondi, potranno a richiesta de' contribuenti degl' indicati redditi, e de' possessori soggetti all'esercizio di tai diritti, o a richiesta di ciascuno di essi in qualunque tempo, esser convertiti in canoni in denaro sul coacervo della rendita netta di un decennio, senza comprendere nel calcolo del coacervo qualunque spesa di trasporto de' generi a' magazzini, o alle aje degli ex baroni. In mancanza di dati sicuri da ottener questo coacervo, la riduzione in danaro sarà fatta per mezzo di un estimo giusto e legale.

2. Le prestazioni ridotte in danaro nel modo prescritto nell' articolo precedente, dovranno riguardarsi come surrogate alle antiche territoriali, e pagarsi ne' tempi medesimi, ne' quali si sarebbe prestata la parte de' frutti, o l' erba, se la riduzione in denaro non fosse seguita. Siffatti canoni pecuniarj però conserveranno la natura di cens risservativi, fino a che non sien redimiti, secondoche sta ordinato nel seguente art. 4.

3. I redditi, e diritti territoriali, ancorchè convertiti in danaro a norma dell' articolo primo, saranno tuttavia a petizion delle parti, soggetti all' esame della Commessione de' gravami, o di qualunque altro giudice competente. E qualora sieno dichiarati abusivi, ed illegittimi, o ne sia diminuita la prestazione in danaro.

4. Tutte le prestazioni, e diritti compresi nell' articolo 1. che saranno ridotti in canoni pecuniarj, e tutti i redditi, che attualmente dagli ex-baroni si esigono in danaro, sono dichiarati perpetuamente redimibili a petizione de' contribuenti, e di ciascuno di essi. Il capital prezzo ne sarà ragguagliato al cinque per cento, senza detrazione alcuna di peso fondiario. Con la fissazione di questa ragione s' intende compensato anche il diritto eventuale, che legittimamente abbiano gli ex-baroni di eligere nel caso dell' alienazione una parte del prezzo, purchè questa non ecceda la quinquagesima.

5. Qualora la parte del prezzo, che eventualmente gli ex baroni percepiscono nell' alienazione de' fondi redditizj, ecceda la quinquagesima, allora nel caso della redimibilità permessa con l' articolo precedente, si seguirà la seguente regola.

Dove la prestazione solita, e legittima nel caso di alienazione sia la quindicesima, si aggiungerà la somma di ducati due annui ad ogni cento ducati annui di rendita. Vi si aggiungerà la somma di ducati tre, se la prestazione solita, e legittima sia della decima parte del prezzo. Vi si aggiungerà la somma di ducati sette e mezzo, qualora la prestazione solita e legittima sia della quarta parte del prezzo. Vi si aggiungerà la somma di ducati dieci ove la prestazione sia della terza parte del prezzo.

Tutte le altre prestazioni maggiori, o minori delle somme finora espresse, produrranno un' aggiunzione all' annua rendita sulla stessa proporzione stabilita nel presente articolo.

Fatta una tale aggiunzione il pagamento del capitale sulla intera rendita annuale, che ne risulterà, ragguagliato alla ragione fissata nell' articolo precedente, renderà il fondo interamente libero, e di pieno diretto dominio nelle mani del possessore, ed estinguerà così il debito del reddito annuale, come quello della prestazione eventuale, a cui si trovava il fondo stesso legittimamente soggetto in caso di alienazione.

6. Sul rapporto del nostro Ministro dell' interno fisseremo con altro decreto il regolamento necessario per ottenersi

il pronto ; ed intero adempimento delle disposizioni contenute ne' precedenti articoli.

7. I nostri Ministri della giustizia, e dell' interno sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato GIUSEPPE.

Da parte del Re, il Ministro Segretario di Stato, F. RICCIARDI.

---

1. *Divisione*.

Salerno il 1. Marzo 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sotto Intendenti, e Sindaci della medesima.

Ho l' onore di trascrivervi, Signori, una copia del decreto, col quale S.M. nel proibire ogni esportazione di generi annonarj per l' estero, permette altresì la immissione de' grani franchi di dazio doganale: esso è del tenor seguente.

Napoli li 20 Febbrajo 1810.

GIOACCHINO NAPOLEONE

Re delle due Sicilie ec. ec.

Volendo provvedere all' abbondanza dell' Annona de' nostri Stati, e mettere sotto la vigilanza dell' amministrazione pubblica l' esportazione de' generi di prima necessità. Considerando, che sebbene vi sia grandissima abbondanza di grani nel nostro Regno, pure convenga prevenire i pretesti, che una illimitata esportazione potrebbe fornire alla speculazione de' trafficanti, o a vani timori delle popolazioni.

Sul rapporto de' nostri Ministri dell' Interno, e delle Finanze, abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

Art. 1. E' vietata fino a nuova disposizione ogni esportazione per l'estero di grani, granoni, fagioli, biade, ed orzo.

Art. 2. L' estrazioni per le Isole Ionie, e per qualche altra necessaria cagione saranno da noi accordate a misura delle circostanze, caso per caso, e opra le petizioni degli estraenti.

Art. 3. E' permesso fino a nuova disposizione l' importazione de' grani esteri nel Regno in franchigia de' dazj doganali stabiliti.

Art. 4. I nostri Ministri dell' Interno, e delle Finanze, ciascuno per la parte, che gli spetta, sono incaricati dell' esecuzione del presente decreto.

Gioacchino Napoleone

Da parte del Re il ministro Segretario di Stato, firm. *Pignatelli*.

Per copia conforme il Ministro dell'Interno.

ZURLO.

Nel parteciparvelo, vi prego ad essere nella massima sorveglianza, perchè le ne procuri lo più esatto adempimento, e sono con perfetta stima.

Firmato S. MANDRINI.

---

1. *Divisione*

Salerno li 2. Marzo 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Alli Sig Sindaci della stessa.

Posso credere, che per la mutazione delli amministratori non è stata eseguita finora la mia circolare del dì 3 Dicembre ultimo, inserita nel giornale di quest' Intendenza n 43, colla quale io prescrissi di formarli subito lo stato positivo della percezione del dritto sulla macina a tenore del modello del quadro che v' unii.

Siccome ne l' hanno trasmesso soltanto i Sindaci de' Comuni di Vietri, Corbara, Pagani, S. Giorgio, Siano, Giffone Valle e Piana, Majori, Conca, Agerola, e Prajano, ad oggetto, ch' io possa eseguire senz' altro ritardo l' ordine di S. E. il Ministro delle Finanze io vi prego a formar subito lo stato enunciato, a tenore dell'indicato modello, e nel modo espresso in detta mia circolare.

Io l' attendo tra il termine improrogabile di altri giorni sei, altrimenti in oppposto spedirò subito un Commessario a vostre proprie spese fino all' adempimento.

Ho l' onore di salutarvi con stima.

Firmato MANDRINI.

Num. VIII. Marzo 1810.

GIORNALE DEGLI ATTI DELL' INTENDENZA DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

ATTI DELL' INTENDENZA.

1. *Divisione*

Salerno li 8. Marzo 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sotto-Intendenti, e Sindaci della medesima.

Signori = Essendosi osservato, che il compenso accordato a' Cassieri comunali col Real Decreto de' 25. Febbrajo 1809. era esorbitante, e gravoso insieme per alcuni Comuni, ne' quali ritraendosi la maggior parte delle rendite da Gabelle date in appalto, la percezione è poco incomoda, ed avendo ciò fatto peso nell' animo del Re, il quale in quest' occasione avendo presente, che la legge de' 16. Ottobre 1809. fa menzione di tutti gli stipendj, ed onorarj, che sono a carico de' Comuni, fuorchè di quelli de' Cassieri, con Real Decreto de' 26 del prossimo scorso Febbrajo ha stimato ridurre il premio annuale de' Cassieri comunali alle seguenti proporzioni.

„ La prima classe sarà de' Comuni, „ che hanno una rendita maggiore di „ doc. 7000., ed i Cassieri de' medesi- „ mi riceveranno il premio di ducati „ cento, ed una indennità di spese di „ ducati quindici „.

„ La seconda sarà degli altri, che „ hanno una rendita da ducati 3000 „ fino a duc7000 inclusivamente, ed „ i loro Cassieri riscuoteranno annui „ ducati sessanta, e per le spese ducati „ dieci „.

„ La terza classe sarà di quelli, che „ hanno una rendita di ducati 600 in- „ no a duc. 3000, ed i Cassieri di es- „ si percepiranno annui ducati trenta, „ ed un' indennità di ducati cinque „.

„ Ove la rendita ha inferiore a duc. „ 600, il premio del Cassiere sarà del „ 5 per 100, e l' indennità verrà fis- „ sata dall' Intendente.

„ Ai Cassieri di qualunque classe sa- „ ranno somministrati altresì i libri di „ registro, che sono necessarj, e la spe- „ sa ne sarà portata sul Budjet nella „ colonna delle altre simili dell' ammi- „ nistrazione comunale.

Vi sia tutto ciò d' intelligenza, e v' invito all' esecuzione della presente.

Siate sicuri della mia stima.

Firmato S. MANDRINI.

1. *Divisione*.

Salerno li 9. Marzo 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Alli Sig. Sindaci della stessa.

Con altra mia Circolare del dì 17. Dicembre ultimo, inserita nel Giornale di quest' Intendenza n.45 v' invitai a trasmettermi fra l' improrogabile termine di giorni sei lo stato distinto di tutti i projetti, esistenti nei vostri Comuni. Sin ora hanno adempito a quest' invito soltanto i Sindaci dei Comuni di Angri, Bracigliano, Montoro, Baroniffi, Castiglione, Giffoni sei Casali, Giffoni Valle e Piana, Montecorvino, Capofele, Calabritto, Oliveto, Evoli, Atrani, Positano, Vietri di Potenza, Laurino, e S. Angelo Fasanella, ed i due Circondarj di Vibonati, e di Sanza.

Per mancanza di queste notizie non ho potuto fin ora eseguire gli ordini di S. E. il Ministro dell' Interno. Perciò v' incarico a dovermi trasmettere tra altri sei giorni lo stato enunciato, colla specificazione dell'età, e sesso di ciascun projetto, e così continuare nel tratto successivo per ogni mese, indicandomi le variazioni, che possan darsi, sia per esposizione di altri projetti, sia per morte di alcuno degli esistenti.

Spero, che questa mia vi spinga all' adempimento, per non obbligarmi in contrario a spedire, mio malgrado, a vostre spese un Commessario.

Ho l' onore di salutarvi

Firmato S. MANDRINI.

---

1. *Divisione*.

Salerno il 8. Marzo 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sotto-Intendenti, Giudici di Pace, e Sindaci della stessa.

Signori = S. E. il Ministro dell' Interno mi partecipa esserle giunti de' rapporti, di cui non se ne può affatto dubitare, e dai quali si deduce, che, ad onta degli ordini più volte emanati sul divieto de' boschi, e foreste, fisi fatta, e si stia facendo man bassa tuttavia su de' medesimi, ed anche sugli alberi da legname, posti in terreni coltivati. Un devastamento tanto tende a danno non solo dell' agricoltura, ma ben anche alla perdita delle arti. Ad impedirne quindi il proseguimento, v' invito, Signori Sottintendenti, ad esattamente invigilare su di un ramo, che tanto interessa la pubblica, e privata economia, e v' incarico ad eligere dai Giudici di Pace, e dai Sindaci de' vostri rispettivi Distretti, de' mensuali rapporti sull' assunto, de' quali ne formerete uno, per ognuno, per rispedirmeli ogni mese: e voi, Signori Giudici di Pace, e Sindaci di questo Distretto, siete invitati a far pervenire in quest' Intendenza i cennati rapporti mensuali.

Nel caso ci sia stato taluno, che abbia tagliato il suo bosco, o foresta, senza il dovuto permesso, Signori Giudici di Pace, vi darete tutta la premura a far apporre il sequestro sul legname tagliato, per vedersi indi a danno di chi cader debba la pena della contravvenzione, con riferirmi perciò subito l'o corrente.

Quest' affare essendo della massima importanza, v' impegno tutti a non lasciar mezzo alcuno intentato, onde impedire, che si tagli albero qualunque ad uso di legname, o di legna, senza l' autorizzazione di S. E. il prelodato Ministro. Siate però nell' intelligenza, che resta da ciò escluso il solo taglio annuale delle selve cedue, e di quegli alberi, che l' Artiglieria, o la Real Marina avesse già marcati per uso delle di loro rispettive Officine.

Conto sul vostro zelo, ed esattezza per l' esecuzione di quanto vi concerne rispettivamente; ed

Ho l' onore di salutarvi con stima,

Firmato MANDRINI.

1. *Divisione*

Salerno 12. Marzo 1810.

L'INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sotto-Intendenti, e Sindaci della medesima.

Signori = S. E. il Ministro dell' Interno mi partecipa, che alcuni Cassieri han preteso di ricevere il premio fissato col Real Decreto de' 25. Febbrajo 1809. anche per le annate antecedenti; ed una tale dimanda è stata loro accordata. Ma siccome i principj inconcussi d'ogni legislazione non permettono la retroattività degli effetti delle leggi, ha creduto necessario prevenirmi di tal fatto abuso, commesso a pro di qualche Cassiere; ed ha determinato, che il premio stabilito col cennato Decreto, non può correre in di loro favore, se non dal 1. di Gennajo dello stesso anno, senza darsi a' Cassieri comunali alcun premio pel tempo antecedente all'epoca anzidetta del 1. Gennajo, se non quando si trovasse espressamente stabilito con particolari convenzioni, le quali dovranno adempirsi, purchè però non eccedano il due per cento.

V' invito quindi a farmi sollecitamente conoscere, se il mentovato abuso avesse avuto luogo in favore di qualche Cassiere di questa Provincia, per disporsi l'occorrente; ed

Ho l'onore di salutarvi con stima.

Firmato S. MANDRINI.

---

1. *Divisione*

Salerno li 12. Marzo 1810.

L'INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sotto-Intendenti, e Giudici di Pace della medesima.

Signori = Vi partecipo, che con Real Decreto del dì 18. del prossimo scorso Febbrajo S. M. si è degnata ordinare, che tutti i legati, che si trovano instituiti per monacaggi, restino commutati in maritaggi, in favore di coloro, ch' erano chiamati a goderne. V' invito a dare alla presente la più solenne, ed ampla pubblicazione; ed

Ho l'onore di salutarvi con stima.

S. MANDRINI.

---

1. *Divisione.*

Salerno li 16. Marzo 1810.

L'INDENTENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sotto-Intendenti, Sindaci, e Decurioni della medesima.

Signori = S. E. il Ministro dell' Interno ha con dispiacere osservato, che quasi generalmente tutti i fondi de' Comuni sono gravati da una tassa fondiaria, che eccede sempre i limiti fissati dalla Legge. Ciò è accaduto, perchè mentre ciascun particolare vegliava a' propri interessi, il Comune giacea. Agl' Intendenti spettando l' invigilare, onde i Comuni non siano per l'avvenire gravati, e questi potendo in simile occasione esser da voi protetti, V' invito a farmi subito conoscere gli abusi, ch' esser ci potessero su quest' oggetto, per prendersi conto della causa, che abbia mai prodotta quest' ingiustizia, e darsi quelle provvidenze, che le circostanze richieggono; e per punirsi i colpevoli, se il male avvenuto fosse per manovra, e con disegno di far rifluire sul Comune quel peso, che fra Cittadini ripartir si dee. In tal guisa l'amministrazione acquisterà quell' energia, che le è necessaria, e quella vigilanza attiva, che punisce i delitti.

Ho l'onore di salutarvi con stima.

Firmato S. MANDRINI.

---

2. *Divisione.*

Salerno li 18. Marzo 1810.

L'INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Sig. Sotto-Intendenti, Giudice di Pace, e Sindaci della medesima.

S. M. con decisione de' 5. corrente ha ordinato, che tutti i Sindaci del

ſuo Regno, che tollerano nelle loro Comuni la fabbricazione del nitro, e della polvere in contrabbando, e che non la denunziano ſubito all' Intendente, al Comandante della Provincia, o al Commiſſario riſpettivo, ſiano meſſi in giudizio, e puniti, come complici del delitto.

Io dunque vi paſſo a notizia queſta Sovrana determinazione per voſtro regolamento.

Sono con perfetta ſtima

Firmato MANDRINI.

---

2. *Diviſione*.

Salerno li 20. Marzo 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

Agli Signori Sotto Intendenti, Sindaci, e Giudici di Pace della ſteſſa.

Signori = Da S. E. il miniſtro dell' Interno, in data de' 17. del corrente mi ſi è rimeſſa una copia di Real Decreto, che vi traſcrivo.

Copia ec. 1. Diviſione = miniſtero dell' Interno = Napoli 11. marzo 1810 Gioacchino Napoleone Re delle due Sicilie = Viſto il rapporto de' noſtri miniſtri della Guerra, della Giuſtizia, e dell' Interno, abbiamo decretato, e decretiamo quanto ſiegue.

„ E' meſſa ſotto la reſponſabilità de' Sindaci di ciaſcun Comune la fabbricazione in contrabbando del nitro, e della polvere. Quelli fra eſſi, che non l' impediranno, o non la denunzieranno all' Intendente, o al Comandante della Provincia, ſaranno ſoggetti alle accuſe, ed alle pene di complicità „.

„ Art. 2. Il Gran Giudice miniſtro della Giuſtizia, ed il miniſtro dell' Interno ſono incaricati ciaſcuno per la parte, che loro riguarda della eſecuzione del preſente decreto = Firmato Gioacchino Napoleone = Da parte del Re il miniſtro Segretario di Stato Pignatelli: Per copia conforme = Il miniſtro dell' Interno G. Zurlo.

Nel rimettermi copia del traſcritto Real Decreto, il lodato miniſtro mi ha manifeſtato pure, che dette Sovrane diſpoſizioni non eſcludono le ſteſſe formalità preſcritte in tutti i caſi, ne' quali i Sindaci devono eſſer meſſi in giudizio per mancanze in ufficio, giacchè eſſi non ſon ſoggetti alla reſponſabilità, che come pubblici Funzionarj.

Voi dunque, Signori Sottintendenti, e Giudici di pace, fiete invitati a far eſeguire, e pubblicare la preſcritta Sovrana diſpoſizione, ed in caſo di accuſe contra i Sindaci di complicità o di oſcitanza in non aver denunziata, o impedita la fabbricazione in contrabbando del nitro, e polvere, dovete ſubito aſſicurare la pruova al Fiſco, ed arreſtare i fabbricanti; e riguardo ai Sindaci, non darete paſſo alcuno, ſenza prima riferirlo a me, per prenderne l' autorizzazione da S. E. il Miniſtro dell' Interno. Uſate tutta l' eſattezza, e vigilanza in queſto intereſſante oggetto, e gradite la mia ſtima, e conſiderazione.

Segnato MANDRINI.

Num. IX. Marzo 1810.

GIORNALE DEGLI ATTI DELL' INTENDENZA DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

ATTI DELL' INTENDENZA.

2. *Divisione*

Salerno li 20. Marzo 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Alli Sig. Sindaci della stessa.

S. M ha deciso, che allor quando le Guardie Civiche saranno impiegate in un servizio militare fuori dei loro Circondarj, i legionarj avranno diritto ad esser ricevuti negli ospedali, e negli ospizj civili, e che saran trattati, come la truppa di linea: ma non dovendo il mantenimento de' legionarj andare a carico del Real Tesoro; perciò l' ammontare delle giornate di trattamento dovrà esser rimborzato dalle Basse della legione provinciale, cui apparterranno i legionarj. Che l' ammontare delle giornate di trattamento per gli ospedali militari verrà composto dal prezzo accordato all' Impresfario, e da quello dei medicamenti.

Le compre, ed i consumi di questi ultimi, facendosi per conto del Governo, il loro valore non solamente è differente per li diversi individui, e nei diversi stabilimenti; ma varierebbe ancora d' un mese, e d' un trimestre all' altro, se per base del calcolo si prendesse il numero di giornata, e l' ammontare della spesa, durante detto tempo; e perciò la M. S. ha determinato un prezzo fisso, il quale servirà di base di rimborso, ed un tal prezzo è stato fissato per l' anno corrente a grani quattro, senza tenersi conto delle altre spese di qualunque natura, cosicchè i trattamenti degl' infermieri, e quelle relative al personale dell' Amministrazione verranno sopportate per intiero dal Tesoro Reale.

Per la ritenuta delle giornate di trattamento negli ospizj civili dev' esser simile al prezzo accordato pel trattamento dei militari.

Quindi per far eseguire il rimborso di queste differenti spese, S.E. il Ministro della Guerra ha disposto, che i Commessarj ordinatori delle Divisioni Militari stabiliscano in ogni trimestre, e per ogni legione provinciale, un estratto in duplicata spedizione degli stati generali di giornate, la di cui formazione è prescritta dall' art. 288 del regolamento de' 26, Luglio 1807 Essi debbono stabilire il deconto delle giornate al prezzo accordato all' Impresfario. Vi devono aggiungere quello delle giornate dei medicamenti, di cui devesi tener conto al Governo al prezzo di quattro grana, come si è detto di sopra, ed in

piedi di una delle ſpedizioni vi devono formare il mandato a favore dell'Impreſſario degli oſpedali per l'intero ammontare della ſpeſa. I Commiſſarj ordinatori li rimetteranno detta ſpedizione, in forza della quale reclamerà dalle caſſe delle legioni il rimborſo delle ſpeſe a loro carico.

Eſſi ſtabiliranno dei ſimili eſtratti ogni meſe pel rimborſo delle giornate di trattamento dei legionarj, che verran trattati negli oſpizj civili, e ne rimetteranno i loro mandati formati nella ſteſſa guiſa agli Amminiſtratori de' reſpettivi ſtabilimenti.

Queſte diſpoſizioni io mi trovo averle comunicate al Conſiglio di Amministrazione della legione, ed agli oſpedali civili di Cava, e Salerno.

Or avendo rilevato da alcune mappe di eſſervi degli altri oſpedali civili in molti luoghi della Provincia, invito voi Sig. Sindaci di comunicare la detta Sovrana diſpoſizione a tutti gli Amministratori degli oſpedali, ch' eſiſtono nelle vostre riſpettive Comuni, ai quali farete anche noto, che S. E. il Miniſtro della Guerra in data de' 17. corrente mi ha manifeſtato, che gli Amministratori di diverſi oſpizj civili credendo inutile di corriſpondere coi Commeſſarj di Guerra, traſcurano di rimetterli le loro contabilità, per cui ne riſulta, che non giungendo eſſe contabilità nelle mani dei Commeſſarj di Guerra, da cui devono eſſer verificate, e quindi traſmeſſe agli ordinatori delle riſpettive diviſioni, il loro ammontare non puol eſſere da queſti ultimi eſſinto, e perciò in nome del lodato Miniſtro inculcarete detti Amministratori di traſmettere regolarmente in ogni meſe ai Commeſſarj di Guerra, li più vicini, a ciaſcun Comune le loro contabilità, con ſtabilirle nel modo, che vien preſcritto dal Regolamento de 17 Giugno 1807.

Non traſcurate un momento di rendere iſtruiti di tutto ciò i ſuddetti amministratori degli oſpedali civili, altrimenti voi reſterete tenuti di ogni intereſſe. Siate ſicuri della mia ſtima.

Firmato S. MANDRINI.

3. *Diviſione*.

Salerno li 22. Marzo 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

Alli Signori Sindaci di queſto Diſtretto di Salerno.

Signori Sindaci

S. M. volendo incoraggiare la diſtruzione del brigantaggio, e dimoſtrare la ſua ſoddisfazione a coloro, che hanno liberato il Regno da quel moſtro di empietà ſoprannomato Scarola ha accordata la decorazione dell' Ordine delle due Sicilie al Signor Tenente di Gendarmeria Reale Giordano; ha promoſſo al grado di Sotto-Tenente dell' iſteſſo Corpo il Mareſciallo di alloggio Signor Medoro; ha infine promeſſa, alla prima vacanza, al Tenente di Gendarmeria Reale Signor Jatta il comando di una compagnia. Quei due paſtori poi nominati Angiolo Cuozzo, e Franceſco Gaſparro del Comune di Senerchia, ch' ebbero parte, in ferirlo, alla morte del ſuddetto ſcellerato Brigante, tornano nella Provincia dopo aver ricevuto una ricompenſa. Un ſimile tratto di Sovrana munificenza in termini di gratificazione ſi è accordato per ducati venticinque al Signor Medoro, ed al Tenente della Guardia Civica Sig. Campanile di Cava.

Queſti tratti di Reale munificenza, e ſoddisfazione, debbono animare ciaſcuno a diſtruggere, ed eſterminare il brigantaggio, che oltre di aſſicurare le riſpettive proprietà, e la quiete delle popolazioni, dona un appoggio di fiducia nella generoſità del Sovrano.

Fatene voi, Signori Sindaci, pubblicare la notizia in tutti i luoghi de' voſtri Comuni per l' intelligenza opportuna, e gradite la mia ſtima.

Firmato S. MANDRINI.

---

1. *Diviſione*.

Salerno il 23. Marzo 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sotto-Intendenti, Giudici di Pace, e Sindaci della ſteſſa.

Signori — S. E. il Miniſtro dell' Interno mi partecipa eſſere ſtato conceſſo

a' Commercianti nazionali di poter asportare dalle Provincie Illiriche i prodotti di quelle mine, non altrimenti ch'è permesso a' Commercianti del Regno Italico, previ però quegli atti di regolare spedizione. Ve lo comunico, affinchè vi affrettiate a far ciò pubblicare con tutta la dovuta solennità, perchè si possa profittare di un tale vantaggio, e servir di norma nelle speculazioni di negoziato.

Conto sul vostro noto zelo; ed
Ho l'onore di salutarvi
Firmato S. MANDRINI.

---

2. *Divisione*.

Salerno li 23. Marzo 1810.

L'INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

Ai Signori Sindaci della stessa.

Con dispiacere sento le doglianze de' Ricevitori de' Demanj, che voi non vi prestate ai loro inviti; per cui ne avviene l'attrasso de' Reali interessi. Quando si tratta di servizio del Re, tutti i funzionarj si devono prestare ad ogni richiesta, ed è un delitto il negarsi; perciò io vi dico, che ad ogni invito tanto de' Ricevitori de' Demanj, che di ogni altro ramo dovete subito esser pronti a coadjuvarne l'esecuzione; altrimenti ne sarete responsabili.

Sono con perfetta stima
Segnato MANDRINI

---

2. *Divisione*.

Salerno li 24. Marzo 1810.

L'INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sotto Intendenti, e Sindaci della medesima.

S. E. il Ministro della Guerra in data de' 12 corrente ha deciso quanto siegue.

1. Le reclute che morissero dopo essere state ammesse dal Consiglio di revisione, e portate sul Controllo del Capitano di recluta, non si debbono rimpiazzare dalla Provincia, considerandosi come soldati morti.

2. I disertori de' Corpi saranno rimpiazzati nel caso solamente, che trovassero asilo nelle proprie Comuni, per non aver curato il Sindaco di farli arrestare.

Mi affretto a prevenirvene per vostra intelligenza, onde non possiate allegar causa d'ignoranza in qualsivoglia tempo

Ho l'onore di salutarvi con stima.
Firmato MANDRINI.

---

3. *Divisione*

Salerno li 26. Marzo 1810.

L'INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Sig. Giudici di Pace di questa suddetta Provincia.

Signori = Per mezzo del Sig Procuratore Generale della Corte Criminale vi fu partecipata la lettera ministeriale di S. E. il Gran Giudice ministro della Giustizia, e del Culto, della data 14 Marzo corrente.

Ma siccome un' erronea interpretazione fu data dal detto Procuratore Generale agli ordini suddetti circa la corrispondenza vostra per gli oggetti di polizia; così per disposizione delle EE. LL. i Ministri della Polizia Generale, e della Giustizia, ha dovuto egli emendare il suo sbaglio.

A scanso però di qualche nuovo equivoco debbo prevenirvi, che voi dovete rendermi conto di tutto quel, che accade nel vostro Circondario; continuarmi le mappe di Polizia, che fin ora mi avete rimesse; e rispondere a tutti gl' incarichi, che per quest' oggetto di Polizia vi saranno da me dati dietro gli ordini ministeriali, che ricevo indipendentemente da ogni altra Autorità.

Badate a non incorrere, nè farvi indurre in qualche errore, perchè ne sarete voi responsabili al Governo.

Accusatemi il ricevo, e gradite la mia stima.

Firmato MANDRINI.

2. Divisione.

Salerno 26. Marzo 1810.

CONTRIBUZIONE FONDIARIA

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sotto-Intendenti, e Sindaci della medesima.

Per un principio di mera equità, inteso il Sig Direttore delle contribuzioni dirette, ho fissato il di 10. Maggio prossimo venturo, per termine a potersi reclamare per gli aggravj del contributo fondiario di questo anno, scorso qual termine, non se ne potranno più ricevere, se non se ne' casi previsti dal Real Decreto de' 16. Febbrajo 1808, come sarebbero per incendj, tremuoti, eruzioni, inondazioni ec.

Restano con ciò invitati i Signori Sindaci di affiggere ne' luoghi soliti copia della presente, acciò sia a notizia di tutti i contribuenti; e mi accuseranno particolar ricevuta di questa lettera.

I Sig. Sotto-Intendenti son pregati per l' adempimento della parte, che li riguarda.

Ho l' onore di salutarvi con stima.

S MANDRINI.

---

2. Divisione.

Salerno li 26. Marzo 1810.

CONTRIBUZIONE FONDIARIA

L' INDENTENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sotto-Intendenti, e Sindaci di questa Provincia.

La principal cagione dell' inesattezza delle prime matrici di ruolo della Contribuzione fondiaria, e delle rettifiche, che fin ora si è tentato di farne, è stata l' idea concepita da contribuenti, e dai loro rappresentanti, che qualunque aumento nella descrizione della rendita portasse seco un aumento d'imposizione, e che il mezzo di aver meno grave il peso di questa fosse il nascondere con ogni cura il vero stato di quella. Se la legge de' 15 Settembre 1808. ha reso vano il calcolo di molti, permettendo di ripartir l' imposta indipendentemente dalla sua proporzione *apparente* colla rendita netta, l'imperfezione delle basi di ripartizione fin ora non ha permesso di dare un altro passo, ed in direzione contraria, per attenuare, e distruggere la loro sinistra prevenzione. Moltissime Comuni han continuato ad esser tassate in principale pel 5 della loro rendita netta, la quale comecchè non mai al giusto valutata, s' incontra spesso esser tale, che un dazio eguale alla sua quinta parte può sembrar gravoso a chi vede i suoi comprovinciali caricati per molto dimeno.

Il catasto provvisorio, diretto nel suo complesso a preparare i dati certi di una esatta ripartizione permette di adottare un principio, che persuadendo sempreppiù i cittadini del vero scopo, che il Governo si ha proposto, ordi andolo, contribuisca fortemente alla sua buona riuscita. La cura, che si porrà nella sua esecuzione, e le precauzioni, che si adopreranno contra le frodi, fanno sperare uno stato della materia imponibile del Regno, e di ciascuna Comune in particolare, che di molto al vero si avvicini. Or perchè le Comuni rettificate le prime non temano, che fino al compimento del lavoro il loro contingente segua nella proporzione del 5 gli aumenti della loro rendita iscritta, S. E. il ministro delle Finanze con suo foglio de' 21 andante ha dichiarato: 1. Che quando il loro catasto provvisorio sarà terminato, ed approvato in tutte le sue parti, il loro contingente non potrà essere aumentato nè a riguardo, nè a proporzione dell'aumento della loro rendita: 2. Che in qualunque caso, che il loro contingente debba per altre ragioni venir aumentato, esso non sarà mai maggiore del sesto della rendita risultante dal nuovo catasto. Questa regola sarà osservata fino a che, terminati i catasti provvisorj di tutto un distretto, la ripartizione tra le Comuni potrà eseguirsi col metodo, che allora sarà stabilito.

Nel passar tutto ciò alla vostra intelligenza per l' uso, che ne risulta,

Ho l' onore di salutarvi con stima.

Firmato S. MANDRINI.

Num. X. Marzo 1810.

GIORNALE DEGLI ATTI DELL' INTENDENZA DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

ATTI DELL' INTENDENZA

2. *Divisione*.

Salerno li 27. Marzo 1810.

L'INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sotto-Intendenti, e Sindaci della medesima.

Signori = S. E. il Ministro della Guerra in data de' 24. corrente n. 87. m' invita a manifestare agli Amministratori di Bracigliano, e Ciorani la sua particolare soddisfazione, essendo stati essi li primi in tutto il Regno che han formato le otto liste de' Coscritti, secondo si prescrive nelle istruzioni del 28. Febbrajo scorso; prevenendomi di aver diramato circolare, per far conoscere in tutte le Provincie lo zelo, ed impegno dimostrato dai detti Amministratori. Ed io sebbene loro avessi comunicata la lettera di S. E., pure la fo nota a tutt' i miei Amministrati, onde possano le altre Comuni prendere da ciò un motivo di emulazione, rimettendomi subito in regola questo primo lavoro sulla Coscrizione, e meritare così lo stesso aggradimento del Ministro.

Ho l'onore di salutarvi con stima.

Firmato MANDRINI.

1. *Divisione*

Salerno li 27. Marzo 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sindaci, e Decurioni della medesima.

Signori = Di quanti Budjets mi son finora arrivati, nessuno esprime l' importo del Contributo fondiario in principale, dal quale si è tratto quello de' grani addizionali, e laddove si tratta di stipendj si è trascurato di notare la minima delle somme spese ne' cinque ultimi anni, come prescrive l' art. 22. della legge de' 16. Ottobre 1809., e quello più importa, si è omesso di darsi queste notizie nei processi verbali, che mi si sono uniti, nei quali avrebbero dovuto esprimersi, in esecuzione della citata legge.

Or siccome da S. E. il Ministro dell' Interno mi vien chiesta la notizia di queste circostanze, così io vi prego a darmela subito in un foglio supplimentario da voi sottoscritto, nel quale a fronte di ciascun stipendiato non ommetterete di notare la minima delle somme spese nei cinque ultimi anni.

Queste notizie devono essere notorie in ciascun Comune, e non dovendo voi, che soltanto descriverla, son sicuro, che

me le farete arrivare fra il termine al più lungo di dieci giorni, per non obbligarmi a spedire un Commissario per l' adempimento a spese de' refrattarj.

Ho l' onore di salutarvi con stima.

Firmato S. MANDRINI.

---

2. *Divisione.*

Salerno 31. Marzo 1810.

CONTRIBUZIONE FONDIARIA

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

Ai Signori Sotto-Intendenti, e Sindaci della medesima.

Alcuni Sindaci in vece di osservare se gli articoli del Ruolo della Contribuzione fondiaria del loro Comune di questo corrente anno combinano con quelli della matrice sommaria, sulla quale si è spedito, han fatto una copia dello stato de' cangiamenti su cui fu spedito il Ruolo dell' anno scorso ed un estratto del Ruolo dell' anno corrente, e me l' hanno rimesso, credendo di aver così adempito agli ordini della Commissione delle contribuzioni dirette de' 24 Gennaro scorso, comunicati con lettere de' 29. detto, *n.* 1808. *fondiaria*, che prescrivono di osservare s' esiste differenza tra la Matrice sommaria, la di cui copia si è rilasciata al Comune dal Controloro, ed il Ruolo dell' anno corrente, affinchè potessero emendarsi gli errori, che non è difficile esservi potuti accadere. Ciò è una svista, e si può comprendere facilmente dalla lettura della presente.

In conseguenza questa mia altro oggetto non ha, che di rilevare dall' abbaglio quel Sindaco, che vi è incorso.

Sono con perfetta stima

Segnato MANDRINI.

---

1. *Divisione.*

Salerno li 31. Marzo 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sindaci della stessa.

I Sindaci di Salerno, Atrani, Laviano, Eboli, Amalfi, Buccino, Romagnano, Polla, Agerola, Palo, Castelnuovo di Conza, Ortodonico, S. Mauro Cilento, Pollica, Torchiara, Bellosguardo, S. Marzano, Novi, Celle, Roccaglorioſa, Castel Ruggiero, e Vibonati, incaricandoli del contenuto negli art. 21, e 22. del Real Decreto del dì 29 Ottobre 1808., mi han fatto pervenire le Tavole de' matrimonj, nascite, e morte, seguiti ne' cennati rispettivi Comuni nello scorso anno 1809. L' osciranza di tutti voi altri m' inabilita ad eseguir dal canto mio l' art. 23. del lodato Real Decreto, che troverete in principio delle Istruzioni ministeriali, relative al Registro degli Atti dello Stato Civile. V' invito quindi a rimettermi senza indugio veruno le anzidette Tavole, in conformità de' citati art. 21., e 22.; altrimenti vi solleciterò per mezzo di Commessarj.

Ho l' onore di salutarvi con stima.

S. MANDRINI.

---

1. *Divisione.*

Salerno li 4. Aprile 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

Alli Signori Sindaci di questo Distretto di Salerno.

Lo trascino de' legnami per le Regie strade è sempre nocivo, e pernicioso alle stesse, in qualunque stato si trovino. Un tale abuso, tollerato finora, dev' esser represso, per non fare, che le ingenti somme destinate da S. M. per lo mantenimento delle medesime, ed i lavori, che vi si fanno, restino a vuoto. Quindi voi farete nella massima attività, e vigilanza in far subito cessare un simile sconcio nelle strade accosto al vostro Comune, non attraffando di comminarci la penale di ducati sei, che vi autorizzo a riscuotere da' Contraventori, laddove li ravvisarete mancheveli all' adempimento di un sì interessante oggetto. Di tali multe ne versarete l' importo presso il Cassiere Comunale, da chi ne farete tenere un conto a parte, per renderne ragione a proprio tempo. Io per farvi maggiormente riusci-

re in tale operazione, vi farò anche assistere dalla gente armata, a i cui rispettivi Comandanti vado a scrivere analogamente. Mi lusingo, che con tali mezzi, e mediante la vostra particolar cura in applicarli nel rincontro, voglia sentir cessati simili inconvenienti: fatemene dunque sentir i risultati i più soddisfacenti, mentre

Ho l'onore di salutarvi con stima.

Firmato S. MANDRINI.

---

2. *Divisione.*

L'INDENTENTE DELLA PROVINCIA

Alli Sig. Sindaci de' luoghi della Provincia, ove vi sono Mercati, e Dogane di Grani, e Piazze d'Incetti di tal Genere.

Signori = Volendo S E. il ministro della Guerra in ogni mese sapere i prezzi de' Grani delle Principali Piazze di questa Provincia, io v' invito assolutamente in ogni dì 28. di ciascun mese rimettermi una picciola mappa specificante il prezzo, e qualità de' Grani venduti, e 'l peso del tomolo, all'infuori di quelle mappe, che si rimettono settimanalmente in questa Intendenza per la 1. Divisione.

Badate all' esattezza, perchè una sol volta che mancate, senza prevenzione vi si spedirà il Commessario.

Ho l'onore di salutarvi

Firmato S. MANDRINI.

---

2. *Divisione.*

Salerno li 4. Aprile 1810.

L'INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Alli Sig. Sindaci delle Comuni Marittimi della sudetta Provincia.

S. E. il ministro degli affari esteri, in data de' 21. caduto marzo mi previene, che per le competenze, e le dispute continue insorte tra Capi di movimenti della Real marina, i Capitani di Porti, e gli Agenti consolari Esteri ne' diversi porti dell' Adriatico, circa la formazione de' Ruoli di Equipaggio di Bastimenti di loro Nazione, ed i diversi cambiamenti, che ivi possono occorrere, ha deciso S. M. di metter termine a questo affare, ordinando per misura generale da adottarsi ne' suoi Reali Dominj, che la formazione di detti Ruoli sia da ora in avanti interamente sotto la ispezione, e facoltà de' Consoli delle rispettive nazioni, a quali solamente spetterà il farvi de' camoiamenti necessarj, salve sempre le cautele, che debbonsi esercitare dai magistrati di pubblica salute.

E' espressamente vietato però ai Consoli, e loro Agenti di ascrivere ne' Ruoli di Equipaggio alcun Individuo suddito di S. M., o di altra nazione, se prima non siasi il medesimo munito di un permesso in iscritto delle Autorità competenti del luogo, talchè mancandosi a questa disposizione, potrà essere impedita l' uscita dal Porto ai Bastimenti in controvenzione.

Ve lo partecipo per vostra intelligenza, ed affinchè nelle occasioni ne procuriate l' adempimento per la parte che vi riguarda.

Ho l'onore di salutarvi distintamente.

Firmato S. MANDRINI.

---

1. *Divisione*

Salerno li 5. Aprile 1810.

L'INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Alli Signori Sotto-Intendenti, Sindaci, e Giudici di Pace della stessa.

Signori = Capitando in questa Provincia i Frati Osservanti autorizzati da' Commessarj di Terra Santa a raccogliere le solite elemosine per la conservazione de' Luoghi Sacri della Palestina, vi prevengo, per disposizione di S. E. il Ministro dell' Interno, a non dar loro alcun impedimento, restando ad essi libero l' esercizio della questua per ora, e fino a nuova determinazione.

Badate all' esatta osservanza della presente; Ed ho l'onore di salutarvi.

Firmato MANDRINI.

Divisione di Contabilità

Salerno li 7. Aprile 1810.

E' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Alli Sindaci, e Cassieri delle Comuni di Salerno, Vietri, Cava, Pagani, Amalfi, Montecorvino, ed Eboli.

S. E. il Ministro dell'Interno con rescritto de' 31. or caduto marzo mi previene, che nell'esecuzione del regolamento de' 25. Febbrajo 1809. relativo alla reddizione de' conti de' Cassieri di dette Comuni, si sono incontrate due difficoltà, la prima cagionata dalla spesa delle copie de' bilanci, e documenti, che si devono rimettere alla Regia Corte de' Conti. L'altra dalla notabile distrazione de' Segretarj Generali per legalizzarle. Che per l'anno scorso non vi è mezzo da riparare, e conviene eseguire il regolamento sudetto. Soggiunge però, che ad oggetto di prevenire simili difficoltà negli anni successivi, ha determinato, che siano formati pe 'l corrente anno, ed in avvenire in doppia spedizione tutti li mandati, e documenti de' conti delle Comuni sudette, onde una spedizione si possa unire al conto morale, e l'altra al conto materiale.

Vi partecipo, Signori, queste disposizioni del prelodato ministro, incolcandovi di conformarvi efattamente alle medesime, e di ciecamente eseguirle.

Ho l'onore di salutarvi con stima.

Firmato S. MANDRINI.

Divisione

Salerno il 9. Aprile 1810.

CONTRIBUZIONE FONDIARIA

L'INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sottintendenti, Sindaci, e Decurionati della medesima.

Una straordinaria, e punibile lentezza si è osservata in voi Sig. Sindaci, e Decurionati nell'esecuzione di quanto fu disposto dal Real Decreto de' 12. Agosto 1809., relativamente al catasto provvisorio. Il Sig. Direttore delle Contribuzioni dirette mi ha fatto conoscere gli ostacoli, che paralizzano tutte le operazioni relative, e che sono dirette dal savio Governo al sollievo de' popoli, ed al castigo degli oppressori. Io l'ho conosciuto con molto mio rincrescimento, e sorpresa. Bisogna ovviare ai mali, che per ignoranza, o malizia sovrastano.

Restate perciò, Sig. Sindaci, e Decurionati, nell'intelligenza che se per tutto il dì 10 Maggio prossimo venturo non avrete adempito al prescritto del suddetto Real Decreto, sarete multati. Quei, che tra di voi in seguito di questo avviso, avranno posto mano, e finalizzata l'operazione, me ne daranno avviso, per essere al coverto di qualunque misura di rigore.

Restano invitati i Sig. Sotto-Intendenti ad usare in questo rincontro tutta la loro euergia, ed attività possibile, e tener mano seria all'esecuzione.

Sono con perfetta stima

S. MANDRINI.

Num. XI. Aprile 1810.

GIORNALE DEGLI ATTI DELL' INTENDENZA DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

Atti dell' Intendenza.

1. *Divisione.*

Salerno li 5. Aprile 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

Alli Signori Sotto Intendenti, Sindaci e Decurioni della Provincia.

Quasi tutti i Budjets, che sinora mi sono arrivati, mancano le più interessanti notizie.

Per supplire a questa mancanza per quei Budjets, che sinora mi sono stati rimessi, potranno i Sig Sindaci, e Sottintendenti trasmettermele in fogli addizionali, sottoscritti dai rispettivi Decurionati, ed in quei, che ancor si devono rimettere, potranno i Sig Sottintendenti, Sindaci, e Decurioni circostanziatamente esprimerle ne' processi verbali.

1. Su le partite di rendite di proprietà stabili, come Edifizj, Difese, Corpi Patrimoniali, Demaniali, e simili, indispensabilmente deve spiegarsi, se vi sia attualmente l' affitto, e quando finisca, o se vi sia solamente l' offerta ec., quale spesa approssimativa vi bisognerebbe, e se la Comune può sopportarla. Lo stesso si dovrebbe indicare, per i locali, che avessero ad acquistarsi.

2. Per i censi attivi, e passivi, bisogna spiegarsi, se siano Bollari, o di fondi, se siano fatte le corrispondenti ritenzioni del decimo, e del quinto, e se per questi debiti si è eseguito quel che può aver luogo in conformità del tit. 5. della legge de' 16. Ottobre ultimo.

3. Se le rendite de' terreni siano in generi, bisogna indicarsi, se è ben fatta la riduzione approssimativa in denaro. Da ora però vi avverte, che sarebbe utile di ridursi tali rendite di derrate, e corrispotte in denaro, come col Decreto de' 13. Dicembre 1808. venne ordinato per le rendite simili de' Regj Demanj.

4. Per le Gabelle, portolania ec. oltre a quelche si è espresso nel t. 1. si deve indicare sempre, e per ciascuna la natura di esse, la tariffa de' dritti, ed il modo, come se ne fa l' esazione; se è antica, o nuovamente proposta, potendosi aggiungere qualche cosa sulla facilità di poter ammettere frodi, o concussioni, se necessitano de' regolamenti per impedirle, e cennare se si può, i dati principali per formarli.

5. Sulle partite della fondiaria, e de'

grani addizionali sulla medesima, e sulla personale fa d' uopo specificare, se siano portate secondo l' anno scorso per le prime, e per le seconde al *minimum* dedotto il *6* è calcolato il quinto, giusta l'esecuzione di S.E. il Ministro delle Finanze, o pure, se siano dette partite dedotte da ruoli attuali. In alcuni Budjets ho trovato i grani addizionali fra le rendite, nell' atto che portavano molto avvanzo; contro il disposto dell' art. *26* della legge de' *16*. Ottobre ultimo, ed intanto nessuna osservazione vien fatta da' Decurionati.

6. Su i resti di cassa fa d'uopo esprimere, come si siano calcolati, ove i conti non siano stati ancor veduti, se per approssimazione, o per rivelo del Cassiere, e del Sindaco passato.

7. Ho trovato tra le rendite, degli arretrati semplicemente espresso arretrati. Si deve indicare, d' onde derivano, e qual probabilità vi abbia di esigersi per l' anno corrente. Se gli arretrati siano per boni di forniture, si deve spiegare, se le regolarizzazioni in vigore all' epoca della spesa abbiano avuto luogo.

8. Per le pigioni bisogna enunciare la vera necessità delle case affittate, e se gli affitti siano fatti, o debbano farsi: Sembrandomi, che nei piccioli paesi non dovesse aver luogo l'affitto della Casa pe 'l maestro, e maestra, poichè essendo essi naturali del luogo, sogliono tenere la scuola nella propria abitazione, ed in tal caso non si deve permettere, che prendano in danaro questa pigione. Queste partite verranno ammesse nell' idea, che siano scelti i locali nel centro de' Comuni, o in quello de' loro quartieri; e nel caso di più maestri, e più maestre si deve anche ragionare su questo.

9. Per la caserma della Gendarmeria, ed effetti di casermaggio bisogna spiegare, se le partite siano per l' uno, e per l' altro oggetto, ovvero per li soli edificj: ma non essendo sufficienti i grani addizionali votati dal Consiglio Provinciale per questi fondi, S E. il Ministro dell' Interno si è compiaciuto regolare la ripartizione della mancanza, e d' inferirne ne' Budjets le partite a ragione di ducati 10. da 500. anime esclusive a 1000. inclusive a *16*. da 1100. a 1500., a ducati 20. da 1500. a 2000., a ducati *26*. da 2000. a 2500. e così di seguito: Per anime poi sotto a 500 a ducati *6*. quelche mancasse a queste partite, quantevolte la quota fosse maggiore, si supplica col fondo delle spese precedute.

10 Per le carceri, ed udienza del Giudice di Pace, conviene spiegarsi ne' Budjets, se queste spese siano rate della ripartizione fatta per Circondario secondo gli ordini generali.

11. Per ciascun provisionato deve spiegarsi, se adempisce al proprio dovere, con indefessa occupazione, o alcuno fosse nella inazione, o inabilità.

12. Per i Parrochi, ove il Comune paga la congrua, o il supplemento è necessario spiegarsi i motivi, e le vere circostanze di questi pagamenti.

13 Per gli impiegati nell' Amministrazione conviene spiegarsi che quelli siano, ed a qual' uso addetti.

14. Per le liti conviene anche spiegarsi, quali siano le cause, e presso quai Tribunali si agitano; e se i Comuni per alcune di esse siano stati autorizzati a sostenerle.

15. Per i Demanj è necessario spiegarsi con chi debba farsi la divisione, o se debbano ripartirsi soltanto a' Cittadini.

Io attendo tutte queste notizie sollecitamente ne' processi verbali de' Budjets, che mi si dovranno rimettere, e per quei, che già mi sono stati trasmessi, vi compiacerete darmele nel foglio addizionale, sottoscritto dal rispettivo Decurionato, in cui siano chiaramente, e senza minima diminuzione, o confusione espresse; poichè trattando esse l'utile delle popolazioni, non devono essere per poco omesso: Spero che non debba essere nelle circostanze di ripetervene le richieste per averle; ed ho l' onore di salutarvi con la solita stima.

Firmato S. MANDRINI.

1. *Divisione.*

Salerno li 8. Aprile 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sottintendenti, Sindaci, e Decurionati della medesima.

Essendo sorte delle difficoltà nell'esecuzione della determinazione Sovrana, presa nel dì 6. Gennajo ultimo, con la quale si asseriste, che le spese di primo patimento, e di manutenzione de' Locali per le Giustizie di Pace dovessero essere a carico di tutti i Comuni, che compongono il Circondario; per allontanarle, e fissare una norma uniforme in tutte le Provincie, S. E. il Ministro dell' Interno, ha trovato conveniente, che la ripartizione di tali spese si faccia in proporzione di popolazione tra i Comuni, che formano il Circondario, e che il Comune, dove è stabilita la giustizia di pace sia tassato del doppio di ciò, che pagarebbe, se non fosse Capoluogo, avuto riguardo al maggior comodo, che gli abitanti ritraggono da questa circostanza.

Io dunque nel parteciparvelo non lascio inculcarvene la più esatta esecuzione. Prevenendovi a trasmettermi subito il notamente delle indicate spese, ed in piè di esso la ripartizione fatta in proporzione della rispettiva popolazione.

Ho l'onore di salutarvi

Firmato S. MANDRINI.

---

2. *Divisione.*

Salerno li 19. Aprile 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

Ai Signori Sotto Intendenti, e Sindaci della medesima.

La svogliatezza generale, in cui malizioſamente sono immersi i Percettori di Comuni a non farsi confermare Percettori di Circondario, a tenore del Real Decreto degli 8. Novembre, mi ha costretto di provocare delle misure di rigore contro di essi da S. E. il Ministro delle Finanze. L' E. S. si è compiaciuta autorizzarmi ad usarle; ed io non esito punto di avvalermene. Vi compiacerete perciò far sentire al Percettore del vostro Comune rispettivo, *ove vi sia*, che resta fissato.

1. Che non riguardandosi come Percettore legalmente stabilito, non godrà di alcuno de' privilegj della classe, e che venendo obbligato a marciare per effetto della coscrizione, non potrà reclamare l'esenzione.

2. Che il suo impiego è dichiarato vacante.

3. Che dopo provveduta la sua Percettoria, farà indeterminatamente differita la restituzione della sua cauzione in numerario, dovendo quella rimanere nella Cassa di Amortizzazione almeno fino a che il successore non abbia estinto le ultime cambiali di scadenze, e potendovi esser ritenute anche ulteriormente per supplemento a quella del secondo, e per esser presa in caso di malversazione di questo.

Compiacetevi rimettere al Percettore medesimo copia della presente, acciò sia a notizia per suo governo.

Son pregati i Sig. Sottintendenti di tener mano all' esecuzione.

Attendo il pronto riscontro del ricevo della presente, e

Sono con perfetta stima

Per l' Intendente in giro
Il Consigliere d' Intendenza
Segnato G. B. CAVASELICE.

---

2. *Divisione.*

Salerno il 23. Aprile 1810.

L' INDENTENTE DELLA PROVINCIA

Alli Sig. Sindaci de' luoghi della Provincia, ove vi sono mercati, e dogane di grani, e piazze d' incetti di tal genere, non che della biada, orzo, paglia, e fieno.

Con altra mia circolare de' 4. Aprile corrente inserita nel giornale n. X.

vi diſſi, che volendo S. E. il Miniſtro della Guerra in ogni meſe ſapere i prezzi de' grani delle principali piazze di queſta Provincia, aveſſe assolutamente in ogni dì 28. di ciaſcun meſe rimeſſa in mano mia una picciola mappa ſpecificante il prezzo, e qualità de' grani venduti nel meſe, e 'l peſo del tomolo, all' infuori di quelle mappe, che ſi rimettono ſettimanalmente in queſta Intendenza per la prima Diviſione.

Ora a nuove premure del lodato Miniſtro v' invito nelle medeſime mappe ſpecificare ancora i prezzi della biada, orzo, paglia, e fieno, e tanto per gli uni, che per gli altri mi rimetterete le mappe de' meſi paſſati da Gennaro fin' oggi.

Eſeguite con puntualità, altrimenti elaſſo il meſe, avrete de' Commeſſarj.

Sono con perfetta ſtima

Per l' Intendente in giro
Il Conſigliere d' Intendenza
Segnato G. B CAVASELICE.

2. *Diviſione*.

Salerno li 23. Aprile 1810
L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA
Alli Signori Sindaci di queſto Diſtretto di Salerno.

Sento con diſpiacere le doglianze della Gendarmeria Reale, che la maggior parte de' Sindaci ſi rifiutano a fornire le caſerme delle Brigate di quel che viene ordinato con i regolamenti generali, e ſi niega ancora di cambiare le biancherie; ſon neceſſitato perciò ad invitarvi ſeriamente di ſomministrare tutto quelche ſi deve alle caſerme di dette brigate, e cambiare le biancherie lorde con le pulite in ogni quindici giorni, nè mi fate ſentire più doglianze, tanto più che il detto Corpo è uno de' privilegiati, e preſcelti.

Ho l'onore di ſalutarvi diſtintamente.

Per l' Intendente in giro
Il Conſigliere d' Intendenza
G. B. CAVASELICE.

2. *Diviſione*.

Salerno li 30. Aprile 1810.
L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA
Ai Signori Sindaci, e Decurioni della medeſima.

Ad oggetto di poterſi da S. E. il Miniſtro dell' Interno fiſſare i prezzi de' traſporti militari per non ſentirſi ulteriormente le doglianze de' poſſeſſori delle vetture tanto pel pagamento, quanto pel peſo de' caricamenti, fa d'uopo, che voi Signori Sindaci ſul momento m' informiate di quanto ſiegue.

1. Quali ſpecie di animali da baſto, e quali da tiro ſi adoprano nelle vetture reſpettive Comuni.

2. Quali ſpecie di vetture, indicando i nomi proprj di ciaſcuna, cioè ſe carri, carrette, traini, ed altro, il minore, o minor numero d' animali, da' quali ciaſcuna di eſſe può eſſer tirata, il *minimum*, e 'l *maximum* del peſo, che può traſportare, ſecondo, ch' è tirata da maggiore, o minore numero d' animali. Il peſo dev' eſſere indicato a rotoli di 33 once, ed a cantaja di cento rotoli.

3 Il vero prezzo comune di ogni ſpecie di mezzo di traſporto per ogni tranſito, ſpecificando quanto per ogni cavallo da ſella, quanto per ogni animale da baſto, quanto per ogni vettura, ſecondo il numero di animali, dal quale è tirata, la ſua qualità, la difficoltà delle ſtrade, ed ogni altra ſpecificazione.

4. Il numero delle miglia, che contiene ogni tranſito, il numero, ed il nome de' luoghi di tappa, tanto cioè di quei, che ſono lungo la ſtrada militare, quanto delle ſtrade interne, che la Truppa ſuole, o può percorrere.

Ogni altra circoſtanza, o difficoltà, dilucidazione, ed altro, che poſſa occorrervi, tutto dovete con chiarezza ſpiegarmi su queſt' oggetto, affinchè poſſa il Miniſtro riſolvere il migliore. Badate, che queſto affare ridonda alla quiete delle Comuni, e da voi dipende, mentre su di quelle riferrte ſi prenderanno gli eſpedienti opportuni.

Eſeguite con ſollecitudine, e vi ſaluto con ſtima.

Per l' Intendente in giro
Il Conſigliere d' Intendenza
G. B. CAVASELICE.

Num. XII. Aprile 1810.

GIORNALE DEGLI ATTI DELL' INTENDENZA DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

Atti dell' Intendenza.

1. *Divisione.*

Salerno li 25. Aprile 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

Ai Sig. Giudici di Pace, e Sindaci della medesima.

Signori = S. E. il Ministro dell'Interno con suo pregiato foglio dei 18 corrente Aprile mi ha rimesso un prospetto dell' Opera, che ha per titolo la Flora Napolitana, la quale per Sovrana determinazione sta redigendosi dal Sig. Michele Tenore Direttore del Real Giardino delle Piante; e mi ha incaricato di promuoverne la soscrizione.

Affinchè ciascuno possa formarsi quella vantaggiosa idea, che deve aversi di quest' opera, la quale sarà scritta nell' Italiana favella, menochè le sole frasi botaniche, che saranno espresse in latino, fa d' uopo sapere, che vi saranno descritte tutte le piante del suolo Napolitano. Vi avranno dunque luogo, e le nuove piante descritte dal Cirillo, dal Petagna, e dal Cavolini; e le più rare specie del Colonna, del Barrelieri, del Boccone, e dell' Imperato vi saranno riprodotte, e figurate. Vi sarà compresa pure qualche più rara pianta esotica coltivata nei nostri giardini.

Nella redazione dell' opera avrà luogo il sistema di Linneo; e le materie saranno distribuite per modo, che ogni volume conterrà un determinato numero di piante di tutte le classi. Ogni quattro mesi se ne pubblicherà una distribuzione, che conterrà una centuria di piante, e cinque tavole. Sei centurie comporranno un volume. Un Indice metodico finale darà un quadro completo di tutte le piante. L' opera stessa sarà preceduta da un prodromo, che annunzierà, ed offrirà a' Botanici la serie di 3000. specie di piante, fra le quali 200. del tutto nuove, che saranno descritte, e rappresentate in figura. Il prezzo di ciascuna distribuzione, essendone l' edizione in foglio grande, sarà di ducati otto per coloro, che averanno sottoscritto fino al momento della pubblicazione della prima distribuzione; dopo tale epoca sarà aumentato di un quarto. Ella è aperta in Napoli presso Borel, e Pichard strada S. Angelo a Nilo n. 13., e nel Gabinetto botanico dentro Monteoliveto.

V' invito perciò a dare la più estesa pubblicazione al piano di quest' opera, affinchè i cultori della Scienza, e le persone amiche del pubblico vantaggio

possano profittarne pel bene dell'umanità, e specialmente de' poveri infermi.

Sono con perfetta stima

Per l'Intendente in giro
Il Consigliere d' Intendenza
Segnato G. B CAVASELICE.

---

2. *Divisione.*

Salerno li 30. Aprile 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sindaci della stessa.

S. E. il Consigliere di Stato Presidente della Commissione delle Contribuzioni Dirette, con lettera de' 14 spirante mi fa sapere, che essendo finita l'epoca, che i ruoli della Contribuzione personale le siano definitivamente terminati, e posti in riscossione, è necessario, che la medesima Commissione sia informata delle specie erogate dalle rispettive Comuni per dette operazioni, e propriamente per la formazione delle matrici di ruolo, e copie delle medesime. Vi compiacerete dunque, Sig. Sindaci, di manifestarmi colla massima sollecitudine l'occorrente, acciò si possa da me comunicare alla suddetta Commissione Accusaremene senza meno il ricevo, mentre sicuro del vostro zelo per tale disimpegno.

Ho l'onore di salutarvi distintamente.

Per l' Intendente in giro
Il Consigliere d' Intendenza
G. B. CAVASELICE.

---

1. *Divisione.*

Salerno li 30 Aprile 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sotto Intendenti, e Sindaci della medesima

Signori = Qualche Parroco si è arbitrato a battezzare i neonati, ed a dar sepoltura a' cadaveri pria di essersi adempito agli atti dello Stato Civile. Un tal disordine essendosi avanzato a segno, che quelli atti venivano trascurati, senza badarsi, che ciò compromettesse essenzialmente lo stato de' cittadini, S. E. il Ministro del Culto essendone stato informato, con circolare del dì 21. dell' andante diretta agli ordinarj ha proibito sotto rigorose pene a tutti i Parrochi di battezzare i neonati, e di dar sepoltura a' cadaveri, se prima non siasi adempito agli atti dello Stato Civile.

Comunicandovi questa determinazione, v' invito a severamente osservarla, per quanto vi riguarda, nella prevenzione che qualunque contravvenzione sarà esemplarmente punita.

Cominciare l' esecuzione della presente dalla solenne pubblicazione della stessa; ed

Ho l' onore di salutarvi con stima.

Per l' Intendente in giro
Il Consigliere d' Intendenza
G. B CAVASELICE.

---

1. *Divisione.*

Salerno il 1. Maggio 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Alli Sig. Sindaci della stessa.

Signori = L' art 17 della legge de' 20. Maggio 1808 stabilisce, che la deliberazione degli affari, che si propongono nelle sessioni decurionali, debba farsi a porte chiuse, ed a voti palesi, non mai a voti segreti, e per via di buffola. Quindi molti Decurionati, han creduto di dover usare l' istesso metodo nelle nomine de' soggetti per le cariche municipali. La disposizione della legge però è relativa alla sola discussione degli affari, nella quale giova, che ciascun membro manifesti le sue opinioni, e le ragioni, che lo determinano, per adottarsi dall' intero corpo decurionale quella deliberazione, che crederà più utile agl' interessi del Comune. Ma le scelte delle persone per le cariche debbono esser fatte per voti segreti, e per mezzo della buffola perchè sian libere e scevre di ogni influenza.

Ve l' avverto, Signori, per norma de' Decurionati, a' quali preledete, e

v' invito a curarne l' adempimento, perchè possa conseguirsi il fine della miglioria delle elezioni de' Decurionati.

Ho l' onore di salutarvi con stima.

Per l' Intendente in giro
Il Consigliere d' Intendenza
Segnato G. B. CAVASELICE.

---

1. *Divisione*.

Salerno li 1. Maggio 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sindaci, e Cassieri della medesima.

S. E. il Ministro dell' Interno con suo pregiatissimo foglio de' 28. caduto aprile, mi ha prevenuto, che essendo molti Comuni del Regno creditori, sia degli ex-Baroni, sia dai particolari di considerevoli somme per causa di bonatenenza; varie simili questioni sono state definite con sentenza della Commissione Feudale, altre sono ancora ivi dedotte, ed altre in fine non sono ancora in giudizio.

Mi ha soggiunto, che per quest'ultima, e per quelle, che resteranno indecise, dopochè la Commissione Feudale avrà cessato dalle sue funzioni, farà lui determinare dal Re l' autorità, che dovrà diffinire simili controversie; ed intanto mi ha prevenuto, che tutte le somme, che i Comuni hanno di già forse introitate, o che averanno in seguito per causa di bonatenenza attrassate, non devono in alcun modo esser disposte da qualsivoglia autorità, ma bisogna, che restino a-disposizione del prelodato Ministro, per essere impiegate, precedente approvazione di S. M., in opere pubbliche, utili, e necessarie nella Provincia, preferendo per quanto è possibile le strade traverse.

M ha incaricato quindi di fare eseguire questa disposizione, il di cui oggetto è di procurare un fondo, onde migliorare la Provincia, che io amministro.

Per l' esecuzione dunque di un sì geloso incarico, io inculco ai Sig. Sindaci di depositare subito presso i rispettivi Cassieri Comunali tutte le somme finora esatte per causa di bonatenenza attrassate; ed ai Signori Cassieri di tenere tali somme, e tutte quelle, che introiteranno in seguito per la stessa dipendenza, a disposizione di S E. il Ministro dell' Interno per l' oggetto sudetto, senzachè sia loro permesso di distraerle per qualunque, benchè urgente bisogno, sottopena di pagarle del proprio.

Eseguite senz' addurre scuse, o pretesti il contenuto di questa circolare, di cui mi accuserete il ricevo, e di cui vi chiamo strettamente responsabili.

Ho l' onore di salutarvi con stima.

Per l' Intendente in giro
Il Consigliere dell' Intendenza.
G B. CAVASELICE.

---

2. *Divisione*.

Salerno li 2. Maggio 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

Alli Signori Sindaci di questo Distretto di Salerno.

Essendo continue le diserzioni de' Coscritti in rotta per difetto di sicure caserme per mancanza de' Sindaci, che per deferenze risparmiano di alloggi i migliori edificj, ad evitare un tal disordine. Il Sig. Consigliere di Stato Direttore generale della coscrizione ha disposto in data de' 28. aprile num. 101. quanto siegue.

1. Ogni Uffiziale, o sotto-uffiziale conduttiere di convogli di coscritti, allorchè diserterà qualche individuo, che fa parte del convoglio, e che ciò sia derivato da difetto del locale dato per caserma, ne farà nel momento rapporto al Comandante della Piazza, se in qualche Comune ve ne sia, altrimenti, diriggerà tal rapporto al Sig. Comandante della Provincia, alla quale appartiene il suderto Comune, ove la diserzione ha avuto luogo.

2. In vista di detto rapporto si prenderà esatta informazione contro del Sindaco, e di ogni altro funzionario comunale, che avesse fornito il locale poco sicuro per caserma de' coscritti.

3. Queste carte saranno inviate alla Direzione generale delle riviste, e della coscrizione, perchè possa dar conoscenza al ministero dell' interno, dell' oscitanza de' funzionarj colpevoli, e chiederne il corrispondente castigo.

4 Potendo stare alle volte, che per mancanza di custodi accada la diserzione, così sarà cura de' Sig. Comandanti delle Provincie di disporre, che ne' luoghi, dove vi è Truppa di linea, o guardia nazionale sia data mano forte al Condottiere de' coscritti, se ne richiede, per essere la scorta, ch'egli porta molto fatigata dalla marcia, o in poco numero per custodire tutte le uscite.

5. Finalmente, che gl' Intendenti, e Comandanti delle Provincie, debbano prendere tutte le misure per impedire le diserzioni de' coscritti.

Ve lo partecipo, affinchè badate a dare buoni, e sicuri alloggi ai coscritti, che transitano per le vostre respettive Comuni. Sono con stima

Per l' Intendente in giro
Il Consigliere d' Intendenza
G. B. CAVASELICE.

---

2. *Divisione*.

Salerno li 5. Maggio 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sotto-Intendenti, e Sindaci della medesima.

S. E. il Ministro delle Finanze ha disposto, che i reclami si fanno dai contribuenti della fondiaria, a cagione di facilitarne la presentazione in questa Intendenza, e nelle Sotto Intendenze, si ammettessero da ora in avanti senza il parere de' ripartitori, oggi della Commissione Decurionale. Compiacetevi, Signori, farlo noto a tutti i contribuenti, a ciò se vi è qualcheduno in questi, possa reclamare nel modo di sopra designato. Accusatemi il ricevo della presente, mentre sicuro del vostro zelo.

Sono con perfetta stima

Per l' Intendente in giro
Il Consigliere dell' Intendenza
G. B. CAVASELICE.

---

2. *Divisione*

Salerno 5. Maggio 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sotto-Intendenti, e Sindaci di questa Provincia.

Ho l' onore di parteciparvi, Signori, che il termine di reclamare da me fissato con altra circolare de' 26 Marzo ultimo inserta nel giornale di quest' Intendenza n. IX, siccome dovrebbe finire a 10 del corrente, si è prolungato fino all' ultimo corrente maggio.

Siete perciò invitati, Signori, di affiggere nei luoghi soliti copia della presente, acciò sia a notizia di tutti i contribuenti, accusatemene il ricevo, e datemi conto dell' esecuzione del contenuto.

Ho l' onore di salutarvi

Per l' Intendente in giro
Il Consigliere dell' Intendenza
G. B. CAVASELICE.

Num. XIII. Maggio 1810.

GIORNALE DEGLI ATTI DELL' INTENDENZA DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

ATTI DELL' INTENDENZA.

2. *Divisione*

Salerno 8. Maggio 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

Ai Signori Sotto-Intendenti, e Sindaci di questa Provincia.

Signori = La voce dell' indulgenza, e la clemenza, che S. M. si è degnata usare finoggi per li refrattarj delle diverse leve de' veliti, guardie di onore, e coscritti di due a mille chiamati al servizio col Real Decreto de' 7. Marzo 1809., non ha portato quel conseguimento, che meritava, e sempre sordi essi si son mostrati.

S. E. il Ministro della Guerra nel palesarmelo in data de' 2. corrente mi dice, che da questa punibile oscitanza è nata una Sovrana risoluzione segnata il 30. aprile del tenor seguente.

Ogni famiglia di un refrattario condannato, e non riconosciuto insolvibile al pagamento della multa, sarà soggetta ad avere in guarnigione nella propria casa da uno fino a quattro Gendarmi, ed in difetto di essi quattro soldati di truppa di linea, o di Guardia Nazionale, che a dippiù dell' alloggio e del vitto, riceveranno altresì carlini sei per ciascuno ogni giorno, durante la loro permanenza in una famiglia, che dovrà essere fino al momento della presentazione del refrattario a norma della legge.

A tal effetto il primo giorno se le invierà un Gendarme, il secondo giorno un' altro, e così successivamente fino a che il quarto giorno abbia quattro uomini in guarnigione la famiglia del refrattario non presentato.

Questa misura sarà principiata con preferenza colle famiglie più ricche, e verrà usata e disposta dal' Intendente, e dal Comandante la Provincia.

Quei soldati, i quali staranno di guarnigione nelle famiglie de' refrattarj, se commetteranno insolenze, saranno severamente puniti.

Si avrà ugualmente di mira di sottoporre a questo castigo li refrattarj, che hanno il numero più basso, e che si trovano condannati da tempo più remoto, senza che si venga a punire quelli più recenti, trascurando i primi.

Ve lo partecipo per vostra intelligenza, e sono con stima.

Per l' Intendente in giro
Il Consigliere dell' Intendenza

G. B. CAVASELICE.

2. *Divisione*.

Salerno li 8. Maggio 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Alli Signori Sotto-Intendenti, e Sindaci della stessa.

Essendo accaduto in diverse Provincie, che varj giovani capaci di entrare nella coscrizione non sono stati portati sulle liste per semplice dimenticanza, S. E. il ministro della Guerra, e marina in data del 1. corrente é venuto a decidere quanto siegue.

„ Ogni individuo, che senza colpa, „ o malizia, e per semplice oblio non „ fusse stato compreso nella liste de'co- „ scritti della sua classe, dovrà esser „ sottoposto al sorteggio, che se eseguirà per lui particolarmente, formandosene un processo verbale nelle regole, e redatto dalle autorità, che il Sig. Intendente giudicherà conveniente di delegare; e perchè nell' adempimento della presente decisione non vi sia interpetrazione pel modo ad eseguirlo, si rapporta il seguente esempio.

„ Sia il giovine dimenticato di anni 18, e si supponga, che nella sua classe vi siano trenta coscritti, cioè dieci come attivi, altrettanti di riserva, e dieci di deposito, si aggiungerà nell' urna il numero trentuno, ch' è il suo mancante. Tirerà egli il numero già toccato ad un' altro, che per esempio sia 8., prenderà esso giovane lo stesso numero coll' aggiungersi 8. *bis*, e nella partenza sarà sempre obbligato a marciare prima di colui, che tiene il numero 8. in semplice.

„ Lo stesso si eseguirà per le rimanenti classi di età, i di cui individui obliati nelle liste, e nel sorteggio, e trovandosi di essere della stessa classe, dovrà il minore di età tirare il primo sorteggio.

Vi partecipo questa determinazione, e sono con stima.

Per l' Intendente in giro
Il Consigliere d' Intendenza
G. B. CAVASELICE.

Divisione di Contabilità.

Salerno li 10. Maggio 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sindaci della medesima.

Per poter questo Consiglio d'Intendenza eseguire sollecitamente un'ordine prescritto di S. E. il Ministro dell' Interno relativo all' esibizione de' conti de' Sindaci, e Cassieri che hanno esercitato nell' anno amministrativo or caduto, fa d' uopo che sappia se tutti gli amministratori suddetti abbiano di già esibiti li rispetti vi conti a' termini stabiliti col Real Decreto de' 2. Marzo 1808., e se detti conti siano stati discussi dal Decurionato a norma della legge. Vi compiacerete quindi rapportarmi subito subito dettagliatamente tali notizie per l' oggetto indicato; nella prevenzione che se ne trascurarete l' adempimento sarete assoggettati a quelle pene che sono dalla legge comminate, e prescritte benanche nel citato ordine del lodato Ministro.

Con altro rescritto lo stesso Ministro ha determinato, che qualora da' Decurioni si ritardassero, o arrestassero le discussioni de' conti con manovre, e gabale, che son troppo facili ad accadere, mi autorizzava ad estendere le disposizioni date contro i Sindaci, anche contro i Decurioni, per causa de' quali questo caso arrivava. Tali disposizioni consistono nel dover questo Consiglio pronunciare le corrispondenti multe contro i contabili morosi, alle quali è autorizzato, e nella spedizione de' Commissarj a loro spese.

Nel comunicarvi queste disposizioni, vi prescrivo di conformarvi esattamente alle medesime, e di curarne l' immediata esecuzione. Piacciavi di tanto subito eseguire, ed

Ho l' onore di salutarvi

Per l' Intendente in giro
Il Consigliere dell' Intendenza
G. B. CAVASELICE.

Fondiaria.

Salerno li 15. Maggio 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

Ai Signori Sindaci, e Decurioni della medesima.

Per la facilitazione delle rettifiche delle Comuni nella Contribuzione fondiaria un Controloro sarà nel tempo istesso incaricato della rettifica di più Comuni tra di loro confinanti. Appena giuntivi, essi saran dedicati all'adempimento di quanto è prescritto dal Real Decreto de' 12. Agosto 1809., vi dirigeranno la trascrizione degli stati di sezioni, che sarà eseguita da voi, invigilando il medesimo specialmente all' ordine, al numero, alla natura delle proprietà, ed alla indicazione de' luoghi, in cui sono situati.

Molti Sindaci delle Comuni, che attualmente si stan rettificando, in trasgressione de' miei ordini, hanno aggiato colla massima lentezza, ed oscitanza, senza badare, che l'operazione di cui si tratta, è della più alta importanza per la felicità de' popoli, e per l'esatta ripartizione del contributo: Questo scopo non si otterrà, che con la perfezione del catasto provvisorio, e questa riuscita dipende quasi tutta dalla interposizione della prima autorità amministrativa del Comune, qual' è il Sindaco col Decurionato. Io vi dichiaro, Signori, che se voi in questo rincontro non marciate con quella celerità, ed energia, che l' oggetto richiede, e se i Sig. Controlori incontrino per parte vostra la menoma difficoltà, sarete multati, a tenore del Real Decreto de' 7. Dicembre. Intendo, che i medesimi Sig. Controlori ritrovino in voi tutto lo zelo, tutta la buona fede, e l' attività, che merita una tale operazione.

Voi vi riunirete, *nell' atto della rettifica*, ogni due giorni, e renderete una volta la settimana conto dello stato de' travagli tanto a me, che al Sig. Direttore delle Contribuzioni dirette. Se non adempite a questo altro oggetto, sarete egualmente multati. Del resto voglio ancora lusingarmi, che, stante la vostra attività, non dovrò, ch' encomiare la vostra vigilanza, il vostro zelo, senza adoprare le misure di rigore.

Per l' Intendente in giro
Il Consigliere d' Intendenza
G. B. CAVASELICE.

---

1. *Divisione*.

Salerno li 15. Maggio 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Alli Signori Sindaci di questo Distretto di Salerno.

Da pregiatissimo foglio di S. E. il Ministro dell' Interno della data di jeri, ho rilevato esser egli dispiacitissimo in aver osservato, che alcuni ex-Baroni avendo antecedentemente occupato i migliori, e forsi gli unici locali per la costruzione de' molini, e trappeti, profittano o dell' impossibilità, in cui sono i cittadini di farne degli altri, o della loro impotenza, per esiggere un dritto di molitura eccedente. Se nel vostro Comune esista un abuso di simil natura, compiacetevi riferirmelo subito, affinchè passandolo a conoscenza del prelodato Ministro, possa il medesimo prendere quegli espedienti, che saranno necessarj, onde i cittadini non soffrano un peso eccessivo, ed ingiusto. In tale aspettativa, sono con perfetta stima.

Per l' Intendente in giro
Il Consigliere dell' Intendenza.
G. B. CAVASELICE.

---

3. *Divisione*.

Salerno li 17. Maggio 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sotto-Intendenti, Giudici di Pace, e Sindaci della stessa.

Signori = I Pastori del Comune di Senerchia nominati Antonio Cuozzo, e Francesco Galparro feritori del Capobrigante Scarola furono dalla Sovrana

Clemenza non solo rimunerati, ma insieme rimessi dalla reità dell' omicidio, di cui erano imputati, precedente l'escolpazione de' parenti dell' ucciso. Siccome la giustizia non soffre, che i correi di quel delitto restino impuniti sotto gli auspicj della grazia da S. M. accordata ai suddetti pastori ha ordinato, che i medesimi sieno chiamati in giudizio, e liquidati ancor essi rei, se pure risultano tali facciano le loro difese fuori delle prigioni, nella intelligenza, che qualunque sia il risultato delle indagini sulla diloro imputazione sarà sempre, ed altrettanto più generosa la Sovrana grazia, nel rimettergli ogni pena, che le leggi dettano. Perchè ciò sia noto, e pubblico a ciascuno ve ne prevengo, incaricandovi di farlo ancor voi espresso, e chiarito nel caso, che taluno mal intendendo le disposizioni del Governo rendesse per poco equivoca la Sovrana beneficenza verso quelli, che resero sì segnalato servigio col togliere di mezzo alla società quel mostro di empietà, e di scelleraggini.

---

3. *Divisione.*

Salerno li 20. Maggio 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sindaci, ed Eletti della medesima.

Signori = Considerando, che la purità dell' aria dipende principalmente dalla nettezza delle strade, e dall'allontanare da Comuni i letamai;

Considerando, che le malattie, che nella stagione estiva sogliono svilupparsi sono un risultato delle esalazioni putride, e mefitiche dalla indifferenza nel disaminare, e rimuovere tal indubia origine:

Ha provveduto, e provvede quanto siegue.

Art. 1. Ogni abitante sarà tenuto di spazzare ogni mattina avanti la sua porta, portone, o bottega. Questo spazzamento avrà luogo nelle prime ore della mattina. Se molti inquilini abitano una stessa casa saranno obbligati per turno a questo servizio.

Art. 2. Una carretta passerà per tutte le strade, e raccorrà le immondizie, che lo spazzamento avrà radunate in mezzo, ed andrà a trasportarle fuori dell' abitato ad una certa distanza dal paese, ed ove queste mancano, o costano troppa spesa, si farà eseguire da letamari. Questo servizio sarà eseguito a spese del Comune, quando non possa destinarsi a questa operazione i detenuti per misura di polizia, o quando ne sia rischiosa l' uscita dalle prigioni.

Art. 3. Si destineranno a proporzione della estenzione dell' abitato in ogni Comune gli invigilatori approvati dal Sindaco, e dall'Eletto di Polizia, perchè questa suddetta operazione venga eseguita.

Art. 4. Qualunque abitante mancherà di pulire un giorno avanti la sua casa un invigilatore a sue spese per due giorni, pagandogli tre carlini al giorno. La seconda mancanza sarà punita col doppio, la terza col quadruplo. Questi emolumenti pagheranno gl' invigilatori.

Art. 5. E' proibito espressamente gettare dalle finestre acqua, od altra cosa qualunque. Controvenendosi per la prima volta si pagherà tre carlini ad un invigilatore, che resterà un giorno in casa del controventore, la seconda volta si pagherà il doppio, la terza il quadruplo.

Art. 6. Gl' invigilatori sono tenuti di spiare per vedere se questo provvedimento è eseguito, e darà parte di tutto all' Eletto di Polizia, da cui si disporrà il conveniente. Ne' Comuni, o ne' villaggi riuniti ai medesimi si rivolgeranno agli rispettivi incaricati di tal' esecuzione per farlo osservare.

Art. 7. Gli Signori Sindaci, ed Eletti di Polizia sono incaricati, ciascuno per quello, che lo riguarda, alla esecuzione del presente provvedimento, e specialmente l' eletto di polizia resterà risponsabile di ogni infrazione.

Per l' Intendente in giro
Il Consigliere d' Intendenza
G. B. CAVASELICE.

Num. XIV. Maggio 1810.

GIORNALE DEGLI ATTI DELL' INTENDENZA
DELLA
PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

Atti dell' Intendenza

1. *Divisione* .

Salerno li 20. Maggio 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Sig. Sotto Intendenti , Ricevitor Generale , Ricevitori di Distretto , e Sindaci della medesima .

Signori = S. E. il Ministro dell' Interno con suo venerato rescritto de' 18 p. p. Aprile si è compiaciuta degnare della sua approvazione il seguente provvedimento da me dato fuori per assicurare il mantenimento de' projetti in questa Provincia pel corrente anno 1810.

Nel trascriverne il contenuto , io mi auguro , che tutti voi , o Signori , ciascuno per la parte , che vi concerne , vogliate darle la più sollecita , e pronta esecuzione , affinchè si possa avere quanto prima un fondo , per sovvenire questa classe infelice di Esseri , che reclamano incessantemente il soccorso dai loro simili , e questo possa essere amministrato con quella ritualità , ed esattezza , che un sì geloso affare ricerca.

Unitamente al trascritto provvedimento, alligo il quadro della ripartizione della tassa , che ricade a ciascun Comune della Provincia , in proporzione de' suoi abitanti, eseguito a tenore dell' articolo 2. del provvedimento medesimo ; e raccomando caldamente al zelo , ed attività de' Sig. Sotto-Intendenti , Ricevitor Generale , e Ricevitori Distrettuali la sollecita riscossione della stessa , dirimandone a tale oggetto gli ordini opportuni ai Sindaci , ed ai Percettori , od esattori comunali , con tutta sollecitudine ; siccome non cesso di raccomandarle tutto altro , che li concerne .

I Sig. Sindaci si presteranno all' esecuzione tanto di ciò, che li riguarda in virtù del cennato provvedimento , che di tutte le altre disposizioni , che per l' esatto adempimento del medesimo si daranno all' uopo da' Sig Sotto Intendenti . Essi si occuperanno subito all' esecuzione dell' art. 4 , qualora il budjet non sia stato rimesso , ed in caso opposto , ne annoteranno il quantitativo ne' fogli addizionali , siccome si è prescritto per le altre partite , e notizie omesse colla circolare del 5 caduto Aprile, inserita nel giornale dell' Intendenza n XI. Italleranno la commissione ordinata coll' art. 5 , e ne trasmetteranno il corrispondente processo verbale prescritto nell' art. 6. Svilupperanno soprattutto il loro zelo nel pagare puntualmente mese per mese le rate del contingente assegnato loro in potere de' Percettori, od esattori, affinchè possa adempirsi senza ritardo a

quanto è prescritto negli art. 8, e 9. E per fine insieme cogli altri membri della Commissione faranno di tutto, affinchè non resti in menoma parte negletto l'adempimento di quanto loro viene incaricato.

Io in fine vi chiamo tutti, o Signori responsabili strettamente della parte che vi riguarda, e mi auguro, che non vogliate darmi ombra di dispiacere in un' affare, che deve interessare tutti coloro, che hanno scintilla di sensibilità per li loro simili.

Compiacetevi di accusarmi ricevo della ricezione della presente, e riscontratemi dell' adempimento; mentre

Ho l' onore di salutarvi con stima

L' INDENTENTE DELLA PROVINCIA

Vista la lettera di S. E. il Ministro dell' Interno del dì 21 Marzo p. p., riguardante i mezzi stabiliti dal Governo per mantenimento fisso de' projetti.

Considerando, che le somme liberate dal Governo per la sussistenza di questi Esseri infelici in tutto l' anno 1809. montano a doc. 7300.

Considerando, che il numero de' Projetti esistenti in questa Provincia monta a 766, e che somministrandosi per ciascuno carlini 12 per mese per la nudrizione, e carlini 20 l' anno per la vestizione, si richiede una somma annuale di duc. 12562, 40, dai quali tolti doc. 7300 mancano doc. 5262, 40,

Provvede locchè siegue.

Art. 1. Per supplire a questa mancanza, la somma di doc. 5262, 40, verrà ripartita in tutta la Provincia.

Art. 2. Venendo la popolazione della Provincia composta di 421,884 abitanti a ragione di cavalli 18 a testa, o sia di un grano, ed un torneso per anno, si ha il prodotto di doc. 6328, 26

Art. 3. L' avanzo in doc. 1065. 86 annualmente resterà depositato presso il Ricevitore generale, per stabilirsi un fondo di spesa impreveduta, che potrà bisognare anche nel caso vi sia esposizione di altri projetti.

Art. 4. La rata, che ciascun Comune dovrà contribuire, verrà portata sul rispettivo budjet annuale, onde evitarsi ogni atto arbitrario, e verrà percepita mensualmente, ma colle altre somme dovute per li pesi dello stato dal rispettivo Percettore, o Esattore Comunale.

Art. 5. Ad oggetto che la somministrazione de' carlini 12 per mese, e de' carlini venti per anno sia eseguita fedelmente in ogni Comune, ove esistono de' projetti, sarà stabilita una Commessione composta dal Sindaco, di un Decurione il più probo, ed intelligente, e del Parroco, i quali, inteso i Deputati per prima destinati, presa da essi cognizione de' projetti, e delle nutrici, assicurati saranno della esistenza di ciascun projetto, pagheranno le somme nelle proprie mani di ciascuna nutrice, che dovrà farne la ricevuta in carta semplice per mezzo del Cancelliere comunale, il quale dovrà prestarsi gratis a questo momentaneo, e piccolo oggetto.

Art. 6. Dell' istallazione di questa Commessione ne verrà formato processo verbale, che sarà trasmesso all' Intendente direttamente pe'l Distretto di Salerno, e per Vibonati, e Sala, per mezzo de' Sig. Sotto-Intendenti, li quali ne terranno anche registro.

Art. 7. Al momento, che cesserà di vita qualche projetto, la Commessione dovrà formarne il processo verbale, e rimetterlo subito all'Intendente nel modo espresso nell'art. antecedente, e si asterrà di fare qualunque pagamento alla nutrice nel tratto successivo.

Art. 8. Ad oggetto, che il pagamento alle nutrici sia eseguito al fine di ogni mese senza interruzione, il percettore, o Esattore di ciascun Comune per li Distretti di Vibonati, e Sala darà l' avviso al Ricevitore Distrettuale dell' esazione seguita della rata mensuale, che il Comune deve per questo oggetto, ed il Sindaco trasmetterà al Signore Sotto Intendente il processo verbale della Commissione riguardante l'esistenza in vita, della morte de' projetti, e dell' esposizione di altri; e per questo di Salerno sarà eseguito lo stesso dai percettori, o esattori, e dai Sindaci ancora. I primi per l' avviso corrispondente al Ricevitore Generale, e gli

mi per trasmettere a questa Intendenza gli espressati processi verbali della Commissione.

Art. 9. Ciascun Sotto-Intendente, e similmente che l'Intendente al momento, che riceverà i processi verbali, disporranno il pagamento dovuto pel mantenimento, e vestizione de' projetti, e libereranno le somme al Sindaco, ove essi esistano, le quali si faran pagare sollecitamente dal percettore, o esattore con particolari ordinativi del Ricevitore generale, o dei Ricevitori Distrettuali, per evitarsi ogni disguido, l'inutile dispendio nel trasporto del danaro, ed anche l'incomodo, ed il dispendio del Sindaco, per recarsi alla residenza dell'Intendenza, o Sotto-intendenza, per riceverlo.

Art. 10. La Commissione resta incaricata di vigilare non solo sulla nudrizione, e vestizione de' projetti, ma anche che essi siano ben trattati dalle nutrici, e da chiunque altro; ed il Parroco specialmente è tenuto attendere alla di loro istruzione, ai dogmi di religione, e vigilare, onde siano istruiti da maestri, o maestre di pubblica educazione.

Art. 11. La Commissione sotto la sua più stretta responsabilità resta incaricata di non fare alcun pagamento a quelle nutrici, che poppano, o alimentano i proprj figli, siano legittimi, siano naturali, poichè è di costoro principal dovere provvedere al mantenimento de'loro parti.

Art. 12. Il presente provvedimento verrà trasmesso per l'adempimento ai Sig. Sottintendenti, Ricevitore generale, Ricevitore di Distretto, e Sindaci della Provincia, dopoche sarà stato approvato da S. E. il Ministro dell'Interno, al quale verrà trasmesso per copia conforme nella giornata.

Fatto in Salerno nell'Intendenza addì 8. Aprile 1810.

Per l'Intendente in giro
Il Consigliere d'Intendenza
Segnato G. B. CAVASELICE.

PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA

Ratizzo trai Comuni della Provincia delle somme necessarie a supplire al mantenimento dei Projetti della medesima.

Comuni del Distretto di Salerno	Contingente che ricade a ciascun Comune D.	G.
Salerno	222	21
Vietri	137	64
Cava	209	89
Nocera Corpo	124	35
Roccapiemont	39	54
Nocera S.Mat. teo	85	90
Pagani	434	20
S. Egidio	33	72
Corbara	19	90
S. Valentino	40	36
Angri	86	38
Scafati	50	92
S. Marzano	26	13
Sarno	143	97
S. Giorgio	34	03
Bracigliano	56	76
Siano	34	45
Montoro	121	29
S. Severino	335	20
Baroniſſi	68	82
S. Cipriano	28	75
Caſtiglione	11	97
S. Mango	6	21
Giffoni ſei Caſali	34	15
Giffoni Valle, e Piana	55	08
Montecorvino	69	78
Olevano	32	23
Acerno	38	59
Calabritto	30	60
Capoſele	54	52
Laviano	28	09
Valva	21	45
Colliano	37	59
S. Menna	21	69
Caſtelnuovo	19	02
Senerchia	35	08
Buccino	75	34
S. Gregorio	60	70
Ricigliano	22	90
Romagnano	11	20
Caſtelluccio	7	65
Conturſi	36	93
Oliveto	50	77
Palo	34	30
Campagna	99	78
Evoli	60	12
Majori	49	60
Tramonti	43	95
Scala	19	50
Ravello	17	68
Minori	32	56
Amalfi	76	63
Atrani	25	48
Conca	15	01
Agerola	43	56
Poſitano	67	14
Prajano	29	68
Capaccio	21	15
Altavilla	43	20
Albanella	83	95
Trentenara	27	75

Comuni del Diſtretto di Sala	Contingente che ricade a ciaſcun Comune D.	G.
Sala	76	15
Atena	33	73
Padula	160	72
Monteſano	72	03
Diano	71	77
Saſſano	6	20
S. Giacomo	37	71
Polla	72	34
S. Rufo	38	05
S. Arſenio	134	77
S. Pietro	31	20
Caggiano	46	90
Auletta	25	83
Salvia	28	57
S.Angle Fratte	21	91
Balvano	56	41
Vietri di Potenza	33	85
Selvitelle	15	49
Marſiconuovo	105	46
Saponara	48	31
Brienza	61	81
Serre	27	69
Sicignano	33	79
Caldo	15	45
Poſtiglione	35	67
Controne	18	54
Caſtelluccia	27	75
Laurino	37	66
Piaggine Soprane	43	38
Piaggine Sottane	75	76
Sacco	22	00
Roccadaſpide	54	5
Caſtel S. Lorenzo	36	01
Aquara	31	42
Felitto	19	92
S Angelo Faſanella	32	50
Roſcigno	15	40
Corleto	23	28
Ottati	17	61
Bellosguardo	16	60
Petina	18	96

Comuni del Diſtretto di Vibonati	Contingente che ricade a ciaſcun Comune	
	D.	G.
Vibonati	41	26
Sapri	17	53
S. Marina	22	24
Iſpani	15	24
Torrorella	15	63
Caſaletto	25	38
Torraca	19	63
Vallo	53	37
Ceraſo	31	45
Novi	15	09
Cannalonga	15	60
Muojo	14	76
Caſtelnuovo	8	65
Gioj	26	23
Magliano nuovo	45	76
Orria	34	77
Sala de Gioj	19	69
Campora	16	57
Torchiara	12	16
Cicerale	26	44
Ogliaſtro	21	69
Lauriana	13	90
Rotino	20	05
Prignano	17	25
Agropoli	7	56
Piciotta	37	24
Centola	22	41
S. Mauro la bruca	10	98
Aſcea	20	73
Cuccaro	10	14
Sanza	38	83
Caſalnuovo	23	94
Buonabitacolo	47	41
Sicili	17	98
Caſtellabate	28	57
Ortodonico	18	88
Vatolla	27	27
Serramezzana	6	49
Pollica	28	18
S. Mango	37	50
Porcili	17	76
Caſalicchio	30	97
S Mauro Cilento	14	20
Torrorſaja Sottana	24	94
Roccaglorioſa	24	94
Caſtelruggiero	9	49
Caſelle	24	34
Celle	28	56
Cammarota	26	04
Licuſati	12	52
S. Gio: a Piro	32	95
Laurito	27	85
Montano	26	80
Rofrano	29	49
Futani	9	91

		D.	G.
Diſtretti	Collettiva di Salerno	3226	24
	di Sala	1618	23
	di Vibonati	1275	97

Num. XV. Maggio 1810.

GIORNALE DEGLI ATTI DELL' INTENDENZA DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

ATTI DELL' INTENDENZA.

Salerno li 20. Maggio 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sindaci della medesima.

Il Regal Decreto de' 2. Marzo ultimo, che vado a comunicarvi, col quale S. M. si è degnata di stabilire, che ogni scoperta, o nuova invenzione in qualunque genere d' industria appartenga primitivamente al suo Autore, e costituisca una sua proprietà, che gli è assicurata per mezzo di una patente, avendo la mira di incoraggiare, e promuovere le arti, le manifatture, e l'industria, costituisce uno di quei soliti tratti di Sovrana Clemenza, co' quali non cessa il nostro amabilissimo Monarca di sempre più procurare la felicità de' suoi popoli.

Ecco perchè io v' inearico di darle la più estesa pubblicazione, anche per mezzo de' Parochi ne' giorni festivi, affinchè sia alla piena conoscenza di tutti, e possa chiunque profittare dei vantaggi, che collo stesso si concedono.

Rimettetemi processo verbale della seguita pubblicazione, direttamente cioè pel Distretto di Salerno, e per mezzo de' Sig. Sotto-Intendenti quelli dei distretti di Sala, e Vibonati; ed

Ho l' onore di salutarvi con stima

Per l' Intendente in giro
Il Consigliere d' Intendenza
Segnato G. B. CAVASELICE.

Napoli 2. Marzo 1830.

GIOACCHINO NAPOLEONE

Re delle due Sicilie ec. ec.

Sul rapporto del nostro Ministro dell' Interno; Udito il nostro Consiglio di Stato; Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

Art. 1. Ogni scoperta, o nuova invenzione in qualunque genere d' industria appartiene primitivamente al suo Autore, e costituisce una sua proprietà, glien' è perciò assicurato il pieno godimento durante il tempo, e nel modo quì sotto stabilito. Saranno egualmente considerati come proprietà tutti quei ritrovati, che renderanno più perfetta una manifattura, o un ramo qualunque d' industria.

Art. 2. A chiunque introdurrà il primo nel Regno di Napoli una scoperta, o invenzione, che goda del privilegio di privativa nel paese, nel quale è nata, saranno accordati gli stessi vantaggi, de' quali goderebbe, se ne fosse l'in-

è scritto a 8 Giugno 1810

ventore, salve le condizioni contenute nell' art. 10. del presente decreto.

Art. 3. Chi vorrà conservare, o assicurarsi una proprietà industriale del genere delle sovraindicate, sarà tenuto

1. A dichiarare in iscritto all'Intendenza della rispettiva Provincia se l'oggetto, che egli presenta, è d' invenzione, di perfezione, o solamente d' introduzione.

2. A depositare sotto sigillo un'esatta descrizione de' principj, mezzi, e processi, che costituiscono la scoperta, il perfezionamento, o l' industria, che vuole introdurre, come pure i disegni, che la riguardano: dovranno esserne esibite due copie, delle quali una resterà presso l' Intendenza, e l' altra sarà rimessa al nostro Ministro dell' Interno, come sarà prescritto quì appresso.

Art. 4. Se l' invenzione, o scoperta sia di una utilità generale, ma per la semplicità della esecuzione, o perchè facilmente possa imitarsi, non dia luogo ad una speculazione commerciale, o pure se l' inventore per qualunque nazione preferisca di entrare direttamente in trattativa col governo, potrà per mezzo degl' Intendenti indirizzarsi al Ministro dell' Interno per confidare la sua scoperta, dimostrarne i vantaggi, e domandarne una ricompensa su i fondi destinati all' incoraggiamento dell' industria.

Art. 5. La proprietà, ed il godimento temporaneo delle invenzioni industriali sarà assicurato per mezzo di una patente, giusta la forma unita a questo decreto, che verrà rilasciata a chi ne sarà l' autore.

Art. 6. Queste patenti saranno rilasciate da noi sopra rapporto del nostro Ministro dell' Interno, dietro dimande, che a questo perverranno dalle Intendenze agl' inventori, perfezionatori, introduttori, e confirmeranno loro il dritto di goderne per lo spazio di cinque anni. Per eminente ragione di pubblica utilità potrà esserne prorogata la durata fino ad anni dieci, ed anche quindeci.

Art. 7. Le domande di patenti saranno rimesse dagl' Intendenti al nostro Ministro dell' Interno. Esse saranno accompagnate da duplicati della dichiarazione, e descrizione prescritta nell' articolo 3. questa descrizione, ed i disegni relativi saranno contrassegnati colla sottoscrizione, e col sigillo dell' esponente. Al difuori del piego, che le contiene sarà iscritto un processo verbale (la di cui modola sarà annessa al presente decreto) sottoscritto dal respettivo Intendente, e dal ricorrente.

Art. 8. Gl' Intendenti non potranno ricevere domande per patenti, che contengono più di un' oggetto principale, con quelli di dettaglio, che lo riguardano. Queste domande co' pieghi annessi dovranno essere rimesse dagl' Intendenti al nostro Ministro dell' Interno, fra sei giorni della presentazione loro. Si conserverà Registro de' processi verbali dell'articolo precedente, tanto nelle Intendenze respettive, quanto nel Ministero dell' Interno.

Art. 9. Le patenti, dopoche saranno state decretate da noi, saranno subito, per mezzo del nostro Ministro dell' Interno, trasmesse all'Intendenza, dalla quale è pervenuta la dimanda.

Art. 10. Le patenti accordate per l' introduzione di una industria nata in un paese straniero, durante il tempo della privativa concessa al primo inventore, non potranno essere prorogate, oltre al termine prefisso alla privativa accordata all' inventore nel paese, ove è nata la scoverta.

Art. 11. Le patenti d' invenzione a chiunque vorrà eseguire nel Regno oggetti d' industria, fino allora sconosciuti, potranno essere concesse senza esame preliminare. Il Governo però in questo caso non intende garantire in modo alcuno nè la priorità, nè il merito, nè il successo dell' invenzione. Se gli oggetti per i quali si domanda la patente, interessino la salute, o la sicurezza pubblica, sarà indispensabile l' esame preliminare.

Art. 12. Le patenti saranno registrate nelle rispettive Intendenze del Regno, mediante l' avviso, che ne sarà dato dal Ministro dell' Interno. Un re-

gistro poi generale si conserverà nel Ministero dell' Interno, nel quale saranno indicate anche le specificazioni delle diverse patenti in attualità di esercizio. L' uno, e l' altro di questi registri potrà essere sempre consultato da qualunque persona domiciliata nel Regno. Le descrizioni però non saranno comunicate, quando con una particolare disposizione l' inventore abbia ottenuto da noi, che siano tenute segrete. In questo caso potranno essere nominati dal Ministro dell' Interno de' delegati, che vigilino all' esattezza della esecuzione, dopo che avranno pienamente conosciuti i mezzi, ed i processi contenuti nella descrizione, senza però che l' autore cessi di essere in seguito responsabile di una tale esattezza.

Art. 13. Il proprietario di una patente goderà privativamente dell' esercizio, e dell' utile della scoperta invenzione, o perfezione, potrà perciò domandare il sequestro degli oggetti contrafatti, e chiamerà i contrafattori innanzi a' Giudici, e Tribunali. Allorchè i contrafattori saranno convinti, verranno condannati, oltre alla confisca degli oggetti in contravenzione a pagare agl' inventori i danni, ed interessi, che avranno loro causati colla contrafazione. Se la denunzia di contrafazione risulti mancante di pruove, il denunziante sarà condannato a pagare al denunziato i danni, che questi avrà potuto soffrire, per effetto della denunzia.

Art. 14. I Proprietarj delle patenti avranno il dritto di fare in tutta la estenzione del Regno, stabilimenti, che riguardino l' applicazione delle scoperte, o introduzioni, per le quali sarà stata accordata loro la patente, e di autorizzare altri particolari a farli in loro vece, vale a dire, essi potranno disporre della loro patente, come di una proprietà mobiliare.

Gli acquistatori del dritto di esercitare una scoperta enunciata in una patente avranno le stesse obbligazioni dell' inventore, ed in caso di contravenzione la patente sarà rivocata, la scoperta sarà pubblicata, e ne sarà dichiarato libero l' uso.

Art. 15. Allorchè il proprietario di una patente avrà ceduto il suo dritto in tutto, o in parte, le parti contraenti saranno tenute, sotto pena di nullità, di far registrare questo trasporto secondo la modula, annessa al presente decreto, nella rispettiva Intendenza, che ne informerà immediatamente il Ministro dell' Interno, perchè possa istruirne le altre Intendenze.

Art. 16. Ogn' inventore decaderà dalla patente, allorchè, dopo di averla ottenuta sarà stato convinto di aver celati nella descrizione i suoi veri mezzi di esecuzione, o di aver mancato di dichiarare quelli, che durante l' esercizio avrà potuto aggiugnere, decaderà similmente dalla patente, quando dopo un anno da contarsi dal giorno nel quale si è ottenuta, non si sarà messa in esecuzione la scoperta, che ne costituisce il soggetto, e non sarà stata legittimamente giustificata l' inazione; come anche quando senza legittimi motivi sarà stata quella esecuzione interrotta per un anno. Finalmente decaderà dalla patente chiunque sarà convinto di averne presa una per la stessa scoperta in paese straniero, o pure che la sua scoperta era già descritta in opere stampate, e pubblicate.

Art. 17. L' invenzione, o introduzione apparterrà alla società, quando sarà spirato il termine della patente. Allora ne sarà resa pubblica la descrizione, e ne sarà permesso l' uso in tutta la estenzione del Regno, salvo il caso, nel quale con un particolar decreto fosse stato prorogato il tempo della patente, o ordinato il sequestro, per le ragioni enunciate nell' articolo 12.

Art. 18. Tutt' i privilegj per invenzioni, ed introduzioni ottenuti, prima della pubblicazione del presente decreto, dovranno nel termine di quattro mesi essere presentati alle rispettive Intendenze, che li rimetteranno al Ministro dell' Interno, accompagnandoli col proprio voto consultivo. Saranno uniti

a queſti privilegj i diſegni, e le deſcrizioni preſcritte nell'art. 3. Se ſaranno ſtato accordati legittimamente, ſi convertiranno nel modo ſeguente in patenti.

Se il tempo, che rimane per l'antica conceſſione, è minore di quello aſſegnato nel preſente decreto, le patenti ſaranno accordate per lo tempo, che rimane, ſe è maggiore l'antica conceſſione, ſarà ridotta al maſſimo di queſto tempo.

Art. 19. Le module anneſſe al preſente decreto ſono approvate.

Art. 20. Il noſtro Miniſtro dell'Interno è incaricato della eſecuzione del preſente decreto.

Gioacchino Napoleone

Da parte del Re il miniſtro Segretario di Stato, firm. *Pignatelli*.
Per copia conforme il Miniſtro dell'Interno

ZURLO.

Modula del Proceſſo verbale di depoſito per una patente d' invenzione.

Provincia di
Oggi giorno del meſe di anno a ore il Sig. ha (o i Signori N. N. hanno) depoſto all'Intendente un piego ſigillato col ſuo) o col loro) ſigillo ch'egli ha (o ch'eſſi hanno) detto rinchiudere tutti gli articoli deſcriventi (quì ſi porrà le fedele eſpoſizione dell'oggetto) per quale oggetto gli ſi propone (o ſi propongono) di ottenere una patente *d' invenzione*, o *d' introduzione*, o di *perfezionamento* per cinque anni, come riſulta dal ricorſo, che pur è contenuto nel detto piego. Ha (o hanno) inoltre dichiarato eſſer egli (o oſſi) *inventore*, *introduttore*, o *perfezionatore* (o inventori, perfezionatori, o introduttori) del detto oggetto ha (o hanno) fatta inſtanza preſſo l'Intendenza [illegible] nel più breve ſpazio di tempo [illegible] il piego al Miniſtro dell'Interno. E del depoſito di queſta ſua (o loro) iſtanza il ſudetto Signore ha (o i Signori hanno) domandato che foſſe tenuta memoria. Ciocchè viene eſeguito col preſente atto ſigillato col ſigillo dell'Intendenza, e firmato dal ricorrente (o da' ricorrenti (e da me Intendente infraſcritto.

Fatto nell'ufficio dell'Intendenza della Provincia di il giorno del meſe dell'anno

Sott. NN. ricorrente (*o ricorrenti*)
Certificato conforme
Il Miniſtro Segretario di Stato Pignatelli
Per copia conforme
Il Miniſtro dell' Interno Zurlo

Modula del Regiſtro di traſporto di patenti d' invenzione.

Provincia di
Oggi giorno del meſe anno il Signore (o i Signori NN) ſi è preſentato (o ſi ſono preſentati) all'Intendenza, domandando il regiſtro della ceſſione ch'egli ha (o ch'eſſi hanno) fatta al Sig. (o a' Signori N. N) o che gli è ſtata (o che loro è ſtata) fatta dal Sig. NN. (o da' Signori NN.) con atto del giorno in della totalità (o parte) della patente d'invenzione accordata il per lo ſpazio di cinque anni, colla quale è autorizzato (o ſono autorizzati (*o ſi metta l' oggetto della patente*) il quale regiſtro gli è ſtato (o è ſtato loro (accordato, ed il ſudetto Signore ſi è ſottoſcritto (o i ſudetti Signori ſi ſono ſottoſcritti con me Intendente)

Sott. NN.
NN.
Certificato conforme
Il miniſtro Segr. di Stato Pignatelli
Per copia conforme
Il miniſtro dell' Interno ZURLO.

Num. XVI. Maggio 1810.

GIORNALE DEGLI ATTI DELL' INTENDENZA DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

ATTI DELL' INTENDENZA

2. *Divisione* .

Salerno li 20. Maggio 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Alli Signori Sindaci di queſto Diſtretto di Salerno .

Signori = Dovendoſi prendere un ſiſtema per le ſuſſiſtenze militari, affinchè le Comuni non perdano nel ſomministrarle, fa d' uopo con ogni ſollecitudine ſaperſi i prezzi delle derrate negli anni 1806, 1807, 1808, 1809, 1810 per le principali piazze, e mercati nel ſeguente modo, cioè

Grano frumento il tomolo
Carne il cantajo, ſpiegandone la qualità .
Vino la botte
Paſta il cantajo
Sale il cantajo
Legna il cantajo
Paglia il cantajo
Biada il tomolo

Come pure quelle ordinarie, che non ſono ſtate in abbondanza .

Io dunque v' invito nel ricevere la preſente mandarmi tale notizie per ciaſcuno de' deſcritti anni, ſpecificando ogni altra oſſervazione, che ſia neceſſaria .

Eſeguite ſubito, in oppoſto elaſſi giorni venti vi ſpedirò Commeſſario .

Sono con perfetta ſtima

Per l' Intendente in giro
Il Conſigliere d' Intendenza
G. B. CAVASELICE.

1. *Diviſione* .

Salerno li 20. Maggio 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Alli Signori Sotto Intendenti, e Sindaci della ſteſſa .

Signori = L' art. 18. della legge del 16. di Ottobre dello ſcorſo anno avendo fiſſato il ſoldo de' Cancellieri comunali a ducati 20. per ogni migliajo di anime, purchè non eccedeſſe i duc. 200. e non foſſe minore di duc. 24 ; e nell' art. 22 ſpiegando, che gli eſiti di tal natura non poſſano eccedere la ſomma minima impiegata per lo ſteſſo oggetto ne' cinque ultimi anni, eſſendoſi manifeſtati a S. E. il Miniſtro dell' Interno gli ſconci, che dalla eſecuzione di queſti due articoli verrebbero a riſultarne, facendoſele rimarcare frall' altro, che tal diſpoſizione riducendo i ſoldi de' Cancellieri al di ſotto dello ſtato attuale ammeſſo nei budjets, mentre il di loro travaglio è infinitamente aumentato,

non si troverà perciò niuna persona abile, che voglia occupare siffatta carica, e conseguentemente l' Amministrazione verrebbe a soffrirne.

Mossa quindi da questa soda riflessione, e da altre, S. E. il prelodato Ministro, ha sottoposto il tutto alla Sovrana considerazione, e S. M. si è degnata ordinare, che, a prevenire ogni disordine, si conservi a' Cancellieri il soldo, che godono attualmente, purchè non ecceda la proporzione fissata coll' art. 18. della citata legge del dì 16. Ottobre.

V' invito quindi all'esatta esecuzione di questa sovrana determinazione; ed

Ho l' onore di salutarvi con stima.

Per l' Intendente in giro.
Il Consigliere dell' Intendenza.
G. B. CAVASELICE.

---

2. *Divisione.*

Salerno li 20. Maggio 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Alli Sig. Sindaci della stessa.

Signori = Sento con dispiacere le doglianze del Sig. Direttore de' Reali Demanj, che voi non vi prestate affatto agl' inviti degli agenti de' medesimi, quando fin da due mesi fa io generalmente lo inculcai. E perchè si tratta del Real servizio v' incarico con effetto prestarvi agl' inviti degli agenti de' Reali Demanj, in opposto ne sarete responsabili al Governo.

Ho l' onore di salutarvi

Per l' Intendente in giro
Il Consigliere dell' Intendenza
G. B CAVASELICE.

---

1. *Divisione*

Salerno li 20. Maggio 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sindaci della stessa.

Sul rapporto da me fatto a S. E. il Ministro dell' Interno in ordine alla strage, che facevano i lupi nel Circondario di Gioj in particolare, avendo egli rassegnato a S. M. un prefetto per la distruzione di queste belve, si è la medesima degnata approvarlo col seguente suo Real Decreto.

Napoli 16. Maggio 1830.

GIOACCHINO NAPOLEONE

Re delle due Sicilie ec. ec.

Sul rapporto del nostro Ministro dell' Interno; abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

Art. 1. Sarà accordato un premio di ducati sei a colui, che ammazzerà una lupa gravida; di ducati cinque per una lupa; di ducati quattro per un lupo; di ducati due per ogni lupacchino, che sia grande quanto una volpe; e di un ducato per ogni lupacchione preso nel nido.

Art. 2. Queste somme saranno pagate dal Comune, ove la belva sarà stata ammazzata. Colui, che l' ammazzerà è tenuto presentar la testa al Sindaco, alla quale farà egli mozzar le orecchie per evitar le frodi.

Art. 3 Colui, che ammazzerà un lupo, o lupa, sia, o no arrabbiata, che si fosse avventata agli uomini, o ai ragazzi, riceverà un premio di ducati venti, che sarà pagato dalla Provincia coll' ordine dell' Intendente dietro il processo verbale del Giudice di Pace del Distretto.

Art. 4. Gli articoli precedenti non comprendono il caso, in cui l' uccisione del lupo abbia luogo nelle nostre reali caccie, per il qual caso restano in vigore gli attuali regolamenti.

Art. 5. Il permesso di questa caccia non deroga le veglianti leggi relative all' asportazione delle armi, che restano anzi nel loro pieno vigore.

Art. 6. Il nostro Ministro dell'Interno è incaricato dell' esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE

Da parte del Re il ministro Segretario di Stato, firm. *Pignatelli*.

Per copia conforme per l'assenza del Ministro dell' Interno
Il Consigliere di Stato DELFICO.

Nel comunicarvi quindi il preinserto Real Decreto, v' invito ad eseguirlo scrupolosamente giusta la sua serie continenza, e tenore, senza punto appartarvi da quanto sta sovranamente disposto, ed ordinato per la distruzione di siffatti pernicios animali."

Gradite le assicurazioni della mia stima.

Per l' Intendente in giro
Il Consigliere d' Intendenza
Segnato G B CAVASELICE.

---

1. *Divisione.*

Salerno li 21. Maggio 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sotto-Intendenti, e Sindaci di questa Provincia.

Signori = Malgrado gli espedienti fin' ora presi per la nutrizione de' projetti di questa Provincia; pure con sensibile mio dispiacere mi ha prevenuto S. E. il Ministro dell' Interno, che ben spesso da diversi luoghi della medesima vengono rimessi di questi infelici fanciulli nella ruota dell' Annunziata della Capitale, dove e per la nudità, e pel viaggio, e per la fame, e per l'intemperio delle stagioni giungono o agonizzanti, o in uno stato da non poter affatto sopravvivere.

A prevenire un tanto disordine, e mettere in questo affare importante quella regolarità, che si richiede; oltre il mio provvedimento degli 8 Aprile ultimo; v' incarico di eseguire colla massima prontezza, e sollecitudine quanto siegue.

1. In tutt' i Comuni di questa Provincia, dove non esiste la ruota materiale per la ricezione de' projetti, sarà formata subito nel modo, che si osserva in tutte le Annunziate del Regno. A tale oggetto sarà scelto un locale, per quanto è possibile in un luogo meno frequentato del Comune; che si prenderà in fitto a conto del Comune medesimo, dove non ne abbia de' proprj. La spesa sarà anticipata da' Sindaci, e l' opera si farà per appalto dal meno offerente dopoche ne sarà stata posta l'offerta nel ribasso; formandone processo verbale, che sarà spedito in questa Intendenza.

2. Contemporaneamente i Sindaci convocheranno il Decurionato, e faranno la scelta di una donna proba, ed onesta, vedova, e maritata, nella quale concorrano tutte le qualità necessarie per esser destinata alle funzioni di Ricevitrice de' projetti nella ruota, e nella stessa seduta, di cui subito mi trasmetteranno copia per l' approvazione, proporranno l' indennizzazione mensile che dovrà accordarseli, avendo in mira il numero della popolazione, e le piccole spese straordinarie, ch' ella sarà necessitata fare quando saranno esposti de' projetti, non che il comodo, che se ne risulta di avere l'abitazione franca.

3. Se la donna eligibile alle funzioni suddette ha abitazione propria, la ruota materiale allora sarà formata nella di costei casa, ciocchè sarebbe desiderabile per sparmiare l' annuo pigione, potendo in vece esser considerata nell' indennizzazione da proporsi.

4 Subito che la ruota sara formata, e sarà stata nel tempo stesso approvata la ricevitrice, sarà questa istallata, coll' obbligo di abitare continuamente nel locale, precisamente la notte, ch' accorrere subito, che sarà esposto un projetto, di badare alla sua nutrizione prima che fu consegnato alla nutrice, e di presentarlo al Sindaco, o in vece di questo, a qualunque altro de' membri componenti la commissione istallata coll' artic. 5. del citato mio provvedimento.

5. Resta da ora innanzi espressamente vietato ai Sindaci, e a chiunque altro di rimettere projetti nell' Annunziata di Napoli, o in altre Annunziate del Regno, dovendosi in ciascun Comune nutrire i projetti esposti nella ruota del medesimo; e ciò non solo sotto la più stretta loro responsabilità, se per controvenzione a questo divieto venisse qualche projetto a perire, ma eziandio sotto la multa di duc. 500 da esigersi

irremissibilmente. Questa proibizione però non esclude, che la commissione possa far lattare ne' convicini paesi i projetti, quantevolte non si ritrovassero delle nutrici paesane. Essi può avvalersi di questo mezzo, purchè metta il projetto sotto la vigilanza della commissione del Comune, ove abita la nutrice, o del Paroco, e dell' Eletto, se è in un casale.

Raccomando allo zelo, ed alla vigilanza de' Sig. Sottintendenti l'esecuzione di queste mie disposizioni, affinchè possa sollecitamente vederle regolarizzate; ed essi pure avranno la cura di rimettermi per i loro rispettivi distretti senza indugio i processi verbali, e le altre carte, di cui si è fatta parola in questa circolare; rimanendo nell'obbligo de' Sindaci del Distretto di Salerno di diriggermele in questa Intendenza.

Ho l' onore di salutarvi con stima.

Per l' Intendente in giro
Il Consigliere d' Intendenza
G. B. CAVASELICE.

---

2. *Divisione*

Salerno li 22. Maggio 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sindaci della medesima.

S. E. il Ministro della Guerra, e Marina prendendo in particolare considerazione quanto si è riferito dal Sig. Intendente della Provincia di Chieti, in data del 1. del corrente mese riguardo ad un coscritto per nome Zeferino Civitarese del Comune di Ortona, che quantunque orfano, pure non poteva godere del favore di esser situato alla coda del deposito della sua classe, giacchè aveva un solo fratello di età minore, e non già altri due, come prescrive l' articolo IV delle Istruzioni de' 22. Marzo, si è degnato il lodato Ministro decidere in data de' 19. corrente che per punto generale si accorda alli fratelli primogeniti di altri orfani di età minore anche al numero di due lui compreso, lo stesso favore, che si trova concesso nell' articolo IV. sopracitato per le famiglie di tre orfani, beninteso, che non abbiano essi padre, nè madre vivente, come chiaramente comprendesi colla parola *Orfano*.

Passo a vostra notizia questa disposizione per l'adempimento di vostra parte.

Ho l' onore di salutarvi con stima.

Per l' Intendente in giro
Il Consigliere d' Intendenza
G. B. CAVASELICE.

Num. XVII. Maggio 1810.

GIORNALE DEGLI ATTI DELL' INTENDENZA
DELLA
PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

ATTI DELL' INTENDENZA

2. Divisione .

Salerno li 26. Maggio 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Alli Signori Sotto Intendenti , e Sindaci della ſteſſa .

Signori = S. M. con il Decreto organico dell' amministrazioni delle polveri , e salnitri de' 2 Novembre 1807 ha accordata un ampla facoltà a chiunque vuol fabbricare del salnitro di stabilire delle nitriere di tutte specie , e dove a lor si rende più utile , e più comodo; l' intiera parte seconda del citato decreto non limita dove , e come l' art. 49 dimostra, che le officine debbono essere nelle Comuni, e non nelle campagne , meno che l' interesse de' partitarj , e più di tutto dell' amministrazione non ve li chiami .

In contrarietà del citato decreto si pretende obbligare i partitarj a lasciar le Comuni , e luoghi abitati , per fissarsi nelle campagne sotto il vano pretesto , che le nitriere producono della cattiva aria , quest' arbitraria disposizione opprimerebbe i partitarj , distruggerebbe l' industria del salnitro tanto essenziale , e più di tutto facilitarebbe il controbando di detto genere , che bisogna a tutto costo evitare .

Quindi per disposizione del Ministro della Guerra siete invitati a vigilare sull' esecuzione di detto decreto , che riguarda il primo ingrediente della polvere da guerra , dovete proteggere questa industria , e quindi i partitarj ; e non permettere , che veruno si arbitri a farli sloggiare , ed a termini della legge vigilarete , che i medesimi non opprimano i cittadini con de' scavi arbitrarj , e dannosi , ed in caso di contravenzione riferirete .

Sono con perfetta stima

Per l' Intendente in giro
Il Consigliere d' Intendenza
G. B. CAVASELICE.

Burò della Fondiaria .

Salerno li 28. Maggio 1810.

FONDIARIA

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sotto Intendenti , e Sindaci della medesima .

S. E. il Ministro delle Finanze ha disposto , che si abilitino i Percettori di Circondario a dare la loro cauzione in beni fondi per un tempo determinato , e non per la durata dell' intiero esercizio della loro carica . La durata dun-

que per cui possono darsi la cauzione sudetta non può esser minore di dieci anni, quanti ne bisognano perchè debba rinnovarsi una iscrizione ipotecaria non rinnovata.

Passatelo all' intelligenza del Percettore del rispettivo Comune per sua norma, ed intelligenza, ed

Ho l' onore di salutarvi con stima.

Per l' Intendente in giro
Il Consigliere d' Intendenza
G. B. CAVASELICE.

Burò della Fondiaria.

Salerno li 28. Maggio 1810.

FONDIARIA

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sottintendenti, Sindaci, Decurionati, Percettori, Esattori, ed altre autorità amministrative della medesima.

S. E. il Ministro delle Finanze ha autorizzata, e promossa la compilazione di un 3. volume del *Manuale de' Contribuenti*, il quale comprende tutti gli atti del Governo relativi allo stabilimento, e percezione delle Contribuzioni dirette, emanati dopo pubblicati i due primi fino a questo momento. Questa raccolta, che il prelodato Ministro dichiarà legale, è utilissima ad ogni pubblico funzionario, ed indispensabile ai Percettori, ed esattori, i quali mancarebbero altrimenti de' regolamenti necessarj all' esercizio del loro incarico.

Il Ricevitore Generale è stato dall' E. S. incaricato di provvedere a questi ultimi non meno che i primi tanto di questo 3. volume, quanto de' due precedenti, ove ancora ne manchino.

Io non so raccomandarvi abbastanza l' affrettarvi a farne l' acquisto. La spesa è modica, e l' opera è utilissima. Tutte le leggi, istruzioni, regolamenti, relativi alle contribuzioni, vi sono riunite, e ad un colpo d' occhio si osservano. Son sicuro, che non tarderete un momento, per provvedervene.

Ho l' onore di salutarvi con stima.

Per l' Intendente in giro.
Il Consigliere dell' Intendenza.
G. B. CAVASELICE.

Burò della Fondiaria.

Salerno li 31. Maggio 1810.

FONDIARIA

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sotto-Intendenti, e Sindaci di questa Provincia.

Alcuni Controlori delle Contribuzioni dirette han dovuto interrompere le rettifiche loro affidati per il motivo, che alcuni Sindaci si son negati a pagare prontamente i carlini quattro al giorno assegnati per ciascuno degli esperti, richiesti dalle Istruzioni del 1. Ott. 1809.

Io veggo bene ch' è egli interesse di non pochi, e specialmente di molti agenti Comunali, e gran possidenti, che le rettifiche non seguano, o siano ritardate per quanto è possibile; ma al contrario per mettere la giustizia distributiva del contributo, esse fissano tutta la cura, e la scrupolosa attenzione del Governo.

Quindi io seriamente vi prescrivo, Signori Sindaci, di farvi un preciso dovere di concorrere alle rettifiche, se pur non vogliate esser multari, corrispondendo puntualmente, e giornalmente agli esperti sudetti quanto colle accennati istruzioni vien prescritto, senza che osiate portarvi il menomo ritardo.

Voi, Signori Sottintendenti, siete pregati di vegliare all' esecuzione di questi ordini per la parte che vi riguardano.

Siate intanto sicuri della mia stima,

Per l' Intendente in giro
Il Consigliere d' Intendenza
Segnato G. B. CAVASELICE.

Burò della Fondiaria.

Salerno li 31. Maggio 1810.

FONDIARIA

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Alli Signori Sotto-Intendenti, Sindaci e Percettori della Provincia.

Essendo stata accordata ai Percettori delle Contribuzioni dirette la franchigia delle lettere, che loro sono indirizzate dagl' Intendenti, sotto-intendenti, Ricevitori Generali, e di Distretto; e potendo da tal privilegio nascere degli abusi, è di bisogno, che d' ordine di S. E. il Ministro delle Finanze vi dichiari, che l' esenzione si estenderà soltanto alla corrispondenza relativa al servizio; in conseguenza questa, a norma del Real Decreto degli 11. Marzo 1809 dovrà esser spedita sotto fascia, contro segnata di loro proprio pugno, indicando il nome, e qualità, e consegnata in proprie mani de' Direttori, o Impiegati delle Poste; poichè venendo gittata nella buca, sarà soggetta alla tassa.

Lo passo alla vostra intelligenza per l' uso di risulta, e

Gradite le assicurazioni della mia stima.

Per l' Intendente in giro
Il Consigliere dell' Intendenza
G. B CAVASELICE.

Burò della Fondiaria.

Salerno li 31. Maggio 1810.

FONDIARIA

L' INDENTENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sotto-Intendenti, e Sindaci della stessa.

Il disguido, che si è incontrato nel rimettermisi dai Percettori, ed Esattori lo stato d' introito delle loro casse del 1. Trimestre a tutto il dì 31. Marzo p. p., è stato sì grande, che ancora molti di essi non hanno adempito. Ho dovuto usare seco loro delle misure di rigore, per arrivare all' intento. Non è cessata con ciò la di loro obbligazione. Eglino devono tanto pratticar in ogni trimestre, val quanto dire devono rimettere lo stato medesimo a me quei del Distretto di Salerno, ed ai rispettivi Signori sotto-intendenti quei de' Distretti di Sala, e Bonati ne' cinque giorni, che seguono la spirazione di ogni trimestre, a tenore del §. 2. Tit. VI. del Regolamento de' 25. Febbrajo ultimo. E' perciò, che debbon farlo pervenire ne' 5. di Luglio prossimo venturo, e così nel tratto successivo del tempo.

Nel passato trimestre sono stati dispensati i sudetti dallo stato dell'introito della personale, ora debbono farlo per la Fondiaria, e per la Personale in tre stati divisi, cioè uno stato per la fondiaria del 2. trimestre a tutto il dì 30. Giugno, un' altro per la Personale a tutto il dì 31. Marzo, ed un altro per la Personale medesima a tutto il dì 30 del mese di Giugno sudetto.

Chiunque de' Percettori, o Esattori, che non sarà ubbidiente, spirato il dì 5. dopo finito il trimestre, avrà a sue proprie spese, ed in sua casa un Commissario, e due soldati, che saranno incaricati di ritirare l' indicato stato.

Sono pregati in conseguenza i Signori Sindaci di partecipare coll' inserta forma la presente al Percettore, o esattore del loro rispettivo Comune, acciò non alleghino causa d' ignoranza; a quale effetto essi Signori Sindaci ne riscuoteranno ricevo, per non essere essi medesimi costretti a pagare *de proprio* la spesa del Commessario, e de' soldati, in caso, che per parte de' Percettori o esattori si avanzerà lagnanza di non aver ricevuto la sudetta notizia. Mi riscontreranno per loro bene del ricevo della presente, e della sua esecuzione.

I Signori sotto-intendenti sono incaricati dell' esecuzione della parte che li riguarda, e sono con perfetta stima.

Per l' Intendente in giro
Il Consigliere d' Intendenza
G. B. CAVASELICE.

1. *Divisione*

Salerno li 31. Maggio 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sindaci della ſteſſa .

Signori = Con ſommo mio rincreſcimento ſono di nuovo avvertito, che voi continuate a ſpedire degli infelici projetti nell' Annunziata di Napoli, ed in altre del Regno, dove pel diſagio, che ſoffrono per iſtrada, arrivano ſemivivi, ed agonizzanti.

Affine di ovviare a queſto ſeriiſſimo inconveniente, che compromette la vita di tanti Efferi miſerabili, che ſono la vittima di queſto diſordine, nella mia circolare de' 21 Maggio ſcorſo, inſerita nell'antecedente numero del Giornale di queſta Intendenza, avendo data le diſpoſizioni per la formazione della Ruota de' Projetti, nell' artic 5 vi vietai eſpreſſamente di rimettere Projetti nella Capitale o in altre Annunziate della Provincia, ſotto la voſtra più ſtretta reſponſabilità ſe per controvenzione a queſto divieto veniſſe qualche projetto a perire, e ſotto di una multa, che per errore non ſi trova eſpreſſa nella circolare ſuddetta.

Quindi richiamandovi all' eſatta oſſervanza, ed al ſollecito adempimento di quanto con quella vi fu preſcritto. Vi rinnovo la proibizione ſuddetta non ſolo ſotto la citata voſtra reſponſabilità, ma ancora sotto la multa di duc. cento che ſaranno irremiſibilmente eſatte da ogni controventore, oltre di altre miſure di rigore, che non ceſſerò di prendere quantevolte talun di voi fuſſe oſtinato nel non volere ubbidire a miei ordini, proteſtandovi, ch' io sarò ineſorabile a queſto riguardo.

Ho l' onore di ſalutarvi

Per l' Intendente in giro
Il Conſigliere d' Intendenza

G. B. CAVASELICE .

Num. XVIII. Giugno 1810.

GIORNALE DEGLI ATTI DELL' INTENDENZA DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

Atti dell' Intendenza

3. *Divisione* .

Salerno li 2. Giugno 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Alli Signori Sotto-Intendenti , Sindaci e Giudice di Pace della Provincia .

Signori = La presenza di S. M. ha prodotto da per tutto i più felici effetti . Il perdono , che ella si è degnata di accordare ad alcuni briganti , ha fatto la più viva sensazione . In Lagonegro se ne sono già presentati venti , i quali han deposto armi , e cavalli ; altri si dispongono alla presentazione . Tutto fa sperare questa volta , che quegli infelici traviati rientreranno sinceramente , e per sempre nell' ordine .

Nel passarvene l' avviso , vi prego di farlo conoscere sicuro , che questa partecipazione contribuirà moltissimo a rimenare la tranquillità pubblica .

Gradite le assicurazioni della mia stima.

Per l' Intendente in giro
Il Consigliere dell' Intendenza
G. B. CAVASELICE.

1. *Divisione* .

Salerno li 3. Giugno 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sindaci della stessa .

Malgrado le premure , che vi diedi coll' altra mia circolare de' 25. aprile ultimo , diretta ai Sindaci dei capiluoghi de' Circondarj , e per mezzo di questi a quelli de' Comuni relativamente ai locali , di cui han bisogno i Comuni , ed i capiluoghi de' Circondarj delle Giustizie di Pace , pochi di voi mi avete trasmesso il travaglio ordinatovi , e tra questi pochissimi con quella regolarità , che fu ricercato , avendo taluni manifestato semplicemente , che nelle loro Comuni non vi sono monasteri soppressi .

A prevenire dunque l' ulteriore ritardo , debbo adesso soggiungervi , che laddove non vi sono monasteri soppressi , che la Sovrana beneficenza è nell' intenzione di accordare dopo la mia proposta ai varj usi comunali già manifestativi , dovete propormi altri locali pe' bisogni suddetti , le spese necessarie per la loro riduzione , ed i mezzi da supplirvi . E quante volte alcuno non ve ne fosse , bisogna , che mi dettagliate la maniera , ed i mezzi da po-

terne fare l' acquisto. Voi da ciò venite a comprendere, che l' oggetto, di cui adesso si tratta, ha per iscopo di stabilire tutt' i locali necessarj ai bisogni di ciascun Comune ne' termini della suddetta mia circolare in un modo, che possa esserne continuamente possessore, per evitar così le spese de' pigioni, di cui la maggior parte son gravati.

Voglio credere, che ciascun di voi, Signori Sindaci, farà a gara per rimettermi questo travaglio, che per fine ridonda in utile, e vantaggio de' Comuni da voi amministrati, e non voglia obbligarmi a delle misure severe, ed alla spedizione de' Commissarj per quest' oggetto.

Ho l' onore di salutarvi con stima.

Per l' Intendente in giro.
Il Consigliere dell' Intendenza.
G. B. CAVASELICE.

---

1. *Divisione*

Salerno li 3. Giugno 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sotto-Intendenti, e Sindaci della stessa.

Essendosi da quattro anni sospeso il lodevole sistema di mandarsi a registrare nel Regio Generale archivio tutte le voci, o sia prezzi de' varj generi di nostra produzione, che si fanno ne' luoghi del Regno, su di cui si fissano le particolari contrattazioni, le quali non solo riguardano l' interesse de' contraenti da dover meritare legale memoria, ma la di loro serie costituisce un pregevole materiale statistico, ha prescritto S. E. il Ministro dell' Interno colla sua de' 26. scorso Maggio, che non solo si fosse rimosso, ma risarcita ben'anche la di lui interruzione.

Quindi due sono gli oggetti della presente. 1. di perquirere gli archivj comunali, prender conto delle voci, o sia prezzi suddetti, che hanno avuto luogo ne' prossimi quattro scorsi anni in ciascun Comune di vostro carico, e di rimettermi due conformi documenti in forma valida, e legale della loro fissazione per lo spazio predetto. 2. di rimettermi nel modo medesimo due simili documenti di ogni voce, subitochè sarà emanata.

V' incarico perciò Sig. Sindaci di eseguire subito il primo oggetto, e di non trascurare il secondo a tempo proprio, avvertendo a non omettere le voci, ossian i prezzi di ciascun genere di produzione, che ha avuto, ed ha luogo in ciascun Comune di vostro carico, tanto che riguardi i generi di consumo, che oggetti d' industria, di arti, e di manifatture.

I Sindaci di questo Distretto di Salerno mi trasmetteranno direttamente i documenti accennati, e quei de' Distretti di Sala, e Vibonati lo faranno per mezzo de' rispettivi sottintendenti, alla cura e zelo de' quali raccomando l'esatto, e sollecito adempimento di quanto si è divisato; e voglio sperare di non esser nelle circostanze di rinnovar le premure per quest' oggetto.

Ho l' onore di salutarvi

Per l' Intendente in giro
Il Consigliere d' Intendenza

G. B. CAVASELICE.

---

1. *Divisione*

Salerno li 3. Giugno 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sotto Intendenti, e Sindaci della medesima.

Sul dubbio insorto, se i giuramenti di fedeltà che devono prestare gl' impiegati nelle pubbliche amministrazioni siano, o no sottoposti alla formalità del Registro, avendo S.E. il Ministro dell' Interno chiesto de' rischiarimenti a S.E. il Ministro delle Finanze, per di costui risposta mi ha rescritta una decisione di S. M., data fuori nel dì 4. Settembre scorso anno 1809, nella quale stà sovranamente ordinato, che tutti gli atti di giuramento di quegli impiegati, che non godono un soldo del Governo, o ne hanno uno al di sotto di duc. 20.

mese, debbano essere esenti dalle formalità di registratura.

Ve lo partecipo, o Signori, affinchè in tutte le occorrenze la sudetta sovrana determinazione possa essere pienamente eseguita.

Ho l'onore di salutarvi con stima.

Per l' Intendente in giro
Il Consigliere d' Intendenza
G. B. CAVASELICE.

1ª *Divisione*.

Salerno li 10. Giugno 1810.

L'INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sotto-Intendenti, Giudici di Pace, ed ai Direttori de' Reali Collegj, ed altri stabilimenti addetti alla pubblica educazione della medesima.

Signori = S. M. col Regal Decreto 6. Maggio corrente anno ha ordinato quanto siegue.

„ Art. 1. I Regali Collegj, e gli altri stabilimenti addetti alla pubblica educazione godranno, per la riscossione delle loro rendite, di tutt' i privilegj accordati a' Comuni, ed agli ospizi coi decreti de' 21. Dicembre 1809. e 30. aprile 1810.

Nel comunicarvi questa Sovrana determinazione v' incarico di farne seguire la pubblicazione, e di disporre nelle circostanze l' adempimento, onde i mentovati luoghi goder possano de' vantaggi accordati loro dalla Reale munificenza.

Ho l'onore di salutarvi con stima.

Per l' Intendente in giro
Il Consigliere d' Intendenza
G. B. CAVASELICE.

---

1. *Divisione*.

Salerno li 12. Giugno 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sindaci, e Decurioni della medesima.

L' importanti operazioni della divisione de' Demanj và ad accelerarsi. Voi già pel cammino della Posta avete ricevute le istruzioni approvate da S. M. sull' oggetto in data de' 10. Marzo ultimo. Gli agenti divisori che dall' ingiunto Tablò osserverete destinati per questo distretto di Salerno, e quelli, che con sollecitudine andranno a nominarsi da' rispettivi sottintendenti degli altri due distretti, si metteranno ben presto in attività, e taluni di essi già lo sono per questo distretto. Il lavoro dovrà trovarsi ultimato alla venuta, che farà in questa Provincia il Sig. Consigliere di Stato Giampaolo destinato da S. M. Commessario nella medesima per la Divisione suddetta.

Quindi io v' incarico di corrispondere con tutta l' attività, e con tutto il zelo alle benefiche, e provvide cure del Governo, e di eseguire colla massima sollecitudine quanto dagli Agenti divisori vi sarà ordinato sull' assunto, affinchè per la parte che vi riguarda non venga questo travaglio a soffrire il menomo ritardo, di cui vi chiamo strettamente responsabili.

Affinchè poi non incontriate difficoltà nelle spese, vi prevengo, che agli agenti suddetti voi dovete passare un conveniente alloggio, le vetture loro necessarie da luogo a luogo, e carlini quindici al giorno per diete; cedendo a loro conto ogni spesa per gli amanuensi impiegati nella scritturazione, spesa, che erogherete sul corrispondente ramo posto nel budjet, e laddove non vi si trova, da sopra la somma delle spese impreviste, rimasta a mia disposizione, e di cui vi farete formare legale ricevuta, onde serva di documento ne' vostri conti; e qualora si tratti di diete vacate a pro de' Comuni, che hanno promiscuità di territorio, vi metterete di accordo co' vostri colleghi, e pagherete proporzionatamente le spese suddette in ragione del numero di anime di ciascun Comune. Gli arbitri, qualora ne occorrono, ed i periti saranno sodisfatti dietro la tassa delle loro fatiche da me approvate, potendosi intanto a questi ultimi accordare in conto il giornaliero pagamento di carlini tre

affinchè siano nel grado di effettuire il travaglio.

Co rate l' adempimento di queste mie disposizioni, e datemi riscontro della ricezione della presente, ed

Ho l' onore di salutarvi

Per l' Intendente in giro
Il Consigliere d' Intendenza
Segnato G. B. CAVASELICE

TABLO' DEGLI AGENTI DIVISORI DE' DEMANJ PEL DISTRETTO DI SALERNO.

CIRCONDARJ	NOMI, COGNOMI, E PADRIA DEG AGENTI
Salerno Baronissi Sanseverino	Sig. Matteo di Amato di Salerno
Montoro Nocera	Sig. Paolantonio Notar Giacomo di Cav
Pagani Sarno	Sig. Giuseppe Barone di Salerno
S. Cipriano Montecorvino	Sig. Nicola Santoro di Salerno
Acerno Campagna	Sig. Nicola Melchionna di Teora
Laviano Buccino	Sig. Ferdinando Rubia di Teora
Contursi Vietri	Sig. Notar Tommaso Fasano di Vietri
Cava Capaccio	Sig. Francesco Longobardo di Capaccio
Maiori Scala	Sig. Gaetano Manzi di Scala
Amalfi Positano	

Num. XIX. Giugno 1810.

GIORNALE DEGLI ATTI DELL' INTENDENZA DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

Atti dell' Intendenza.

2. *Divisione*.

Salerno li 16 Giugno 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sotto-Intendenti, e Sindaci della stessa.

S. E. il Ministro della Guerra in data de' 13. corrente, Burò della Coscrizione n. 125. mi ha manifestato, che il Sig. Colonnello generale della Guardia, e Ispettore della Gendarmeria con lettera de' 29. Maggio scaduto abbia riferito di esser cessato l' arrollamento de' Gendarmi, per la ragione, ch' essendo stata fissata l' età della Coscrizione col Decreto de' 4. Gennajo anno corrente; era soltanto permesso alla gioventù dai 17. fino ai 25. anni di arrollarsi fino al 1. aprile, e di poi fino al 1. Maggio ultimo nè Veliti, Guardie di onore, e Gendarmeria Reale, di modo tale, ch' elasso questo termine, non era più permessa l' ammissione de' sudetti individui in tali corpi.

Ad oggetto dunque di secondare il desiderio de' giovani intenzionati di servire nella Gendarmeria, ha deciso il lodato Ministro, che in avvenire siano ricevuti in detto corpo tutti gl' individui, che abbiano compiti gli anni ventuno, quantunque compresi nell' alistamento della nuova coscrizione, presentando però un certificato dell' Intendente della rispettiva Provincia, che dimostri.

1. Che il giovine non è refrattario di alcuna delle passate leve.

2. Che non è disertore, e che non è compreso nel numero di quelli, che sono stati designati per completare il corpo de' veliti, e guardie di onore.

3. Che non fa parte de' coscritti dell' armata attiva destinati a marciare per la leva de' cinque mila uomini ordinata col decreto de' 9 marzo 1810.

4. Finalmente, che la Comune, alla quale appartiene, ha completato la quota de' coscritti, che li spetta.

Quindi v' invito far pubblicare questa determinazione, acciò i giovani, che inclinano di servire in detto corpo ne abbiano cognizione, ma devono essere nell' intelligenza, che le di loro famiglie non sono esenti dalla coscrizione, come fu conceduto per quelli arrollatisi volontariamente fino al dì primo del passato Maggio.

Gradite la mia stima, e considerazione.

S. MANDRINI.

2. *Divisione*.

Salerno li 19. Giugno 1810.

L'INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sotto Intendenti, e Sindaci della medesima.

In data de' 16 corrente, ministero delle finanze: Divisione de' dazj indiretti n. 1176 S. E. il Ministro mi ha manifestato, che in seguito del decreto de' 14. Maggio, col quale si rende libero il sale, essendo insorte delle difficoltà in quale proporzione questo si debba pagare, per toglierle mi ha prevenuto, che il decreto de' 25 Gennaro 1809 dichiarando, che l'art. 48. di quello de' 16 Dicembre 1803, che prescrive il pagamento di tutte le contribuzioni nella proporzione di un sesto in rame, non è applicabile al sale, ordina, che gl' introiti di questo ramo sieno ricevuti secondo gli antichi regolamenti. Che le istruzioni pubblicate li 5 Luglio 1804., prescrivendo, che la percezione de' sali si faccia due terzi in argento ed un terzo in rame, questa misura si deve mantenere nel suo pieno vigore; e siccome poi i particolari, che comprano il sale a minuto non possono soddisfare i due terzi in argento, questi sono abilitati a farne acquisto da' venditori patentati fino a due rotoli interamente in rame.

Ve lo partecipo, e v' invito far pubblicare, ed eseguire la spiegata risoluzione del Ministro.

Sono con perfetta stima

S. MANDRINI.

Bureò della Fondiaria.

Salerno li 19. Giugno 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Alli Signori Sotto Intendenti, Sindaci e Giudici di Pace della stessa.

Molti Percettori provvisorj sono stati autorizzati a mantenere nelle loro percezioni un sostituto. Se ciò si è fatto, le circostanze, han dato luogo una eccezione alla regola generale; questa non sono state che passaggiere. Essendo dunque terminate, devo ritirar tutte le facilità accordate per lo passato; ed in conseguenza personalmente devon fare la percezione i percettori medesimi. Voi dunque Signori Sindaci in ricevere la presente, vi asterrete di riconoscere, o far riconoscere i sostituti, facendoli desistere dalle loro funzioni. Emanarete banno, col quale previverrete tutti i cittadini contribuenti che pagando in mano di altri fuorchè del Percettore medesimo, saranno soggetti a duplicato pagamento. Affiggerete benanche copia della presente ne' luoghi soliti, onde sia a notizia di tutti. Se vi accorgerete, che non ostante questa disposizione, il percettore non esigerà personalmente, me ne farete rapporto, e vi negherete a firmare gli atti di coazione.

Passate però prima questa misura all notizia del vostro percettore; ed accusatemi il ricevo della presente.

Voi, Signori sottintendenti vegliarete che tanto si eseguа. I Signori Giudici di Pace sono incaricati dell' esecuzione della parte, che li riguarda. Da questa disposizione vengono eccettuati quei percettori, che hanno la percezione di più Comuni, e

Siate intanto sicuri della mia stima

S. MANDRINI.

---

1. *Divisione*

Salerno li 20. Giugno 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sotto-Intendenti, e Sindaci di questa Provincia.

Con altra mia circolare per gl' Atti d' Intendenza in data dei 14 Gennaj Divisione 1. n. 2. vi dimostrai la necessità di conoscersi lo stato delle campagne, e le periodiche fasi delle medesime. Allora fu, ch' io v' inculcai di rimettermene ogni mese uno Stato,

per appianarvi, e rendervi chiaro il travaglio, vi accluso una norma da non potere affitto rendervi soggetti, ne a sbigli, ne a dover prendere degl'equivoci.

Nel terzo paragrafo della medesima vi feci conoscere essere mia cura particolare di venire in cognizione del quantitativo della semina; e per ben due volte chiaramente mi espressi essermi necessario di essere a portata della quantità di ogni prodotto, appena ne fosse seguita la raccolta.

Intanto ho dovuto vedere, con mia sorpresa, e rammarico, non curati i miei ordini, e negletti i miei avvisi

Per ottenere il primo intento, cioè di essere ragguagliato del quantitativo della semina, ho dovuto scrivere un cumulo immenso di lettere, servirmi d'inviti, di preghiere, di minacce, e spedire infine dei Commissarj ai Sindaci inobbedienti; e tutta via non poter dare quella soddisfazione, che avrei bramato a S. E. il Ministro dell' Interno, da cui ricevo i venerati comandi.

Vengo adesso al secondo, che è appunto quello, per cui vi diriggo questa mia circolare.

La raccolta è già principiata, me ne giungono degl' avvisi, ed intanto di tutto mi si ragguaglia fuori della quantità del prodotto. Sappiano dunque di nuovo i Signori Sottintendenti di Sala, e Vibonati, e tutt' i Signori Sindaci di questo Distretto essere mia particolar premura, che in ogni mese impreteribilmente mi giunga lo Stato delle campagne di ogni Comune, e che in questo deve essere notato con precisione, e chiarezza il quantitativo per ogni genere, e raccolte, e da raccogliersi fino alla stagione in cui cesserà la terra di dare il suo frutto.

Alcuni dei Signori Sindaci, dei quali ne ho notato l'attenzione, mi hanno dimostrato il numero delle pecore, vacche, capre, bufali, e porci, ma il maggior numero non se n'è affatto incaricato; inculco dunque seriamente a questi ultimi darmene un esatto; e distinto ragguaglio.

Non era difficile il comprendere a che oggetto si cercava da essere intesi dei gelsi riguardo alla fronda. Non v'è chi ignori, che serve questa per alimentare quei bachi, che producono la seta: intanto non vi è alcuno, che si compiaccia neppur nominarla. Questa è una notizia, che mi necessita ugualmente, che le altre, per cui ne chiamo responsabili i Signori Sindaci trasgressori.

Questo di cui mi è d'uopo sapere è da me atteso con la massima premura; ne vi concedo che giorni trenta per darmi ragguaglio delle già seguite raccolte. Mi lusingo del vostro sommo pensiere per l'adempimento, ma vi assicuro, in caso contrario, che adoprerò degl' espedienti, che non vi saranno troppo piacevoli, onde obbligarvi ad eseguire quanto v'impongo.

Per essere intanto lontani da sbigli, o equivoci, oggetto di gran perdita di tempo per il passato, vi accludo un modello, quale, per poco vi fiiate a riflettervi distinguerete in esso il metodo chiarissimo, onde formare gli stati, che io vi ricerco, e che attendo con ansietà.

Per impegnarvi maggiormente a formarli con esattezza, voglio, che siate persuasi, che tutte queste premure, ch' io vi dimostro non sono, che tratti della somma bontà del nostro amabilissimo Sovrano, che altro pensiere non ha, che la felicità dei suoi sudditi. Non posso darmi a credere, che invece di secondare le di lui paterne cure vogliate opporvi alle medesime col trascurare un affare di sì notabile conseguenza.

Non cesso d' inculcare queste mie premure ai Signori Sottintendenti di Sala, e Vibonati, pregandogli volersi seriamente occupare ciascuno per il suo respettivo Distretto.

Ho l'onore di salutarvi con stima,

S. MANDRINI.

STATO DELLE CAMPAGNE

Provincia di Principato Citra

10 Mese di Giorno

i	Seminato tomoli	Stato	Piante di	Raccolti in tomoli, misure, o peso	Se è bastante fina all' altra raccolta	Mancanza fino all'altra raccolta in tomoli misure, o peso	Avanzano tomoli, peso, o misure	Osservazion
uro			Grano duro					
enero			Grano tenero					
			Orzo					
			Avena					
			Germano					
			Doliche					
			Vecce					
ndia			Granodindia					
			Legumi					
			Fave					
			Ceci					
ie			Lenticchie					
			Fagioli					
			Cotone					
			Lino					
			Vini					
			Ulivi					
			Seta					
			Castagni					
			Peri					
			Meli					
			Fichi &c.					
			Fieno					
			Paglia					
me	Numero		*Bestiame*	Nati Numero				
e Ca-			Pecore, e Capre					
, e bu-			Vacche, e bufale					
li ca-			Razze di cavalli					
			Porci					

Num. XX. Luglio 1810.

GIORNALE DEGLI ATTI DELL' INTENDENZA
DELLA
PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

ATTI DELL' INTENDENZA.

1. *Divisione.*

Salerno li 22. Giugno 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sottintendenti, e Decurioni della medesima.

Nella discussione del Budjet del Comune di Romagnano per l' anno 1810. io feci osservare, che per essersi i Cittadini affrettati a molire i loro generi, il dazio sulla molitura non poteva altrimenti esiggersi, che facendosi la percezione per bocca. Questa mia osservazione posta sotto l' occhio di S. E. il Ministro dell' Interno, il medesimo con foglio de' 14. Aprile ultimo, dispose, che per la esazione della gabella della farina, potevano obbligarsi i Cittadini a denunziare le quantità di tal genere presso a' di loro esistenti, comminando delle multe corrispondenti a contravventori, acciò non si rendesse l'imposizione inefficace.

Nell'esecuzione di questo superiore ordine avendo io incontrato degli ostacoli, specialmente negli affitti delle Gabelle, e sul poco prodotto, che darebbero, qualora fossero tenute in amministrazione, li feci presente al medesimo, ed egli riscontrandomi di averli trovati troppo giusti, ma che essendo il metodo escogitato della esazione per bocca riprovato dalla legge, calcolandosi o per convenzione, o per prudenziale coacervo per consumo, ha disposto, che non debba aver luogo; ed in conseguenza ha ordinato, che qualora la percezione delle gabelle nel modo stabilito non sia sufficiente ai bisogni de' Comuni, debbano i Decurionati imporsi altri dazj dalla legge non vietati per supplire alle spese.

Io dunque nel parteciparvi tutto ciò, vi prevengo, ove il caso sia per verificarsi, che qualora non sia riuscito l' affitto del dazio della gabella della farina, e non riesca obbligarsi i cittadini a denunziare le quantità di tal genere presso di loro esistenti dal 1. Gennaro corrente anno in avanti, anche colla comminazione delle multe corrispondenti a' contravventori, e si renda perciò il dazio insufficiente ai bisogni comunali, il Decurionato debba subito congregarsi, per escogitare altri dazj da imporsi, che non siano dalla legge vietati, onde supplire alle spese del Comune, al momento, che avrà il Decurionato deliberato, mi si rimetta copia legale della deliberazione, per umiliar-

la al prelodato Miniſtro; ed attendere la Sovrana approvazione; I Sig. Sindaci, e Decurioni reſtano perſonalmente riſponſabili del pronto adempimento della preſente, onde i Comuni non ſi trovino nelle angustie in caſo di qualche urgenza.

Ho l' onore di ſalutarvi con ſtima.

S. MANDRINI.

---

3. *Diviſione*

Salerno li 2. Luglio 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Alli Signori Sotto Intendenti, Sindaci e Giudici di Pace della ſteſſa.

Signori = Ogni felice avvenimento, ſemprechè ne riſulti il bene de' popoli, e la gloria della nazione, dee intereſſare ogni cuore ſenſibile, e farne comprendere il vantaggio alla gente ignara, ſcoprendogliene le ragioni. Il glorioſo fatto del 22. paſſato avvenuto tra uno de' più numeroſi convogli diretto da Napoli per Scilla, ed una flotta nemica molto ſuperiore di forza, che corſe ad attaccarlo, e ne rimaſe maltrattata a ſegno, che con grave ſua perdita dovette ritornare vergognoſamente alle coſte di Sicilia, paziente ſpettatrice del felice arrivo de' noſtri legni alla marina di Scilla, è una di quelle fortunate operazioni, che inſpirano coraggio alle Truppe, ed alla marina nazionale, e compiacenza nel Sovrano verſo i ſuoi cari ſudditi. V'invito quindi di dare la più eſteſa pubblicità a così liete novelle in tutti i Comuni di voſtra amminiſtrazione, perchè ciaſcuno ne gioiſca, e gradite la mia ſtima.

S. MANDRINI.

---

1. *Diviſione*:

Salerno li 28. Giugno 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sotto-Intendenti, e Sindaci della ſteſſa.

Signori = Con pregiatiſſimo foglio de' 23. del cadente meſe mi ha pervenuto S E. il Miniſtro dell' Interno che il Signor Bennefond Viſitatore de Regali Collegj dovrà uſcire dal Regno, e trattenerſi per qualche tempo in Roma, ſenz' attraſſare intanto le ricerche delle quali S. M. lo ha incaricato.

Quindi nel paſſarvene l'avviſo, per diſpoſizione del prelodato Miniſtro, v' invito a continuare la voſtra corriſpondenza col medeſimo per gli oggetti, che deve prendere in eſame, rimettendo le lettere nel Miniſtero dell' Interno, da cui gli ſaranno rimeſſe nel luogo di ſua reſidenza, affinchè il corſo degli affari non ſoffra il menomo ritardo.

Ho l' onore di ſalutarvi con ſtima.

S. MANDRINI.

---

1. *Diviſione*.

Salerno li 2. Luglio 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sindaci della ſteſſa.

Mi affretto parteciparvi, Signori, che S. M. coll' infraſcritto Real Decreto de' 18. caduto Giugno ſulle iſtanze umiliategli dal Sindaco di Pagani di voler cioè celebrare in quel Comune, ogni Domenica un mercato di generi comeſtibili, ſi è degnata emanare il ſeguente Real Decreto datato da

Scilla li 18. Giugno 1810.

GIOACCHINO NAPOLEONE

Re delle due Sicilie.

Viſto il rapporto del noſtro Miniſtro dell' Interno; abbiamo decretato, e decretiamo quanto ſiegue.

Art. 1. La Comune di Pagani nel Principato Citeriore è autorizzata a tenere in ciaſcuna Domenica un mercato.

Art. 2. Il ſudetto noſtro Miniſtro dell' Interno è incaricato dell' eſecuzione del preſente decreto = Firmato Gioacchino Napoleone = Da parte del Re il Miniſtro Segretario di Stato Pignatelli = Per copia conforme = Pel Miniſtro dell' Interno aſſente = Il Conſigliere di Stato Delfico.

Avvaletevi, Signori, della preinſer-

ta Real determinazione, e gradite i sollitti attestati della mia stima.

S. MANDRINI.

---

2. *Divisione*.

Salerno 3. Luglio 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sotto Intendenti, Sindaci e Capi delle Chiese di questa Provincia.

Signori = Dovendo da oggi innanzi tutte le spese de' Reali Demanj per Canoni, pensioni, spese di culto, mantenimento di Chiese, ed altre prestazioni annuali, che gravitavano su i beni riuniti a detti Demanj, pagarsi dal Tesoro, ho l' onore di trascrivervi il Real Decreto proferito per quest' oggetto sotto l' epoca de' 14. Maggio, affinchè ne' primi giorni festivi si pubblichi da' Cancellieri delle Comuni, e dai Parrochi.

Gradite la mia stima, e considerazione.

S. MANDRINI.

Napoli 14. Maggio 1810.

GIOACCHINO NAPOLEONE

Re delle due Sicilie.

Sul rapporto del nostro Ministro delle Finanze;

Considerando, che i pesi, di cui sono gravati i Demanj dello Stato sonosi finora soddisfatti senza le formalità, che devono garantire la loro legittimità, e che questo inconveniente è pregiudizievole tanto alle rendite del Demanio, che agl' interessi de' suoi creditori;

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. Dal dì della pubblicazione del presente decreto il nostro Tesoro resta incaricato di pagare secondo le distinzioni, e nelle forme, che saranno determinate quì appresso, tutti i pesi di censi, canoni, pensioni, elemosine, spese per lo culto, diritti di mense, mantenimento di Chiese, ed altri di simile natura, che trovansi a carico de' beni, che formano parte de' Demanj dello Stato, compresi quelli delle Mense, ed Abbadie vacanti, e tutti gli altri amministrati sotto il titolo di Monte frumentario.

Art. 2. Tutt' i creditori per le cause indicate nell' articolo precedente dovranno nel termine di quattro mesi, dalla pubblicazione del presente decreto presentare i titoli autentici de' rispettivi crediti all' Intendente della Provincia; nella quale finora essi han fatto valere i loro diritti. Tutti coloro, che non avranno esibito questi titoli nel termine fissato di sopra, resteranno decaduti dai loro diritti.

Art. 3. Tutte le spese sopportate fino a questo giorno dall' Amministrazione de' Demanj per elemosine, opere pie, per mantenimento del culto, e delle Chiese, per pubblica istruzione, e salarj ai Maestri di scuola, ed altre non menzionate nell' articolo seguente, non potranno essere soddisfatte, che su i crediti, che saranno aperti a quest' oggetto ai Ministri del Culto, e dell' Interno. Gl' Intendenti in conseguenza invieranno a questi Ministri tutti i titoli, che formano le basi di simili spese.

Art. 4. Saranno pagati nelle Provincie rispettive, e sotto la cura degl' Intendenti.

1. Tutt' i censi, canoni, prestazioni, che derivano da concessioni di fondi in potere del Demanio, e che sono stati costituiti per affitti a lungo tempo, o enfiteutici.

2. Le pensioni, e trattamenti assegnati sulle rendite dei Vescovadi, e Badie vacanti, le pensioni vitalizie, quelle denominate *Patrimonj sagri*, costituite, o dovute dai precedenti possessori dei beni del nostro Demanio.

3. Tutt' i salarj annuali, e mensuali costituiti, o dovuti nella stessa maniera ai Cappellani, ed altri Ministri del Culto, non che il montante delle fondazioni pie per celebrazione di messe, e servizj fissati in denaro.

4. Le porzioni congrue, di cui godono i Parrochi, e Chierici parrocchiali, o economali addetti al servizio della Chiesa.

Art. 5. Nel momento della presenta-

zione dei titoli, che ſtabiliſcono i crediti menzionati nell'articolo precedente, l'Intendente ne commetterà lo eſame al Conſiglio d'Intendenza, il quale pronuncierà ſulla loro validità, dopo avere inteſo il Direttore dei Demanj. Quando tali documenti ſaranno riconoſciuti autentici, egli rilaſcerà ſul Ricevitore dei Demanj del circondario, in cui il peſo è dovuto, un mandato di pagamento dei termini ſcaduti fino all'ultimo giorno del quadrimeſtre precedente.

Art. 6. I mandati di pagamento rilaſciati dagl'Intendenti ſaranno aſſoggettati al Viſto dai Direttori de' Demanj. Non ſi apporrà queſto Viſto, che per i cenſi, penſioni, e preſtazioni preſcritti nell'articolo 4., in viſta della ſpedizione del titolo autentico, di cui ſi farà menzione nel mandato.

Art. 7. Le ſpeſe ordinate con gli articoli precedenti non figureranno più nella Contabilità dell'Amminiſtrazione de' Demanj. I mandati ſoddisfatti dai Ricevitori ſaranno verſati come contanti nella caſſa del Ricevitore generale della Provincia, che ne rilaſcerà il corriſpondente ricevo.

Queſti verſamenti ſaranno effettuati dal Direttore de' Demanj, il quale rimetterà a ciaſcun Ricevitore della ſua Direzione, perchè figuri nei loro conti particolari un eſtratto da lui ſottoſcritto della ricevuta generale, che egli avrà ritirata nell'atto del verſamento. Queſta ricevuta generale ſarà impiegata nel conto del Direttore per ſaldo degli eſtratti delle ricevute, che i conti dei Ricevitori avranno fatto figurare nell'eſito.

Il Direttore dei Demanj di ogni Provincia non potrà fare per ogni quadrimeſtre, che un ſolo verſamento autorizzato col preſente articolo.

Art. 8. Sono dichiarati ammortizzati, ed eſtinti in favore del Demanio tutti i canoni, penſioni, e rendite, qualunque ſiane la natura, e l'oggetto, che avrebbero dovuto corriſponderſi dall'Amminiſtrazione dei Demanj, come rappreſentanti i precedenti poſſeſſori, in favore de' Veſcovadi, Badie, e Beneficj vacanti, o non vacanti, delle Parrocchie, Priorati, e Capitoli, Corporazioni religioſe di uomini, e di donne, di tutti gli ſtabilimenti di pubblica iſtruzione, d'induſtria, di beneficenza, o di carità meſſi ſotto la protezione, ed immediata aſſiſtenza del Governo.

Gli Amminiſtratori di queſti ſtabilimenti, ugualmente che tutti i titolari quì ſopra denominati, ſono autorizzati a formare, e preſentare al Miniſtro, da cui dipendono, lo ſtato della riduzione ſofferta nelle loro rendite, in ſeguito delle diſpoſizioni del preſente articolo. Su i rapporti dei noſtri Miniſtri Noi determineremo le indennità, che dovranno eſſere accordate ai detti Stabilimenti, o Titolari.

Art. 9. L'Amminiſtrazione de' Demanj farà verſare da' ſuoi Ricevitori nella Caſſa di ammortizzazione, o per conto della medeſima, il prodotto di tutte le rendite provvenienti dai beni confiſcati agli emigrati, e da quelli ſequeſtrati per qualunque altra cauſa.

Art. 10. Tutti gli aſſegnamenti, e provviſioni, che abbiamo ordinate, o potremo ordinare ſulle rendite de' beni menzionati nell'articolo precedente, ſaranno ſoddisfatti dalla Caſſa di ammortizzazione, a miſura dello incaſſo, che la medeſima farà su queſte rendite.

Art. 11. Il Miniſtro delle Finanze potrà autorizzare l'Amminiſtrazione de' Demanj a delegare su gli Affittatori, o Economi dei detti beni, il pagamento degli aſſegnamenti, o proviſioni di cui gli avremo gravati.

Le quietanze delle parti prendenti ſaranno verſate dagli affittatori, come contanti preſſo i Ricevitori demaniali, e da queſti nella caſſa di ammortizzazione.

Art. 12. Il noſtro Miniſtro delle Finanze è incaricato dell'eſecuzione del preſente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEON

Per copia conforme

Il Miniſtro delle Finanze

Conte di Mosbourg.

Num. XXI. Luglio 1810.

GIORNALE DEGLI ATTI DELL' INTENDENZA DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

ATTI DELL' INTENDENZA

1. *Divisione*.

Salerno li 7. Luglio 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sotto-Intendenti, e Sindaci della stessa.

Signori = Il Regal Decreto de' 24 caduto *Giugno*, che vado a parteciparvi, costituisce una nuova pruova delle premure, che mai sempre ha dimostrato S. M. per render felici i suoi popoli. Occupata de' loro interessi anche il mezzo al rumor delle armi, ha preso delle misure più giuste, affinchè il guadagno, che vanno a fare i Comuni con esazione di ciocchè loro devono gli ex Baroni, lungi da esser soggetto alle speculazioni degli Amministratori Comunali, rivolto sia in vantaggio de' Comuni stessi, e dell' intiera Provincia.

Voi, o Signori, nel curarne in tutte le sue parti l' adempimento, non solo mi dettaglierete sollecitamente le somme, che i rispettivi Comuni di vostro carico per effetto di "liquidazione" già seguita debbono per buonatenenza conseguire dagli ex Baroni, e quelle che in appresso saranno liquidate tostocchè a loro favore ne sarà proferito il giudizio; ma eziandio procurerete, che come se ne farà l' esazione siano le somme incassate nella cassa generale di questa Provincia.

E siccome colla mia circolare del 1 Maggio inserita nel giornale di questa Intendenza n. XII. Vi prevenni su quest' oggetto di depositare presso i Cassieri rispettivi le summe fino allora esatte per questo ramo, e quelle, che in seguito si sarebbero riscosse; così incarico adesso i Sig. Cassieri di farne seguire al più presto l' incasso nella mentovata cassa generale. Mi auguro, che farete per corrispondere con tutta l' esattezza alle benefiche cure del Sovrano, ed io fido allo zelo de' Signori Sottintendenti, per vedere in ciò pienamente adempiti i suoi voleri per quanto concerne i di loro distretti.

Accusatemi ricezione della presente, ed Ho l' onore di salutarvi con stima.

S. MANDRINI.

Scilla li 24. Giugno 1810.

GIOACCHINO NAPOLEONE

Re delle due Sicilie.

Sul rapporto del nostro Ministro dell' Interno;

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. Tutte le somme dovute per buonatenenza dagli ex Baroni ai Comuni, che si trovano già giudicate, e liquidate, o che si giudicheranno, e liquideranno in avvenire, saranno depositate nella cassa generale della Provincia, nel tempo in cui si aderanno i pagamenti, e saranno soggette alle medesime regole prescritte per i fondi attuali. Di questo introito ne sarà tenuto però un conto a parte.

Art. 2. Le dette somme sulla proposizione del nostro Ministro dell' Interno saranno impiegate esclusivamente ad essere pubbliche nelle rispettive Provincie, cominciandosi dalle spese necessarie, ed indispensabili a' comuni creditori.

Art. 3. Il conto dell' impiego delle somme sudette sarà presentato al Consiglio generale della Provincia, il quale ne farà la discussione.

Art. 4. La somma di ducati cinque mila, e cinquecento, della quale il Comune di Matino in Terra di Otranto è risultato creditore per bonatenenza sarà impiegata ad affrancare le decime dovute dal Comune istesso all'ex Barone.

Art. 5 Il nostro Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Gioacchino Napoleone

Da parte del Re il ministro Segretario di Stato, firm. *Pignatelli*.

Per copia conforme

In assenza del Ministro dell' Interno, il Consigliere di Stato DELFICO.

---

3. Divisione

Salerno 8. Luglio 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Alli Signori Sotto Intendenti, Sindaci e Giudici di Pace della stessa.

Signori = Nuove gloriose operazioni hanno illustrata la nostra marina sopra il nemico. Il giorno 29. Giugno un convoglio nazionale scortato da un picciol numero di cannoniere spedito da Napoli per la spiaggia di Scilla fu attaccato dal nemico con 76. vele, fra quali 50. cannoniere armate con cannoni da 24., tre brick, una corvetta, diverse bombardiere, ed altri legni minori da guerra, o carichi di truppe. La nostra forza non consisteva, che in 44. cannoniere, proteggendo il convoglio, la maggior parte di minor portata delle nemiche, e col cannone di minor calibro. Il foco fu vivissimo, e 'l combattimento durò dieci ore continue, l' esito del quale fu, come dovea attendersi dall' ardore, e bravura de' marinari, e della truppa, ingrandito dall'idea, che si battevano sotto gli occhi, ed a vista del diloro Augusto Sovrano. Uffiziali, Marinari, e Soldati, tutti si sono distinti, tutti si son condotti in modo da meritare i più grandi elogj. Il nemico fu obbligato di ritirarsi colla confusione di vedere andato a vuoto ogni suo tentativo. La sua perdita è stata grande; la nostra si riduce a pochi feriti. Il convoglio è ancorato a Scilla.

Perchè sia noto, e pubblico tal glorioso risultato mi affretto di parteciparvelo, incaricandovi di farlo palese a tutte le popolazioni da voi amministrate ne' rispettivi Comuni, Circondarj, e Distretti nella sicurezza, che ogni buon suddito del Re, ed ogni cuore nazionale dee interessarsi con tanti avvenimenti brillanti, che si succedono così da vicino, e che ne promettono pretto de' maggiori, e più importanti.

Gradite la mia stima, e considerazione.

S. MANDRINI.

1ª Divisione.

Salerno li 10. Luglio 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Alli Sig. Sindaci della stessa.

Signori = S. M. sempre intenta al sollievo de' suoi amatissimi sudditi, col suo Regal Decreto de' 29. Giugno scorso anno, estese le sue benefiche mire anche verso quella classe de' medesimi, che per effetto del loro traviamento dal-

le leggi, sono detenuti nelle prigioni.

Gli art. 11, e 12 del citato Regal Decreto, prescrivendo, che debba mantenersi nelle stesse la maggior nettezza possibile per conservarvi la salubrità dell'aria, e per evitare i tristi effetti del sudiciume, che suol regnare in simili luoghi, e che debba badarsi inoltre, affinchè sia a detenuti somministrato un nudrimento sano, e sufficiente; mette menocchè per la capitale, tra le attribuzioni, e doveri del Sindaco il visitare o personalmente, o per mezzo di un' eletto, le prigioni almeno una volta per settimana, affinchè scorgendo de'torti a questo riguardo contro la giustizia, e l'umanità, possà istantaneamente provvedervi, dandone parte al Prefetto della Polizia, ed a Procuratori Regj, e provocando in caso di bisogno, la punizione, o la destituzione de' Custodi.

Or sono avvertito, che un tal dovere viene generalmente da voi trascurato; e quindi richiamandovi all'osservanza del detto Regal Decreto, v'incarico di eseguire a tutta diligenza quanto di sopra, ed a riferirmi direttamente nelle occorrenze, qualora osserviate la noncuranza de' custodi nell'eseguire le parti, che *loro concernono*, non mancando intanto di tenerne avvisate i Regj Procuratori, che i Sindaci de' Capiluoghi faranno per mezzo del Giudice di Pace.

Mi lusingo, che sarete con tutta la premura per prestarvi all'esecuzione d'un dovere, che l'umanità languente reclama, e che non mi darete occasione di pratticare de' mezzi di rigore, per obbligarvici.

Sono con perfetta stima

S. MANDRINI.

---

1. *Divisione*.

Salerno li 14. Luglio 1810.

L'INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sotto-Intendenti, e Sindaci di questa Provincia.

Signori = Non cessa S. M. anche tra 'l rumor delle armi di occuparsi della buona amministrazione de' Comuni, e per conseguenza della felicità de' popoli alla sua cura dalla Divina Provvidenza affidati. Una nuova luminosa pruova ne ha dato col suo Regal Decreto de' 3. corrente datato da Scilla, col quale per non lasciare alla discrezione delle parti interessate l'esecuzione de'Giudicati della Suprema Commissione feudale, e per abbreviare tutte le lunghezie, che potrebbero insorgervi a danno de' Comuni, ha incaricato i Commissarj destinati per la Divisione de' Demanj dell' esecuzione di tutte le sentenze della medesima, perchè hanno tutta la correlazione colle funzioni, che i medesimi esercitano.

Quindi nel comunicarvene il tenore; v'invito, o Signore, di conformarvi esattamente al prescritto nello stesso, onde i Comuni da voi amministrati possano risentire tutto il vantaggio, che le ottime provvide cure del nostro amabilissimo Sovrano le vanno a procurare, e di darle la più estesa pubblicità, affinchè sappia ciascuno quant' egli s'interessi pel buon governo de' suoi amatissimi Sudditi.

Ho l' onore di salutarvi

S. MANDRINI.

---

2. *Divisione*.

Salerno li 14. Luglio 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

Ai Signori Sottintendenti, e Sindaci della medesima.

S. E. il Ministro della Guerra in data de' 7. corrente ha deciso, che chiunque voglia volontariamente arrollarsi ne' corpi di loro gradimento per servire nella milizia, non sarà ammesso, se non quando esibirà un certificato di non essere del contingente attivo della propria Comune per la leva dell' anno corrente, quale certificato dev' essere firmato dal Sindaco, e visitato dall'Intendente della Provincia.

V'invito dunque di far pubblicare,

ed eseguire la descritta disposizione. Ho l'onore di salutarvi con stima.

S. MANDRINI.

---

2. *Divisione*.

Salerno li 26. Luglio 1810.

L'INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sindaci della stessa, ed ogni altra autorità politica, e militare.

Signori = In conseguenza del Real Decreto de' 7. Aprile 1808. per evitare gli abusi de' distintivi degl' impiegati del ramo della polvere, e salnitri, S. E. il Ministro della Guerra in data de' 21. corrente: Burò d' Artiglieria 3. sez. n. 2004 ha deciso, che tutti i detti impiegati debbano vestire a norma del decreto sudetto, e che i Commessarj funzionarj non abbiano altro distintivo, che di un semplice ricamo al collo dell'abito.

Quindi siete pregati render pubblica questa determinazione, ed ove si contraveniste, per la prima volta avrete la pazienza fare una insinuazione al contraventore, nella seconda, mettue fare te immediato rapporto, per eseguirsi quanto si conviene. Gradite la mia stima, e considerazione.

S. MAMDRINI.

---

1. *Divisione*.

Salerno 9. Agosto 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Alli Signori Sindaci di questo Distretto di Salerno.

Dell' infrascritto Real Decreto concerne la grazia accordata da S. M. ai cittadini di Montecorvino, di poter cioè celebrare una fiera in ogni giorno 5. 6. e 7 Agosto di ciascun' anno. Io ve ne anticipo l'avviso, affinchè rendendo nota una tal sovrana munificenza, possano tutti avvalersene a proprio tempo, collo smaltirvi, o comprarvi degli oggetti, che loro bisognano; ed

Ho l'onore di salutarvi distintamente.

S. MANDRINI.

Napoli 6. Luglio 1810.

GIOACCHINO NAPOLEONE

Re delle due Sicilie.

Sul rapporto del nostro Ministro dell' interno; Udito il nostro Consiglio di Stato; Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue;

Art. 1. E' autorizzato il Comune di Montecorvino in Principato Citra, di celebrare una fiera ne' giorni 5. 6. e 7 Agosto di ciascun anno nella Piazza di S. Maria della Pace.

Art. 2. Il nostro Ministro dell'Interno è incaricato dell' esecuzione del presente decreto.

GIOACCHINO NAPOLEONE.

Il Ministro Segretario di Stato Pignatelli

Per copia conforme

P. l Ministro assente = *Il Consigliere di Stato* Delfico.

Num. XXII. Agosto 1810.

GIORNALE DEGLI ATTI DELL' INTENDENZA DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

Atti dell' Intendenza.

2. Divisione.

Salerno li 16. Agosto 1810.

E' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Alli Signori Sotto-Intendenti, Sindaci e Notari di della Provincia.

Signori = Ho l' onore di passare alla vostra intelligenza una lettera di S. E. il Ministro delle Finanze de' 10. corrente del tenor seguente vz.

„ Sig Intendente, i Notaj certificatori titolari creati con decreto di S. „ M., o chiamati provvisoriamente a „ queste funzioni dagl' Intendenti, e „ Presidenti de' Tribunali Civili delle „ Provincie, han dovuto esser posti in „ esercizio da più di un mese in quà „ in tutto il Regno, e trovarsi a portata di rilasciare a pensionisti, e creditorj vitalizj dello Stato de' loro rispettivi distretti i certificati di vita, „ senza de' quali eglino non possono „ ricevere il pagamento de' termini scaduti delle proprie iscrizioni.

„ Il decreto de' 2. Maggio ultimo „ deve servire di regola ai Notaj certificatori nell' esercizio delle loro funzioni, e le mie istruzioni de' 15 del „ seguente mese di Giugno, insieme a „ registri, e stampe de' certificati, di „ cui la legge a medesimi prescrive di „ far uso, possono servir loro di guida „ nella maniera di condursi, che se poi „ degli altri dubbj insorgessero, i quali non fossero stati preveduti, i Notaj possono in quel caso ricorrere alle decisioni, e pareri, ed a consigli „ degli magistrati, sotto l' autorità „ de' quali il precitato decreto de' 2. „ maggio gli ha immediatamente situati ne' loro rapporti col mio ministero, e cesseranno così tutti gli ostacoli, che potrebbero momentaneamente arrestare, o in certo modo contrariare il corso degli affari.

„ Questa provvidenza non ha per altro prodotto quegli effetti salutari, „ che il Governo doveva attendere. Io „ vedo in fatti da reclami, che giornalmente m' indrizza un gran numero di pensionisti, che fra coloro, i „ quali son domiciliati in Provincia „ havvene di molti, che ignorano perfettamente le tracce, che debbono „ seguire, onde ottenere il certificato „ di vita.

„ Da tale incertezza, e dalle misure adottate per soddisfare il debito „ pubblico nel domicilio delle sue parti prendenti n' è risultato, che i pensionisti hanno concepito molto inquie-

„ titudine riguardo alla continuazione, „ e regolarità de' loro pagamenti.

„ Così fatti timori sforniti di ogni „ sorta di fondamento, e di ragione, „ possono essere agevolmente dissipati, „ ma io dubito Signore, che il decre- „ to de' 2 maggio, e che le mie istru „ zioni, che ho avuto l'onore di tras, „ mettervi, e dare a voi stesso diret „ tamente per mezzo delle mie lettere „ de' 7 11, e 23 luglio ultimo, non „ abbiano avuta la necessaria publicità.

„ Io attribuisco l'allarme generale „ sparso nell'animo de' pensionisti a con „ sigli biasimevoli de' loro Procuratori „ in Napoli, i quali spinti da proprj „ particolari interessi, atteso la ridu „ zione della loro clientela, hanno a „ medesimi fatto intendere esser cosa „ molto inconveniente per essi di fir- „ mare una quietanza avanti di riceve „ re, ed han procurato di attraversare „ in tutte le maniere l'effetto di una „ misura, di cui i creditori sono obli- „ gati alla continua sollecitudine del „ Governo per tutto ciò, che può mi- „ gliorare la di loro situazione, e da „ cui raccoglieranno in seguito un'in „ finità di vantaggi, che non hanno „ potuto bastevolmente apprezzare.

„ Se mai nella vostra Provincia la „ nomina de' Notaj certificatori provi- „ sorj non fosse ancor fatta, o se avef „ se incontrata qualche difficoltà, io vi „ raccomando Signore caldissimament „ di terminarla senza il menomo ritardo.

„ La mia lettera de' 23 maggio ulti- „ mo non vi lascia alcun imbarazzo nel „ sistema di tale elezione. Vi prego „ dunque aver la compiacenza di rileg „ gerla.

„ Ho veduto, egli è vero, che in „ una Provincia un Notajo dopo avere „ accettato, ed essere stato installato, „ aveva colla sua dimissione sconvolte „ tutte le misure, che l'Intendente del- „ la sua Provincia, aveva prese, per „ mettere in piena esecuzione il decre- „ to de' 2 maggio, ma i Notaj, che „ ricusano in questa occasione di secon- „ dare le savie disposizioni del Gover- „ no, senza una ragione, ed una scusa „ plausibile, debbono essere nominati „ officialmente, eccettochè non voles- „ sero rinunciare interamente all'eser- „ cizio della professione di Notaj.

„ Allorchè in ogni capoluogo di di- „ stretto saravvi un Notajo Certificato- „ re titolare, o provisorio, altro non „ vi bisognerà, che far sapere a pen- „ sionisti, che tutta la loro obbligazio- „ ne per esser pagati, si restringe a do- „ versi presentare al Certificatore, nel „ di cui Circondario hanno fissata la „ propria residenza.

„ I pensionisti, che vogliono riceve- „ re uno, o più quadrimestri maturati „ non debbono altro esibire al Notajo, „ che l'estratto della loro iscrizione. „ Se però si tratterà del termine inter- „ medio, il di cui pagamento và ad „ aprirsi il 1. del prossimo futuro mese „ di Settembre, essi debbono depositare „ presso il Notajo la fede di nascita, „ la qual cosa non accaderà, che per „ questa sola volta.

„ Quando un pensionista ha firmato „ il suo certificato di vita, e la quie- „ tanza, che si trova in fine di detto „ certificato, e che vien prescritta dal „ decreto de' 7 *Agosto 1809*, e dovrà „ lasciare questo atto, ed il suo estrat- „ to d'iscrizione al Notajo, ritirandosi „ senza darsi altra cura, fino a che voi „ gli abbiate spedito il suo mandato di „ pagamento a vista sul Ricevitore del „ suo Distretto, il quale ha l'ordine „ di pagargliclo, senza fargli soffrire „ la più piccola spesa.

„ Se mai un pensionista non risiedes- „ se in un qualche capoluogo di Di- „ stretto, allora il Percettore del Co- „ mune gli pagherà il suo mandato.

„ Gli obblighi de' Notaj consistono „ nel far registrare i certificati, che „ hanno rilasciati, e nel rimetterli su- „ bito accompagnati dagli estratti d'i- „ scrizione a loro sottintendenti.

„ I Sottintendenti debbono legalizza- „ re la firma del Notajo tanto sul cer- „ tificato di vita, che sulla quietanza, „ ed inviarli ai Sig. Intendenti, i qua-

„ li dopo averli vistati hanno a spedir-
„ meli inseriti in uno stato nominati-
„ vo, di cui essi devono conservare li
„ duplicato.

„ Allorchè io rimetto ai Sig. Inten-
„ denti i mandati a vista per que' pen
„ sionisti, che si sono posti in regola,
„ eglino debbono farli pervenire per lo
„ mezzo de' loro sottintendenti, ed i
„ sottintendenti per la via de' Notaj alle
„ parti prendenti, ed invigilare, acciò
„ i Ricevitori, o i Percettori gliene
„ paghino l'ammontare nel presentarglieli.

„ Per riguardo alle inquietitudini,
„ che si è cercato d'ispirare a pensioni
„ sti rapporto all'uso, che si potrebbe
„ fare della quietanza, ch' essi hanno
„ a firmare preventivamente, egli ap
„ partiene ai rispettivi magistrati di
„ spiegar loro, quanto sia lontano dal
„ buon senso il credere, che il Gover
„ no possa giammai abusare contro i di
„ loro interessi di una formalità, che
„ la legge stessa ha prescritta, per ac-
„ celerare, e render semplici i paga-
„ menti, e per rimpiazzare la quietan-
„ za, che i Procuratori sono egualmen
„ te tenuti di firmare alla Direzione
„ del Gran Libro, pria di ricevere il
„ denaro de' loro clienti alla cassa delle
„ rendite.

„ Vi prego Signore di far dare a
„ questa mia lettera la più gran pub
„ blicità, di farla inserire nel giornale
„ della vostra Provincia, e d'inviarne
„ degli esemplari stampati ai Sindaci di
„ ciascun Comune della vostra giuridi-
„ zione.

„ Bisogna anche provvedere in qual
„ che Provincia all'inconveniente delle
„ distanze, che i pensionisti sono obli-
„ gati di percorrere, per rendersi nel
„ capoluogo di distretto, dove risiede
„ il Notajo certificatore. Il Governo
„ spianerà facilmente, e prontamente
„ queste difficoltà, per perfezionare la
„ sua opera, nè di altro ha bisogno,
„ se non di conoscere i luoghi, dove
„ questi ostacoli sono i più gravi.

„ Vi prego perciò Sig. Intendente di
„ propormi i capiluoghi de' Giudicati
„ di pace della vostra Provincia, dove
„ chederete, che sia necessario di faci-
„ litare a pensionisti i mezzi di otte-
„ nere i proprj certificati, senza essere
„ obbligati di rendersi nel capoluogo
„ del loro Distretto, ed io prenderò
„ subito delle misure, affinchè dal ter-
„ mine, in cui il pagamento và ad a-
„ prirsi, i pensionisti possano profittare
„ de' beneficj di questa nuova provvi-
„ denza.

„ Vi raccomando di dare ai sottin-
„ tendenti, ed agl'impiegati principa-
„ li della vostra Intendenza l'ordine di
„ non lasciare alcuno affare concernen-
„ te il pagamento de' creditori dello
„ Stato in sospeso, ed in ritardo, ed
„ a pensionisti, che sperimentassero qual-
„ che incertezza sulle formalità, ch'
„ essi devono osservare, tutte le spie-
„ gazioni, che domanderanno per di
„ loro istruzione, e per la di loro per-
„ fetta tranquillità.

„ Gradite Sig. Intendente gli attesta-
„ ti della mia distinta considerazione.
„ Pel ministro assente = Il Consigliere
„ di Stato = NOLLI.

Dal contenuto nella preinserta lettera, vedrete Signori quanto sia importante la pubblicazione sollecita della medesima. Io incarico particolarmente voi Sig. Sindaci di farla leggere, e spiegare a pensionisti dello Stato da' Cancellieri, e da Parrochi, chiamandoli formalmente, e spiegando loro ogni menoma circostanza, affinchè veggano, che le nuove disposizioni del Governo riguardano il loro maggior comodo, brevità, e sicurezza nell'esiggere le respettive pensioni, anzi riceverle nel proprio Circondario per mezzo de' Percettori, e che perciò devono attivarsi per il loro utile in presentarsi ai Notari Certificatori per avere presto l'arretrato finora, ed aspettare quindi le altre disposizioni, che il lodato Ministro promette per esentarli in avvenire anche da questo incomodo.

Gradite la mia stima, e considerazione.

S. MANDRINI.

FONDIARIA

Salerno li 9. Agosto 1810.

CONTRIBUZIONE FONDIARIA

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sotto-Intendenti, e Sindaci di questa Provincia.

Il termine a poter reclamare pel contributo personale è stato fino al momento indefinito. La sua lunghezza poteva influire a rimarginarsi quegli errori, che sono indispensabili in una imposizione nel suo principio, sì per le sviste innocenti, e sì per la malizia degli Agenti Comunali. Questo è stato il motivo per cui l' ho prolungato piucchè ho potuto. Ma eccoci al caso di doverlo fissare, e chiudersi il registro. Egli rimane fissato per tutto il dì 20. Agosto corrente; scorso qual giorno, non si riceveranno più reclami per tal contributo.

In ricevere dunque la presente, voi sig. Sindaci, siete nell' obbligo sotto la vostra più stretta risponsabilità di farlo noto a tutti i contribuenti dei Comuni rispettivi, affiggendo ne' luoghi soliti copia di questa, acciò sia a notizia di tutti, e niuno ne possa allegare causa d' ignoranza.

I Sig. sottintendenti restano pregati per l' esecuzione della parte che li riguarda.

Sono con perfetta stima

S. MANDRINI.

1. Divisione.

Salerno li 9. Agosto 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Ai Signori Sindaci, ed altre autorità amministrative de' Distretti di Sala, e Vibonati.

Signori = La moltitudine delle domande, che in ordine ad affari amministrativi, mi arrivano giornalmente da varj Comuni di cotesti distretti, mi pone nella necessità di replicarvi ciocchè con altre circolari spesse fiate vi è stato inculcato. L' ordine, e la speditezza degli affari esige, che voi dobbiate per qualunque fiata domanda, o rapporto, che riguarda l' amministrazione civile, o finanziera dirigervi ai rispettivi sottintendenti, i quali daranno le disposizioni che sono di loro attribuzione in caso di bisogno sono nel dovere di consultarmi dandomi il loro parere sugli oggetti, che contengono. Tranne dunque il solo caso, che son ben lungi da credere, in cui talun di voi riceveste delle ingiustizie assolutamente dovete rivolgervi a medesimi, altrimenti vi prevengo, che tutte quelle domande, o rapporti, che mi perverranno per altro canale, fuorchè per quello de' rispettivi sottintendenti non saranno da me provedute, ma saranno rimesse senza ordinativo ai rispettivi sottintendenti, publicato questa disposizione a tutti i vostri amministrati.

Profittate dell' avviso per vantaggio vostro, e de' vostri amministrati, e°

Gradite le assicurazioni della mia stima.

S. MANDRINI.

Num. XXIII. Agosto 1810.

GIORNALE DEGLI ATTI DELL' INTENDENZA

DELLA

PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

1. *Divisione.*

Salerno li 9. Agosto 1810.

L' INDENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA

Ai Sindici della medesima

Signori Sindici = Sono informato, che nel giungere ne' Comuni il Corriere, o Monitore, vada questo per le mani di pochi, senzachè sia agli altri permesso di leggere le notizie, che contengono.

A prevenir questo disordine v' incarico di depositare un tal foglio nell'Archivio Comunale, dove sia lecito a tutti di leggerlo, senza però che sia permesso di estrarlo dallo stesso. Così si darà piacere egualmente a tutti, e si eviterà il periglio di disperdersi, come generalmente è avvenuto in tutti i Comuni.

Eseguite esattamente questa mia disposizione, ed

Ho l' onore di salutarvi

S. MANDRINI.

1. *Divisione*

Salerno li 11. Agosto 1810.

L'INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA

A' Signori Sotto Intendenti, Giudici di Pace, Sindici, ed a tutte le altre autorità della medesima.

Signori = La mancanza di un sistema di posta interna rendeva necessario, che fussero andate a carico de' Comuni le spese per li Corrieri, pedatici, e procacciuoli. Essendosi omai stabilito in questa Provincia un metodo uniforme di corrispondenza interna, ogni ragione vuole, che debbano assolutamente cessare, non essendovi più il bisogno, che le rendeva indispensabili.

Su tali vedute l' Amabilissimo Nostro Sovrano, che' anche fra'l rumor delle armi non cessa mai di occuparsi pel vantaggio de' suoi amatissimi Sudditi, ha dato fuori dal Campo di Piale a 25. Luglio il Regal Decreto, che vado a comunicarvi; e di cui sen-

za interpretazione alcuna eseguirete il tenore, affinchè non siano più i Comuni gravati di un ramo di spese, che sin' ora han sopportato.

Io vi chiamo, o Signori, strettamente responsabili dell' adempimento, che a ciascun di Voi concerne, ed

Ho l' onore di salutarvi con stima.

S. MANDRINI.

Piale 23. Luglio 1810.

GIOACCHINO NAPOLEONE

RE DELLE DUE SICILIE.

Considerando, che collo stabilimento della posta interna pel Regno, tutti i Comuni avranno presso le direzioni de' Corrieri per rendere attiva, e regolare la corrispondenza, e che per mezzo di essi ancora devono corrispondere tutte le autorità civili, e militari.

Visto il rapporto del Nostro Ministro dell' Interno;

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

ART. 1. Dopo lo stabilimento del nuovo sistema di corrispondenza interna non si porteranno più nella rubrica delle spese de' Budjets comunali gli esiti, che si accordavano per li Corrieri, pedatici, e procacciuoli.

ART. 2. E espressamente vietato a tutte le autorità, sia amministrative, sia giudiziarie, sia militari d' invitare i Sindaci, ed Amministratori Comunali a spedire dei corrieri per qualunque motivo; ma quando tali autorità stimassero il caso urgente, i corrieri saranno spediti alle spese delle stesse autorità, senza potersi perciò aggravare mai i Comuni, o i loro Amministratori.

ART. 3. Tutti coloro, che, malgrado le disposizioni prescritte negli articoli precedenti, si autorizzassero a gravare gli Amministratori Comunali di un esito qualunque per quest' oggetto, saranno obbligati ad indennizzarne il Comune.

ART. 4. I Sindaci, che o spontaneamente accordano dei corrieri, o che costretti a ciò fare, non ne informano l' Intendente senza alcuno ritardo, saranno multati del doppio della spesa a beneficio del Comune.

ART. 5. I Nostri Ministri, ciascuno per la parte, che gli riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Firm. - GIOACCHINO NAPOLEONE

Da parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato =.
PIGNATELLI.

Per copia conforme
In assenza del Ministro dell'Interno
Il Consigliere di Stato - DELFICO.

Per copia conforme
Il Segretario Generale della Provincia di Principato Citra.
N. LUCENTE.

Salerno li 13. Agosto 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA

Alli Signori Sotto Intendenti, Sindaci, e Giudici di pace de' Luoghi di questa Provincia.

Signori = S. E. il Ministro dell'Interno mi ha comunicate le Istruzioni del metodo da praticarsi ne' controbandi di Salnitro. Esse sono le seguenti.

Istruzioni per li Contrabbandi di Nitro.

ART. 1. „ Il Sorvegliatore allorchè „ avrà conoscenza di esservi del Nitro „ in contrabbando in qualche abita- „ zione, o bottega, prima di visitarla „ è obbligato di portarsi alla Muni- „ cipalità, e Posto di Polizia del Quar-

„ tiere , ove esiste il contrabbando, „ onde provvedersi de' mezzi, e de- „ gli ajuti , che queste due autorità „ dovranno somministrargli.

ART. 2. „ Ottenuto il permesso, si „ condurrà di unita alle persone de- „ stinate dalla Municipalità, e Polizia, „ cioè da due testimonj, e dalle gen „ te armata al luogo del contrabban- „ do , adempiendo il dippiù a tenore „ dell'Articolo 69. della legge de'2.No- „ vembre 1807.

„ Essendo esistente il controbando, „ allora il Sorvegliatore lo ligherà ben „ bene con fittuccia, e vi opporrà alla „ ligatura, connessura, o chiusura il „ suggello a cera di Spagna, su di „ cui vi farà un impronto con un sug- „ gello particolare, la quale suggella- „ zione dovrà seguire in presenza de' „ testimonj, che si firmeranno su' sug- „ gelli.

ART. 3. „ Seguita la suggellazione, „ il Sorvegliatore consegnerà il suggello „ ad uno de' testimonj per conservarlo.

ART. 4. „ Dell' accaduto è tenuto „ a distenderne un processo verbale. „ e rimetterlo all' Appaldatore, acciò „ dallo stesso si mandi all' Ammini- „ strazione generale.

ART. 5. „ Occorrendo di sorpren- „ dere un contrabbando per istrada, „ o in qualche pubblica piazza, il Sor- „ vegliatore chiamerà due persone, „ che si trovino nel camino, o due „ persone probe de' luoghi vicini, ed „ in presenza de' medesimi arresterà „ il reo, ed il contrabbando.

„ Il genere, ed il reo saranno por- „ tati alla Guardia di polizia più vi- „ cina, onde in presenza dell'Incarica- „ to di polizia suggellare il genere coll' „ intervento del Sorvegliatore, che da „ rà il suggello ad uno de' testimonj: „ Il contrabbando sarà portato all'Am „ ministrazione, ed il Contrabbandiere „ sarà lasciato al posto di polizia, ri- „ scuotendone ricevo. Il processo ver- „ bale, che dovrà distendersi, com- „ prenderà il nome, cognome, e do- „ micilio de' testimonj, e del Contrab „ bandiere arrestato. Il detto processo „ verbale firmato dall' Incaricato di „ Polizia sarà rimesso dall' Appaldato- „ re all' Amministrazione.

ART. 6 „ Se il Contrabbandiere „ portasse vettura, carretta, o animali, „ procederà il Sorvegliatore anche all' „ arresto di questi, e ciò per la si- „ curezza della multa, che si dovrà „ pagare.

ART. 7. „ Senza tale ritualità il „ contrabbando non avrà alcun vigo- „ re, e per conseguenza il Sorvegliа- „ tore oltre di esserne responsabile, „ non potrà pretendere cosa alcuna.

ART.8. „ I Sorvegliatori vestiranno „ l' uniforme di semplici artefici Sal- „ nitrari = Il Ministro della Guer- „ ra, e Marina = DAURE.

„ Quindi vi prego eseguire, e far „ eseguire esattamente le trascritte „ istruzioni.

„ Gradite la mia firma, e considera- „ te = SALVADORE MANDRINI.

1. *Divisione*.

Salerno li 17. Agosto 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA

Ai Signori Sottintendenti, e Giudici di Pace della medesima.

La Maestà del nostro Augusto Sovrano, per aderire alle dimande del Signor Amministratore delle Reali Fabbriche di S. Leucio, e Portici, per mezzo della Reale Segreteria dell' Interno, si è benignata accordare al Consolato della nobile arte della seta, che possa prendere degli opportuni espedienti, per togliere tutti gli abusi, che si ritrovano introdotti, e nel manifatturare la seta, e nella compra dei Bozzoli.

Il cennato Consolato instruito dall' Intendente della Provincia di Napoli delle Reali Determinazioni, formò indi delle istruzioni, che restarono ap-

provate da quell' Intendente, e furono emanate nella detta Provincia.

Ciò, che ha riguardato in principio la sola Provincia di Napoli, si è creduto espediente, come lo è di fatti, doversi estendere ancora nell' altre, questa non eccettuata.

Il sopra detto Consolato di quest' arte, nel rimettermi dei tali stabilimenti, ed istruzioni, m' incarica farveli pervenire; ed eccoli quì annessi.

Stabilimenti.

GIOACCHINO NAPOLEONE

PER LA GRAZIA DI DIO, E PER LA COSTITUZIONE DELLO STATO RE DELLE DUE SICILIE PRINCIPE, E GRANDE AMMIRAGLIO DELLA FRANCIA.

Il Consolato della Nobil' Arte della Seta.

L' Amministratori delle Reali Fabriche di S. Leucio, e Portici, ha fatto presente al Re (N. S.) i danni, che a dette Reali Fabbriche, ed al miglioramento della Industria Nazionale arreca l' abuso di comprarsi da ognuno li Folleri di Seta, e tirarla, per cui facendo eco a varj rapporti di questo Consolato su tale assunto formati, ha implorato vietarsi siffatto abuso.

S. M. intenta sempre alla felicità, e vantaggio de' suoi Sudditi, si è degnata di approvare quanto si è dal detto Amministratore dimandato; quindi è stato questo Consolato da S. E. il Consigliere di Stato Ministro dell' Interno incaricato d' invigilare per l' esatto adempimento delle Reali determinazioni, come gli si è partecipato da S. E. il Consigliere di Stato, Intendente di questa Provincia a' 15. corrente con sua del tenor seguente.

Provincia di Napoli 15. *Giugno* 1810. — *Il Consigliere di Stato Intendente della medesima — Alli Consoli dell' Arte della Seta — S. E. il Sig. Ministro dell' Interno in data de' 13. del corrente mi ha scritto quanto siegue — Ho fatto presente al Re l' esposto dell' Amministratore delle Reali Fabbriche di S. Leucio, e di Portici, il quale facendo osservare i danni che produce a quei Reali stabilimenti, ed al miglioramento della Industria Nazionale l' abuso di potersi da chiunque comprare i Folleri di Seta, e tirarla, richiamando la rigorosa osservanza delle Leggi del Regno su questo articolo; ha implorato proibirsi severamente l' acquisto de' Coconi, e la tiratura della Seta alle persone, che non siano Fabbricanti, Tiratorì di Seta approvati, o Regj Mezzani patentati, e muniti di autorizzazione del Consolato dell' Arte della Seta, e diramarsi senza ritardo gli ordini opportuni soprattutto ne' Circondarj di Caivano, Caserta, Arienzo, Nola, e Somma, ne' quali siti egli è solito provvedere i Bozzoli per le Fabbriche suddette — S. M. avendo trovata regolare la dimanda del citato Amministratore, e conforme alle antiche Leggi vigenti nel suo Regno, si è degnata di aderirvi. Ed io lo prevengo a V. E., perchè dia subito gli ordini analoghi alle Sovrane intenzioni nella parte, che la riguarda; incaricando al Consolato della Seta di vigilare all' esatto adempimento delle medesime — Io lo passo alla vostra intelligenza per lo più pronto, ed esatto adempimento, ed ho il ben di salutarvi — Pel Signor Intendente in giro — Il Consigliere dell' Intendenza — R. Stabile.*

Per osservanza di detta Sovrana risoluzione, ha determinato il Consolato quanto siegue.

„ I. Che da oggi innanzi niuno ar-
„ disca comprare de' Folleri, e tirare
„ la Seta, se non sia Negoziante, o
„ Fabbricante di nostra Nobil' Arte,
„ sotto pena della perdita del genere,
„ e di ducati 300. di multa.

„ II. Che la Seta non possa trarsi,
„ se non da quelle Persone da Noi ma-
„ tricolate, ed approvate, come abili
„ alla trattura della stessa; e trovan-
„ dosi alcuno a detta trattura senza

(*si seguirà*)

Num. XXIV. Agosto 1810.

GIORNALE DEGLI ATTI DELL' INTENDENZA

DELLA

PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

„ esser munito di detta nostra Matri-
„ cola, e Licenza, sarà punito con
„ quattro *mesi di carceri* per la pri-
„ ma volta, e con quella di sei per
„ la seconda.

„ III. Che fra giorni otto, decorren-
„ di dal dì della pubblicazione del pre-
„ sente, tutti i Fabbricanti di nostra
„ Nobil' Arte, che hanno delle Filan-
„ de per tirare la Seta all' uso Organ-
„ sino, siano tenuti presentare rivela
„ delle stesse, e del numero delle Per-
„ sone tengono a tale trattura impie-
„ gate; indicando il di loro Nome, e
„ Cognome, per sapersi non solo il
„ numero di tali Filande, li Padroni
„ delle stesse, ma eziandio il Luogo
„ ove son site, restando inoltre detti
„ Fabbricanti tenuti di apporre da ogg'
„ innanzi in ciascun mazzo di Seta il
„ nome del Tiratore, o Tiratrice, e
„ munirsi nell' indicato termine di no-
„ stra Matricola, e Licenza, quale
„ tempo trascorso, senz' adempire nè
„ alla rivela, nè a prendersi detta
„ Matricola, e Licenza, incorreranno
„ nelle pene contenute nell' Art. I.

„ IV. Che all' infuori di detti Fab-
„ bricanti, da Noi come sopra appro-
„ vandi, niuno possa tenere dette Fi-
„ lande per tirar la Seta all' organsi-
„ no, nè comprare a tal' uso de' Fol-
„ leri, restando li Controventori te-
„ nuti alle stesse pene contenute in
„ detto Art. I.

„ V. Che nelle compre, e vendite
„ così di detti Folleri, che delle Seti
„ non vi si possa da ogg'innanzi im-
„ mischiare Persona alcuua, doven-
„ dosi questa eseguire o direttamente
„ fra 'l Venditore, e 'l Compratore, o
„ per mezzo di Regj Mezzani, muni-
„ ti di nostra autorizzazione, e ciò per
„ non impedire il loro libero commer-
„ cio, e per evitare le frodi, per cui
„ resta vietato ai Compratori farne di-
„ versamente l' acquisto, sotto le me-
„ desime pene.

„ VI. Che tanto i Fabbricanti, o
„ Industrianti, quanto i Tiratori di
„ Seta detta alla Sorrentina, ed alla
„ Prajanese, siano tenuti di esibire

„ alle Autorità costituite nelle rispet-
„ tive Comuni le Matricole, e Licen-
„ ze, di questo Consolato, altrimenti
„ saran soggetti gl'Industrianti alla per-
„ dita del genere, e i Tiratori a quel-
„ la di quattro mesi di carcere, tro
„ vandosi sprovveduti di dette Matri-
„ cole, e Licenze, ed i Compratori
„ di Folleri di affigere alla Porta del
„ loro Domicilio un estratto dell' ot-
„ tenuta Licenza.

„ Ed affinchè sia il presente a no-
„ tizia di tutti, e non si possa alle-
„ gar causa d' ignoranza, abbiamo de-
„ terminato la sua pubblicazione, tan-
„ to ne' Luoghi soliti, e consueti di
„ questa Città, e suoi Casali, quan
„ to nella Provincia di Terra di La-
„ voro, nella quale sono specialmen
„ te compresi i Luoghi designati nel-
„ la soprascritta Lettera di S. E. il
„ Ministro dell' Interno.

„ Invitiamo l' Intendente della Pro-
„ vincia di Terra di Lavoro, li Giu-
„ dici di Pace de' respettivi Circon-
„ darj, e tutte le altre Autorità Lo-
„ cali ad invigilare per l' adempimen
„ to del presente, affin di eseguirsi
„ gli enunciati Reali Ordini.

Fatto in Napoli 18. Giugno 1810.

Firmati

PIETRO PRESTAU Giudice del Tribunale di Commercio e Console.

FEDERICO DEGEN Console.

NICOLA RAVENNA Console.

Serafino Palazzo Cancelliere.

V' invito dunque Signori Giudici di Pace a vegliare per l' esatta esecuzione di quanto trovasi determinato coi cennati stabilimenti, che farete pubblicare, con riferire al Consolato suddetto nelle occorrenze, cominciando dal dargli parte della seguita suddetta pubblicazione. E voi, Signori Sottintendenti, vi compiacerete usare anche il vostro zelo, e diligenza per quello, che vi concerne.

Intanto ho l' onore di salutarvi con perfetta stima.

Firmato = S. MANDRINI.

1. *Divisione*

Salerno li 18. Agosto del 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA

Ai Signori Sindici, Cassieri, e Percettori, ed Esattori delle contribuzioni dirette.

Signori = S. E. il Ministro delle Finanze con suo venerato foglio de' 15. del corrente, per facilitare la riscossione del prezzo del bullettino delle leggi, è venuta a prescrivere, che da ora in avanti il Ricevitor generale, e per suo ordine rispettivamente i Ricevitori distrettuali obbligheranno i Percettori, ed Esattori delle Contribuzioni dirette ad anticipar *de proprio* le associazioni, o parte di associazioni dovute dalle Comuni. Questi poi nella prima bonifica di grani addizionali per spese comunali si rimborseranno della loro anticipazione, ed i Cassieri, ed i Sindici ne comprenderanno l' importo nella ricevuta da rilasciare al Percettore, od Esattore per li grani addizionali suddetti a termini dell' articolo 118. del regolamento de' 25. Febrajo 1810.

Nel parteciparvi una tal determinazione, v' invito, ciascuno per la parte, che le concerne, a curarne l' esatto, e sollecito adempimento.

Ho l' onore di salutarvi con stima

S. MANDRINI.

2. *Divisione*

Salerno li 18. Agosto 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA

A' Signori Sotto-Intendenti e Sindaci della suddetta Provincia.

S. E. il Ministro della Guerra con sua del 14. corrente n. 135. ha deci-

so che i coscritti fratelli degli Artiglieri littorali non han dritto ad esser situati alla coda del deposito, poichè tali Artiglieri non sono totalmente riputati come individui delle Truppe di linea o come gente di un' armata attiva, essendo essi nella maggior parte impiegati nel servizio delle batterie nelle rispettive Provincie, e talvolta nella propria patria.

Vi partecipo tal superiore decisione per vostra intelligenza, e regolamento nel caso di petizioni di tal natura.

Ho l' onore di salutarvi con stima.

2. *Divisione*

Salerno li 22. Agosto 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA

Alli Signori Sindaci di questa Provincia.

Signori = Avendo S. M. sovranamente risoluto, che tutte le prestazioni, che le Comuni fanno a militari indoverosamente, ed obbligati a fornire colla forza ciò che non spetta, si debbano rimborsare da' soldi degli Uffiziali stessi, che l' han preteso, o dagli averi del corpo, cui sono incardinati, perciò per disposizione di S.E. il Ministro dell' Interno, sempre, e quando sarete colla forza astretti da militari a dar loro forniture, che non spettano, v' invito formarne processi verbali in regola, specificanti, e comprovanti le forniture date, e 'l di loro valore, e me li rimetterete immediatamente per l' esecuzione della Sovrana disposizione = Sono con stima = L' Intendente S. MANDRINI.

2. *Divisione*

Salerno li 24. Agosto 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA

Alli Signori Sindaci de' luoghi di questa Provincia.

S. E. il Ministro delle Finanze in data de' 22. corrente mi ha manifestato, che avendo esplorate le Sovrane intenzioni sulla interpetrazione del Decreto del primo Giugno scorso relativo agli arretrati del sale, S. M. ha deciso, che tali attrassi sieno condonati a tutte le Comuni del Regno, qualunque sia l' epoca del loro debito, anche anteriore al 1806. per sale non isfondacato; beninteso però, che sieno tenute a termini dell' Art. 2. del suddetto Real Decreto a soddisfare senza ritardo le quantità prese.

Vi partecipo dunque questa Sovrana disposizione, e v' invito di eseguirla, e farla eseguire = Sono con stima

S. MANDRINI.

1. *Divisione*

Salerno li 30. Agosto del 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA

Ai Signori Sindaci della medesima.

Molti di Voi nulla curando l' esecuzione del Regal Decreto de' 23. Gennajo ultimo comunicatovi colla circolare de' 8. Febrajo inserita nel giornale di questa Intendenza n. V., e dell' altro de' 19. Febrajo a voi partecipato colla Circolare de' 22. stesso mese giornale n. VII., mi rimettete tutto giorno degli atti di subasta, tanto per gli appalti di ponti, e strade, ed altre opere pubbliche, che per gli appalti, e fitti de' corpi di rendite, ed opere comunali, ch' essendo affatto

difformi dal prescritto de' medesimi mi mettete nella dura necessità di respingervele per riformarle.

Quindi malgrado fusse piucchè chiaro quanto negli stessi è prescritto, ad ovviar tuttavia a quel disordine, che dalla loro non osservanza avverrebbe or che si è di già approssimato il tempo per i fitti de' corpi di rendita Comunali, vengo con maggior precisione a dichiararvi quanto dovete praticare, affinchè tutto sia in regola.

Come va a scadere un' affitto, Voi siete nell' obbligo di formare un banno da pubblicarsi, ed affiggersi ne' luoghi soliti per renderlo noto al pubblico. Ricevuta avrete l' offerta, dovete rimettermela a me per questo distretto, ed ai Sotto-Intendenti per i distretti di Sala, e Vibonati, per riceverla approvata. Indi farete de' manifesti, ne' quali indicherete l' offerta presentata, ed approvata, che farete altresì affiggere, e pubblicare, designando in essi il luogo, e l' ora, in cui si faranno le aggiudicazioni, ossiano atti di subhasta.

Queste, e bisogna ben riflettervi, devono essere non già tre, come Voi generalmente costumate, ma due. La prima deve seguire dopo i dieci giorni dacchè i manifesti saranno pubblicati, e la seconda, che appellasi diffinitiva cinque giorni dopo dacchè sarà seguita ~~la prima~~ aggiudicazione. L' additamento di decima non ha luogo, che fra 'l giro delle ventiquattro ore, che sieguono l' aggiudicazione diffinitiva, e la sesta fra cinque giorni da partire dall' aggiudicazione medesima. Ben vero, se dopo l' aggiudicazione diffinitiva, vi sarà l' additamento di decima, i cinque giorni determinati per la sesta non cominceranno a correre, che dal dì in cui si sarà proceduto all' atto di subasta in grado di decima.

Tanto se si darà luogo all' additamento di decima, che a quello di sesta, ne' termini di sopra indicati, Voi dovrete egualmente a me, ed ai Sotto-Intendenti rimetter le offerte per la dovuta approvazione. E finalmente celebrati tutti gli atti di subasta, dovrete nella stessa guisa farne la rimessa, per essere autorizzati alla formazione degli obblighi a favore delle Comuni, riserbandovi mai sempre in ogni atto la mia approvazione, o de' Sotto-Intendenti rispettivi.

Nell' esecuzione di quanto di sopra non trascurerete di adempire alle formalità del registro a tenore della legge de' 3. Gennajo 1809. ed a termini della mia Circolare de' 17. Luglio suddetto anno inserita nel giornale n. XXIX.

Io vi chiamo strettamente responsabili dell' esecuzione della presente circolare, e laddove mi continueranno a rimettere delle carte, che non sono a questa conformi, dovrete non solo riformarle a vostre particolari spese, ma andar soggetti a tutti quei danni, che i Comuni potranno risentirne.

Ho l' onore di salutarvi.

Num. XXV. Agosto 1810.

GIORNALE DEGLI ATTI DELL' INTENDENZA

DELLA

PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA;

1. *Divisione*

Salerno li 31. Agosto 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA

Alli Signori Sindici della medesima.

Signori = Vi avvertii colla mia Circolare de'3. Giugno ultimo inserita nel giornale n.XVIII., ch'essendosi da quattro anni sospeso il lodevole sistema di mandarsi a registrare nel Regio Generale Archivio tutte le voci, o sia prezzi de' varj generi di nostra produzione, aveva S. E. il Ministro dell' Interno prescritto che non solo l' uso suddetto si fusse rimesso, ma risarcita ben' anche la di lui interruzione.

Vi ordinai perciò 1.° di perquirere gli Archivj Comunali, prender conto delle voci, o sia prezzi suddetti, che hanno avuto luogo ne' prossimi quattro scorsi anni in ciascun Comune di vostro carico, e di rimettermene due conformi documenti in forma valida, e legale della loro fissazione per lo spazio predetto; 2.° di rimettermi nel modo medesimo due simili documenti di ogni voce, subitocchè fusse emanata.

Sono stati molto pochi di quei tra Voi, che hanno adempito al primo articolo, e tutti avete trascurato il secondo, malgrado, che la raccolta fusse di già seguita, e la voce delle derrate già fissata ne' vostri rispettivi Comuni. Vi rinnuovo quindi le mie premure, incaricandovi a tanto sollecitamente adempire, rimettendomi subito subito i cennati documenti pel distretto di Salerno direttamente in questa Intendenza, e per quei di Sala, e Vibonati per mezzo de' rispettivi Sotto-Intendenti, che avranno la cura di farmeli pervenire; e laddove si avvera di non esservi costume di fissarsi voce delle derrate, ma di starsi a quella si fissa ne' luoghi vicini, dovete spiegarlo con valido certificato, specificando di qual voce si fa uso, e

quale sia quella fissata per questo corrente anno.

Io vi protesto, che se non curerete l' adempimento di questa mia, vi obligherò vostro malgrado all' esecuzione mediante i Commissarj, che vi saranno spediti a vostre particolari spese in pena della vostra oscitanza.

Ho l' onore di salutarvi.

1. *Divisione*

Salerno li 31. Agosto 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA

Ai Signori Sindici della medesima.

Signori = Nel principio dell'entrante mese di Settembre va ad incominciarsi nella Provincia di Capitanata l'importante operazione della raccolta delle uova de' bruchi, per evitarsi nella ventura stagione la devastazione, che questi insetti arrecano ai seminati. E poichè molti Contadini di questa Provincia sono soliti colà portarsi in tempo della messe per guadagnarvi da vivere; Io v' invito ad emanare subito un banno, col quale facciate noto a tutti i vostri Amministratori, che volendo recarsi nella citata Provincia a fatigare nella surriferita raccolta, non solo che troveranno di che occuparsi, e guadagnare il necessario alla vita, ma recheranno altresì un vero servizio allo Stato, ed alla Nazione.

E certo tutto il vostro impegno a questo riguardo, ed

Ho l' onore di salutarvi con stima.

2. *Divisione*

Salerno 31. Agosto 1810.

FONDIARIA

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA

Ai Signori Sindaci, e Decurionati della Provincia sudetta.

Avete di già ricevuto il Real Decreto de' 27. Luglio ultimo, il quale, sopprimendo la tassa delle industrie, ordina la formazione di quella delle Patenti. Lo stato degl' individui, che vi sono soggetti, deve formarsi in ogni Comune dal Controloro il quale ne richiederà al Sindaco la prima lista. Or perchè i Controlori nel giro, che intraprenderanno, appena che avran ricevute le istruzioni analoghe, non abbian da trattenersi lungamente nelle Comuni, al ricevere la presente, vi occuparete, Signori, alla formazione della lista prescritta dall' art. 26. del sudetto Real Decreto. Non avete mestiere di dilucidazioni su questo lavoro dopo tutte le particolarità di cui abbondano la legge, e la tariffa, se però incontraste ancora qualche difficoltà, non vi dovrete perciò trattenere dal dissimpegno, mentre il Controloro nel suo accesso supplirà alle vostre mancanze.

Vi prevengo, che se date luogo alla minima oscitanza, sarete irremisibilmente multati.

Sono con stima

Segnato - S. MANDRINI.

2. *Divisione*

Salerno li 6. Settembre 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

Alli Signori Sindaci de' luoghi di questa Provincia.

S. E. il Ministro della Guerra in data del primo corrente Divisione 2. 1. Burò Convogli Militari n. 87. ha deciso, che per reprimere gli abusi delle colonne mobili, che pretendono forniture a capriccio in Convogli Militari senza rilasciare alcun documento, si esegua la Circolare de' 23. Settembre 1809., vale a dire, che voi dobbiate subito formarne un Processo verbale in regola indicante circostanziatamente l' accaduto, la natura, e quantità delle forniture, ed a me trasmetterlo, per poter io poi eseguire il dippiù, che mi si è incaricato.

Eseguite dunque nelle occorrenze questa disposizione, e sono con stima.

Segnato - S. MANDRINI.

2. *Divisione*

Salerno li 6. Settembre 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

Alli Signori Sindaci de' luoghi di questa Provincia.

S. E. il Ministro delle Finanze in data del primo corrente mi ha manifestata la clemenza di S. M., che si è indotta a dare all'art. 1. del decreto de' 21. Dicembre 1809. toccante i Religiosi trovatisi assenti sul momento dell' ultima secolarizzazione, una estensione favorevole ad una classe de' medesimi, pei quali la legge fino ad ora non aveva fatto parola alcuna. Questa classe comprende quei Religiosi, i quali essendo Vassalli del Re, hanno professato nell' estero, semprechè giustificheranno le loro qualità, patria, e professione.

Io dunque vi trascrivo tanto il decreto de' 21. Dicembre 1809., quanto quello proferito per l'oggetto a 6. Agosto corrente anno 1810. e v' invito subito pubblicarli, affinchè i Religiosi possano avanti di me reclamare per esser situati in uno stato suppletorio, ed essere indi iscritti nel gran libro per ottenere la pensione.

Ho l' onore di salutarvi.

S. MANDRINI.

Parigi, li 21. Dicembre 1809.

GIOACCHINO NAPOLEONE

RE DELLE DUE SICILIE,

Sul rapporto del Gran Giudice nostro Ministro della Giustizia e del Culto,

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

ART. 1. „ Alla pensione accordata „ con decreto de' 7. dello scorso Ago- „ sto a' Religiosi degli ordini soppres- „ si hanno dritto anche i Religiosi, che „ per essersi trovati fuori del Chiostro „ non sono stati descritti nelle note „ formate dagl' incaricati delle soppres- „ sioni de' loro conventi.

ART. 2. „ Sono eccettuati dal be- „ nefizio della pensione soltanto

„ 1.° Quei che si sono trovati „ secolarizzati sino al momento della „ soppressione.

„ 2.° Gli Emigrati, ed i condan- „ nati ad una pena perpetua.

„ 3.° Gli Esteri, che hanno pro- „ fessato fuori Regno.

„ 4.° Tutti coloro, che han pro- „ fessato dopo il dì 9. Giugno 1806., „ per il qual tempo è stata vietata „ nel regno la professione religiosa.

ART. 3. „ Il Gran Giudice Mini- „ stro della Giustizia e Culto, ed il „ nostro Ministro delle Finanze sono

„ incaricati della esecuzione del pre-
„ sente decreto.

Firm - GIOACCHINO NAPOLEONE

Il Ministro Segretario di Stato,
PIGNATELLI.

Per copia conforme,
Il Ministro delle Finanze.

Dal Real Campo di Piale, li 6. Agosto 1810.

GIOACCHINO NAPOLEONE

RE DELLE DUE SICILIE.

Sul rapporto del Gran Giudice, Nostro Ministro della Giustizia e del Culto,

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue;

ART. 1. „ L' Articolo 1. del nostro
„ decreto de' 21. Dicembre 1809., sul-
„ le pensioni de' Religiosi degli Ordi-
„ ni soppressi, riguarda anche i Re-
„ ligiosi di qualunque Ordine aboli-
„ to del Regno, che abbiano profes-
„ sato nell' Estero, semprecchè giusti
„ ficheranno le loro qualità, patria e
„ professione.

ART. 2. „ È permesso a' Religiosi
„ nativi del Regno degli Ordini esi-
„ stenti, che han professato, e dimo-
„ rato nell' Estero d' incardinarsi ne'
„ Conventi delle loro patrie.

ART 3.„ Il Gran Giudice nostro Mi-
„ nistro della Giustizia e del Culto,
„ ed il nostro Ministro delle Finanze,
„ sono incaricati dell' esecuzione del
„ presente decreto.

Firm.- GIOACCHINO NAPOLEONE

Da parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato,
PIGNATELLI.

Per copia conforme
Pel Ministro delle Finanze
Il Consiglio di Stato.

1. *Divisione*

Salerno li 7. Settembre 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA

A' Signori Sotto-Intendenti, e Sindaci della medesima.

Signori = Non contento il nostro Amabilissimo Sovrano sugl' immensi vantaggi procurati ai Comuni collo stabilimento della Commissione Feudale, ha voluto usando sempre di quell' amore pel suo popolo, che lo rende a noi sì caro, coronarne l' opera col Regal Decreto de' 20. caduto Agosto, che vado a comunicarvi; col quale sciogliendo la commissione suddetta ha dichiarato irretrattabili le sentenze della medesima, ed ha definito il modo, come debbono eseguirsi; ed il metodo da tenersi per lo giudizio delle quistioni, che successivamente possono insorgere.

Io v' invito perciò di darle la più estesa pubblicazione, acciocchè ciascuno comprenda quanto S. M. nelle sue provvide cure s' interessa della felicità de' suoi popoli, e di curarne nel tempo stesso la più esatta osservanza in tutto ciò che vi concerne.

Ho l' onore di salutarvi con stima.

UNIVERSITÀ DI SALERNO
EC. COMM. E GIURISPR. BIBLIOTECA

Num. XXVI. Settembre 1810.

GIORNALE DEGLI ATTI DELL' INTENDENZA

DELLA

PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

1. *Divisione*

Ministero dell' Interno

Dal Campo Reale di Piale li 20. Agosto 1810.

GIOACCHINO NAPOLEONE

RE DELLE DUE SICILIE.

Veduti i Decreti degli 11. Novembre 1807. de' 20. Giugno 1808. da Bajonna de' 28. Novembre 1808., e de' 27. Febrajo, e de' 16. Ottobre 1809., de' 17. Gennajo 1810. Veduta la legge del 1. Settembre 1806., il Decreto degli 8. Giugno 1807. del dì 3. Dicembre 1808., del 23. Ottobre 1809., de' 10. Marzo, e de' 24. Maggio 1810., sulla divisione delle terre Demaniali del Regno: veduto il Decreto de' 3. Luglio di questo anno.

Veduto lo stato generale di tutto il travaglio fatto dalla nostra Commissione Feudale; considerando, che l' oggetto per cui fu creata la Commissione Feudale fu quella di estinguere una volta le liti, che quasi dalla fondazione della Monarchia, e della Costituzione de' feudi ardevano fra gli ex-Baroni, ed i Comuni, e fomentavano un spirito di divisione, ed una contrarietà d' interessi, che sotto un Governo forte, e liberale, e sotto una legislazione saggia, ed eguale debbano cessare.

Considerando, che da questa operazione è dipesa, e dipende l' applicazione della legge de' 2. Agosto 1806. di tutt' i posteriori Decreti eversivi della feudalità, delle Leggi, e Decreti relativi alle terre Demaniali del Regno.

Considerando, che da questa medesima operazione dipende l' abolizione di tutte le servitù, che sotto il pretesto, e sotto il nome di dritti territoriali si esercitavano su quasi tutte le proprietà de' Comuni, e de' Cittadini, site fra i recinti degli ex Feudi, e che formavano un' ostacolo insormontabile a tutt' i miglioramenti necessarj

all' agricoltura , ed all' industria de' proprietarj .

Considerando , che tutt' i provvedimenti dati dal Governo per correggere tali esorbitanze , e per troncare le liti , che ne dipendevano sono state inefficaci a conseguire questo fine , mentre la feudalità sussistea , e continuavano ad essere inefficaci anche dopo la legge de' 2. di Agosto 1806.

Considerando , che dopo avere abolita la feudalità quasi al profitto degli antichi ex Baroni , e con tanti sagrificj del nostro Tesoro , eravamo debitori ai nostri Popoli di assicurare loro quegli stessi beneficj , che ne hanno altrove risentito .

Considerando , che per rendere uguali gli effetti della nuova legislazione , era necessario rimuovere tutt'i precedenti abusi , che facevano sussistere le conseguenze dell' estinta feudalità , senza dicchè una legislazione liberale , e benefica avrebbe servita a confermarle , e sarebbe stata tutta a danno della generalità de' nostri sudditi .

Considerando , che tutte le Leggi , e Decreti , così del nostro Augusto Predecessore , come nostri , non meno che la diffusione individuale fatta dalla nostra Commissione Feudale di tutti i Comuni comparsi , hanno esattamente corrisposto al nostro fine .

Considerando , che l' interesse pubblico , e privato esiggono , che le decisioni della Commissione formino un titolo irrevocabile per tutte le proprietà , sulle quali essa ha pronunziata .

Considerando , che dopo questa operazione pubblica suggerita da' tanti urgenti motivi , sia necessario di vegliare alla perpetua osservanza delle Leggi , e de' Decreti eversivi della feudalità , e de' principj , che ne formano lo spirito ; ma che sia al tempo stesso necessario , che tutte le proprietà rientrino sotto l' imperio di una stessa legge , e che cessi ogni differenza legale fra gli exfeudatarj , e gli altri proprietarj di ogni sorta .

Sul rapporto del nostro Ministro dell' Interno ;

Abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegue :

„ ART. 1. La Commissione Feudale eretta col Decreto del nostro Augusto Predecessore degli 11. Novembre 1807. avendo terminato il travaglio affidatole sarà disciolta , e cesserà dalle sue funzioni il dì 31. di questo mese di Agosto 1810.

„ Tutte le di lei decisioni sono dichiarate irretrattabili . L' esecuzione di esse sarà fatta nel modo ordinato col nostro Decreto del dì 3. Luglio di questo anno .

„ ART. 2. Se si producono altre controversie della natura di quelle , delle quali la Commissione Feudale ha finora deciso , queste saranno giudicate da nostri Tribunali ordinarj , secondo la legge , alla quale le parti avranno acquistato dritto .

„ ART. 3. La liquidazione della bonatenenza , e degli altri tributi arretrati dovuti a' Comuni dagli antichi ex-feudatarj , per quei casi soli , ne' quali la Commessione Feudale ha già deciso doversene il pagamento , sarà fatta da' nostri Amministratori incaricati della esecuzione delle decisioni della Commissione stessa , in tutto a norma del nostro Decreto de' 3. Luglio di questo anno , e degli articoli , secondo , e terzo del medesimo , e sul doppio avviso de' Razionali destinati a liquidarne la quantità , e de' rispettivi Consigli d' Intendenza di ciascuna Provincia .

„ Se si producano altre nuove domande per pagamento di bonatenenza , e degli altri tributi arretrati , dovute agli ex-Baroni , ai Comuni , saranno queste controversie trattate , e decise da' rispettivi Consigli d'Intendenza .

„ ART. 4. I nostri Ministri della Giustizia , e dell' Interno sono incaricati dell' esecuzione del presente

„ Decreto per la parte che li spetta.

Firm. GIOACCHINO NAPOLEONE

Da parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato
Firm. PIGNATELLI.

Per copia conforme
Pel Ministro dell' Interno assente

Il Consigliere di Stato DELFICO.

1. *Divisione*

Salerno li 10. Settembre 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA

Ai Signori Giudici di Pace, e Sindaci della medesima.

Signori = S. E. Il Ministro dell'Interno, col suo pregiato foglio dei 17. del corrente, mi ha rimesso il seguente Real decreto dei 27. caduto Agosto.

ART. 1. „ Tutt' i Collegj, e gli altri stabilimenti addetti alla pubblica „ educazione goderanno nell' affitto dei „ loro fondi; ed altri corpi di rendita il beneficio delle subaste, i termini delle quali saranno regolate alla „ stessa norma prescritta pei fondi Comunali con decreto dei 19. Febbrajo „ 1810.

ART. 2. „ Il nostro Ministro dell' „ Interno a incaricato della esecuzione del presente decreto = Firmato „ GIOACCHINO NAPOLEONE = „ Da parte del Re = Il Ministro Segretario di Stato = PIGNATELLI.

„ Ve lo partecipo, affinchè lo facciate noto a chi si conviene, e possiate, per la parte, che vi concerne, procurarne l'esatta osservanza, „ ed adempimento.

Ho l' onore di salutarvi con stima.

Firmato - S. MANDRINI.

1. *Divisione*

Salerno li 14. Settembre 1810.

L'INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA

Ai Signori Sottintendenti, Sindaci, e Decurionati della medesima.

Con sommo rincrescimento mi si fa intendere che a disprezzo della legge taluni Decurionati si permettono di far intervenire nelle loro sedute delle persone, che non han parte dell' assemblea decurionale, per cui accadono de' disordini; e che alcuni Sindaci si valgono di taluni soggetti, stipendiati come Avvocati *in partibus*, per cui vengono diminuiti li fondi delle spese imprevedute, per colorire il pagamento del dicostoro onorario.

Io prenderò stretto conto di questo abuso, che si va avvanzando in contravenzione della legge, e degli ordini particolari di S.E. il Ministro dell' Interno ancora, e provocherò a carico de' Trasgressori il più severo gastigo.

Intanto non lascio d' incaricare a voi Signori Sindaci, e Decurioni, a non permettere affatto da oggi in avanti, che nelle assemblee decurionali intervenga alcuno, il quale non faccia parte del Decurionato, quante volte non ne sia stato autorizzato legalmente da questa Intendenza, dal Ministro, o dal Re direttamente; e far cessare affatto l' abuso di tenere degli Avvocati *in partibus*, poichè occorrendo, potrete voi Signori Sindaci consultare, come con altre circolari vi si è inculcato, questa Intendenza, poichè dalla stessa vi verranno comunicati de' regolamenti bisognevoli, dilucidati, e sciolti tutt' i dubj, che sarete per proporre, quando accadessero.

Io vi chiamo strettamente risponsabili della esatta osservanza di questa mia disposizione, e prego i Signori Sottintendenti de' due Distretti di Sa-

la, e Vibonati a vegliare indefessamente onde gl' indicati abusi non abbiano più luogo.

Gradite intanto li soliti attestati della mia stima.

Firmato - S. MANDRINI.

Dal Campo Reale di Piale li 18. Luglio 1810.

GIOACCHINO NAPOLEONE

RE DELLE DUE SICILIE.

Sul rapporto del nostro Ministro delle Finanze.

Considerando che, ad onta del disposto negli articoli 4., e 34. del nostro decreto del 12. Agosto 1809. varj proprietarj, a danno de' loro concittadini, non han curato di rivelare quelle partite di proprietà e di rendite sottratte all' iscrizione ne' primi stati di sezioni; che in tutte le Comuni simultaneamente non si puol eseguire il catasto provvisorio, e rinvenire immantinenti tali occultazioni; ch' è necessario allo scovrimento di queste il concorso degli altri cittadini, i fondi de' quali sono imposti con esattezza.

Volendo castigare i renitenti, ricompensare, ed incoraggire quei che faran conoscere tali occultazioni.

Volendo finalmente dare un' indennità agli agenti delle contribuzioni dirette per compenso delle fatiche straordinarie, che occorrono per le rettifiche, e per la spedizione de' ruoli supplementarj,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue:

ART. 1. „ Dalla pubblicazione del „ presente decreto, ne' ruoli supplementarj da spedirsi per le partite „ sottratte a' ruoli primitivi, oltre alla „ tassa in principale, e grani addizionali cadenti in vantaggio de' fondi „ di non valori delle provincie, sarà „ aggiunto una metà della tassa in „ principale, sia a titolo di multa, „ sia poichè tali partite hanno goduta delle immunità negli anni antecedenti.

ART. 2. „ Le somme provvenienti da queste multe saranno introitate da' percettori o esattori, e poste alla disposizione del nostro Ministro delle Finanze, per essere ripartite in ogni trimestre sulla proposizione della commessione delle contribuzioni; cioè una metà a quei cittadini privati, o agenti del Governo, che avran fatto conoscere le partite da portarsi a' ruoli supplementarj, e l' altra metà a' controlori, e direttori delle contribuzioni dirette.

ART. 3. „ Pel corrente anno 1810., sono eccettuati dalla multa comminata coll' articolo 1. quei ruoli supplementarj che si dovranno spedire nelle Comuni, che al primo Gennaro ultimo scorso non avessero ancora ricevute le copie dei stati di sezioni, e delle matrici di ruoli.

ART. 4. „ Il nostro Ministro delle Finanze è incaricato dell' esecuzione del presente decreto.

Firm. - GIOACCHINO NAPOLEONE

Da parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato,
PIGNATELLI.

Num. XXVII. Settembre 1810.

GIORNALE DEGLI ATTI DELL' INTENDENZA

DELLA

PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

Parte del Real decreto de' 12. *Agosto.*

ART. 18. „ Da che il controloro si „ sarà ritirato da una Comune; meno „ che nel caso preveduto dall' artico- „ lo 14., qualunque proprietario del „ quale si scoprirà che abbia un fon- „ do affatto omesso nello stato di se- „ zioni e nella matrice di ruolo, pa- „ gherà una multa eguale ad una an „ nata della rendita dello stesso fondo.

„ Colui che avendo fatta la sua di- „ chiarazione esatta quanto al nume- „ ro delle sue proprietà, avesse però „ sottratta una parte delle proprietà „ dichiarate, pagherà una multa egua- „ le alla metà della rendita annuale „ della parte occultata.

ART. 19. „ Questa multa sarà pro- „ nunziata dal Consiglio d' Intendenza „ sulla domanda motivata del diretto- „ re delle contribuzioni, e dopo inte- „ se le parti.

ART. 20. „ Il direttore formerà il „ ruolo dell' importo della multa pro- „ nunziata, lo sottoporrà al *visto* dell' „ Intendente, e lo rimetterà al rice- „ vitor generale, il quale lo indiriz- „ zerà al Percettore o esattore della „ Comune per procurarne l' incasso.

ART. 21. „ La multa sarà pagabi- „ le nel termine di trenta giorni a da- „ tare dall' avviso che sarà stato in- „ viato al debitore dal Percettore.

ART. 22. „ L' invio di questo av- „ viso sarà fatto nelle 24. ore che se- „ guiranno la ricezione del ruolo.

ART. 23. „ Spirati i trenta giorni, „ il debitore sarà soggetto alle coa- „ zioni usate per le contribuzioni di- „ rette.

ART. 24. „ Il Ricevitor generale „ incasserà i prodotti delle multe, e „ li terrà a disposizione del Ministro „ delle Finanze.

ART. 25. „ Queste somme saranno „ ripartite alla fine di ciascun trime- „ stre sulla proposizione della Com- „ messione delle contribuzioni diret- „ te, cioè un quarto a coloro che „ avran fatto scoprire le proprietà na- „ scoste, un quarto all' Intendente a

„ titolo d' aumento di spese di offici-
„ na, e la metà agli impiegati delle
„ contribuzioni.

Reggio 24. Luglio 1810.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Al Sig. Consigliere di Stato, Presidente della Commissione delle Contribuzioni dirette.

Signor Presidente =. Voi avete ri
„ cevuta copia del decreto del 18. Lu
„ glio corrente, che pronunzia una
„ multa della metà di più del princi-
„ pale, che dee essere aggiunta ai
„ ruoli supplementarj, che d' ora in
„ avanti saranno spediti.

„ Questa disposizione riguarda par-
„ ticolarmente i proprietarj, i quali
„ non avessero fatte le loro dichiara
„ zioni in conformità degli articoli 2.,
„ 3., 4, 5., del decreto del 12. Ago-
„ sto 1809., e nello spazio prescritto
„ dal secondo §. dell' art. 6. dello stes-
„ so decreto:

„ Essa disposizione è applicabile al
„ caso in cui la materia imponibile
„ provvenisse da proprietà fondiarie
„ sottratte in parte, o in totalità dal
„ le primitive matrici di ruolo, e che
„ fosse scoverta, sia mercè la forma
„ zione de' catasti provvisorj, sia per
„ mezzo d' ogni altra specie di verifi
„ ca appoggiata dal giudizio di recla-
„ mi, o da un processo verbale di
„ controloro.

„ Non ha luogo nè la spedizione
„ del ruolo supplementario, nè l' ap
„ plicazione della multa nel caso, in
„ cui malgrado lo scovrimento dell'
„ estenzione sottratta alle matrici pri-
„ mitive, per effetto di una tariffa di
„ valutazione molto alta, la rendita di
„ un articolo di queste istesse matri-
„ ci eguagliasse quello dell' articolo
„ medesimo del catasto provvisorio,
„ compresivi gli aumenti di estensio-
„ ne, o di proprietà.

ESEMPIO.

„ L' articolo 10. dell' antica matrice
„ presentava 100. tomoli di terra di
„ seconda classe valutati per duc. 200.
„ Lo stesso articolo presenta l' esten-
„ sione di 150. tomoli di seconda clas-
„ se valutati per la stessa rendita di
„ duc. 200. In questo caso non vi ha
„ luogo a spedire il ruolo supplemen-
„ tario, nè a fare l' applicazione del-
„ la multa.

„ Se al contrario questo stesso ar-
„ ticolo del catasto provvisorio pre-
„ senta 150. tomoli, e la rendita di
„ 300. ducati, il ruolo supplementario
„ sarà spedito, e la multa applicata
„ in ragione dell' aumento di rendita
„ di 100. ducati.

„ Se inoltre senza accrescimento nell'
„ estensione, ma pel mezzo di una
„ classificazione, o d' una tariffa più
„ alta, un articolo di catasto provvi-
„ sorio presenta un aumento di ren-
„ dita qualunque, avrà luogo la spe-
„ dizione del ruolo supplementario sen-
„ za applicazione di multa.

ESEMPIO.

„ L' articolo della matrice antica
„ presentava 100. tomoli di terra di
„ terza classe valutati per duc. 200.
„ L' articolo istesso è riportato nel ca-
„ tasto provvisorio per 100. tomoli di
„ prima classe valutati duc. 400. in
„ questo caso ha luogo la spedizione
„ del ruolo supplementario semplice-
„ mente per ragion dell' aumento di
„ rendita di duc. 200., senza appli-
„ carvi multa.

„ Alcuni direttori han pensato, che
„ essi non dovessero spedire dei ruo-
„ li supplementarj per rendite scover-
„ te in seguito delle operazioni del
„ catasto provvisorio; ma essi sono
„ in errore, perchè l' articolo 10. del
„ decreto del 9. Ottobre ultimo, ordina
„ la spedizione de' ruoli supplementa-
„ rj di addizione di quota, allorchè
„ in seguito della esecuzione del pre-

„ citato decreto del 12. Agosto, o in „ seguito di decisione del Consiglio „ d'Intendenza si sarà riconosciuto un „ aumento di rendita in favore d'uno „ o di più individui.

„ Per ispedire i ruoli supplementarj ne' Comuni, in cui il catasto provvisorio sarà terminato, i direttori „ confronteranno gli articoli del catasto con quelli delle antiche matrici, „ e tasseranno in supplemento tutti gli „ aumenti, che risulteranno da questo confronto. Circa l'applicazione „ della multa essi si conformeranno a „ ciò che è stato detto, e dimostrato „ di sopra con gli esempj.

„ Fra di tanto è essenziale di distinguere le multe pronunziate per „ esecuzione dell'articolo 18. del decreto del 12. Agosto, da quelle applicate in seguito dell'articolo 1. del „ decreto del 18. Luglio corrente.

„ Le prime sono più rigorose perchè esse importano la metà, ed anche la totalità della rendita netta di „ un anno; esse sono dirette contro „ un fatto, il quale non può essere „ imputato se non alla cattiva fede „ di un individuo, il quale malgrado „ gli avvertimenti pubblici, e particolari, malgrado la presenza del „ controloro, e la confezione del catasto, si ostina ancora a sottrarre „ le sue proprietà dall'imposta, e produce così il sopracarico de' suoi concittadini.

„ Le seconde si limitano alla metà „ del principale dell'imposta per la „ ragione, che il delitto contro il quale sono disposte, non può essere „ considerato tanto grave, non essendo provato che la frode risulti da „ un'ostinazione tanto quanto nel primo caso.

„ L'articolo 2. dello stesso decreto „ del dì 18. Luglio, ordina che queste multe saranno percepite dai percettori, e che le somme, le quali „ ne risulteranno, saranno messe a disposizione del Ministro delle Finanze per essere ripartite in ogni trimestre, dietro la proposizione della „ commissione delle contribuzioni dirette; cioè una metà a beneficio di „ quel particolare, o agente del Governo, che avrà fatto conoscere la „ rendita sottratta, e l'altra metà ai „ controlori, e direttori delle contribuzioni dirette.

„ Questa disposizione egualmente che „ quella dell'art.25. del decreto del 12. „ Agosto, hanno bisogno di una specie di contabilità, che deve essere „ tenuta dai direttori. A tal effetto „ essi apriranno un registro conforme „ al modello qui unito; ed alla fine „ di ciascun trimestre ve ne indrizzeranno un estratto vistato dall'Intendente.

„ L'articolo 3. dello stesso decreto „ del 18. Luglio, esenta dall'applicazione della multa pel corrente anno, „ li ruoli supplementarj che saranno „ spediti nelle comuni, che al 1. Gennaro ultimo non avessero ancora ricevute le copie degli stati di sezioni, e delle matrici di ruolo. Questa disposizione riguarda specialmente alcune comuni di Calabria ultra, „ che per circostanze particolari non „ avevano avute le dette copie.

„ Voi non ignorate che i Percettori hanno in generale una molto esatta conoscenza delle proprietà sottratte ai ruoli; io credo essenziale „ di loro comunicare la presente.

„ Io vi prego di farla imprimere in „ seguito del decreto del 18. Luglio, „ e degli articoli 18, 19, 20, 21, 22, „ 23, 24, 25, del decreto del dì 18. „ Agosto 1809. Voi ne farete tirare „ un numero di copie sufficienti, onde rimetterne a tutti gli impiegati „ delle direzioni, e della percezione, „ non che agl' Intendenti, e Sotto intendenti ec.

Io vi rinnovo, Signor Presidente ec.

CONTE DI MOSBOURG.

PROVIN
di . . . . . .

EGISTRO de' ruoli Suppletorj pubblicati, e delle Multe comminate, il tutto in esecuzione de' Decreti de' 12 agosto, e 9 ottobre 1809, e del dì 18 luglio 1810.

DATA della pubblicazione de' ruoli suppletorj	AMMONTARE DE' RUOLI SUPPLETORJ.												NOMI e residenza di quelli che hanno fatto scovrire le partite occultate
	Principale	Grani 5 per non valori	Grani 10 per la cassa delle rendite	Grani per spese comunali	Grani per spese provinciali	Totale	Grani per spese di esazione	Grani per la reimposizione	Totale del principale e grani addizionali	Multa eguale alla metà del principale	Grani 5 per spese di esazione delle multe	Ammontare generale de' ruoli suppletorj	

ALERNO

Num. XXVIII. Settembre 1810.

GIORNALE DEGLI ATTI DELL' INTENDENZA

DELLA

PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

1. *Divisione*.

Salerno li 16. Settembre 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

A' Signori Sotto-Intendenti, e Sindici della medesima.

Signori – Il Governo intento mai sempre a procurare il pubblico vantaggio si occupa tuttora a ritrovar de' mezzi, che possono offrire delle risorse alla Nazione. Lo zucchero, quel genere coloniale, di cui si è tanto moltiplicato l'uso, essendo giunto per le presenti circostanze di Europa ad un prezzo alto, era convenevole o che la nazione ne languisse, o che si trovasse un succedaneo per rimpiazzarlo. Mercè le sue provvide cure, cui niente sfugge, e che profitta di tutt' i lumi. Il succedaneo si è trovato, ed in guisa, che tutti lo possono a se stessi procurare con leggiero dispendio. Egli è tratto da un frutto, qual sono l' uve, così generale, così abbondante in tutto il Regno, ed in questa Provincia, che non resta se non se ad attivare i Proprietarj a porre in prattica quel metodo, che rileveranno dalle Istruzioni quì annesse, per aversene un prodotto significante da supplire a tutti gli usi, ed a rendere mano mano comune a tutti la maniera di formarlo.

MODO DI RICAVARE LO SCIROPPO E LO ZUCCARO DALLE UVE

Istruzione pratica compilata per ordine di S. E. il Signor Ministro dell' Interno da G. B. G.

„ In un epoca qual' è la presente in cui tutte le derrate coloniali son giunte ad un prezzo molto alto, ella è una cosa di massima importanza l' essersi rinvenuto un succedaneo ad una delle medesime, qual' è lo zucca-

ro, di cui l' Europa non può farne a meno. „

„ Appena che questa derrata cominciò ad aumentare di prezzo, che avvenne sul terminare del secolo scorso, non mancarono gli Europei di dirigere a ciò le loro mire. Dopo tanti saggi, ed esperimenti praticati su varj prodotti come carote, pastinache, bieterape, fichi, canne di formentone e di melica, ed altri prodotti, tutti convennero che il migliore e più conducente succedaneo era l' uva. I primi però che fecero conoscere il processo di ottenere non solamente lo sciroppo, ma benanche lo zuccaro dalle uve furono i Napolitani. Io ricordo con piacere il Signor Michele Ferrara, il Signor Gaetano Maria la Pira, e precisamente il fu Signor Antonio de Tommasi il quale fin dal 1796 pubblicò il processo, da esso lui praticato, nel n.° 83 del Giornale Letterario di Napoli, il qual processo è stato poi riprodotto dal Signor Michele Tenore nel suo utilissimo *Saggio sulle qualità medicinali delle piante della Flora Napolitana* stampato nel 1808, che ognuno può consultare, e che ha servito, e serve tuttavia ai nostri speziali, e credenzieri per la fabbricazione dello sciroppo d' uva, di cui da quell' epoca han fatto sempre uso con grandissimo vantaggio. „

„ Ciò dimostra di appartenere a noi la primazia dell' invenzione: ma ciò non pertanto io presento al pubblico il processo che ultimamente è stato pubblicato in Francia, non solo come più facile ad essere praticato da ogni, e qualunque persona, ma per aver meritata l' approvazione di una commessione stabilita da quel Ministro dell' Interno, ed un incoraggiamento di duecento mila franchi da S. M. I. e R. il gran NAPOLEONE con un decreto datato da Saint Cloud il dì 22 agosto di quest' anno „.

„ Dalla relazione, che questa Commessione ha pubblicata, si rileva che oltre lo sciroppo di cui si può fare quell' uso che si fa dello sciroppo di zuccaro di canna, Mr. Laroche de Bergerac ha ottenuta tanta quantità di zuccaro che gli è costato da circa un franco la libbra di 16 once. Se tanto è il vantaggio che se n' è colà ricavato, quale debbe essere il nostro, che abbiamo le uve più a buon mercato e che maturano perfettamente? „

„ Questa fabbricazione consiste 1. Nella preparazione del mosto: 2. Nella preparazione dello sciroppo: 3. Nella preparazione della *mascavata*, ossia zuccaro grezzo: e 4. Nella purificazione della medesima, con cui si ottiene la *cassonada*, ossia lo zuccaro bianco, di cui si può far quell' uso che si fa dello zuccaro, che si estrae dalla canna da zuccaro, la quale per ragion del clima non si può coltivare nel Regno di Napoli (1). „

Preparazione del Mosto.

„ Tutte le uve contengono dello zuccaro, ma non tutte ne hanno la stessa quantità. Le uve più dolci non sono sempre le più zuccherose. Le uve che ne contengono di più son quelle che danno i vini più generosi. Del resto l' esperienza deciderà in ciascuna contrada quali specie di uve dovranno preferirsi. Tra le bianche, e le nere debbon però preferirsi le bianche come quelle che hanno meno principio colorante, e perchè ordinariamente costanto meno. „

„ La quantità dello zuccaro che s' ottiene dalle uve varia secondo i cli-

(1) *Abbenchè le canne a zuccaro sieno state una volta coltivata in qualche contrada della Calabria Ulteriore, il prodotto non corrispondette, per cui ne fu abbandonata la coltivazione: e se coltivansi in Sicilia ciò si fa più per lusso che per economia.*

mi, le stagioni, e la maturità. Le uve del mezzogiorno danno più zucchero che quelle del nord. Le raccolte degli anni caldi, e secchi sono più conducenti alla fabbricazione dello zucchero, che quelle delle annate fredde, ed umide. Le uve mature ne danno assai di più che quelle che non sien giunte alla loro perfetta maturità. Ma ciò non ostante non vi è paese ove non possa introdursi la fabbricazione dello sciroppo, e dello zucchero d'uva.„

„ Per ciò fare, bisogna raccogliere le uve in giornata secca, ed a sole avanzato; bisogna, senza premerle, adattarle nei canestri, e portarle con cautela nella casa, stendendole sulla paglia in un luogo arioso, e s'è possibile al sole. Dopo averle così tenute per cinque o sei giorni bisogna sgranellarle, separando i granelli guasti, ed immaturi, e quindi dopo averle fatte follare, o pigiare al modo ordinario, si fa versare il mosto immediatamente, facendolo passare per una tela rara, onde separarlo dalle nocciuole, grani, raspi, ed altre particelle eterogenee. Si avverta che non bisogna pestare, o follare le uve, nè premerle sotto al torchio che leggermente. Il di più del mosto che rimane si può destinare per fabbricarne vino.„

„ Il mosto estratto non tarda a fermentare, e se si fa arrivare a questo punto non è più buono per ricavarne lo sciroppo, e poi lo zucchero. Bisogna dunque prevenire, ed impedire la fermentazione, lo che si ottiene col mezzo della solfatura nel modo seguente. „

„ A misura che il mosto cola a traverso della tela si fa passare nelle botte, ed appena si è questa riempiuta di un quarto si calano dentro tre o quattro solfanelli accesi, e si chiude il cocchiume. Estinti i solfanelli si agita la botte per ogni lato sino che il vapore solforoso si sia sciolto nel mosto. Quindi si lascia in riposto sino che il vapore non faccia più sforzi sul turacciolo. Dopo ciò si stura, e si empisce sino alla metà, e si ripete la solfatura come prima. Si fa poi lo stesso empiendola sino a tre quarti, e finalmente allorchè la botte è intieramente piena. „

„ Dopo un giorno di riposo il mosto che si trova già chiarificato, e senza colore, si cava dalla botte, avendo cura di separare il chiaro dal torbido ch'è al fondo, e prima di versarlo in altra botte si fa passare per la tela, onde separarlo da qualche pezzetto di solfo non bruciato, e da qualunque altra particella eterogenea. Nella botte, ove si deve riporre, si debbono prima bruciare tre o quattro solfanelli. Non bisogna esser avaro per il solfo, poichè la solfatura non solamente preserva il mosto, ma facilita l'estrazione della *mascavada*, che riesce migliore; ed infatti Mr. Foucque solfora il suo mosto non una volta sola, ma tre volte per tre giorni consecutivi: ed ogni volta ha cura di ben separare la parte chiarificata che il mosto depone. „

„ Il mosto quando è così preparato si conserva per molto tempo senza pericolo che fermenti. Si può però risparmiare la solfatura allora quando si ha il comodo di far passare il mosto appena estratto nelle caldaje destinate all'evaporazione: ma se si deve conservare, come succede nelle fabbricazioni in grande, la solfatura è indispensabile. „

Preparazione dello Sciroppo.

„ Gli utensilj necessarj per preparare lo sciroppo d'uva sono: 1. Le caldaje più o meno grandi secondo la quantità. 2. Molti bacini di rame come quelli che usano i confetturieri, cioè poco profondi e molto aperti, ciascuno della capacità di sette in otto caraffe. 3. Un telajo di legno su cui si deve stendere un pezzo di tela per passare il mosto dopo che sarà stato disacidificato, e chiarificato. 4. Dei vasi di terra cotta di figura co-

nica, oppure di legno, per riporvi il mosto, e poi lo sciroppo, e 5. Un pesa liquore, ossia l'aerometro di Beaumé (1).„

„ Preparato, come si è detto, il mosto si pone nella caldaja, e si accende il fuoco. Riscaldato poi sino al punto da poterci tenere il dito immerso, si toglie il fuoco, e vi si gitta del carbonato di calce (2) bene spolverizzato. Ciò produce una viva effervescenza. In questo frattempo si agita il liquore, e vi si gitta altro carbonato di calce a più riprese sino che l'effervescenza non sia terminata. Dopo ciò si riaccende il fuoco, e si lascia bollire alquanti minuti. Quindi si versa il mosto già saturato nei vasi di terra cotta, di figura conica, o pur di legno, e si lascia riposare per ventiquattr'ore. Passato questo tempo si ripone nuovamente nella caldaja badando o non far mescolare la parte chiara colla torbida, ch'è nel fondo, la quale passata per il feltro si può mescolare e riunire alla massa. Ciò fatto si procede alla chiarificazione che si fa con de' bianchi d'uova, o col sangue di bove. Se si adoperano i bianchi d'uova ve ne bisognano dodeci per ogni cantajo di mosto. I bianchi si battono con una spatola, e mischiansi prima con una piccola quantità di mosto. Adoperandosi il sangue di bove se ne fanno sciogliere tre rotoli per ogni cantajo di mosto, in una piccola porzione del medesimo, e poi si unisce nella massa.„

„ Messo nella caldaja il mosto con i bianchi d'uova, o col sangue di bove, si agita il fluido, si accende il fuoco, e si schiuma con molta cura: quindi si fa bollire sino che il mosto bollendo segni il grado 26, oppur 27 dell'aerometro di Beaumé. Allora si leva il mosto dalla caldaja, e si ripone nei vasi di terra, o di legno, che van tenuto in luogo fresco acciò possa deporre una parte dei sali estranei allo zuccaro. Tenuto così alquanti giorni si decanta e si versa nei bacini di rame per far quivi terminare l'ultima evaporazione.„

„ In quest'ultima bollitura bisogna attivare il fuoco, non far riscaldare i bacini che dalla sola parte inferiore dei medesimi, agitare continuamente lo sciroppo con una spatola, e continuare così sino a che il liquore non segni il grado 30 dell'aerometro (3).„

„ Se la temperatura dell'atmosfera non è al grado vicino al zero del termometro di Reaumur la concentrazione dello sciroppo si può portare sino al grado 34 dell'aerometro.„

„ E' cosa importante di sollecitare la concentrazione dello sciroppo, ed agitare spesso il liquore, acciò non si attacchi alle pareti, ed al fondo del vaso. In caso contrario si corre pericolo che si annegrisca, e che prenda un gusto di bruciato che lo rende non adatto agli usi ai quali si vuol destinare. Ed essendo altresì importante che il liquore si raffreddasse subito, si può nel versarlo farlo passare per un serpentino bagnato nell'acqua.„

(Si proseguirà)

---

(1) *Questo strumento di frabbrica in Napoli da Saverio Bianchi strada di S.Giacomo, e si vende per carlini dieci incluso l'astuccio.*

(2) *Sotto nome di carbonato di calce s'intende non solamente la polvere di marmo bianco, e di qualunque altra pietra calcarea, ma bensì i gusci delle uova, e delle ostriche ben polverizzati, escludendo però tutte quelle materie calcaree che possono contenere della magnesia. Mr. Foucques si serve anche delle ceneri lisciviate.*

(3) *In vece dell'aerometro si può versare lo sciroppo in un piatto, e lasciatelo raffreddare si vedrà se abbia acquistata la debita consistenza.*

Num. XXIX. Settembre 1810.

GIORNALE DEGLI ATTI DELL' INTENDENZA

DELLA

PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

„ Tutta la provvisione dello sciroppo, quantunque fatta in varie volte, si può unire nello stesso vaso, e lasciarla per qualche giorno in riposo. Si ripone quindi in bottiglie ben chiuse col sughero, e si conserva in cantina, per servirsene all' uopo. Volendosi poi ricavarne lo zuccaro va riposta nelle terine tenute in luogo fresco, coperte di panni pel salvarle dalla polvere. „

Preparazione della Mascavada.

„ Dopo venti o trenta giorni che lo sciroppo sia stato in riposo nelle terine, si precipita al fondo delle medesime un deposito granelloso, che empisce le terine sino a tre quarti della loro capacità. Questo deposito si forma tanto più presto quanto più la temperatura è fredda, per lo che convien fare questa operazione nell'inverno. Si può però facilitare ed accelerare la formazione di un tal deposito versando nello sciroppo della *mascavada* già estratta prima, e moltiplicandone le superficie con de' bastoni impiantati nelle terine. „

„ Allorchè non vi è più speranza di altro deposito, si decanta lo sciroppo che non si è granellato, ma è ben fatto far il tutto passare per un buratto per separare intieramente la *mascavada* dallo sciroppo, il quale può servire a diversi usi economici, facendolo concentrare sino al grado 36, e 37; per così prevenire qualunque ulteriore movimento di fermentazione. „

Purificazione della Mascavada.

„ La *mascavada* per ben purificarla, e ridurla a *cassonada*, ossia zuccaro fino, ha bisogno di essere bene sminuzzata. Quindi si ripone ne' sacchi di una buona tela, non del tutto grezza, che vanno prima passati per il fuoco onde restino consunti i piccoli fili che si mischierebbero collo zuccaro. Pieni i sacchi si dispon-

gono uno accanto all' altro sotto al torchio premendoli prima leggermente, e quindi a grado a grado più fortemente. Lo sciroppo che si cava da questa prima pressione può servire a tutti gli usi ai quali si destina lo sciroppo, di cui abbiamo parlato. „

„ Terminata la pressione si leva la *mascavada* dai sacchi, e si spande su delle tavole, e si spolverizza. Quindi si umetta questa polvere con un poco di acqua fresca; s' impasta, e si sottomette come prima ad una seconda pressione. „

„ Replicata più volte questa operazione si ottiene una qualità di zuccaro di un bianco un poco giallognolo, ma senza cattivo sapore, che si può destinare ai medesimi usi ai quali s' impiega lo zuccaro di canna. „

„ Le acque sciroppose che colano dal torchio non han bisogno se non se di esser nuovamente concentrate per formare degli sciroppi di buona qualità. „

„ Per dare a questo zuccaro un poco più di bianchezza, e fargli acquistare le qualità dello zuccaro fino di canna, si può in vece dell' acqua imbeverlo di spirito di vino (*alcol*) al grado 28 al 30, e sottometterlo al torchio, come prima. Così diviene bianchissimo. E perchè possa perdere l' odore dell' alcol, basta tenerlo su delle tavole esposto all' aria. „

„ Lo spirito di vino che ha servito la prima volta può anche servire per altre due volte, e sino che non si sia fortemente colorito, o che abbia acquistata una consistenza sciropposa. „

„ Quando la *mascavada* fosse molto secca, conviene adoperare un alcol di più debole, e se dopo le operazioni fatte non si sia inbianchita, si replicano le bagnature, e le pressioni. E non essendo queste nè lunghe, nè spesose si possono praticare in piccole porzioni. Così lo zuccaro s' imbianchisce molto meglio, e più sollecitamente, per la ragione che il torchio agisce ugualmente su tutta la massa. „

„ Nelle piccole fabbricazioni in vece del torchio si possono stringere i sacchi colle mani. „

„ Ottenuto in sì fatta guisa lo zuccaro d' uva, si può destinare a tutti quegli usi, ai quali si destina lo zuccaro di canna; e si può rendere anche più puro riducendolo in pani, come ha fatto Mr. Foucques. „

„ Io non debbo terminare questa istruzione senza rapportare le osservazioni fatte dai Signori *Chaptal*, *Vauquelin*, *Proust*, *Bertollet*, e *Parmentier* da quali è stata composta la commessione incaricata dell' esame del processo fatto in Francia. Queste sono. „

„ 1. Che non bisogna confondere lo zuccaro di uva con quello di canna quantunque possa servire ai medesimi usi. „

„ 2. Che lo zuccaro d' uva è meno zuccheroso di quello di canna, e come tale bisogna impiegarne il doppio per ottenerne il medesimo effetto. „

„ 3. Che lo zuccaro d' uva è meno solubile nell' acqua fredda, e si liquefà ad un calore debolissimo. „

„ Si aggiunga a ciò che lo zuccaro d' uva lascia per residuo una grande quantità di sciroppo. Infatti un cantajo di sciroppo dà 75 rotoli di *mascavada*, dai quali si ottengono 35 rotoli di *cassonada*, ossia zuccaro fino. Ciò per altro non non deve imbarazzarci, poichè dello sciroppo possiamo trarne un gran partito, mentre non viene a costare che quattro grani la libbra (1). Oltre degli usi ai quali lo sciroppo d' uva ora si destina negli

---

(1) *Vedi la memoria di Mr. Saxe sulla preparazione dello sciroppo d' uva: in francese ed italiano. In 4to Napoli* 1810.

ospedali civili, e militari con incalcolabile vantaggio, si può destinare nella fabbricazione di quei vini, le cui uve mancano della parte zuccherosa necessaria, per ottenere un vino perfetto e generoso, e per fabbricarne il rum; il qual liquore, ugualmente che lo zuccaro di canna han fatto, e fanno tuttavia estraregnare somme immense di danaro.

E visto quindi lo zelo de' Signori Sotto Intendente, e de' Sindici nel pubblicare una invenzione tanto utile, e vantaggiosa, e nell' insinuare a' Proprietarj la prattica. A tale oggetto mi ritrovo di avere precedentemente rimessa le Istruzioni stesse. Fate loro capire il vero interesse; quale è appunto quello di avere con un' agevole mezzo quel genere stesso, che altri tempi ha portato via de' tesori del Regno, e pel quale non sarebbe facile provvedersene diversamente attento l' aumento del prezzo. Fate loro conoscere, che generalizzata questa prattica non può, che apportare nel tempo stesso e l' abbondanza del genere, e quella del numerario, che per tal ramo non pagheremmo all' esteso. Distruggete il pregiudizio, che potrebbe regnare in taluni, che lo zucchero si ricava dalle uve, non sia così buono, come quello di Canna, facendo riflettere, che questo principio è sempre lo stesso da qualunque parte si ritragga, purchè si giunga a ritrarlo puro, e che tutte le umane invenzioni non sono state mai sul principio di quella perfezione, che hanno acquistato col progresso del tempo. Se tutti coloro, che ne hanno la possibiltà (non sono certamente pochi) si daranno la dolce sana di profittar dell' invenzione, forse, e senza forse diverrà un giorno un' esteso ramo di Commercio, che ci metterà nel grado di non aver in ciò più bisogno dell' estero.

Io son sicuro, che Voi adoprerete tutt' i vostri sforzi a questo riguardo, e che mi darete notizia di tutti quei saggi, che nella prossima vendemmia si faranno ne' rispettivi Comuni da Voi amministrati, e della loro riuscita, che mi auguro d' un felice risultato.

Ho l' onore di salutarvi con stima.

Segnato = S. MANDRINI.

1. *Divisione*.

Salerno li 20. Settembre 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

Ai Signori Sott' Intendenti, Sindaci, e Cassieri, Ricevitore generale, e Distrettuali, Percettori, ed Esattori Comunali della medesima.

Sovvengavi Signori, di quanto prescrissi coll' art. 11. del mio Provvedimento de' 18. Luglio corrente anno, circa il ratizzo delle somme occorrenti per la nuova corrispondenza letteraria. Or, come il pieno prefisso per tale stabilimento, da S. E. il Ministro delle Finanze è stato ridotto a ducati 3960; così ogni ragion ha voluto, che rettificato si fusse il dare da ciascuna Comune. Serbando quindi l' istesso sistema delle classi stabilite col precitato articolo, si è veduto, che quelle comprese nella prima classe pagheranno annui duc. 45. 73. per ciascuna, quelle della seconda, annui duc. 36. 58. quelle della terza, annui duc. 27. 44. quella della quarta, annui duc. 18. 29. quella finalmente della quinta, annui duc. 9. 14½ per ciascuna: tutte per rata di mesi. A quale classe particolarmente appartenga ciascuna Comune, ed a quanto ascenda la rata di ciascun mese pe 'l carico fattele per l' espressata causa, l' infrascritto notamento ne darà un pieno dettaglio. Giova quì il prevenire, che il ratizzo suddetto si è fatto colla massima equità, e proporzione, ed è stato approvato da S. E. il Ministro dell' Interno con suo au-

torevole foglio del 12. stante, giusta la prevenzione fattamene. Su queste vedute, si potrà ogni Comune contentare di eseguirlo in tutte le sue parti, non esendoci affatto compenso tra la somma ratizzata, e 'l commodo della diramazione della corrispondenza, che continuamente riceve. A tale oggetto, vieto colla presente ogni reclamo, ed ogni altra si fusse rettifica, essendo troppo certo dell' ordine, e sistema tenuto nella ripartizione. Incarico solamente sotto la più stretta, ed immediata risponsabilità de' Sindaci, e Cassieri il sollecito versamento delle rate scadute, dal primo del prossimo passato mese di Agosto a questa parte, nella Cassa del Ricevitore generale, Distrettuale, Percettore, o Esattore Comunale, serbando lo stesso sistema per lo tratto successivo mensualmente. Invito parimenti ai secondi la pronta rimessa dell' esatto da rispettivi Comuni nella cassa del primo, affinchè questi possa tener pronte le somme per gl' Incaricati della diramazione della corrispondenza, a disposizione della general'Amministrazione delle Poste. Raccomando in fine, e mi compromette in questo rincontro dello sperimentato zelo, attività, e cura de' Signori Sotto-Intendenti, per sentire i più felici risultati di quanto di sopra; in quale, aspettativa, sono colla solita distinta stima, e considerazione.

S. MANDRINI.

Num. XXX. Settembre 1810.

GIORNALE DEGLI ATTI DELL' INTENDENZA

DELLA

PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

Notamento de' Comuni della Provincia di Principato Citra, su de' quali, a norma dell' art. 11. *del Provvedimento del* 18 *Luglio* 1810. *è caduta la rettifica per i ducati tremila novecento sessanta, che la medesima deve contribuire per la corrispondenza letteraria, giusta gli ordini dell EE.LL. i Ministri dell' Interno, e delle Finanze.*

Prima Classe.	Annuo carico.	Rata del mese.
1 Salerno	45 73	3 81 1/12
2 Vietri	45 73	3 81 1/12
3 Cava	45 73	3 81 1/12
4 Nocera corpo	45 73	3 81 1/12
5 Pagani	45 73	3 81 1/12
6 Sarno	45 73	3 81 1/12
7 Mercato di Sanseverino	45 73	3 81 1/12
8 Fisciano di *ut supra*	45 73	3 81 1/12
9 Baronissi	45 73	3 81 1/12
10 Santoro	45 73	3 81 1/12
11 Campagna	45 73	3 81 1/12
12 Padula	45 73	3 81 1/12
13 Marsico	45 73	3 81 1/12

Seconda Classe.	Carico.	Rata.
1 Acerno	36 58	3 04 5/6
2 Amalfi	36 58	3 04 5/6
3 Angri	36 58	3 04 5/6
4 Balvano	36 58	3 04 5/6
5 Bracigliano	36 58	3 04 5/6
6 Erienza	36 58	3 04 5/6
7 Buccino	36 58	3 04 5/6
8 Buonabitacolo	36 58	3 04 5/6
9 Caggiano	36 58	3 04 5/6
10 Capaccio	36 58	3 04 5/6
11 Caposele	36 58	3 04 5/6
12 Diano	36 58	3 04 5/6
13 Evoli	36 58	3 04 5/6
14 Giffoni Vall', e Piana	36 58	3 04 5/6
15 Majori	36 58	3 04 5/6
16 Minori	36 58	3 04 5/6

Siegue la seconda Classe.	Carico.	Rata.
17 Montecorvino	36 58	3 04
18 Montesano	36 58	3 04
19 Oliveto	36 58	3 04
20 Polla	36 58	3 04
21 Positano	36 58	3 04
22 Rocca d'aspide	36 58	3 04
23 Sala	36 58	3 04
24 S. Gregorio	36 58	3 04
25 S. Matteo	36 58	3 04
26 Saponara	36 58	3 04
27 Sassano	36 58	3 04
28 Scafati	36 58	3 04
29 Agerola	36 58	3 04
30 Vallo	36 58	3 04

Terza Classe.	Carico.	Rata.
1 Scala	27 44	2 28
2 Altavilla	27 44	2 28
3 Aquara	27 44	2 28
4 Atena	27 44	2 28
5 Castel S.Lorenzo.	27 44	2 28
6 Colliano	27 44	2 28
7 Contursi	27 44	2 28
8 Giffoni sei Casali	27 44	2 28
9 Laurino	27 44	2 28
10 Magliano	27 44	2 28
11 Orria	27 44	2 28
12 Pala	27 44	2 28
13 Piaggine soprane	27 44	2 28
14 Pisciotta	27 44	2 28
15 Postiglione	27 44	2 28
16 Roccapimonte	27 44	2 28
17 S. Arsenio	27 44	2 28
18 S. Giacomo	27 44	2 28
19 S. Giorgio	27 44	2 28
20 S. Giov. a Piro	27 44	2 28
21 S.Manco Cilento	27 44	2 28
22 S. Rufo	27 44	2 28
23 S. Valentino	27 44	2 28
24 Sanza	27 44	2 28
25 Senerchia	27 44	2 28
26 Siano	27 44	2 28
27 Sicignano	27 44	2 28
28 Tramonti	27 44	2 28
29 Vibonati	27 44	2 28
30 Vietri di Potenza	27 44	2 28

Quarta Classe.	Carico.	Rata.
1 Albanella	18 29	1 52
2 Ascea	18 29	1 52
3 Atrani	18 29	1 52
4 Auletta	18 29	1 52
5 Bellosguardo	18 29	1 52
6 Calabritto	18 29	1 52
7 Cammarota	18 29	1 52
8 Campora	18 29	1 52
9 Cannalonga	18 29	1 52
10 Casaletto	18 29	1 52
11 Casalicchio	18 29	1 52
12 Casalnuovo	18 29	1 52
13 Caselle	18 29	1 52
14 Castellabbate	18 29	1 52
15 Castelluccia	18 29	1 52
16 Castelnero di Cenza	18 29	1 52
17 Celia	18 29	1 52
18 Centola	18 29	1 52
19 Ceraso	18 29	1 52
20 Cicerale	18 29	1 52
21 Conca	18 29	1 52
22 Controne	18 29	1 52
23 Corbara	18 29	1 52
24 Corleto	18 29	1 52
25 Felitto	18 29	1 52
26 Galdo di Sicignano	18 29	1 52
27 Gioj	18 29	1 52
28 Ispani	18 29	1 52
29 Laviano	18 29	1 52
30 Lauriano	18 29	1 52
31 Laurino	18 29	1 52
32 Montano	18 29	1 52
33 Muojo	18 29	1 52
34 Novi	18 29	1 52
35 Ogliastro	18 29	1 52
36 Olivano	18 29	1 52
37 Ortodonico	18 29	1 52
38 Ottati	18 29	1 52
39 Petina	18 29	1 52
40 Piazzine sottane	18 29	1 52
41 Pollica	18 29	1 52
42 Parcili	18 29	1 52
43 Prajano	18 29	1 52
44 Prignano	18 29	1 52
45 Ravello	18 29	1 52
46 Ricigliano	18 29	1 52
47 Roccagloriosa	18 29	1 52

Siegue la quarta Classe.	Carico.	Rata.
48 Rafrano	18 29 .	1 52 5/12
49 Roscigno	18 29 .	1 52 5/12
50 Rotino	18 29 .	1 52 5/12
51 Sava	18 29 .	1 52 5/12
52 Sala de Gioj	18 29 .	1 52 5/12
53 Salvia	18 29 .	1 52 5/12
54 S. Angelo Fasanella	18 29 .	1 52 5/12
55 S. Angiolo le Frate	18 29 .	1 52 5/12
56 S. Cipriano	18 29 .	1 52 5/12
57 S. Egidio	18 29 .	1 52 5/12
58 S. Marina	18 29 .	1 52 5/12
59 S. Mauro Cilento	18 29 .	1 52 5/12
60 S. Marzano	18 29 .	1 52 5/12
61 S. Menna	18 29 .	1 52 5/12
62 S. Pietro	18 29 .	1 52 5/12
63 Sapri	18 29 .	1 52 5/12
64 Selvitelle	18 29 .	1 52 5/12
65 Serre	18 29 .	1 52 5/12
66 Sicilì	18 29 .	1 52 5/12
67 Torchiara	18 29 .	1 52 5/12
68 Torraca	18 29 .	1 52 5/12

Siegue la quarta Classe.	Carico.	Rata.
69 Torre Orsaja	18 29 .	1 52 5/12
70 Tortorella	18 29 .	1 52 5/12
71 Trantenara	18 29 .	1 52 5/12
72 Valva	18 29 .	1 52 5/12
73 Vatolla	18 29 .	1 52 5/12

Quinta Classe.	Carico.	Rata.
1 Agropoli	9 14 1/2 .	„ 76 1/4
2 Castelluccio Cosentino	9 14 1/2 .	„ 76 1/4
3 Castel Ruggiero	9 14 1/2 .	„ 76 1/4
4 Castiglione	9 14 1/2 .	„ 76 1/4
5 Castel nuovo Cilento	9 14 1/2 .	„ 76 1/4
6 Cuccaro	9 14 1/2 .	„ 76 1/4
7 Futani	9 14 1/2 .	„ 76 1/4
8 Licusati	9 14 1/2 .	„ 76 1/4
9 Romagnano	9 14 1/2 .	„ 76 1/4
10 Serramezzana	9 14 1/2 .	„ 76 1/4
11 S. Mauro la Brescia	9 14 1/2 .	„ 76 1/4
12 S. Manco Salerno	9 14 1/2 .	„ 76 1/4

RICAPITOLAZIONE

Num. 13. Comuni di prima Classe, a duc.	45 73 . .	594 49
Num. 30. Comuni di seconda Classe, a duc.	36 58 . .	1097 40
Num. 30. Comuni di terza Classe, a duc.	27 44 . .	823 20
Num. 73. Comuni di quarta Classe, a duc.	18 29 . .	1335 17
Num. 12. Comuni di quinta Classe, a duc.	9 14 1/2 .	109 74
Totale de' Comuni 158. Del ratizzo		3960 „„

L' Intendente
S. MANDRINI

1. *Divisione*.

Salerno li 21. Settembre 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

A' Signori Sotto-Intendenti, e Sindaci della medesima.

Signori = La linea di demarcazione si difficile a tirarsi tra 'l potere amministrativo, ed il giudiziario ha fin' ora dato luogo a mille abusi nocivi agl' interessi Comunali. Dall' uno de' poteri risultava l' incertezza della percezione, ed imbarazzo nell' amministrazione. Fino a che una legge, che piacerà a S. M. di pronunciare non determini le attribuzioni de' Consigli d' Intendenza, era necessario di adottarsi delle misure, che potessero togliere le ambiguità, e dare a' Consigli d' Intendenza una norma, onde conoscere le proprie attribuzioni. Convinta S. M di questo principio, e desiderando sempre nella sua saviezza di consolidare l' amministrazione su basi giuste, ma solide, si è degnato prescrivere dal Real Campo di Piale nel travaglio degli otto del corrente mese quanto siegue:

„ 1.° I consigli d' Intendenza dovranno esercitare le loro facoltà per tutto quello, che gli è attribuito colle diverse leggi, decreti, e regolamenti publicati da tempo in tempo. „

„ 2.° Uniformemente al vero spirito, ed al fine di queste leggi, decreti, e regolamenti, e per ottenersi tutto il buon' effetto, che si è voluto conseguire dallo stabilimento di un' autorità particolare pel contenzioso amministrativo, oltre a quello, ch' è detto nell' articolo precedente, saranno competente in tutt' i casi controversi, ed in tutti gli affari contenziosi, che prima erano attribuiti alle leggi, ed uso di giudicare alla giurisdizione dell'intero Tribunale della Camera, e di tutte le sue Ruoti, come incaricato dell' economia delle Comuni, e dell' amministrazione de' loro patrimonj. „

„ 3.° Tutte le controversie pel pagamento degli estagli per escomputi, o per dubj, che risorgono nella spiegazione degli affitti delle gabelle, tonnaje, dazj, o altri corpi simili de' Comuni apparterranno ugualmente a Consigli d' Intendenza. „

„ 4.° Verrà presentato al più presto possibile un progetto dichiarativo, e diffinitivo delle attribuzioni delle autorità incaricate del contenzioso amministrativo, e fino a che non avrà S.M. risoluto sopra il progetto, che le sarà esibito da S. E. il Ministro dell' Interno, dovrà osservarsi provvisoriamente come un' atto del Governo quello, che in questi articoli è stato deciso. „

„ 5.° In caso della menoma contravvenzione, le autorità amministrative inferiori saranno tenute di darne parte all' Intendente, ch' elevera subito un conflitto, e ne dovrà dar parte al Ministro dell' Interno immediatamente. „

Nel rendervi nota questa Sovrana Disposizione, Voi incaricandovi dell' importanza che gli è annessa pel bene d' una saggia e regolata amministrazione, non solo, che gli darete una pubblicazione estesa, ma ne procurerete per la parte, che vi concerne, il più esatto, e preciso adempimento.

Ho l' onore di salutarvi con distinzione.

Segnato = S. MANDRINI.

Num. XXXI. Settembre 1810.

GIORNALE DEGLI ATTI DELL' INTENDENZA

DELLA

PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

1. *Divisione.*

Salerno li 26. Settembre 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITERIORE

Ai Signori Sottintendenti, e Sindaci della stessa.

Signori – Dall' interpretazione dell' art. 8. del Real Decreto de' 29. Ottobre 1808. si è elevato il dubbio, che la morte di un Cittadino trovandosi notata in due registri, arrivereb be infallibilmente, che le Tavole annuali, e decennali presenterebbero un numero di morti più grande del vero.

Perchè non si cada in quest' equivoco, per ordine di S. E. il Ministro dell' Interno vi partecipo, che in simili casi la morte di un Cittadino, seguita fuori del suo damicilio, dee notarsi come semplice notizia, senza comprendersi sulle tavole annuali, e decennali del Comune, per indi far parte de' registri, e delle tavole dell' ultimo domicilio ordinario del defunto.

V' invito quindi a vegliare per l' esatto adempimento della presente; Ed ho l' onore di salutarvi distintamente.

2. *Divisione.*

Salerno li 27. Settembre 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITERIORE

Ai Signori Sindaci de' Comuni di detta Provincia.

S. E. il Ministro della Guerra, e Marina in data de' 22. corrente n.2745. mi ha manifestato, che tutti i Partitarj di Nitro, che nel luogo del loro domicilio tengono alloggiati i travagliatori della loro fabbrica, sono esenti dal dare alloggio militare, e

da qualunque prestazione sull'oggetto, dovendo esser riguardati in caso contrario, come il rimanente de' Cittadini.

Ve lo comunico per vostra intelligenza, e per l' adempimento.

Sono con stima -- S. MANDRINI.

3. *Divisione*.

Salerno 28. Settembre 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITERIORE

Ai Signori Giudici di Pace, e Sindaci de' Comuni della suddetta Provincia.

Signori = V' invito di far palese a tutte le popolazioni rispettive da voi amministrate quanto dalle notizie di Calabria si è ultimamente rilevato, le quali dimostrano da un canto l' inutilità delle flotte, e de' mezzi marittimi per la difesa di Sicilia, e dall' altro tutto ciò, che dee attendersi dalla bravura delle truppe nazionali, che si sono coperte di gloria, portando sulle coste di quell' Isola un completo spavento al nemico.

Una divisione della truppa Napolitana sotto gli ordini del Signor Generale Cavaignac sbarcò sulle sponde di Sicilia a S. Stefano della Scaletta. Era questa disposizione ordinata da S. M. per divertire le forze del nemico in quel punto con un falso attacco, mentre altre truppe si dirigevano altrove, se una calma inaspettata non ne avesse impedita la esecuzione, per cui quella gente già scesa sul suolo nemico senza alcuno ostacolo, impadronita de' posti, e prese avendo le sue posizioni, in veduta de' segnali, che S. M. fece eseguire, si rimbarcò, e ritornò al suo posto di Pentimele, donde era partita.

Questo tratto di coraggioso tentativo nulla costò alla truppa nazionale, mentre gl' Inglesi, che occorsero per impedire l'imbarco furono respinti con moltissima perdita; pochi de' nostri restarono sulla spiaggia nemica non avendo la capienza delle barche, che si erano partite vuote prima dell' ordinata ritirata.

Curatene la pubblicazione, e gradite la mia stima

Firmato = S. MANDRINI.

Salerno il dì 28. Settembre 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA

Ai Signori Sottintendenti, e Sindaci della Provincia.

Signori -- E' piaciuto a S.M. di dare a' Sindaci una nuova pruova di confidenza nel loro Ministero, accordando loro, oltre alle facoltà, di cui si trovano rivestiti coll' art. 32. della legge de' 22. Maggio, anche la giurisdizione locale stabilita col Real Decreto de' 6. Aprile corrente anno.

Vi trascrivo il Real Decreto a tal uopo.

Dal Real Campo di Piale 14. Settembre 1810.

GIOACCHINO NAPOLEONE

RE DELLE DUE SICILIE.

„ Sul rapporto del Nostro Ministro „ dell' Interno.

„ Visto l' Art. 32. della legge de' „ 22. Maggio 1808. e 'l nostro Real „ Decreto de' 6. Aprile ultimo;

„ Abbiamo decretato e decretiamo „ quanto siegue:

„ ART. 1. Oltre delle facoltà ac„ cordate agli Ufiziali Municipali coll' „ Art. 32. della legge de' 22. Maggio „ 1808., i Sindaci di quei Comuni, „ ne' quali non risiede il Giudice di „ Pace, sono rivestiti ancora della „ Giurisdizione locale stabilita col No„ stro Decreto de' 6. Aprile ultimo „ del 1810.

„ 2. Le forme di questi giudizj de' „ Sindaci saranno semplici, e brevi, „ e verranno stabilite con un regolamento, che il Gran Giudice sotto „ metterà tra un mese alla nostra approvazione.

„ 3. I Nostri Ministri della Giustizia, e dell' Interno sono incaricati, „ ciascuno per la sua parte, dell'esecuzione del presente Decreto.

Fir. GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato
PIGNATELLI.

Per copia conforme
Pel Ministro Assente il Consigliere di Stato = DELFICO.

Con ciò v' invito, Signori, a dare alla presente la più estesa pubblicità ne' luoghi soliti, ed anche in Chiesa per mezzo de' Parrochi, ed a procurare per quando vi riguarda la più esatta esecuzione.

Ho l'onore di salutarvi distintamente.

1. *Divisione*.

Salerno li 28. Settembre 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITERIORE

A' Signori Sotto-Intendenti, e Sindici della medesima.

Signori = A togliere tutti gli equivoci, che derivano dall' urto del potere giudiziario, ed amministrativo, da cui risultano mai sempre degli abusi contrarj a' principj di giustizia, da cui è animata S. M., ha Ella nella sua saviezza dal Regal Campo di Piale emanato ai 16. del corrente il decreto, che vado a parteciparvi. Esso tende, come osservate, a regolar il modo, come si debba in caso di quistione di competenza elevare il conflitto fra le due autorità, e come debba esser questo deciso.

Se il nostro amabilissimo Sovrano anche in mezzo al rumor delle armi si occupa tuttora de' mezzi, che possono migliorare il sistema amministrativo, ed assicurare le proprietà de' Cittadini; sia vostra la cura di dare la più grande publicità al mentovato Regal Decreto, e di curarne nelle circostanze il più fedele, ed esatto adempimento.

Ho l' onore di salutarvi con stima.
S. MANDRINI.

1. *Divisione*.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Dal Real Campo di Piale li 16. Settembre 1810.

GIOACCHINO NAPOLEONE

RE DELLE DUE SICILIE.

Considerando che le collisioni di potere fra le diverse Autorità dello Stato turbano l'ordine pubblico, e tendono a surrogare alla esecuzione della Legge l' arbitrio de' Funzionarj.

Considerando, che niuna collisione di potere è più pericolosa di quelle, che sorgono fra l' ordine giudiziario, e l' amministrazione, perchè tendono a turbare, a paralizzare l' amministrazione, o a compromettere la sicurezza delle proprietà, e delle persone; che è il primo bene, che noi vogliamo assicurare a' nostri amatissimi sudditi.

Volendo efficacemente provvedere ad ogni disordine con una regola, che fermi il passo alle Autorità sul punto dove esse si urtano.

Veduto l' art. 14. del nostro Decreto del 24. Ottobre 1809.

Sul rapporto del nostro Ministro dell' Interno.

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue;

„ Art. 1. Il conflitto fra le Autorità giudiziarie, e le Amministrative sospende il corso dell' uno, e dell' altra alla nostra decisione. „

„ 2. Vi è conflitto quando entrambe le autorità s' impadroniscono dello stesso affare, ed avvertite della collisione, che vi è fra loro continuano ciascuna a sostenerla, come di propria competenza. „

„ 3. La sospensione, che porta seco il conflitto fa rimanere le cose nello stato in cui esse trovansi nel momento in cui il conflitto è notificato. Ogni atto fatto dopo notificato il conflitto, è nullo insanabilmente.„

„ 4. Gl' Intendenti quando saranno avvertiti, che un affare di competenza delle autorità amministrative è portato innanzi ad un Tribunale, o altra Autorità giudiziaria inferiore, richiederanno i nostri Procuratori presso i rispettivi Tribunali di farlo rimettere alle Autorità amministrative competenti. Ciascuno Procuratore Regio è tenuto non solo di pronunciare subito una decisione del Tribunale sull' alligata incompetenza, ma di fare ancora inserire nella decisione le sue requisizioni. „

„ 5. Se il Tribunale crederà di non dover rimettere l' affare alle Autorità amministrative, che lo hanno reclamato, il Procuratore Regio sarà tenuto d' informarne subito l' Intendente.„

„ 6. I nostri Procuratori anche non richiesti da alcuno, sono tenuti di domandare di ufficio, che si rimettono alle Autorità amministrative competenti gli affari, ch' essi non crederanno della competenza del proprio Tribunale. Dovranno anche in tali casi prevenire subito gl' Intendenti delle decisioni, che i Tribunali facessero contro le loro requisizioni.„

„ 7. Gl' Intendenti avvertiti delle sentenze, colle quali i Tribunali si dichiarano competenti in affari amministrativi, daranno fuori una loro determinazione motivata, colla quale dichiarano, che vi è conflitto. Trasmetteranno a' Procuratori Regi una tale determinazione, perchè la notificano a' Tribunali, i quali da quel momento dovranno soprassedere ad ogni altro procedimento. „

„ 8. Quante volte i Tribunali saranno informati, che l' Autorità amministrativa si è impadronita di una materia, che non le appartiene, possono dichiararsi competenti, e significarlo subito all' Intendente per mezzo del Procuratore Regio. Le autorità giudiziarie inferiori non possono farlo, che previa una decisione del Tribunale immediato, e per mezzo dello stesso Procuratore Regio l' Intendente dalla sua parte, quando non creda fondato al procedimento dell' Autorità Giudiziaria, può elevare un conflitto. „

„ 9. Gl' Intendenti trasmetteranno al nostro Ministro dell' Interno copia autentica della determinazione, colle quali hanno suscitato il conflitto, insieme con i documenti, che possono servire alla controversia. „

„ I Procuratori Regj ne istruiranno, se lo firmano, il gran Giudice. Noi decideremo delle rispettive competenze, inteso il nostro Consiglio di Stato. „

„ 10. Tutte le Autorità amministrative della Provincia, ancorchè non dipendenti dall' Amministrazione ordinaria dell' Intendente non potranno suscitar conflitto, se non pe 'l di lui solo mezzo. „

„ 11. Le controvenzioni alle disposizioni del presente decreto porteranno seco loro la pena della destituzione. „

„ 12. I nostri Ministri ciascuno per la parte che gli spetta sono incaricati dell' esecuzione del presente Decreto. „

Fir. GIOACCHINO NAPOLEONE

Da parte del Re

Il nostro Ministro Segretario di Stato

PIGNATELLI.

Per copia conforme

Pe'l Ministro assente il Consigliere di Stato = DELFICO.

Num. XXXII. Ottobre 1810.

GIORNALE DEGLI ATTI DELL' INTENDENZA

DELLA

PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

1. *Divisione*.

Salerno li 2. Ottobre 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

A' Signori Sotto-Intendenti, e Sindaci della medesima.

Signori = Colla mia circolare de' 7. dello scorso mese vi partecipai la sodisfazione manifestata da S. M. la Regina nella passata sollenne esposizione delle manifatture nazionali, invitandovi ad incoraggire gli artisti, e manifatturieri, affinchè nel venturo anno si sforzassero a presentar de'prodotti, che meritar potessero il Sovrano gradimento.

Adesso a tale oggetto vi offro un mezzo, che deve esercitare la loro industria, e questo appunto è il premio da S. M. promesso in una medaglia di oro accompagnata da lettera patente, ch' esponga i meriti, i quali han dato diritto al medesimo; ed affinchè possiate far loro capire, quali sono le manifatture, che esposte possono meritarlo, fo imprimere uniti alla presente tanto il Regal Decreto de' 31. Gennajo 1809., che instituì la sollènne esposizione di cui si ragiona, colle corrispondenti istruzioni, che l'ultimo Regal Decreto de' 27. Agosto corrente anno, che fissa il premio di sopra mentovato.

Voi avrete tutta la cura di farne seguire la publicazione nella maniera più estesa, usando tutta la vostra attività, e tutta l' energia, affinchè gli artisti eccitati da una nobile emulazione possano fare quei sforzi, di cui son capaci per migliorare le loro produzioni; e nel tempo stesso mi rimetterete un distinto, e dettagliato notamento di tutte le manifatture sistenti in ciascun Comune di vostro carico, colla specificazione de' rispettivi artisti, e coll' osservazione del di loro stato,

e delle migliorazioni, che potrebbero a vostro parere ricevere, indicando i mezzi, che vi sembreranno opportuni. Per tali notamenti non vi dò altro tempo, che quello di un mese a partire dalla data del presente, dovendo per questo distretto di Salerno rimettermisi direttamente, e per gli altri due distretti per mezzo de' rispettivi Sotto-Intendenti, i quali non solo veglieranno al sollecito adempimento, ma vi faranno anch' essi delle osservazioni, ove le crederanno necessarie.

Mi auguro, di non essere nella necessità di replicare le premure sull'assunto, ed

Ho l' onore di salutarvi con perfetta stima.

Firm. = S. MANDRINI.

REAL DECRETO

Con il quale si ordina in ciascun anno in Napoli una solenne esposizione delle più interessanti produzioni della industria nazionale in manifatture.

Napoli 31. Gennajo 1809.

GIOACCHINO NAPOLEONE

RE DELLE DUE SICILIE.

Volendo impiegare tutt' i mezzi atti all' incoraggimento dell' industria, ed al miglioramento delle manifatture del nostro Regno;

Sul rapporto del nostro Ministro dell' Interno; abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

„ ART. 1. Si farà in ogni anno in Napoli una solenne esposizione al pubblico delle più interessanti produzioni dell' industria nazionale. Questa esposizione avrà principio a' 25. Luglio, e durerà fino a' 10. d'Agosto. „

„ 2. Tutti i manifatturieri, ed artisti regnicoli, i quali vorranno concorrere a detta esposizione, saranno tenuti di farsi registrare, prima del dì 10. di Maggio, al Segretariato dell' Intendenza della Provincia ove risiedono, e di rimettervi de' *Campioni*, o modelli degli oggetti di arte, che desidereranno di esporre. „

„ 3. I prodotti delle nuove scoperte, come anche gli oggetti di una perfetta esecuzione, la di cui fabbricazione sarà conosciuta, potranno solii far parte della esposizione. Questi prodotti, ed oggetti, non verranno ammessi, che precedente esame, ed in virtù del certificato di una Commissione particolare composta di cinque Membri nominati a tal effetto dall'Intendente di ciascuna Provincia. „

„ 4. Il travaglio dell' indicata Commessione sarà terminato a' 25. di Maggio; e gl' Intendenti faranno affiggere, e pubblicare i cognomi de' manifatturieri, ed artisti de' loro rispettivi circondarj, le di cui produzioni saranno state considerate come capaci di essere presentate alla pubblica esposizione, che si terrà in questa Capitale. Gl' Intendenti indicheranno il genere, e la qualità di dette produzioni. „

„ 5. Gli oggetti, la di cui ammissione sarà stata proposta dalle cennate Commissioni, verranno di nuovo esaminati dalla Giunta delle arti, e manifatture, la quale designerà i sei manifatturieri ed artisti, le di cui produzioni gli saranno sembrate doversi preferire a quelle de' loro concorrenti. Essa inoltre indicherà dieci altri manifatturieri o artisti, i quali co' loro travagli e sforzi avranno meritato di essere onorevolmente menzionati. „

„ 6. I detti manifatturieri o artisti designati dalla Giunta delle manifatture, ci saranno presentati dal nostro Ministro dell' Interno. „

„ 7. Sarà addetto alla esposizione un locale decoroso, ampio, ed atto a ricevere qualunque genere di manifatture, e qualunque macchina adesse addetta. „

„ 8. Un *campione* di ciascuna delle produzioni dalla Giunta delle ma-

nifatture designate, sarà depositato nel locale a tal uopo destinato, con una iscrizione sulla quale sarà scritto il nome del fabbricante, o artista, che ne sarà l'autore. „

„ 9. Gli oggetti consegnati all'esposizione non potranno essere tolti da essa, se non dopo il dì 10. Agosto, dovendo fino a questo giorno essere completa l'esposizione. Sarà libero agli artisti il contrattar la vendita delle loro manifatture addette all'esposizione, e farne la consegna ai compratori dal dì 11. di Agosto in poi.„

„ 10. Il processo verbale, contenente la scelta motivata della Giunta delle manifatture, sarà trasmesso a tutti gl' Intendenti che ne faranno consapevoli i loro amministrati. „

„ 11. Il nostro Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nel bullettino delle leggi.

Fir. GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato.
F. Ricciardi.

ISTRUZIONI

Relative alla solenne esposizione al pubblico delle più interessanti produzioni d' industria nazionale del Regno di Napoli in manifatture, ordinata col Real decreto de' 31. Gennaro 1809.

„ Art. 1. Ciascuna Comune del Regno dovrà per mezzo degl' Intendenti della rispettiva Provincia fare pervenire a questo Ministero dell' Interno un notamento delle manifatture, che gli artisti di quella Comune desiderano di tenere esposte al pubblico nella prossima occasione. Tale notamento dovrà essere accompagnato da indicazioni sufficienti a dare i mezzi di fare le verificazioni determinate dall' art. 3. Quelle Comuni, le quali non avranno manifatture da proporre per la esposizione, dovranno dichiarare tale negativa in una carta, nella quale indicheranno i mezzi, che ora tengono, per procurarsi la manifatture di positiva necessità, e ciò che ad esse occorrerebbe per manifatturare i loro prodotti naturali. „

„ 2. Nessuna manifattura, o arte, è esclusa dal poter comprendere nella esposizione i suoi prodotti, purchè siano fatti nel Regno, ed abbiano qualche merito particolare, che li renda degni di essa: la cardatura, la filatura, la lustratura, e qualunque apparecchio, purchè mostrino un miglioramento nazionale nell' arte, potranno dare oggetti per la esposizione. In tali casi dovrà essere esibito l' oggetto, e nello stato nel quale è introdotto nell' officina, e nello stato nel quale è estratto dalla officina, dopo aver ricevuta la nuova manifatturazione. „

„ 3. Gli oggetti ammessi alla esposizione dovranno essere accompagnati: 1.° da un atto di verificazione, che la manifattura sia nazionale, e che la persona, che la esibisce alla esposizione, abbia sopra di essa quei dritti, che vanta: 2.° da un attestato del prezzo per il quale l'artista è pronto a dare la sua manifattura per qualunque commissione, colla indicazione ancora di tutte le circostanze relative all'attivazione, e spaccio della sua manifattura. Saranno suscettibili di premio solamente quelle manifatture nazionali, le quali, e nella qualità, e nel prezzo, possano a loro favore sostenere il confronto coll' estere. Ancora le manifatture le più ordinarie potranno essere oggetto di premio, qualora siano ridotte a condizioni tali, che le rendano preferibili all'estere. Qualunque scoperta che faciliti, o megliori una manifattura, potrà essere oggetto di premio. „

„ 4. La esposizione presenterà un solo saggio di ciascun oggetto: chi vorrà portarne molta quantità dovrà procurarsi il comodo per custodirla. „

REAL DECRETO

Con il quale si fissano in una medaglia di oro i premj a favore delli individui, che, nelle annuali solenni esposizioni delle manifatture nazionali, ne saranno risultati i più meritevoli.

Dal Real Campo di Piale li 27. Agosto 1810.

GIOACCHINO NAPOLEONE

RE DELLE DUE SICILIE.

Volendo ridurre ad effetto la distribuzione de' premj a favore degl' individui più meritevoli fra quelli concorsi con le loro manifatture all'esposizione annua stabilita con il Real decreto de' 31. Gennajo 1809.

Sul rapporto del nostro Ministro dell' Interno; abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

„ ART. 1. Il premio promesso all' art. 3. delle Istruzioni annesse al Real decreto de' 31. Gennajo 1809. a favore degl' Individui che nelle annuali solenni esposizioni delle manifatture nazionali ne saranno risultati i più meritevoli, resta fissato in una medaglia di oro accompagnata da una lettera patente, ch' esponga i meriti, i quali hanno dato diritto a tale premio. „

„ 2. Dall' anno 1810. in poi, non sarà accordato tale premio per questo titolo ad altri, che a quelli, i quali giustificheranno di essersi adempito alla presentazione delle loro manifatture per l' esposizione solenne delle manifatture nazionali in Napoli, ed essersi proceduto al loro esame, con le regolarità prescritte negli articoli 2, 3, 4, 5, ed 8. del suddetto Real decreto, e nell' artic. 3. delle Istruzioni annesse al Real decreto surriferito. „

„ 3. Il nostro Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente decreto, il quale sarà inserito nel bullettino delle leggi. „

Fir. GIOACCHINO NAPOLEONE

Da parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato
PIGNATELLI.

1. *Divisione.*

Salerno li 2. Ottobre 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

Ai Signori Sindaci delle Comuni della stessa.

Dall' infrascritto Real Decreto conoscerete la grazia accordata da S.M. alla Comune di Oliveto, di poter celebrare una Fiera in onor di S. Vito dal Martedì, che precede l' ultima Domenica di Luglio di ciascun' anno. Ve ne anticipo l' avviso, perchè rendendo nota una tal Sovrana Munificenza in cotesta Comune, possano gli abitanti avvalersene a proprio tempo, collo smaltirvi, o comprarvi quegli oggetti, che rispettivamente loro bisognano.

Vi contesto la mia stima.

S. MANDRINI.

Num. XXXIII. Ottobre 1810.

GIORNALE DEGLI ATTI DELL' INTENDENZA

DELLA

PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

1. *Divisione.*

Salerno li 15. Ottobre 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA

A' Signori Sindaci della medesima.

Signori Sindaci

Con mia circolare de' 18 Febrajo 1808 inserita nel giornale di questa Intendenza n. XI. vi prevenni essere intenzione di S. M. di non doversi ammettere le deputazioni delle Comuni, che in circostanze molto estraordinarie, e che in questo caso gl' Intendenti delle Provincie dovessero assicurare, che gl' Individui nominati all' oggetto siano realmente de' proprietarii residenti nel paese, che li destina, e non in Napoli.

Vi proibii perciò d' allora in poi non solo d' inviare, ma neanche di nominare delle deputazioni suddette senza la mia precedente autorizzazione, incaricandovi di farmi conoscere, quando il bisogno lo richiedesse tanto l' oggetto, quanto le persone, da nominarsi, ed attendere il mio riscontro per disporre, che i deputati eletti si mettessero in viaggio per la capitale; altrimenti sarebbero questi privati di qualunque indennità a carico della Comune per le spese di viaggio.

Or S. E. il Ministro dell' Interno richiamando all' esatta osservanza quanto allora fu disposto; ha aggiunto, che le Deputazioni suddette nemmeno a proprie spese possono recarsi in Napoli senza ottenerne il mio permesso, che dovrà esser sempre preceduto dalla sua approvazione.

Ve lo partecipo per l' esatto adempimento, nelle circostanze; ed

Ho l' onore di salutarvi

Segnato S. MANDRINI.

1. *Divisione*

Salerno li 15 Ottobre 1810

L'INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA

A' Signori Sotto-Intendenti, e Sindaci della medesima.

Signori -- La tutela de' Comuni, e de' publici stabilimenti alle mie cure particolarmente affidata siccome esige tutta la mia vigilanza, così ricerca in voi un' egual premura. Non vi è oggetto riguardante lo stato de' medesimi, che sfuggir debba la mia attenzione; ed il vostro zelo deve distinguersi in rapportarmi tutto ciò che loro concerne. Quindi qualora con regolamenti, circolari, o risoluzioni comunicate dalle altre autorità, i Comuni, o i Stabilimenti publici vengono caricati di qualsisia obligo, peso, o somministrazione, e quando in qualunque modo possono essi esserne pregiudicati; siete voi nel dovere di darmene subito notizia, accompagnandola colle vostre accurate osservazioni; eseguendolo direttamente in questa Intendenza i Sindaci di questo Distretto di Salerno; e per mezzo de' Sotto-intendenti quei degli altri Distretti.

Conto sul vostro zelo, e sulla premura, che dovete avere per la buona amministrazione de' Comuni di vostro carico, per vedere esattamente adempite queste mie disposizioni,

Ho l'onore di salutarvi con perfetta stima.

Segnato S. MANDRINI.

1. *Divisione.*

Salerno li 15 Ottobre 1810.

L'INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA

A tutte le Autorità costituite della medesima.

Signori -- Lo stato florido di una nazione dipende in gran parte dall' aumento del popolo. È questa una verità, che passa per assioma tra' politici. Tutte dunque le cause, che tendono a diminuire il popolo, menano nell' avvilimento una nazione, ed al contrario. Tra quelle, che la storia di tutt' i tempi, e di tutti i luoghi ci ha manifestato come spopolatrice della razza umana, dacchè per comune disgrazia s'introdusse in Europa, è fuor di dubio il vajuolo naturale; morbo terribile, da cui niun va esente, e che non solo ha decimato mai sempre gl' Individui della specie umana, ma rimasti o stroppii, o deturpati.

Ma grazie al Sommo Nume dopo tanti tentativi adoprati dall' arte salutare, si è rinvenuto un mezzo per preservar gli uomini da un tanto male. È questo l' innesto vaccino, mezzo sicuro, e felicemente sperimentato da tutte le nazioni di Europa, per preservare dal vajuolo naturale; mezzo, che assicura a' padri la speme riposta ne' loro figliuoli, che consola le madri amorose nel veder prive di periglio i loro parti, e che conserva allo Stato tanti cittadini, che utilmente impiegati, ne formano la ricchezza, e la possanza.

E pure ch' il crederebbe? a fronte d' una felice riuscita che in tutti i casi ha sortito la salutare operazione, di cui si favella; malgrado le continue premure del Governo

vegliante mai sempre all' interesse de' suoi popoli; ad onta delle più energiche disposizioni date all' oggetto di promuovere una pratica tanto utile per non dir necessaria, non ancora ella è bastevolmente diffusa, perchè si ritrovan ancor tra noi taluni, che forti nel loro pregiudizio, o non sanno staccarsene perchè privi de' lumi sufficienti, o amano vivere in quella ignoranza; ch' è propria degl' ingegni ostinati, e che sono di ostacolo a' progressi della vaccinazione.

A scuoter dunque costoro, a dare una rapida attività alla salutevole operazione, di cui si tratta, a prevenire tutti gli ostacoli, che il pregiudizio figlio dell' ignoranza potrebbe opporsi, avendo il Comitato centrale date fuori novelle istruzioni per l' organizzazione de' Comitati provinciali, e distrettuali approvate di già da S. E. il Ministro dell' Interno, sul tenore delle medesime vengo da mia parte a prescrivere quanto siegue.

„ 1.° La Commissione incaricata del mantenimento de' Projetti in ciascuna Comune è tenuta sotto la sua risponsabilità di far vaccinare i Projetti della sna dipendenza, e darmi parte dell'adempimento; sulla prevenzione, che non saranno pagate de' loro averi quelle nutrici, le quali non faranno vaccinare i projetti, che esse tengono a nutrire. „

„ 2.° Tutti gl' Impiegati, e coloro che sussistono a spese del Governo, o godono una pensione qualunque, e quei che attendono dal medesimo de' favori, e delle grazie, debbono far vaccinare i loro figliuoli; e le Autorità locali son tenute a darmi parte dell' esecuzione. „

3.° „ I Parochi, quei che per le funzioni del loro sacro Ministero godono d' una maggior influenza sul popolo, son tenuti in ogni dì festivo sotto la loro più stretta risponsabilità d' insinuare ne' loro sermoni a figliani la pratica della vaccinazione, dimostrandogliene l' utilità, e l' obligo, che ha ciascun padre di famiglia di conservar la vita a' suoi figli. Io son sicuro, che laddove vorranno i Signori Parochi incaricarsene, come debbono con vero zelo, la pratica della vaccinazione diverrà ben presto generale. I Sindaci che debbon altresì per questo interessante oggetto dimostrare tutto il loro patriottismo son tenuti rapportare ogni mese, se adempiono i Parochi a questo dovere „.

„ 4.° I Medici, e Chirurgi condottati dal Comune devono conoscere la vaccinazione. Quando essi l' ignorano devono riceverne l' Istruzione da rispettivi Comitati de' Distretti, per pratticarla nelle popolazioni di loro carico. Non saranno da me approvati, senza un certificato del Comitato, che documenti in essi una tale cognizione nè liberato il soldo, senza certificato del Sindaco di averne esercitato la pratica. „

„ 5.° Le levatrici, quelle, che sul conto de' bambini, possono più d' ogni altro influire sul popolo, son tenute di promuovere dal loro lato la pratica della vaccinazione. Quando esse non adempiono a questo dovere è obligo del Giudice di Pace di ammonirle, e se ciò non ostante sono contumaci, deve rapportarlo al Comitato, chi per istituto deve per mio mezzo provocarne la destituzione. „

„ 6.° È vietato l'esercizio del novello innesto a tutti coloro, che ne ignorano l' andamento. Tutti quei professori dell' arte salutare, che pretendono di assumere un tale esercicizio, devono far costare al Comito centrale in Napoli, o al Comitato provinciale di conoscerne la

pratica, per riceverne all'uopo una licenza, che le verrà rilasciata gratuitamente. Questa disposizione, la quale ha per oggetto di non affidare a mani ignoranti un' operazione di tanto rimarco, onde la loro inespertezza non discrediti presso il popolo la vaccinazione, non ha luogo per le persone di un merito, e d' una reputazione conosciuta, che renderanno sempre un servizio al Governo, ed all'umanità, quante volte appoggieranno al loro credito una simile operazione. „

„ 7.° Oltre all' obbligo, che ha ciascun Comitato sia provinciale, sia distrettuale di vaccinare gratuitamente principalmerte i poveri; si estende questo anche ai Medici, e Chirurgi condottati dal Comune. Questi in ciascun dì festivo specialmente, o in propria casa, o in quella del Comune, o in qualunque destinata dal Sindaco all' oggetto eseguiranno pe' poveri quest' operazione salutare. Gli altri professori licenziati come sopra hanno la stessa libertà. Il Parroco da sull' Altare lo farà noto al Publico. Per tali vaccinazioni gratuite, oltre che acquisteranno un merito particolare onde pretendere con preferenza alle cariche analoghe alla loro professione, avranno il diritto alla gratificazione di grana venti per ciascun vaccinato, purchè siano contestati dal Paroco, dagli Amministratori del Comune, dal Giudice di pace, e da altre persone di mia fiducia. „

„ 8.° Siccome sarà principal cura di ciascun Comitato d'impiegare le più attente ricerche per rinvenire il vajuolo originario sulle nostre vacche; così resta invitato ogni professore dell' arte salutare a fare le stesse indagini; sicuro, che chiunque avrà la sorte di riuscir felicemente in questa intrapresa, acquisterà il diritto alla più decisa riconoscenza del Comitato centrale, che ne passerà subito l'avviso al Real Ministero per le beneficenze, che possono risultargliene: È però da rimarcarsi per non incorrer negli equivoci, che la scoperta, di cui si và in traccia non ha l' oggetto di aversi un umor vaccino più efficace, giacchè è sempre lo stesso, benchè passi per la macchina umana, ma di assicurarne l'esistenza nel proprio paese, quante volte venisse a mancare. „

Io raccomando allo zelo, ed attività de' Signori Sotto Intendenti, alla pietà, e carità de' Parochi, all' attenzione de' Giudici di Pace, alla vigilanza de' Sindaci, ed alla filantropia dei professori dell' arte salutare l' esecuzione di queste mie disposizioni, che son dirette al bene dell' umanità, per veder generalizzata in questa provincia di mio carico una pratica cotanto salutare, ed in cui a tutta ragione pone sì grande interesse il Governo.

Ho l'onore di salutarvi con perfetta stima.

Firm. S. MANDRINI.

Num. XXXIV. Ottobre 1810.

GIORNALE DEGLI ATTI DELL' INTENDENZA

DELLA

PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

2. *Divisione*

Salerno li 16. Ottobre 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

Alli Signori Sott' Intendenti, e Sindaci della suddetta Provincia.

Signori -- S. E- il Ministro dell' Interno con rescritto del 13. andante si è compiaciuta prevenirmi, che giusta li regolamenti militari della Guardia reale, gli uffiziali, ed impiegati de' varj Corpi della medesima hanno il dritto alla indennità di alloggio, che la ricevono dal Governo, allorchè non esistono de' locali destinati a quest' uso, e si trovano nella necessità di essere alloggiati nelle case de' particolari; e che essi, toltine li soli casi di marcia, e di soggiorno nel camino, debbono pagare ai particolari medesimi il piggione di quella porzione di casa, che occupano negli accantonamenti, ne' quali il loro alloggio non può essere assicurato in tutto, o in parte con de' padiglioni militari addetti a tal servigio.

Mi soggiunge altresì la prelodata E. S., che quante volte li sunnominati uffiziali, ed impiegati de' corpi della Guardia si ricusassero di pagare un tal piggione, allora gli abitanti hanno il dritto d' indirizzarsi per mezzo de' rispettivi Sindaci all' Ordinatore della Guardia Sig. Bernard, il quale li farà soddisfare per mezzo di ritenzione su' soldi de' medesimi. Badate che in simili casi il prezzo de' piggioni non ecceda i limiti del giusto; e che gli uffiziali, ed impiegati suddetti non siano oltre al dovere vessati.

In quanto poi a' danni, e degradazioni che costoro potessero acca-

gionare agli edifizj, mi osserva il prelodato Ministro, che sono loro applicabili in tal caso le disposizioni degli articoli 178. 179. 180., e 185. del Real decreto del 30. Giugno 1807., e degli articoli 3., e 4. del regolamento del 4. Agosto dello stesso anno.

Io quindi nel parteciparvi una tale ministeriale decisione, v' invito ad eseguirla esattamente per quella parte che vi riguarda.

Piacciavi riscontrarmi il ricevo della presente; e

Gradite la mia distinta stima.

Segnato l' Intendente S. MANDRINI.

1. *Divisione*

Salerno il dì 17. Ottobre 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA

Ai Signori Sottintendenti, Sindaci, e Cancellieri comunali della Provincia.

Signori -- L' esperienza ha fatto conoscere, che i Sindaci poco istruiti, o poco penetrati dell' importanza del loro Ministero, come ufliziali dello Stato Civile, hanno commesso mille errori nella redazione degli Atti, errori, che sono funesti sotto tutti i rapporti. Questo vizio si prolunga tutti gli anni giacchè la varietà continua della carica di Sindaco, fa che appena uno comincia ad istruirsi, ch' è rimpiazzato da un altro, cui mancano tutte le nozioni.

Era necessario adottarsi un sistema, onde prevenire abusi sì perniciosi, e sì opposti allo spirito della nuova legislazione. Ha quindi S. E. il Gran Giudice Ministro della Giustizia incaricato i Signori Procuratori Regj presso i Tribunali di prima Istanza d' ordinare agli Aggiunti de' Giudici di Pace d' istruire, assistere, e consigliare gli ufliziali dello Stato Civile in tutto ciò, che riguarda la formazione degli atti, le principali cure de' detti Aggiunti dovendo esser dirette ad istruire i Cancellieri, che non sono amovibili, come i Sindaci.

Questa misura essendo atta a prevenire tutti gli errori, ed essendo necessaria per aversi sopra luogo degli uomini capaci di risolvere de' dubbj, che potessero nascere ne' Sindaci per mancanza di cognizioni, v' invito, Signori Sindaci, e Cancellieri a valervi di tale misura con dare a questa disposizione quella pubblicità, che richiede; restando voi: Signori Sottintendenti, incaricati di vegliare per l'esatta esecuzione della presente, per quanto vi concerne.

Ho l' onore di salutarvi con perfetta stima.

Firm. S. MANDRINI.

2. *Divisione*

Salerno li 18. Ottobre 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

Alli Signori Sott' Intendenti, Giudici di Pace, e Sindaci della suddetta Provincia

Signori -- S. E. Il Ministro della Guerra, e Marina con rescritto del 10. andante si è compiaciuta prevenirmi, che dietro varj rapporti pervenutigli, per mezzo de' quali si è assicurato che alcuni Comuni di questa provincia si sono ricusati, e tuttavia si ricusano di prestare il menomo soccorso ai milita-

ri che si sono ammalati per lo esterminio del brigantaggio ; ed avendo considerato la prelodata E. S. l'utilità che riviene alle Comuni da un simile servizio ch' Essi prestar devono, e che tali rifiuti offendono direttamente gl' istessi dritti di umanità , non ha potuto non sentirne il massimo de' dispiaceri in simili avvenimenti . A quale effetto dunque si è benignata deliberare , che lo prenda de' mezzi , onde non succedano gl' istessi disguidi pe 'l tratto successivo .

È di voi ora o Signori di richiamare ai vostri animi lo spirito di patriottismo , e di umanità , da' quali non può giammai permettersi , che li bravi difensori dello Stato venghino in simil guisa derelitti , e privati di ogni soccorso per parte di coloro , la di cui vita , e le proprietà vengono garantite col di loro sangue .

Io quindi vi prego col massimo impegno di render soddisfatti appieno queste ministeriali disposizioni , onde acquistarsi la Gloria questa Provincia di esser sensibile alla umanità , ed ubbidiente alle leggi .

Ha stabilito finalmente la prelodata E. S., che la sopra enunciata ospitalità non dev' esser prestata , che alli soli militari isolati , o appartenenti a' deboli distaccamenti , li quali per motivo d' impossibilità non potessero esser trasportati negli ospedali , od ospizj civili , ed in quanto alle spese , che per un tale oggetto potrebbono occorrere , siccome li casi che le richiedono dovranno esser rari , così ha promesso di regolarne le indennità a seconda della natura delle circostanze .

Piacciavi riscontrarmi la recezione della presente ;

Gradite la mia stima

Firm. S. MANDRINI .

2. *Divisione*

Salerno li 19 Ottobre 1810

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA

A' Signori Sotto-Intendenti , Giudici di pace , Sindaci , ed ogni altro pubblico funzionario di detta Provincia .

S. E. Il Ministro delle Finanze ha destinato in questa Provincia il Sig. Giacinto Primicerio Commissario organizzatore per lo stabilimento de' fondaci , e venditori del sale col carattere d' Ispettore de' dazj indiretti .

Io ve lo partecipo , e v' invito dare al medesimo tutti que' lumi , notizie , locali , ed assistenza che potrà abbisognare nel suo giro , giacchè il lodato Ministro dà la massima importanza di sollecitarsi al più presto questo importante oggetto . Procurate dunque usare ogni zelo , altrimenti ne sarete risponsabili

Gradite la mia stima , e considerazione

Firm. S. MANDRINI .

2. *Divisione* .

Salerno li 19 Ottobre 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA

Alli Signori Sindaci delle Comuni marittime di detta Provincia .

S. E. il Ministro dell' Interno in data de' 17. corrente mi ha rimesso copia di un Real decreto , col quale vien disposto di dover esser provveduti in avvenire di Reale licenza i Bastimenti pria di sortire da' no-

stri porti, e portarsi in quelli esteri, e delle convenienti fedi d' immissione per portarsi in quelli di questo Regno, prescrivendosi inoltre i regolamenti opportuni.

Quindi per ordine del lodato Ministro io vi trascrivo il real decreto, e v' invito farlo pubblicare con ogni esattezza, e comunicarlo ai Burò de' dazj indiretti, deputazioni di salute, ed incaricati di marina, che esistono nelle vostre rispettive Comuni, e di tale pubblicazione voi ne sarete direttamente risponsabili in caso d' inadempimento

Sono con stima

Firm. S. MANDRINI.

Copia &c. Napoli 8 Ottobre 1810

GIOACCHINO NAPOLEONE

RE DELLE DUE SICILIE.

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

ART. 1. A datare dal primo Dicembre venturo nessun Bastimento potrà sortire da' nostri porti colla destinazione di un porto straniero, se non è munito di una licenza sottoscritta di nostro pugno.

2. I bastimenti, che sortiranno dai nostri Porti colla destinazione ad altri porti del Regno saranno tenuti di rendervisi direttamente saranno loro rilasciate delle fedi d'immissioni (*acquits-a-cautions*) negli Officj delle nostre Dogane, e le sommissioni, che saranno state sottoscritte, non saranno annullate, se non quando dette fedi d' immissioni (*acquits-a-cautions*) saranno state riportate con un certificato di arrivo ne' nostri porti.

3. I bastimenti, che fanno il cabotaggio del Mediterraneo, e dell' Adriatico, potranno essere spediti per i porti di Francia, e del regno d' Italia, ma per assicurare queste destinazioni, dovranno essere accompagnati da fedi d' immissione (*acquits-a-cautions*), che saranno munite di un certificato di arrivo de' nostri Consoli rispettivi. Quei Consoli indirizzeranno un duplicato de' loro certificati al nostro Direttor generale delle Dogane.

4. I nostri Ministri dell' Interno, delle Finanze, e della Marina sono incaricati della esecuzione del presente decreto -- Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE -- Da parte del Re -- Il Ministro Segretario di Stato -- PIGNATELLI -- Per copia conforme -- Il Ministro dell' Interno G. ZURLO.

Num. XXXV. Ottobre 1810.

GIORNALE DEGLI ATTI DELL' INTENDENZA

DELLA

PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

2. *Divisione*

Salerno li 21 Ottobre 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA

Alli Signori Sindaci di questa Provincia.

Il Governo ha fissate ventisei estrazioni per il venturo anno 1811, e 'l Signore Direttore de'Reali Lotti me le ha manifestate, premurandomi di farle publicare. Tutte sono in giorno di Sabato, e sono le seguenti:

5 Gennaro	27 Aprile
19 Gennaro	11 Maggio
2. Febraro	25 Maggio
16. Febraro	8 Giugno
2. Marzo	22 Giugno
16 Marzo	6 Luglio
30 Marzo	20 Luglio
13 Aprile	3 Agosto
17 Agosto	26 Ottobre
31 Agosto	9 Novembre
14 Settembre	23 Novembre
28 Settembre	7 Dicembre
12 Ottobre	21 Dicembre

Quindi v' invito farle subito publicare nelle vostre rispettive Comuni, acciò sia noto ai Giocatori, e Postieri

Sono con stima

Firm. S. MANDRINI.

1. *Divisione*

Salerno il dì 22 Ottobre 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA

A' Signori Sottintendenti, Sindaci, e Giudici di Pace della medesima.

Signori -- Per disposizione di S.E.

S. Mandrini

il Ministro dell' Interno, restano aboliti i Medici, e Chirurgi fiscali nominati dal prelodato Ministro, da quest' Intendenza, o dalle Sottintendenze, trovandosi su di ciò fissata la norma col titolo 8 del real Decreto de' 20 Maggio 1808, che contiene il regolamento sulla procedura criminale. Senza quindi tenersi più conto delle cennate nomine precedentemente fatte de' medici, e chirurgi fiscali, resti, giusta il regolamento suddetto, in libertà de' Giudici competenti di destinare i periti, che esercitino coll' approvazione dell' Autorità pubblica la loro facoltà tutte le volte, che sarà necessario, per acquistare la pruova generica di qualche delitto.

Ho l'onore di salutarvi distintamente

Firm. S. MANDRINI.

3. *Divisione*

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA

Alli Signori Sotto-Intendenti, e Giudici di Pace della Provincia

Signori -- Essendosi dopo gran tempo riconosciuto dal Governo che il sistema di lasciare a beneficio della truppa, e de' legionarj quelle proprietà de' particolari, che rubate da briganti precedentemente venivano ad essi ritolte, era una misura, a cui ne la ragione, ne la giustizia potea prestar garanzia, la prima perchè non è da chiamarsi legittimo erede colui, che in servizio del Governo, e dal medesimo soddisfatto si fa padrone sopra gli assassini di una roba rubata, la seconda perchè la proprietà rubata non lascia di esser sempre di chi l' ha illegittimamente perduta, e questo dritto non può esser distrutto neppure dalle vendite posteriormente accadute in buona fede, e sarebbe altronde scandaloso, come pur troppo è sortito in qualche circostanza, che i briganti si son lasciati scappare per vile interesse di appropriarsi dalla forza qualche bottino, che essi gli assassini espressamente menavano secoloro, come soccorso, e scudo in occasione di sofferire la caccia.

Tutte queste considerazioni di utilità pubblica, e di giustizia privata han persuaso S. E. Il Ministro della Polizia Generale a determinare, che la forza armata qualunque non ha dritto a conservare degli effetti tolti ai briganti, se non quelli, che possono riguardarsi come proprietà personali de' briganti medesimi, o de' quali non si presenta il padrone, o che non è possibile di riconoscerlo altronde. Questo solo caso farà legittima la conquista in potere della forza.

Sarà bensì determinato da me nel rendere la cosa al proprietario degli effetti sul valore della cosa riacquistata, e sulle pene, che è costato il riacquisto, la ricompensa, che il padrone legittimo pagherà, o che sarà tolta sul prezzo delle cose ricuperate.

Vi prego di far note queste disposizioni alle autorità militari di ciascun Comune, perchè si conformino agli autorevoli ordini, e ne curino l' esatta esecuzione, raccomandandone a voi la sorveglianza, e l' adempimento.

Gradite intanto la mia perfetta stima

Firm. S. MANDRINI.

1. *Divisione*

Salerno il 23. Ottobre 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA

A' Signori Sotto-Intendenti, Giudici di Pace, e Sindaci della medesima.

Signori -- Stimo utile prevenirvi, che si è stabilita in questo Capoluogo della Provincia un'ottima Stamperia. I Caratteri, di cui si serve, lungi di esser vecchi, e logori sono anzi forestieri, nitidi, e chiari, l' abilità de' Giovani, è tale da restarne contenti. La stampa n' è corretta, e si usa tutta la precauzione possibile, affinchè riesca di universale soddisfazione.

Quindi quante volte delle circostanze vi obligassero a servirvi della stampa, potrete diriggervi dal Direttore della medesima, ch' è il Sig. Giuseppe de Robertis, della cui condotta non avrete a dolervi.

Firm. S. MANDRINI.

2. *Divisione*

Salerno il 23 Ottobre 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

Alli Signori Sotto-Intendenti, e Sindaci della medesima.

S. E. il Ministro della Guerra con suo foglio del 17. andante mi previene, aver deciso sul dubio propostole dal Sig. Intendente di Napoli, che tutti i fratelli di coloro i quali sono morti in attività di servizio, hanno dritto al godimento di que' beneficj, e privilegj che la legge loro accorda, come se i loro fratelli fossero ancora esistenti nell' armata, purchè questi abbiano prestato un servizio effettivo ne' loro corpi.

Sarà conveniente perciò ad evitare qualunque intrigo, che si faccia costare con certificato autentico dal Consiglio di Amministrazione del Corpo, al quale l' individuo apparteneva, i servizj antecedenti che il medesimo abbia prestato.

Questo certificato, diunito alla fede di morte, ed altri documenti dovrà rimettersi dal Consiglio di reclutazione al prelodato Ministro, affinchè verificate le circostanze dia le convenienti disposizioni.

Mi affretto di comunicarvi tal decisione; per vostra intelligenza, e governo, mentre vi prego di gradire la mia stima, e considerazione

Firm. S. MANDRINI.

1. *Divisione*

Salerno 23. Ottobre del 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA

A' Signori Sindaci della medesima.

Signori -- Con mia circolare de' 20, caduto Settembre inserita nel giornale di questa Intendenza n.° 29, vi prevenni delle somme ratizzate a ciascun Comune di vostro carico per le spese della corrispondenza interna, di già stabilita in questa provincia, e della maniera, con cui siete nell' obbligo di farne mensilmente il pagamento.

Affinchè però il metodo fissato per lo pagamento de' Corrieri addetti al servizio della medesima possa

corrispondere al suo fine, qual' è appunto, che l' amministrazione delle poste possa trovar presso il Ricevitor Generale della Provincia sempre pronti i fondi per la soddisfazione degl' Impiegati, onde dar loro degli acconti, di cui abbisognano, e senza de' quali non potrebbero tirare avanti il servizio, è necessario, che la quota mensile, che a ciascun Comune ricade a tenore del ratizzo fattone sia puntualmente pagata con anticipazione in potere de' Percettori, od esattori Comunali, cosicchè al primo di ciascun mese succeda il pagamento di ciocchè si deve pel mese stesso; altrimenti la corrispondenza suddetta non sarà attivata; come si conviene, e verrà a soffrire del ritardo per questo ostacolo.

Ed acciocchè non s'incontri da voi niun' ostacolo al pagamento suddetto per l'ignoranza de'fondi, da'quali dovete prenderne l'importo. Vi prevengo, che i fondi, che devono esserli addetti sono quelli appunto designati ne' budjets agli articoli del *Procacciuolo*, e *de' Corrieri fissi* per questa Intendenza, e delle Sotto-Intendenze, i quali sono venuti a cessare dalle loro funzioni dal primo di Agosto in poi; e laddove non fussero sufficienti, o pure non si trovassero fissati ne' budjets, vi si supplirà dal fondo delle spese impreviste rimaste a mia disposizione colle osservazioni a' budjets medesimi.

Quindi v' incarico di conformarvi esattamente a questa misura, e di spedire nel principio di ciascun mese il mandato al Cassiere pel pagamento suddetto, di cui vi chiamo strettamente risponsabili.

Ho l' onore di salutarvi.

Firm. S. MANDRINI.

2. *Divisione*.

Salerno li 24 Ottobre 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA

A' Signori Sotto-Intendenti, Giudici di pace, e Sindaci, di questa Provincia.

Per disposizione di S. E. il Ministro di *Finanze* siete invitati di riconoscere la firma del Sig. Cavaliere Luigi la Mura nella qualità di Cassiere del Tesoro in tutte le carte, che dal medesimo si potessero rilasciare pel servizio del Tesoro istesso, e che potessero pervenirvi nelle mani.

Gradite la mia stima, e considerazione

Firm. S. MANDRINI.

Num. XXXVI. Ottobre 1810.

GIORNALE DEGLI ATTI DELL' INTENDENZA

DELLA

PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

1. *Divisione*.

Salerno li *26. Ottobre 1810.*

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

Ai Signori Sottintendenti, e Sindaci della medesima.

Colle mie due antecedenti Circolari inserite negli atti d' Intendenza per la prima Divisione, una in data dei 14. Gennajo sotto il Num.2., e l'altra dei 20. Giugno Num.19. vi feci bastantemente conoscere essere della massima importanza il sapersi lo stato delle Campagne, e le periodiche variazioni, che possono soffrire, per naturali effetti le piante produttive; e v'incaricai col massimo calore di non mancare dal rendermene inteso in ogni fine di mese.

Vi dimostrai la mia grandissima premura di essere esattamente ragguagliato del quantitativo della semina di ogni genere, che costituisce l' annona, come del raccolto dei medesimi.

Intanto ho avuto il dispiacere, da molti di non essere inteso, da altri di non vedere proseguita mensilmente la rimessa dello stato accennato, e quasi generalmente da tutti di osservare un mese per l' altro un significante cambiamento riguardo alla quantità della semina, e del prodotto; evidentissimo segno di averlo dimostrato a caso, e non già secondo le misure; per cui mi ho dovuto ritrovare in un dissesto non indifferente col Ministero dell' Interno; per non avergli potuto rimettere nè a tempo, nè in regola una Mappa, che tanto anela di conseguire ogni mese.

Un anno già trascorso, mi fa lusingare, che sarà stato bastante per istruirvi, e che in seguito potrò essere messo a giorno con esattezza di quanto con tanto calore vi ho inculcato con dette mie Circolari, e di

cui adesso vi rinnovo le istanze con ogni possibile premura.

Vengano dunque incaricati da voi due esperti di Campagna, che siano veramente idonei, e da potersene fidare, i quali riferiscano con esattezza la nuova semina che va a farsi; del di cui quantitativo me ne sarà dato da voi ragguaglio per ogni genere, nessuno eccettuato; informandomi mese per mese, senza partirvi dagli antichi modelli, dello stato delle piante; con adoperare le loro caratteristiche, di ottimo, buono, mediocre, cattivo, pessimo: il simile annunciando relativamente al bestiame, del quale precisamente mi si dimostrerà il numero di esistenza.

Attendo dunque tali notizie in ogni mese, concepite con la massima esattezza, e continuate senza la minima interruzione.

Ciò, che riguarda il nuovo anno principiando dalla semina, non vi esenta dal dovermi partecipare i prodotti non ancora compiti dell' andante; cioè il raccolto delle castagne in tomoli, quello del vino in botti, e dell' olio in cantaja; dei quali generi ne sto con sollecitudine attendendo le necessarie notizie.

Incarico dell' esecuzione i Signori Sottintendenti per ciò riguarda i loro Distretti, e tutt' i Signori Sindaci in generale alla pronta, ed esatta osservanza di queste prescrizioni; non obbligandomi a dovere prendere degli espedienti di loro dispiacere per costringergli all' adempimento, il che sarà costretto di fare, sempre che avrò il disgusto di vedergli oscitanti.

Siate intanto sicuri della mia stima, colla quale ho l'onore di salutarvi ec.

Firm. S. MANDRINI.

2. *Divisione*.

Salerno li 29. Ottobre 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

Alli Signori Sottointendenti, Sindaci, e Direttori degli Ospedali Civili.

In data de' 17. corrente S. E. il Ministro della Guerra mi ha manifestato, che secondo le disposizioni da lui fissate, ne' siti, ove non esistono militari stabilimenti, i Militari condannati ai travagli, ed ai ferri, i Presidiarj, e detenuti devono essere ammessi negli Ospizj Civili, e ricevere lo stesso trattamento, che ai Militari medesimi si somministra, che il prezzo della giornata dev' essere notato a conto del Dipartimento della Guerra, e gli Ospizj ne saranno rimborzati nel modo stesso fissato per i Militari.

Se particolari motivi di sicurezza esigessero, che questi fussero curati nelle prigioni, o ne' Bagni, dovranno ricevere dagli Ospizj, che riceverebbero, se vi fussero presenti.

Che ai Comandanti delle Piazze soltanto è permesso decidere, se gli ammalati debbono essere trattati nei Bagni, o nelle prigioni, e se debbano esser negli Ospizj.

Che nel caso, che non esistono ne' Ospedali Militari, nè Ospizj Civili nelle Piazze, ove i Militari detenuti, Presidiari, e condannati Militari ai travagli, ed ai ferri si ammalassero, devono esser curati da' Cerusici de' Corpi, e mancando questi, da Cerusici Civili; e dietro de' Boni da questi rilasciati, le Comuni faranno somministrare da qualche Farmacista del luogo i medicamenti necessarj. Che questa spesa regolarizata da' Commissarj Ordinatori, sarà loro esattamente rimborzata, subito che da questi stessi f
zionarj, che a quest'oggetto vanr

ricevere le convenevoli Istruzioni, a saranno rimesse le carte giustificative.

Vi partecipo questa determinazione, e v' invito Signori Sindaci eseguirla, e farla eseguire.

Gradite la mia stima, e considerazione.

2. *Divisione*.

Salerno li 30. Ottobre 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

Alli Signori Sotto-Intendenti, Giudici di Pace, e Sindici della medesima.

Signori = S. E. il Ministro della Guerra con suo foglio del 17. andante mi ha trasmesso copia del seguente Real Decreto, in ordine a Coscritti di qualunque leva riformati per bassa taglia, o per difetti di salute, li quali devono pagare un indennità nel modo che vien prescritto dal medesimo Decreto.

Io mi affretto comunicarvelo, perchè possiate curarne l' esatto adempimento nella parte che vi contiene.

Gradite la mia piena stima, e considerazione.

Segnato = S. MANDRINI.

1. *Divisione*.

Salerno li 3. Novmbre 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITERIORE

A tutte le Autorità costituite della medesima.

Signori = Avendo S. M. accordato allo stampatore Angelo Trani la privativa della stampa del Calendario per l' anno 1811., nel parteciparvelo, per disposizione di S. E. il Ministro dell' Interno v' incarico di vegliare a tutta diligenza ed impedire onde niuno si faccia lecito di stampare qualsivoglia Calendario, o cosa simile, o di contrafare la stampa, e l' edizione, che farà il cennato Signor Trani, adoprando tutti que' mezzi, che mette in vostro potere la legge.

Ho l' onore di salutarvi con perfetta stimata.

1. *Divisione*.

Salerno li 3. Novembre 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITERIORE

A' Signori Sottintendenti, e Sindaci della medesima.

La divisione de' Demanj, che con tanto vantaggio delle popolazioni si và nella Provincia accelerando, siccome arrestava gli Obiatori a prendere in fitto i beni delle Comuni per la tema, che cadendo essi in divisione ne fussero espulsi nel corso dell' anno, così per ovviare a questo danno, che ne sarebbe derivato agl' interessi Comunali; a mio rapporto si è compiaciuta S. E. il Ministro dell' Interno parteciparmi, che l' affitto de beni Comunali di qualunque natura essi siano può farsi senza verun timore da Condurtori, i quali secondo le disposizioni del Codice non possono per cambiamento sopravvenuto nella proprietà locata essere espulsi nel corso dell' anno, e prima di ricevere l' avvertimento nel termine prescritto dal Codice istesso.

Quindi nel comunicarvelo v' invito a farlo noto al pubblico, acciocchè possa cessare una causa, che ritardando l' affitto de' territorj Comunali, arrecherebbe non lieve danno agl' interessi de' Comuni medesimi, ed affinchè Voi Signori Sindici cessiate dal promuover de' dubj sull' assunto, vedendo bene, che la divisione de' De-

manj non osta alla formazione degli affitti di quest' anno, ma anzi possiate promuoverli con calore per vantaggiare le risorse de' Comuni, alla vostra cura affidate.

Ho l' onore di salutarvi con perperfetta stima.

2. Divisione.

Salerno li *6.* Novembre 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA

Alli Signori Sotto Intendenti, e Sindaci della medesima.

Signori = S. E. il Ministro della Guerra con suo venerato foglio del 31. Ottobre p. p. mi previene, che il Consiglio di Stato sul dubio se gli ammogliati per grazia prima dell' età di poter contrarre matrimonio, s' intendano implicitamente esentati dalla Coscrizione, ha deciso in data del 25. detto passato mese, *non dovere, e non potere la dispensa dell' età ne' matrimonj comprendere a favore di quelli, che l' hanno ottenuta, l' esenzione dalla Coscrizione.*

Io vi comunico questa Ministeriale disposizione, affinchè possa esservi di norma in tutt' i casi, che potranno occorrervi all' oggetto.

Gradite la mia stima, e considerazione.

Segnato = S. MANDRINI.

Num. XXXVII. Novembre 1810.

GIORNALE DEGLI ATTI DELL' INTENDENZA

DELLA

PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

1. *Divisione*.

Salerno li 8. Novembre 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITERIORE

A' Signori Sotto-Intendenti, e Sindici della medesima.

Signori = Instancabile il nostro Augusto Sovrano per procurare la felicità dei popoli a se soggetti, non lascia nella sua saviezza sfuggire cosa, che apportar possa del vantaggio ai medesimi. Il Real Decreto dei 16. Febbrajo ultimo, ne costituisce una prova luminosa. L' Agricoltura, che ha per oggetto, quell' arte, che costituisce il fondo della nazionale ricchezza, ha bisogno di quei lumi, che non possono tirarsi altronde, che da una società di uomini versati nella Scienza della natura. Questi lumi sono quelli, che facendo estirpare le pratiche viziose, che si osservano nel coltivare; e sostituendone delle nuove, contribuir devono mano mano al suo miglioramento, ed alla sua perfezione. Tutto lice augurarsi da una sì nobile istituzioae; laddove sarà secondata, non solo dagli agricoltori, ma dai ricchi proprietarj, che devono essere mai sempre di esempio e di guida al minuto popolo.

L' istallazione della Società di Agricoltura di questa Provincia, scopo del Decreto suddetto, è già seguita sino dal primo del corrente, coll' intervento di tutte le Autorità Civili, Militari, ed Ecclesiastiche. La funzione fu eseguita nel locale della Chiesa della Santissima Annunziata di questa Città. Un discorso preliminare sulla nobiltà, ed utilità dell' istituzione da me pronunziato, aprì la seduta. Il Segretario Generale lesse in seguito il Real Decreto; la copia degli Statuti, che devono regolarla; ed il notamento dei Socj ordinarj da S. M.,

che unitamente alla presente s' impri-mono. Il Segretario perpetuo recitò quindi un discorso analogo alla circo-stanza, ed un' anacreontica sull' ogget to. Procedè la Società all'elezione del Presidente, del Vice Presidente, e del Cassiere; e cadde la scelta nelle per-sone dei Signori Canonico Primicerio Guida, Matteo della Corte, e Raf faele Rocco. La società si riserbò di eligere i socj corrispondenti nella sua prima seduta generale, che averà luo go, nel 1. Gennajo 1811., quando si pubblicheranno i programmi, ed i premj da distribuirsi in Gennajo 1812. Il Presidente eletto con un discorso eccitò in fine lo zelo dei Socj; e la seduta terminò colla dichiarazione di essere la società istallata.

Impegno quindi tutto il vostro ze-lo a rendere pubblica questa istal a-zione, affinchè ciascuno, non solo possa ammirare le benefiche mire del nostro amabilissimo Sovrano, ma con-cepire altresì la speme degl' impor-tanti vantaggi, che saranno per ri-sultarne, e profittarne a suo tempo.

Ho l' onore di salutarvi con perfet-ta stima.

S. MANDRINI.

Statuti della Società di Agricoltura nelle Provincie del Regno.

„ Art. 1. Ogni Società di Agricol-tura è composta di Socj ordinarj al numero di dodici, e di un numero indeterminato di Socj corrispondenti. I soli Socj ordinarj hanno dritto al voto, ed agl' impieghi „.

„ Art.2. Gl' impieghi sono un Presi-dente, un Vice-Presidente, ed un Se-gretario „.

„ Art.3. La durata del Presidente, e del Vice-Presidente è di un' anno, quella del Segretario è perpetua „.

„ Art.4. Avrà inoltre un Consiglio di Amministrazione composto dal Pre-sidente, dal Segretario, e da un Cas-siere, la cui durata è di un anno „.

„ Art.5. L'elezione del Presidente, del Vice-Presidente, e del Consiglio d'Am-ministrazione si fa a voti segreti per scheda. Quella de' Socj a voti segre-ti per bussola.

„ Art.6. Il Presidente tra le sue at-tribuzioni, ha quelle

1. di accordare la parola ai Socj,

2.° di mantenere l' ordine nelle sedute,

3.° di convocare le adunenze stra-ordinarie,

4.° di sottoscrivere il processo verbale, le relazioni, i rapporti, le lettere, le patenti, e tutte le altre carte. „

„ Art.7. In assenza del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente. „

„ Art.8. Il Segretario ha l'incarico.

1.° di dirigere tutt' i registri del-la Società;

2.° di formare il processo verbale;

3.° di formare le lettere, i rap-porti, e tutte le altre carte, di sot-toscriverle dopo il Presidente, e di apporre il suggello, di cui è esclusi-vamente il conservatore;

4.° di fare un analisi ragionata di tutte quelle memorie, che per il loro volume non potessero essere in-serite tutte intere negli atti, dei qua-li egli n' è il compilatore;

5.° di tenere un' aperta corrispon-denza colle altre Società del Regno, e segnatamente col Reale Istituto d' incoraggiamento stabilito in Napoli.

6.° di formare gli articoli necro-logici de' Socj trapassati;

7.° di convocare le adunanze, pre-via l' approvazione del Presidente;

8.° di avere cura dell' Archivio, della Biblioteca del Museo, e del Ga-binetto delle macchine. „

„ Art.9. Il Consiglio di Amministra-zione ha l' incarico di tutte le spese. Riceve i conti dal Tesoriere; per i quali l' approvazione di S. E. il Mi-nistro dell' Interno servirà di giuridi-ca quietanza. „

„ Art.10. Veruno impiegato può esse-re rieletto, se non dopo l' interstizio di un anno. „

„ Art.11. Tutte le deliberazioni vanno fatte a voti segreti per bussola. „

„ Art.12.Le adunanze ordinarie della Società sono due, una generale, e le altre particolari. „

„ L' adunanza generale si tiene il primo dell' anno. In questa il Presidente leggerà un discorso analogo alla circostanza. „

„ Il Segretario farà il rapporto ragionato dei travagli della Società dell' anno scorso. Darà l' analisi ristretta delle memorie dei Socj ordinarj, e dei corrispondenti. Leggerà gli articoli necrologici. „

„ Un Socio espressamente invitato leggerà una memoria a suo piacere, purchè non sia aliena dalle istituzioni. „

„ Si farà la distribuzione dei premj d' incoraggiamento agli Agricoltori, che sederanno in luogo separato, e distinto. „

„ Le adunanze particolari si tengono ogni mese. Il Presidente destina il giorno, e l' ora. In questa si tratteranno affari scientifici, ed economici. „

„ Art.13. I Socj ordinarj del Capoluogo hanno l'obbligo d'intervenire alle adunanze ad ogn' invito del Segretsrio, e di leggere a vicenda una memoria, o un risultato di esperienza fatta, o un rapporto enunciando un metodo relativo all' Agricoltura, presa nel senso più esteso del vocabolo, avendo in mira principalmente la pratica, e le cose particolari della Provincia. „

„ Art.14 I Socj corrispondenti tutte le volte, che si troveranno presenti nelle adunanze tanto generali, quanto particolari, avranno dritto al voto, e saranno per questo solo atto considerati come Socj ordinarj. „

Approvato = GIOACCHINO

Per copia conforme

Pel Ministro dell' Interno Assente
Il Consigliere di Stato = DELFICO.

Socj ordinarj, che compor debbono la Società di Agricoltura nella Provincia di Principato Citeriore

	Cognome	*Nome*	*Patria*
Signori	della Corte	Matteo	Salerno
	Guida	Canonico Primicerio	Salerno
	Luciani	Gregorio	Salerno
	Rocco	Raffaele	Salerno
	Sangiovanni	Giosuè	Laurino
	Forino	Gaetano	Nocera dei Pagani
	Ferrara	Giovanni Antonio	Evoli
	Parella	Eusebio	Salvia
	Nastri	Tommaso	Lancusi
	Conti	Giovanni Maria	S. Pietro di Scafati
	Lamannis	Gabrielle	Salerno
Segretario	Fiore	Gennaro	Coverchia

Approvato = GIOACCHINO NAPOLEONE

Per copia conforme
Il Ministro dell' Interno assente
Il Consigliere di Stato = DELFICO.

2. *Divisione*.

Salerno 9. Settembre 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITERIORE

Alli Signori Sott' Intendenti, Giudici di Pace, e Sindaci della Provincia daddetta.

Signori = S. E. il Ministro della Guerra con sua Circolare del 27. dell' or caduto Ottobre si è compiaciuta comunicarmi le disposizioni date alla Gendarmeria, ed alle altre autorità militari, che spesso arrestano, e conducono li Disertori ai diloro rispettivi Corpi col foglio di rotta, o con una semplice lettera di avviso senza veruna specie di Processo verbale di arresto o presentata; e che una tale negligenza produce il rifiuto che fanno li membri de' Consigli di Guerra nel giudicare tali Disertori, li quali restano per lungo tempo a languire nelle prigioni.

Mi previene inoltre la prelodata E. S. che per ovviare simili disguidi ne ha scritto al primo Ispettore della Gendarmeria, onde prevenirne circolarmente li suoi subordinati, con prescrivergli, che ogni Gendarme che arresterà in avvenire de' Disertori, dovrà nel termine di ore 24. formarne il corrispondente Processo verbale, di cui ne dovrà dare una copia all' Autorità militare del Circondario, ed in mancanza di questa, all'Autorità civile, come vien prescritto dal Titolo 13. della legge su la organizazione della Gendarmeria; dovendosi parimenti osservarsi, lo stesso sistema dalle altre Autorità competenti, ogni qualvolta loro riuscirà di far arrestare un Disertore, il quale deve essere sempre accompagnato da una copia di Processo verbale di arresto allorchè viene spedito al suo destino.

Io quindi v' invito Signori di avere la compiacenza uniformarvi esattamente a tali disposizioni per quella parte che vi riguarda, con curarne l' esatto adempimento.

Piacciavi riscontrarmi il ricevo della presente; e

Gradite la mia perfetta stima.

Segnato *l' Intendente*
S. MANDRINI.

Num. XXXVIII. Novembre 1810.

GIORNALE DEGLI ATTI DELL' INTENDENZA

DELLA

PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

1. *Divisione*.

Salerno li 15. Novembre 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

A' Signori Sotto-Intendenti, e Sindaci della medesima.

S. E. il Consigliere di Stato Direttore generale delle Poste mi ha prevenuto, che ad ovviare i gran disordini, che sono stati soliti commettersi dai vetturini del Procaccio di Calabria, l'avvalersi cioè ne' loro viaggi contro gli espressi patti del contratto delle somme di danaro depositate al Procaccio medesimo, che sono sacre, ed intangibili, ha fatto ad essi loro infliggere le penali comminate col contratto stesso, di dieci giorni di carcere, e di un' ammenda di ducati cinquanta; e che ad evitarlo intieramente ha disposto, che tutt' i Direttori delle Poste lungo il camino, laddove i Direttori non consegnassero tutte le partite descritte nel foglio di rotta, per aversele ricevute, e per essere in qualunque modo mancanti, li obbligassero per mezzo delle autorità locali al pronto rimborso, e consegna delle somme, e partite mancanti, non che col di loro arresto personale; nel quale caso dovessero surrogare altra persona onesta, e d'intera fiducia, cui senza il menomo pericolo consegnar si potesse il carico del Procaccio, onde proseguir oltre il viaggio senza ritardo alcuno.

Quindi qualora in esecuzione delle disposizioni sudette sarete richiesti da' Direttori delle Poste, a presentare il vostro braccio forte, v' incarico a farlo sul momento, onde i vetturini siano obbligati ad eseguire i loro positivi doveri.

Sono con perfetta stima e considerazione. S. MANDRINI

1. *Divisione*

Salerno li 15. Novembre 1810,

L'INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

Ai Signori Sott' Intendenti, Sindaci e Cancellieri della medesima.

Vi trascrivo colla presente copia conforme del Real Decreto del 23. Luglio ultimo, dal quale rileverete il modo, com' eseguire i contratti di appalti de' travagli di ponti, e strade. Piacciavi prenderne conoscenza, e dare per la parte, che vi riguarda le disposizioni per la pronta esecuzione di ciò, che viene collo stesso prescritto.

Sono con perfetta stima, e considerazione.

S. MANDRINI

MINISTERO DELL' INTERNO

Dal Campo Reale di Piale li 23 Luglio 1810.

GIOACCHINO NAPOLEONE

RE DELLE DUE SICILIE.

Sul rapporto del Nostro Ministro dell' Interno.

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

ART. 1. Tutti gli appalti di pubblici lavori della direzione generale di ponti, e strade saranno formati, o col metodo di sommissione, o col metodo di subasta, secondo che ne' differenti casi il Direttor generale giudicherà adottare l' uno, o l' altro de' due metodi; egli però dovrà esser autorizzato dal Nostro Ministro dell' Interno ad adoperare il primo de' due metodi quando lo crederà necessario.

ART. 2. Per qualunque de' due metodi debba eseguirsi, l' Ingegnere in Capo, e l' Ispettore ai quali è affidato il lavoro d' appaltarsi, impiegheranno giusta il loro obbligo prescritto coll' *art.*° 4,° del Decreto organico del 21. Gennajo 1809 la maggior diligenza in combinare l' analisi dell' opera, che dovrà comprendere l' esposizione circostanziata de' suoi elementi, de' materiali, de' modi di esecuzione, de' prezzi, e delle condizioni, a cui deve sottoporsi l' Appaltatore. Quest' analisi discussa approvata, o modificata dal Direttor generale sarà da lui rimessa all' Intendente di quella Provincia, ov' egli crederà più conveniente formarsi l' appalto in riguardo alle circostanze di potere unire all' Intendente più individui del corpo di ponti, e strade, come si dirà negli articoli seguenti, ed ottenere una conoscenza sufficiente d' idonei Appaltatori. Il Direttore medesimo nel rimettere l' analisi indicherà all' Intendente qual sistema debba seguirsi, se di sommissione, o di subasta.

METODO DI SOMMISSIONE

ART. 3. Allorchè l' appalto dee farsi per sommissione, saranno affissi i corrispondenti avvisi per lo meno, otto giorni prima nelle principali Città della Provincia. Questi indicheranno per intero, o per estratto l' analisi degli elementi del lavoro, e delle condizioni dell' appalto; avvertiranno inoltre che le offerte si provocheranno due volte, giusta il sistema attualmente in uso. La notizia de' prezzi rimarrà segreta, dovendo servire di norma al solo consesso di cui si parlerà nell' *art.*° 5.°

ART. 4. Le persone che vorran-

no concorrere all' appalto formeranno una sommissione che comprenderà l'obbligo di conformarsi alle clausole dell' analisi, e di eseguire i lavori ad un prezzo determinato: queste sommissioni saranno depositate, dopo di avervi apposto sigillo, presso il Segretario generale dell' Intendenza prima dell' epoca stabilita coll'avviso.

ART. 5. Tra le ventiquattr' ore dopo spirato il termine per la ricezione delle sommissioni, l' Intendente unirà a se l' Ingenere in Capo del dipartimento, e l' Ispettore della Divisione; se l' appalto si formi nelle Provincie, ed oltre a questi anche due membri del Consiglio generale di ponti, e strade da destinarsi dal Direttor generale, quando l' appalto si faccia in Napoli. Le sommissioni saranno aperte, ne sarà fatta lettura, e ne sarà formata una tavola, nella quale non saranno compresi, che i sommissionarj che saranno stati riconosciuti di possedere la moralità, l' abilità, ed i mezzi sufficienti per la esecuzione de' lavori.

ART. 6. Se in alcune offerte i rispettivi sommissionarj non si soggetteranno a qualche condizione dell' appalto, e pure domanderanno qualche nuova condizione, nella sessione medesima, si stabiliranno le corrispondenti risposte, o postille. L' Ispettore, e l' Ingegnere in Capo del consesso, saranno incaricati di procurare in segreto che sieno accettate tali postille in seguito di discussione che segretamente terranno coi rispettivi sommissionarj, e subito ottenuta da costoro la risposta in iscritto sotto le postille medesime fissate dal consesso, saranno tali offerte postiliate rimesse al Segretario generale dell' Intendenza.

ART. 7 Ciò fatto sarà immediatamente compilato un secondo avviso, nel quale verranno enunciati i prezzi portati nelle diverse sommissioni ammesse: i nomi de' sommissionarj rimarranno segreti, ed in pubblico sarà invitato a fare nuove sommissioni al ribasso tra lo stesso tempo di otto giorni, e nella medesima forma indicata nell' *art.°* 4.°

ART. 8. Le seconde sommissioni saranno aperte nell' epoca indicata nel 2.° bando, e colla forma prescritta nell' *art.°* 5.° il consesso determinerà quella delle sommissioni che merita la preferenza.

ART. 9. Allorchè nell' esame delle seconde sommissioni i prezzi offerti sembreranno troppo onerosi, o le condizioni pretese contrarie essenzialmente all' analisi, l' Intendente potrà soprassedere dall' aggiudicazione, ne renderà conto al Direttor generale di ponti, e strade, che gli trasmetterà le istruzioni conformi alle circostanze.

ART. 10. Gl' Intendenti rimetteranno all' approvazione del Direttor generale gli atti delle sommissioni, corredandoli di tutti quei documenti che sono necessarj per riconoscere la convenienza, e regolarità della seguita deliberazione, e non ommettendo di espressamente dichiarare nel rapporto che accompagnerà questi atti, se abbia riconosciuta la regolarità delle sommissioni, e la solidità delle cauzioni.

ART. 11. La determinazione del consesso dopo tale approvazione sarà trasmessa al sommissionario, che diventerà da quel momento appaltatore definitivo.

METODO DI SUBASTA

ART. 12. Allorchè il Direttore generale giudicherà espediente, che un appalto debba formarsi per via di subaste, si procurerà anticipata-

mente, se gli riuscirà, qualche offerta vantaggiosa di un idoneo appaltatore, e dopo di averla fatta discutere, e postillare dall' Ingegnere in capo, e dall' Ispettore, cui tale incarico appartiene, la rimetterà con sua approvazione, unitamente all' analisi dell' opera, all' Intendente, come si è prescritto nell' *art.*° 2.°

ART. 13. L' Intendente nel giorno stabilito per la prima sessione d' incanto unirà a se gli stessi individui del corpo, e del Consiglio di ponti, e strade nominati nell' *art.*° 5.° e non ammetterà alcuno a fare ribasso, se non sia stata precedentemente riconosciuta la di lui solubilità, e buona fama dal consesso, e la di lui perizia con un certificato dell' Ingegnere in capo, o dell' Ispettore incaricati dell' opera da appaltarsi.

ART. 14. Si procederà nelle seguenti sessioni d' incanto, come nella prima, ed in presenza del medesimo consesso; terminate le licitazioni ne saranno gli' atti parimenti rimesssi all' approvazione del Direttor generale, come si è fissato nell' *art,*° 10.°

ART. 15. Il nostro Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto -- Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE -- Da parte del RE -- Il Ministro Segretario di Stato -- PIGNATELLI -- Per copia conforme -- Il Ministro dell' Interno G. ZURLO.

3. *Divisione*

Salerno li 16. Novembre 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

Alli Signori Giudici di Pace della suddetta Provincia

Signori -- S. M. hà sovranamente disposto, che le medaglie accordate ai Legionarj in caso di loro morte rimanessero come una proprietà delle rispettive famiglie.

Compiacetevi dunque tener conto di questa disposizione, che potrà servirvi di norma in tali occasioni in avvenire.

Gradite intanto la mia stima distinta.

S. MANDRINI

Num. XXXVIII. Novembre 1810.

GIORNALE DEGLI ATTI DELL' INTENDENZA

DELLA

PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

2.ª *Divisione*.

Salerno il dì 10. Novembre 1810.

L'INTENDENTE DELLA PROVINCIA DEL PRINCIPATO CITERIORE.

Ai Signori Sottintendenti, Giudici di pace, ed Aggiunti ai Giudici di pace.

Signori = Con Real Decreto de' 6. Aprile ultimo stabilito un Aggiunto al Giudice di Pace in ogni Comune, eccetto la Residenza del Giudice stesso, per esercitarvi la Giurisdizione locale. Con altro Real Decreto de' 14. Settembre successivo questa Giurisdizione è stata trasferita ai Sindaci a contare dal 1. del venturo Gennajo 1811.

L' oggetto della istituzione degli Aggiunti venendo a cessare in tal modo alla detta epoca, debbono intendersi del pari soppresse le cariche di Aggiunti, e non dovranno più esser di ostacolo all'esercizio degl' impieghi municipali, co' quali il detto Real Decreto de' 6. Aprile le dichiara incompatibili.

Ve lo partecipo, perchè vi serva di regola.

Ed ho l' onore di salutarvi distintamente.

Firm. S. MANDRINI.

2. *Divisione*.

Salerno li 11. Novembre del 1810.

L'INTENDENTE DELLA PROVINCIA DEL PRINCIPATO CITERIORE.

Alli Signori Sottintendenti, e Sindaci de' luoghi di questa Provincia.

S. E. il Ministro della Guerra in data de' tre del corrente si è compiaciuta manifestarmi, che per disposizione del regolamento sopra il servizio

de Convogli Militari devesi somministrare un Cavallo da Sella, o una Vettura ad un tiro ad ogni Militare isolato, che non ha compagno sopra la strada, quantevolte si riconosca essere urgente la di lui partenza, e che i Militari, cui è concessa una piazza in Vettura, siano indistintamente riuniti per formare il completo di una Vettura ad uno, o due tiri, e progressivamente secondo il numero degl' Individui.

Che spesso accade, che ad un Militare latore di un mandato per una piazza in Vettura viene somministrato un Cavallo da Sella, o pure, che i Comuni si trovano nella necessità di fornire una Vettura a due tiri per sei, o sette Militari, i quali hanno pur dritto ad una piazza in Vettura.

Che dovendosi intanto abbonare a Comuni quelle sole forniture, che ne' mandati vengono specificate, ne risulta, che molti di esse restano esposte a soffrire delle perdite significanti, il che partorisce de' frequenti reclami.

Che ad oggetto di porvi termine fa d'uopo, cha ne' casi, ove tocca a Comuni di appartarsi dalle solite fissazioni riguardo alle forniture, che son tenute di eseguire, i funzionarj incaricati di visitare i mandati nelle Comuni, ove la somministrazione deve aver luogo, abbiano cura di notarvi sopra, qual sia la fornitura da farsi in vece di quelle enunciate nel mandato, e quali siano i motivi, che rendono necessaria una tal modificazione, il tutto in conformità delle disposizioni del sopra citato regolamento.

Che finalmente ha prescritto a Commissarj ordinatori di scrivere a Commissarj di Guerra, che attendano alla stretta osservanza di tali disposizioni, e porgano per la migliore intelligenza di esse a Sottintendenti de' Distretti, ed a Sindaci de' Comuni situati ne' loro rispettivi Circondarj tutti i schiarimenti, che possono abbisognare.

Quindi nel parteciparvelo specialmente per intelligenza di que' funzionarj Civili, che alle volte devono funzionare da Commissarj di Guerra, v' invito di eseguire quanto il lodato Ministro ha disposto, ed ove vi occorrono dilucidazioni, le chiederete ai Commissarj di Guerra, a quali il Ministro lo ha ordinato.

Gradite la mia stima, e considerazione -

Firm. S. MANDRINI.

1. *Divisione*.

Salerno li 12. Novembre 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

Ai Signori Sindaci della medesima.

Signori = Mi affretto a comunicare il seguente Regal Decreto de' 3. dell' andante, col quale S. M. ha ordinato, che siano pubblicamente bruciate le mercanzie di fabbrica Inglese proibite, che si trovano, o potranno trovarsi in questo Regno.

MINISTERO DELL' INTERNO

GIOACCHINO NAPOLEONE

RE DELLE DUE SICILIE.

„ Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue:

„ Art. 1. Tutte le merèanzie di fabbrica Inglese, che sono proibite, e che si trovano oggi nel nostro Regno, sia in luogo di deposito nella nostra gran Dogana di Napoli, sia in magazzini delle altre, ed a qualunque titolo vi si trovino, saranno bruciate pubblicamente „.

„ Art. 2. In avvenire tutte le mercamzie di fabbrica Inglese proibite, e pro-

venienti o dalle nostre Dogane, o dalle prede, che potranno aver luogo, saranno bruciate „.

„ Art.3. I nostri Ministri, ciascuno per la sua parte, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto „.

Fir. GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato
PIGNATELLI.

Per copia conforme

Il Ministro dell' Interno = G.ZURLO.

Nel parteciparvelo, v' invito a pubblicarlo secondo il solito, affinchè tutti ne abbiano conoscenza.

Ho l' onore di salutarvi con stima

Firm. S. MANDRINI.

1. *Divisione*.

Salerno li 13. Novembre 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA

A' Signori Sindaci della medesima.

L' Amministrazione de' Demanj ha preteso di esigere alla morte dei Parochi le somme, che si trovano loro assegnate su' Budjets Comunali per congrua, o supplemento. La pretenzione deriva, dacchè l' Amministrazione, rappresentando il Monte frumentario, riscuote tutte le rendite di Beneficj Ecclesiastici, tra le quali annovera anche le somme pagate da' Comuni per congrua, o supplemento. E' questo un' abuso, che merita, ch' esser represso sul nascere, perchè le somme pagate da' Comuni a detto titolo, lungi di essere una rendita delle Parrocchie, sono un vero compenso a' servizj, che i Comuni ricevono dalla persone de' Parochi, e che devono perciò cessare al momento, che cessano i servizj stessi.

Quindi avendo S. E. il Ministro dell' Interno rassegnato l'affare a S.M., si è compiaciuta risolvere, che in caso di vacanza di Parrocchie, i Comuni non debbono mai esser molestati dall' amministra ione de' Demanj per lo pagamento della congrua, o del supplemento, accordato sul di loro budjet a Parochi; ma che possono però assegnare le somme corrispondenti agli Economi, o ad altri incaricati della cura delle anime, e del servizio delle Parrocchie.

Nel parteciparvi questa Sovrana risoluzione v' invito a curarne l' adempimento nelle circostanze, e riferirmi subito, se venissero i Comuni di vostro carico vessati all' oggetto.

Ho l' onore di salutarvi con stima.

Firm. S. MANDRINI.

1. *Divisione*.

Salerno li 15. Novembre 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

Ai Signori Sindaci della medesima.

Con altra mia del 4. Aprile ultimo, inserito nel decimo foglio del giornale di questa Intendenza nel farvi conoscere, che lo strascino de' legnami per le Regie strade è sempre nocivo alle stesse, vi prevenni ad esser nella massima vigilanza in farlo subito cessare. Vi autorizzai all'uopo a riscuotere da ciascun contravventore una multa di ducati sei, dandovi anche la norma intorno all'uso di tali prodotti. In fine per farvi maggiormente riuscire in tali operazioni, e nel caso, che aveste incontrata della resistenza parte de' contravventori suddetti, prevenni, che vi avrei fatto anche assistere dalla for-

za. Con tali mezzi mi lusingavo sentir cessati tali abusi, ma con mi rincrescimento nè ho veduto l' opposto a segno, che arrivandone i clamori fino al Ministero dell' Interno, mi premura questi a dare le più energiche disposizioni per farli addirittura svanire.

In osservanza vi prevengo, che qualora a Voi non è piaciuta la multa comminata a i controvventori suddetti, e propriamente a coloro, che erano causa dello strascino, per non averci vigilato ad impedirlo, da ogg' innanzi, vedendo tuttavia sussistere l' abuso suddetto, infliggerò addirittura a Voi l' enunciata multa.

Siatene nella sicurezza, e credetemi costantemente.

Firm. S. MANDRINI.

1. *Divisione*.

Salerno li 15. Novembre 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

A' Signori Sindaci della medesima.

Uno degli abusi, che tuttora regnava in alcuni Comuni di questa Provincia si era appunto di farsi in ogni anno la voce, o sia prezzo legale delle frutta di quercie, cerri, e castagne dal maggior possidente di tali generì, ch' esisteva nel Comune.

Avendolo rappresentato a S. E. il Ministro dell' Interno, con suo venerato rescritto de' 14. del corrente si è compiaciuta ordinarne di far adottare per punto generale, che la fissazione delle voci per tutt' i generi, di cui si fa incetto, e speculazione, sia fatta dal Decurionato con sua regolare seduta, mettendo a calcolo i prezzi precorsi su' nuovi generi, di cui si vuol stabilir la voce, il suo quantitativo a fronte delle ricerche, e de' bisogni, i prezzi degli anni precedenti, il prezzo naturale, o sia la spesa sofferta da produttori, e tutte le altre considerazioni, che offrir possono le circostanze per regolarsi con equità il prezzo legale, o sia la voce suddetta. Che di tal fissazione il Decurionato ne rimetta Processo Verbale in questa Intendenza tanto per esser approvata, allorchè si troverà regolare, e per fargliene rapporto col parere in caso d' irregolarità, o reclamo, quanto per passarne l avviso al suo Ministero, in conformità che si rinova stabilito con ordini antecedenti, comunicativi colle mie Circolari, de' 3. Giugno ultimo inserita nel giornale num. 18., e de' 31. Agosto giornale num. 25.

Quindi nel parteciparvi tal Ministerial Disposizione incarico ciascun di Voi a curarne l' esatto adempimento, affinchè dovunque ancor si ritrovasse vigente il soppresso abuso, di cui si favella, possa subito esser abolito, ed introdotto il nuovo sistema conforme a principio della novella legislazione, che ci regge. Ed inculcandovi in fine, per tutti coloro, che sono stati oscitanti, il sollecito adempimento del prescritto nelle citate Circolari.

Ho l' onore di salutarvi con perfetta stima.

Segnato = S. MANDRINI.

Num. XXXIX. Novembre 1810.

GIORNALE DEGLI ATTI DELL' INTENDENZA

DELLA

PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

Salerno il 19. Novembre 1810.

2. *Divisione*

CONTRIBUZIONE FONDIARIA

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA

Ai Signori Sottintendenti, e Sindaci, della Provincia sudetta.

S. E. il Ministro delle Finanze non è alieno, siccome col suo foglio de' 17. andante mi partecipa, di ammettere che un Percettore di Circondario in vece di dar la cauzione in beni fondi, richiesta dal Real Decreto degli 8. Novembre 1809. prestino un secondo dodicesimo delle Contribuzioni in numerario; a condizione però, che un dodicesimo, ed un terzo debbano esser pagati in pronti contanti, e che la dilazione di sei mesi accordata dal Regolamento de' 29. Novembre non possa applicarsi, che agli altri due terzi.

Partecipatelo quindi ai vostri subordinati, Percettori, o Esattori, acciò essendo nel caso di offrire per qualche Circondario, siano in questo avviso per loro norma.

Attendo subito subito vostro riscontro.

Sono con perfetta stima.

Signato -- S. MANDRINI

3. *Divisione*

Salerno 19. Novembre 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA

Alli Signori Sotto-Intendenti, Giudici di Pace, e Sindaci della Provincia.

Signori -- Nel mese di Luglio 1809. in una azione tra la forza pubblica,

e la comitiva del Capo-brigante Laurenziello restò ferito un tal Giovanni Calderone del Comune di Montella in Provincia di Principato Ulteriore. Caduto in mano della giustizia, conoscendo quel celebre assasino essergli dovuta una pena condegna a tante sue sceleraggini credette gettarsi nelle braccia del Governo, e scoprenlogli sinceramente tutto ciò, che alla Polizia era urgente di conoscere circa i varj delitti dalla comitiva comessi, e circa i fautori, e ricettatori della medesima, non ostante, che i suoi atroci attentati, e le mille confessate colpe il facessero meritevole con una sentenza pronunziata dalla Commissione straordinaria della condanna a morte, pure la fiducia dal ridetto brigante dimostrata alla promessa del Governo, che generoso, ed umano si mostra sempre ancor verso i più scelerati gli ha ottenuta la grazia della vita, non già della libertà, e ciò per il pentimento sincero de' suoi antichi delitti, per la verità de' deposti, e per la speranza, che n ebbe da S. E. il Ministro della Polizia Generale.

Voi quindi, Signori, siete invitati di pubblicare tal Sovrana disposizione alle popolazioni da voi rispettivamente amministrate, onde vegga ognuno, che S. M con viscere di pietà ancor verso i traviati suoi figli, che si mostrano pentiti la fa da padre amoroso, assicurando però la tranquillità de' buoni colla detenzione de' rei, che il costume ai delitti potrebbe far di nuovo delinquenti, se tornassero in libertà.

Gradite intanto la mia perfetta stima.

S. MANDRINI

2. *Divisione*

Salerno li 21. Novembre 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA

Alli Signori Sindaci de' luoghi di questa Provincia.

S. E. il Ministro delle Finanze in data de' 17 corrente n.° 5775. Division de' Demanj si è compiaciuta manifestarmi, che nella legge de' 4. Maggio corrente anno relativa alla vendita in Cedole de' beni dello Stato senza Subaste, non sono affatto compresi i fondi degli Emigrati, perchè sebene di tali fondi è permesso l' acquisto anche in Cedole, pure l' alienazione deve farsi all' Asta publica, e colle condizioni prescritte dal Real Decreto de' 29. Giugno 1809.

Voi dunque Signori Sindaci siete invitati pubicare subito questa disposizione.

S. MANDRINI.

2. *Divisione*

Salerno li 21. Novembre 1810.

L'INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA

Alli Signori Sindaci de' luoghi, ove si sono Ospizj, ed Ospedali Civili.

S. E. il Ministro della Guerra in data de' 17. corrente 2. Divisione 2.° Burò Ospizj civili mi dice di aver marcato, che i biglietti di entrata, e sortita, che gli Amministratori degli Ospizj civili mettono all appoggio delle loro contabilità non sono sempre segnati nè dal Medico dell' Ospizio, nè dal Cerusico di

Guardia ; come le Istruzioni del 18. Giugno 1807. lo prescrivono.

Quindi essendo necessaria questa formalità per far conoscere veridicamente il giorno dell' entrata, e quello della sortita di ciascun Individuo, ed a prevenire ogni frode, d' ordine del lodato Ministro v' invito sotto la vostra risponsabilità dire agli Amministratori degli Ospedali, che assolutamente ne' biglietti di entrata, e sortita degl' Individui vi devono far apporre le firme del Medico dell' Ospizio, e del Cerusico di Guardia, altrimenti saranno a loro danno rigettati.

Sono con stima.

S. MANDRINI

2. *Divisione*

Salerno li 24 Novembre 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA

Alli Signori Sindaci de' Luoghi di questa Provincia.

In seguito del Real decreto relativo alla privativa de' Tabacchi a favore dello Stato, ho l' onore trascrivervi una lettera del Direttor generale de' dritti riservati diretta a' Ricevitori del tenor seguente.

„ Perche non manchi il comodo „ della vendita de' Tabacchi nelle „ Comuni fra il tempo, che sortirà „ la sugellazione di quelli, che si „ troveranno esistenti presso i Ven „ ditori, e Depositi, e la provista, „ che i Venditori privileggiati potrebbero fare con dilazione ; v' incarico Sig. Ricevitori di prevenire i „ Venditori sudetti, che sono addetti a codesto Fondaco, di provvedersi di una, benchè piccola porzione di Tabacchi al più per li „ 28. del corrente ; per trovarsi al „ primo del mese di Dicembre pronti a somministrare al publico il „ bisognevole. Avvertite di regolare „ lo smaldimento in proporzione del „ genere, che vi è pervenuto sino „ a quel punto, affin di tenersi una „ regola, che non vi esponga a rimanere senza una provvista sufficente per accorrere alla mancanza „ di qualche Venditore, che non si „ fosse bastantemente provveduto. „ Non mancate intanto di dare un „ idea anche approssimante del consumo, che potrà fare il fondaco „ da voi dipendente, per confrontarsi con quello fatto dall' amministrazione generale con calcolo „ generico. Queste disposizioni richiamano tutta la vostra attenzione, ma le seguenti non sono di „ minore importanza, e sono raccomandate al vostro zelo.

„ Segnita la dissuggellazione de „ Tabacchi prescritta dalla Legge „ de' 19. Ottobre, che saranno rinvenuti presso gli attuali Venditori, e proprietarj de' medesimi, dovete non solo riceverli per riporli „ in un luogo ben custodito con un „ esatta distinzione delle qualità, e „ de' pesi rispettivi, ma dovete ancora procurare, che il trasporto „ al Fondaco sia fatto colla possibile sollecitudine, ond' esser trasportati in questa fabrica. Rilascierete a' proprietarj il ricevo, il di „ cui modello avrete per quella epoca colla distinzione del nome, cognome, Padria, del possessore, „ delle qualità, e peso, onde potersi esibire, allorchè se ne dovrà „ formare la perizia del prezzo, „ che sarà procurata dall' Amministratore generale colla possibile „ sollecitudine. Dovete avvertire nel „ ricevere i Tabacchi di far ben condizionare le partite, e di farle di-

„ stinguere, ciascuna con i nomi de' „ proprietarj. In ogni settimana ri „ metterete uno Stato di tutte le „ qaantità, e qualità de' Tabacchi „ immessi per mezzo del vostro Di„ rettore, se sarà istallato, che do„ vrà riunirlo agli altri, ed in un „ quadro generale avrà cura di farlo „ arrivare alla generale Amministra„ zione, in caso contrario lo man„ darete direttamenre a quest' Am„ ministrazione medesima.

Quindi nel comunicarvelo v' invito di eseguire quel che sia di vostra spettanza specialmente del contenuto nel Real Decreto de' 19. Ottobre, e sono con stima.

Firm. S. MANDRINI.

2. *Divisione*

Salerno il 22 Novembre 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA

Alli Signori Sindaci de' Luoghi Marittimi di questa Provincia.

Il Signor Sopraintendente generale di Salute ha saputo che in alcuni luoghi marittimi vengono posti in esercizio i Deputati di salute sulla semplice nomina de' Decurionati; ed io a premure del medesimo vi dico, che niuno può esercitare da Deputato di salute senza l' autorizzazione, e Patente della Sopraintendenza generale.

Ve lo partecipo per l' esecuzione, e sono con stima.

Firm. S. MANDRINI.

Num. XXXX. Novembre 1810.

GIORNALE DEGLI ATTI DELL' INTENDENZA

DELLA

PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

2. *Divisione*

Salerno li 30. Novembre 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINIPATO CITRA

Alli Signori Sindaci de' Luoghi, ove son siti i Monasteri soppressi

Il Signor Direttore de' Demanj mi ha avvisato, che molti Consegnatarj de' Mobili de' Monasteri soppressi si ricusano di passarli al Direttore de' Reali Demanj, ed altri gli danno mancanti, non secondo gl'' Inventarj.

Io dunque delego voi particolarmente, e sotto la vostra risponsabilità di obbligare subito i Consegnatarj de' Mobili de' Monasteri soppressi ad esibirli tutti ai rispettivi Ricevitori de' Reali Demanj secondo gl' Inventarj:

Sono con stima.

S. MANDRINI

2. *Divisione*

Salerno 30. Novembre del 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA

A' Signori Sindaci de' Luoghi della medesima.

Vi trascrivo Signori Sindaci la nuova Tariffa de' Tabacchi in esecuzione del Real Decreto de' 19 Ottobre ultimo, e v' invito farla publicare nelle debite forme, acciò sia nota a tutti i Sudditi di S. M., e nel tempo stesso v' invito di vigilare, che i Venditori eseguano la vendita con tutta l' esattezza a norma di detto Real Decreto, e Tariffa, ed ove occorra loro ajuto, ed assistenza pel Real servizio, voi vi presterete ad ogni di loro richiesta.

Sono con stima.

Firm. S. MANDRINI.

TARIFFA

PER LA VENDITA PRIVILEGGIATA DE' TABACCHI

In conformità della Legge de' 19 Ottobre 1810.

DENOMINAZIONI DELLE QUALITA' DE' TABACCHI.		PREZZI di vendita all' ingrosso DAI FONDACI		PREZZI DA PERCEPIRSI dai venditori patentati. Per ciascuna scatola, pacchetto, o libbra.			Per ciascuna oncia.	
		Ducato	G.	Ducato.	G.	C.	Grana.	Cal.
TABACCHI RAPATI....	Rapè in bottiglioni, ossia NAPOLI, qualità superiore	1	40	1	45	,,	12	10
	D' Etrenne	,,	70	,,	73	,,	6	6
	Virginia, prima sorte	,,	58	,,	52	,,	4	8
	S. Vincenzo	,,	40	,,	42	,,	3	8
	Virginia, seconda sorte	,,	22	,,	23	,,	2	,,
TABACCHI IN POLVERE.	Leccese.. Prima sorte.. Per ogni libbra di 12 oncie.	1	20	1	25	,,	11	,,
	Leccese.. Seconda sorte. Per ogni libbra di 12 oncie.	,,	70	,,	73	,,	6	6
	Leccese.. Terza sorte.. Per ogni libbra di 12 oncie.	,,	36	,,	38	,,	3	4
	Canadà	,,	50	,,	52	,,	4	8
TABACCHI DA FUMARE.	detto di prima sorte	,,	[illegible]	,,	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	detto di seconda sorte	,,	16	,,	17	,,	1	6
	Sigari... Americani... Per cento.	,,	90	,,	95	,,	1	,,
	Sigari... Prima sorte.. Per cento.	,,	60	,,	63	,,	Per ciascun	8
	Sigari... Seconda sorte Per cento.	,,	45	,,	47	,,	Sigaro.	6

Approvato.

Firmato, GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del RE,

Il Ministro Segretario di Stato;

Firmato, PIGNATELLI.

Per copia conforme.

Il Ministro delle Finanze,

CONTE DI MOSBOURG.

Divisione Contabilità

Salerno li 6. Dicembre 1810.

L'INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

Alli Signori Sindaci della Provincia

Nell' *art.* 2. della legge organica de' 2. Marzo 1808. vien prescritto, che il Conto morale del Sindaco terminata l' annata della di lui Amministrazione deve presentarsi al rispettivo Decurionato otto giorni dopo il possesso de' nuovi Amministratori, una con i documenti originali in giustifica dell' esito.

Nell' *art.* 7. poi di detta legge viene ordinato che il Conto materiale del Cassiere deve esibirsi direttamente in questa Intendenza quindici giorni dopo il possesso de' novelli Amministratori. Questo Conto consiste in un bilancio d' introito, e di esito dettagliato partita per partita di unita al notamento delle reste non esatte dal Cassiere, ambi da lui sottoscritti; in un Volume di mandati e documenti originali in convalidazione di ciascuna partita di detto Conto foliati pagina per pagina: e finalmente in un bono pagabile a vista della somma rimasta presso del cennato Cassiere, firmato dalla persona che avrà data pleggeria, o da altro benestante.

In questo modo Voi, ed il Cassiere dovete rendere i conti in fine delle vostre amministrazioni.

Ho stimato farvi questa prevenzione perchè vi affrettiate ad ammanirvi tutte le carte in regola per poterle esibire nel termine dalla legge prefisso, quale oltreppassato, e non adempito mi obbligherete a mettere in opera i mezzi di rigore.

Piacciavi partecipare tutto ciò a codesto Cassiere per sua intelligenza, e darmi conto dell' adempimento.

Ho l' onore di salutarvi =

Segnato -- S. MANDRINI

2. *Divisione*

Salerno li 7 Dicembre 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA

Ai Signori Sotto-Intendenti, e Sindaci della sudetta Provincia.

Signori = S. E. il Ministro della Guerra, e Marina con suo Ministeriale rescritto del 5. andante si è compiaciuta parteciparmi, che S. M. con Decreto del 24. Novembre ultimo ha nominato Direttore Generale della Regia delle Sussistenze il Signor Dumas Relatore al Consiglio di Stato.

Io qnindi nel comunicarvi una tale Sovrana disposizione, v' invito a rimanerne nell' intelligenza, e di riconoscerlo per tale in ogni rincontro.

Firm. S. MANDRINI.

Num. XXXXI. Dicembre 1810.

GIORNALE DEGLI ATTI DELL' INTENDENZA

DELLA

PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA

1. *Divisione*

Salerno il 7. Dicembre 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA

A' Signori Sotto-Intendenti, Giudici di Pace, Sindaci, Direttori, ed altri impiegati nelle Officine di Poste della stessa.

Signori -- Non senza il massimo rincrescimento osservo, che alcune delle volte, anzi per lo più avviene, che le lettere, che da questa Direzione si spediscono per la distribuzione nelle diverse officine della Provincia ai Particolari, tornano alla stessa indistribuite o per l'indolenza, e poca cura de Particolari, cui son dirette, in non rilevarnele, e pagarne l'importo, o per trascuragine degl'Impiegati nelle Officine, negandole alle Parti, quando vanno a domandarle. A reprimere questo abuso, invito colla presente tutti gl' Impiegati nelle Officine sudette, che qualora doppo il lasso di tre giorni dall'arrivo della corrispondenza, non vanno i Particolari a riscuoterne le rispettive lettere, e pagarne il costo, glie le mandino per persona a posta, ripetendo oltre l'importo di posta, un carlino di più per ogni lettera, il quale anderà a benefizio di chi sarà incaricato a portarcele. E per la piena osservanza di questa misura, invito i Signori Sotto Intendenti, Giudici di Pace, e Sindaci, che al ricevere la presente formino subito un solenne Banno, facendo noto a tutti gli Abitanti ne' Rispettivi Distretti, Circondarj, e Comuni, che tanto li sovrasta nel caso continuino ad esser oscitanti, e morosi nel rilevare la propria corrispondenza dall' Officina, pel cui canale gli vien ri-

messa. E qualora l'espressato mezzo non fusse sufficiente, all avviso ne riceveranno dagl'Impiegati suddetti, autorizzo i Signori Sotto Intendenti, Giudici di Pace, e Sindaci di spedire in casa dell'oscitante un Legionario, o Gendarme, e farcelo permanere a proprie spese del moroso fino a che si avrà ricevuta la corrispondenza, e ne avrà pagato l'importo all' Officina, per mezzo della quale gli è stata rimessa.

Mi auguro con tal mezzo sentir eliminato l'abuso, e coll anzia de' riscontri i più soddisfacenti, sono colla solita distinta stima, e considerazione.

Firm. S. MANDRINI.

2. *Divisione*

Salerno 7. Dicembre 1810.

L'INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

Alli Signori Sotto-Intendenti, e Sindaci della Provincia.

S. E il Ministro delle Finanze con suo foglio de' 5. andante mi partecipa che d'accordo con S. E. il Ministro dell'Interno si è stabilito, che la spesa del primo stabilimento de' Catasti provvisorj non dovesse più andare a carico delle Comuni, giusta l'art, 13. del Real Decreto de' 9. Ottobre 1809., ma doversi pagare su i grani provinciali. Saranno quindi i pagamenti ordinanzati sulla Cassa del Ricevitore Generale egualmente che tutti gli altri esiti del Tesoro Reale.

Ve lo partecipo per vostra norma, e sono con perfetta stima.

Sottoscritto S. MANDRINI.

1. *Divisione.*

Salerno li 7 Dicembre 1810.

L'INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA

A' Signori Sindaci, della medesima.

Signori -- Per sostenere la buona fede tanto necessaria alla floridezza del nostro commercio, si è degnata S. M. in data de' 19 caduto Novembre col Real Decreto, che vado a comunicarvi prendere le giuste misure, onde impedire le frodi, e le adulterazioni che far si possano ai nostri cottoni, che sono spediti per l'estero.

Nel comunicarvene il tenore, voi non mancherete di renderlo publico a tutt' j vostri amministrati, affinchè sia eseguito in tutte le sue parti, e niuno allegar possa causa d'ignoranza.

Ho l'onore di salutarvi con stima.

S. MANDRINI

MINISTERO DELL' INTERNO

Napoli li 19. *Novembre* 1810.

GIOACCHINO NAPOLEONE

RE DELLE DUE SICILIE.

Volendo prendere le misure, onde prevenire le frodi nel Commercio de' Cottoni, e conservare la buona fede fra venditori, e compratori.

Sul rapporto del nostro Ministro dell'Interno.

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

ART. 1. Tutt' i Cottoni da spe-

dirsi per l'estero prima di essere immessi nella Dogana saranno sottoposti ad una visita diretta a verificarne la qualità, e quantità.

ART. 2. Vi sarà in Napoli una Commissione di tre Ispettori, ed una officina d' Ispezione dove la visita sarà eseguita.

ART. 3. Chiunque voglia fare spedizioni di Cottone per l'estero sarà tenuto dichiarare la quantità, e la qualità del genere da spedirsi La dichiarazione sarà verificata da uno degli Ispettori colla ispezione del genere, la quale quando riesca conforme alla dichiarazione stessa, del genere sarà imbollato, le balle saranno assicurate da un bollo, che contesti l'autenticità della visita fatta e sarà al Proprietario consegnato un certificato uniforme alla dichiarazione ed alla verifica fattane.

ART. 4 Non potrà esser percepito per l'operazione della visita, se non il dritto di un carlino per ciascuna balla. Noi ci riserbiamo di disporre del prodotto di questo dritto nella proposizione del Ministro dell' Interno.

ART. 5. Se la qualità del cotone si trova diversa dalla rivelata, o si scovra altra frode, o adulterazione nella qualità, la balla del genere sulla quale la frode è caduta sarà confiscata, e resterà al profitto degli Ospizj Gl' Ispettori della spedizione ne faranno inoltre rapporto al nostro Ministro dell'Interno, anche per essere autorizzati ad affiggere alla borsa la notizia della frode, e delle persone, che l'hanno commessa.

ART. 6. Niuna Dogana potrà rilasciare bollette di spedizione di cottone per piazze estere, se non in vista del certificato di verifica dell Ispettore

ART. 7. L' ispettore che avrà collegato qualunque frode sarà destituito, e sottoposto ad una ammenda eguale al decuplo della frode tollerata.

ART. 8.° I nostri Ministri dell' Interno, e delle Finanze ciascuno per la parte che le spetta, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Firmato

GIOACCHINO NAPOLEONE

Da parte del RE

Il Ministro Segretario di Stato

Firmato = PIGNATELLI.

Per copia conforme

Il Ministro dell' Interno

Giuseppe ZURLO

1. *Divisione.*

Salerno li 8. Dicembre 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

A' Signori Sotto-Intendenti, e Sindaci della Provincia.

S. M. piena di sollecitudine per lo bene de' suoi amatissimi Sudditi ha sovranamente ordinato di darsi le più efficaci disposizioni, onde s' introduca la coltura dell' Indaco, *Indigosera tiactoria*, e si generalizzi quella della pianta conosciuta sotto il nome di Guado, *Isatis Tinctoria*, che naturalmente le nostre terre producono; e ciò a motivo di allontanare da questo Regno la immissione de' colori esotici. S. E. il Ministro dell' Interno, che mi ha partecipato una tal Sovrana determinazione mi prescrive all' oggetto di invitare tutt' i

proprietarii della Provincia ad occuparsi della coltura delle indicate piante, facendo loro sapere, che il Re non è lontano di accordare una ricompensa a colui, che giungerà specialmente a coltivare, e propagare l'indaco.

La società di agricoltura di questa Provincia n'è stata spezialmente incaricata, e mi auguro, che ne formerà il principale oggetto delle sue cure, e de' suoi travagli, onde possa introdursi, e propagarsi una coltura tanto utile, da cui potrebbe derivare col tempo la ricchezza della nazione.

Quindi v'invito, o Signori, di render pubbliche queste benefiche mire di S. M., facendo leggere la presente per tre giorni festivi dai Parochi nella messa *pro populo*, e di eccitare i proprietarj a concorrere a questa sorte di coltura, sulla prevenzione, che di già ho domandato al prelodato Ministro il seme dell'indaco, ed ottenendolo non mancherò di farvelo noto con altra circolare, per darne delle picciole porzioni a proprietarj industriosi, onde possano farsene de' saggi. Io conto sul vostro zelo pel publico vantaggio, ed ho l'onore di salutarvi con distinta stima.

Firm. S. MANDRINI.

1. *Divisione*

Salerno il 16. Dicembre 1810.

L'INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA

Ai Signori Sottintendenti, e Sindaci, della medesima.

La Maestà del Nostro Augusto Sovrano intenta sempre alla felicità dei Suoi Sudditi, e desiderando di promuovere, e dilatare l'Agricoltura, unica Sorgente delle ricchezze dello Stato, con suo Decreto in data de' 3. dell'andante, accorda per una volta un premio di ducati duemila a ciascuno, che, con felice riuscita, coltiverà un moggio di terreno a Canne di Zucchero.

S. E. il Ministro dell'Interno, con sua pregiatissima lettera in data de' 12. detto, mentre me ne acchiude Copia conforme, m'incarica far promulgare per la Provincia di mio Governo queste benefiche mire di S. M.

Sia dunque vostro particolare pensiere, Signori Sotto Intendenti, e Sindaci tutti di promulgare, e fare promulgare da Parochi de'rispettivi Comuni, per tre giorni festivi queste generose, ed ammirabili disposizioni dell'Invitto Monarca: acciò oltre ad aver l'onore di averlo secondato; possiamo darci anche il vanto di avere introdotto in questa Provincia un genere, che potrà formare un giorno l'invidia de'nostri competitori.

Nell'unirvi *copia del Real Decreto* suddetto, non posso nascondervi, che molto fido nella vostra attività e che mentre ne spero favorevole l'evento, ho l'onore di salutarvi con distinta stima.

Firm. MANDRINI.

Siegue il Decreto nell'altro foglio

Num. XXXXII. Dicembre 1810.

GIORNALE DEGLI ATTI DELL' INTENDENZA

DELLA

PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA

Continuazione del foglio precedente

Napoli 3. Novembre del 1810.

MINISTERO DELL' INTERNO

GIOACCHINO NAPOLEONE

RE DELLE DUE SICILIE.

Considerando, che la coltivazione delle canne a zucchero ha un tempo formata una delle industrie delle Provincie Meridionali del nostro Regno, e che le circostanze attuali del Commercio del Continente possono nuovamente promuoverla, ed incoraggirla.

Volendo facilitarne i mezzi, e secondare gli sforzi di coloro, che desiderano di essere benemeriti dell'industria nazionale.

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

ART. 1. Sarà accordato un premio di ducati duemila per una sola volta a ciascuno, che coltiverà le canne a zucchero in nn moggio di terreno, e ne farà costare la riuscita

ART. 2. Il nostro Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firmato

GIOACCHINO NAPOLEONE

Da parte del RE

Il Ministro Segretario di Stato

PIGNATELLI.

Per copia conforme

Il Ministro dell' Interno

Firm. *Giuseppe Zurlo.*

1. *Divisione*

Salerno li 16. Dicembre 1810,

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITERIORE.

Ai Signori Sindaci, e Cassieri della medesima.

Signori = Essendosi degnata S. M. di proibire i messaggieri, o corrieri pel trasporto delle lettere, giornali, o altri fogli periodici, mi affretto a trascrivervi un tal Decreto per la più scrupolosa esecuzione in tutte le sue parti.

Gradite in tal atto le assicurazioni della mia distinta stima.

Firm. S. MANDRINI.

Napoli li 19. Novembre 1810.

GIOACCHINO NAPOLEONE
RE DELLE DUE SICILIE.

Sul rapporto del nostro Ministro delle Finanze.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue.

ART. 1. E' vietato a qualunque persona estranea al servigio delle Poste di spedire con Corrieri periodici a cavallo, o a piedi, o col mezzo di vetture a ruota, lettere, giornali, ed altri fogli, il cui trasporto è affidato esclusivamente all' Amministrazione delle Poste.

ART. 2. Non cade nella proibizione enunciata nell' articolo precedente il trasporto delle carte relative unicamente al servigio delle vetture, e de' pacchetti di carte scritte maggiori del peso di tre libre. Sono egualmente eccettuati i Corrieri espressi, che in un bisogno straordinario una sola persona potrà spedire ad un altra con sue lettere particolari.

ART. 3. I contravventori sono puniti con un ammenda di ducati venti a beneficio dell' Amministrazione Generale delle Poste. In caso d'insolvibilità verificata, la multa sarà cambiata in una detenzione pel tempo non minore di quindici giorni non maggiore i due mesi.

ART. 4. I Corrieri, postiglioni, pedoni, o marinari addetti al servigio delle poste, i quali portassero lettere fuori delle valige, saranno puniti colla privazione dell' impiego colla pena della detenzione doppia di quella stabilita nell'art. precedente.

ART. 5. I Direttori, Controlori, ed Ispettori delle Poste, gl' Impiegati preposti delle Dogane potranno, quando ne avranno ricevuto l'ordine, sorprendere i Corrieri siano a cavallo o a piedi, i Vetturini, i Marinari, e per tutto ove il bisogno lo richiederà, per costare la contravvenzione. Essi dove occorra potranno farsi assistere dalla forza armata.

ART. 6. I processi verbali, che potranno essere fatti nel momento della sorpresa saranno inviati al Regio Procuratore presso il Tribunale di prima istanza della Provincia per procedersi alla pronunzia delle penali stabilite nell' art. 4. . Le lettere sorprese sasanno rimesse all' Officio di Posta il più vicino, dal quale saranno inviate alla direzione Generale per essere mandate al loro destino colla doppia tassa.

ART. 7. Gl' Intraprenditori di vetture sono personalmente tenuti al pagamento della multa de' conduttori, salvo il loro ricorso contro questi ultimi

ART. 8. I nostri Ministri delle Fi-

nanze, della Giustizia, e della Guerra sono incaricati del presente Decreto per la parte che rispettivamente li riguarda.

Firmato

GIOACCHINO NAPOLEONE

Da parte del RE

Il Ministro Segretario di Stato

PIGNATELLI.

Per copia conforme

Il Ministro delle Finanze

Conte di *MOSBOURG*

Per ampliazione.

Il Consigliere di Stato Direttore Generale delle Poste

L. REYNER.

1. *Divisione*

Salerno il 16. Dicembre 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

A' Signori Sotto-Intendenti, Sindaci ed Aggiunti de' Giudici di Pace.

Signori = Col Real Decreto dei 14. Settembre prossimo passato i Sindaci a datare dal 1. Gennaro 1811., sono stati rivestiti di quella giurisdizione, che oggi esercitano gli Aggiunti de'-Giudici di Pace; Il Real Decreto poi de' 12. Novembre ultimo stabilisce, che in ogni Circondario vi debbano essere due Aggiunti.

Questo secondo Real Decreto ha fatto dubitare, che potesse alterare le disposizioni contenute nel primo.

Ad evitar quindi qualunque equivoco, basta osservare, che il Sindaco non ha alcuna giurisdizione nel luogo, ove risiede il Giudice di Pace; e che gli Aggiunti creati col Real Decreto de' 12. Novembre lo rimpiazzano in caso di assenza, o di altro impedimento, nella proprie residenza, non già ne' luoghi, ove la giurisdizione stabilita col Real Decreto de' 6. Aprile è conferita ai Sindaci.

Questa distinzione quindi è agevole a sentirsi. I nuovi Aggiunti giusta il Real Decreto de' 12. Novembre sono i semplici supplenti al Giudice di Pace; e gli Aggiunti nel senso del Real Decreto de' 14. Settembre, rivestiti delle attribuzioni comprese nel Real Decreto de' 6. Aprile, sono i Sindaci.

Vi serva di regola in ciò, che rispettivamente vi concerne: ed

Ho l' onore di salutarvi distintamente.

Firm. S. MANDRINI.

1. *Divisione*

Salerno li 19. Dicembre 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITERIORE.

Ai Signori Sottintendenti, Giudici di Pace, e Sindaci della stessa.

Signori = Essendosi degnata S. M. con suo R. Decreto de' 3. corrente sovranamente prescrivere, che il metodo dato coll' altro suo Real Decreto de 30. Ottobre scorso anno, in ordine agli affitti, ed alle vendite de' Beni dello Stato sia adattabile agli affitti di tutte le Regie Amministrazioni, stimo proprio trascriverve-ne le parole, affinchè, dandosi l' occasione, possiate regolarne gli atti

nella forma da S. M. ordinata.

Gradite la mia sincera stima, e considsrazione.

Firm. S. MANDRINI.

Napoli, li 3. Dicembre 1810.

GIOACCHINO NAPOLFONE.

RE DELLE DUE SICILIE.

Volendo procurare alle nostre Amministrazioni tutti i mezzi, di sollecitare presso i tribunali civili la decisione delle cause che le riguardano, ed abbracciare le formalità prescritte dal Codice di procedura nelle Subaste relative agli affitti. Visto il rapporto nel nostro Ministio delle Finanze.

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

ART. 1. La facoltà accordata coll' articolo 4. nel nostro R. Decreto de' 4. agosto corrente anno agli Agenti de' Demanj e della Registratura d' istruire le cause sopra semplice memoria, e di patrocinarle avanti i Tribunali, sarà concessa a tutte le altre Amministrazioni Regie dipendenti dal Ministero delle Finanze.

ART. 2. Le disposizioni del nostro Decreto de' 30. Ottobre 1809. circa gl' incanti per le rendite de' beni dello Stato, applicate agl' incanti per gl' affitti de' beni Demaniali, saran rese comuni a tutte le sudette Amministrazioni per le subaste, che saranno in grado di aprire a maggior vantaggio del nostro Reale servizio.

ART. 3. Il termine di giorni dieci che a tenore del mentovato nostro Decreto deve scorrere dalla pubblicazione degli affitti alla prima aggiudicazione, non potrà strettamente intendersi che per le subaste, cui non possono concorrere, che gli abitanti delle comunità, ove la subasta deve aver luogo. Per gl' incanti a' quali potessero concorrere abitanti di altre comunità, il giorno della prima pubblicazione dovrà essere fissato in modo scorrono dieci giorni dal momento, in cui sarà stato pubblicato l'affitto sulla comunità la più lontana, ed in oltre altrettanti giorni quanti saranno creduti assolutamente necessarj per recarsi dalla detta comunità la più lontana al luogo, ove deve seguire la subasta.

ART. 4: I nostri Ministri ciascuno per la sua parte sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nel bullettino delle leggi.

Firm. GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del *Re*
Il Ministro Segretario di Stato
PIGNATELLI.

Per copia conforme

Il Ministro delle Finanze
Conte di MOSBOURG,

Il Capo della 1. *Divisione*
BERNARDO TIZZANI.

Num. XXXXIII. Dicembre 1810.

GIORNALE DEGLI ATTI DELL' INTENDENZA

DELLA

PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA

1. *Divisione*

Salerno il 27. Dicembre 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA

Ai Signori Sotto-Intendenti , Giudici di Pace , e Sindaci della Provincia .

Signori = S. E. il Ministro delle Finanze con rescritto de' 22. andante nell' atto che mi prescrive il nuovo regolamento circa la spedizione delle licenze da Caccia nel prossimo venturo anno 1811., mi rimette copia del Real Decreto de' 3. suddetto Dicembre.

Io ve lo trascrivo, e vi prego di osservare , e far osservare a' vostri Amministrati quanto nel medesimo vien prescritto. Datemi conto dell' adempimento, e sono con tutta stima , e considerazione .

Segnato -- S. MANDRINI

Napoli li 3. Dicembre 1810.

GIOACCHINO NAPOLEONE

RE DELLE DUE SICILIE :

Vista la legge de' 26. Agosto 1806.

Sul rapporto del nostro Ministro delle Finanze

Abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegue .

ART. 1. Tutte le licenze da Caccia rilasciate finora cesseranno di esser valide al 31. Dicembre corrente , e quelle , che verranno accordate nel seguito, non potranno valere che dal 1. Gennajo al 31. Dicembre, in qualunque mese dell' anno siano state rilasciate .

ART. 2. Tali licenze seguiteranno ad esser accordate in Napoli, e ne' Casali dal Prefetto di Polizia , e nelle Provincie dagl' Intendenti, su'

fogli stampati, che verranno somministrati dall' Amministrazione Generale de' Demanj, i quali non saranno validi, che dopo essere stati muniti di tutte le firme in essi indicati. I modelli de' medesimi verranno determinati di concerto da' nostri Ministri delle Finanze, e della Polizia Generale.

ART. 3. La detta Amministrazione generale avrà cura di provvedere di un necessario numero di fogli per licenze i ricevitori demaniali residenti nel Capo-Luogo di ciascuna Provincia, i quali saranno incaricati d'incassare il prezzo fissato dalla legge per ciascuna licenza, e di renderne conto all'Amministrazione genenale, come dei prodotti della carta bollata. In Napoli il rilascio de'detti fogli verrà fatto da uno dei ricevitori demaniali scelto *ad hoc* dall' Amministrazione medesima.

ART. 4. I ricevitori non potranno rilasciare alcun foglio per licenza, che dietro invito particolare, o collettivo, che ne riceveranno in Napoli dal Prefetto di Polizia, e nelle Provincie dagl' Intendenti; e dovranno giustificare verso l' Amministrazione generale il numero dei fogli rilasciati con altrettanti de'suddetti inviti particolari, o collettivi.

ART. 5. Nel mese di Gennajo di ciascun anno tutti coloro, che avranno preso delle licenze, nell'anno scorso, saranuo tenuti di restituirle al Prefetto di Polizia in Napoli, o ne' Casali, e agl' Intendenti nelle Provincie, per prenderne delle nuove, se il vorranno.

ART. 6. Il Prefetto di Polizia, e gl'Intendenti dovranno a tal uopo avere un registro per ordine alfabetico indicante il nome, il cognome, la professione, ed il luogo di residenza della persona, a cui la licenza è stata accordata, e dovranno curare particolarmente il ritiro di quelle dell' anno scorso, ed impedire la facoltà di cacciare a coloro, cui fossero state accordate in quell' anno, e che non ne avessero preso delle nuove.

ART. 7. Tutte le disposizioni della legge del 26. Agosto 1806. che non fossero contrarie a quella del presente decreto, resteranno nel loro pieno vigore, ed il Prefetto di Polizia, non meno che gl' Intendenti delle Provincie dovranno particolarmente vegliare sullo stretto eseguimento delle une, e delle altre.

ART 8. I nostri Ministri della Polizia, e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto, ciascuno in ciò che li riguarda.

Firmato

GIOACCHINO NAPOLEONE

Da parte del RE

Il Ministro Segretario di Stato

PIGNATELLI.

Per copia conforme

Il Ministro delle Finanze

Conte di MOSBOURG.

Salerno li 27. Dicembre 1810.

1. *Divisione*

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA

Ai Signori Sotto-Intendenti, Sindaci e Decurioni della medesima.

Signori = Informata S. E. Il Ministro dell'Interno, che sovvente i Decurioni spinti più dal desiderio di sostenersi nelle usurpazioni fatte su' fondi de' Demanj comunali, che animati dal proprio dovere, appongono degli ostacoli alla divisione in vece di secondarla con adempiere quegli obblighi, che la legge loro impone; mi ha autorizzato nel caso che si osservi tala inconveniente in questa Provincia di mio carico d' imporre una multa da determinarsi secondo i casi a quei Decurionati, che con vani pretesti ritardano la divisione, ed oltre a ciò di obbligarli a soddisfare le diete agli agenti, che per loro colpa avranno arrestate le operazioni necessarie.

Quindi quantunque io sia lontano dal credere, che in questa Provincia di mio carico siansi trovati dei Decurionati, che dopo la mia circolare de' 12. Giugno ultimo inserita nel Giornale n. 18., abbiamo ardito di opporre ostacolo ad un' operazione tanto importante; pure a prevenire ogni ulteriore ritardo, metto a cura de'Signori Sotto-intendenti, e Sindaci di far sentire a rispettivi Decurionati, che la multa, cui saranno condannati in tali circostanze, e per l'esazione della quale sarò inesorabile, non potrà eccedere a ducati cento nè esser minore de' ducati dieci, oltre all' obbligo di pagar di proprio le diete a cagion del ritardo vacate dagli agenti divisori, ed incarico i Sig. Sindaci stessi a rapportarmi subito subito sotto la loro più stretta responsabilità direttamente per questo distretto, e per mezzo de' Sotto-intendenti per i Distretti di Sala, e Vibonati, allorchè per causa del Decurionato, o la maggior parte dei suoi membri si dasse luogo al ritardo della mentovata operazione, quali siano stati i Decurioni trasgressori, ed il motivo, che li ha spinti ad agire in tal guisa; sulla prevenzione, che di già con separata circolare ho avvertito gli aggiunti divisori ed i Direttori di questa misura, onde essere sollecitamente informato della trasgressione de' Decurionati.

Conto sul vostro zelo per veder tolto ogni, e qualunque ostacolo in un' affare tanto interessante, ed ho l'onore di salutarvi con distinta stima.

Firm. S. MANDRINI.

2. *Divisione.*

Salerno 28. Dicembre 1810.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA

Ai Signori Sottintendenti, Giudici di Pace, e Sindaci della medesima.

Signori = Con sovrana disposizione è stata disciolta la Regia delle carte da gioco, e la vendita ne è affidata agli agenti dell' Amministrazione dei Diritti riservati, perchè fanno parte degl' oggetti di assoluta privativa del Governo.

Dovendo una tal misura aver luo-

go del 1. Gennajo prossimo, la suddetta Amministrazione ha già diretta a tutti i ricevitori de' Fondaci stabiliti in questa Provincia la quì sottoscritta Circolare approvata da S. E. il Ministro delle Finanze.

Nel 31. dunque dello spirante tutti gli agenti della passata Regìa ne devono terminare la vendita, e fare la consegna al Ricevitore de'Diritti riservati, ed ove non esista, le carte saranno suggellate in presenza del Giudice di Pace, s Sindaco in un involto, e rimesse al Ricevitore più vicino del Distretto, che n' è incaricato di farne l'introito corrispondente.

I detentori di tali carte, i quali non ne faranno la rivela nel termine prefisso, saranno soggetti alle pene prescritte dalla legge del 19. Ottobre, e dalle istruzioni generali, come venditori in frode di privativa: ed i Signori Giudici di Pace, e Sindaci ne formeranno, quando ne saranno richiesti, i corrispondenti processi verbali, che rimetteranno in quest' Intendenza per gli ulteriori provvedimenti.

Voi dunque, o Signori, darete cognizione a tutti i vostri amministrati di questa disposizione, e mi accuserete ricevuta della presente, l'esecuzione della quale fido in voi, e ne riposo tranquillo.

Vi ripeto i sensi della mia stima distinta.

Napoli li 18. Dicembre 1810.

IL DIRETTORE GENERALE DEI DRITTI RISERVATI.

Al Signor Ricevitor del Fondaco di

In seguito di Sovrana determinazione terminando al primo dell' entrante mese, ed anno 1811. la Regìa interessata delle carte da gioco, e questo cespite dovendo essere esclusivamente diretto dall' Amministrazione Generale de'Diritii riservati nello stesso modo, e colli stessi regolamenti sviluppati nelle generali istruzioni comunicatevi per gli altri articoli di vendita privativa del Governo; v' incarico, Sig: Ricevitore, a far senza perdita di tempo e. seguire quanto è prescritto dalle seguenti disposizioni.

ART. 1. I Ricevitori de' Dritti Riservati venderanno a venditori privilegiati con lo stesso metodo degli altri articoli di privativa le carte da gioco, che loro sono state, o verranno rimesse a norma delle richieste che ne faranno all' Amministrazione Generale, ed osserveranno per questo spaccio lo stesso metodo di contabilità, e gli stessi regolamenti prescritti per altri articoli di vendita privilegiata.

ART. 2. I venditori privilegiati de' Sali, e Tabacchi sono tenuti di provvedere i loro spacci di carte da gioco per comodo publico, per cui in caso di mancanza sono soggetti alle stesse pene prescritte per la mancanza degli altri articoli; i Sindaci saranno obbligati d' invigilare, perchè detti venditori ne siano sempre proveduti in proporzione dello smercio.

ART. 3. Detti venditori compreranno le carte da gioco correnti napolitane esitate finora da Ricevitori suddetti a danaro contante al prezzo di grana quattordici, ed un quarto il mazzo compreso il decimo, e venderanno a grana quattordici, e tre quarti. Le Francesi le compreranno a grana diciotto anche compreso

(*Si continuerà*)

Num. XXXXIV. Dicembre 1810.

GIORNALE DEGLI ATTI DELL' INTENDENZA

DELLA

PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA

(*Continuazione del foglio antecedente*)

il decimo, e le venderanno a grana venti.

ART. 4. Alli Ricevitori sarà fissato il compenso, che dovranno percepire sopra detta vendita, con altra disposizione.

ART. 5. Alli 31. del corrente mese tutti gli affittatori della suddetta Regìa, e venditori subordinati o incaricati della medesima termineranno la vendita, o saranno soggetti alle pene prescritte dalla legge dei 29. Ottobre, e dalle Istruzioni generali come detentori di articoli di privativa in frode, a quale effetto in detto giorno in presenza del Giudice di Pace, dell'Aggiunto del Sindaco, o Agente dell'Amministrazione, ciascun antico venditore consegnerà le carte da gioco al Ricevitore de' Diritti riservati, e ove non vi sia, saranno, suggellate in un involto, rimesse al Ricevitore più vicino del Distretto, che ne farà introito con le altre ricevute da Napoli per la vendita. Inoltre detti Ricevitori avranno cura, sotto la loro risponsabilità, che siano eseguite tali disposizioni, specialmente sopra gli antichi affittatori, loro procuratori ed incaricati della Regìa secondo la nota che le sarà spedita.

ART. 6. Il Ricevitore riuniti i processi verbali fatti da lui, e quelli fatti nelle Comuni del suo Distretto della quantità, e qualità delle carte che gli saranno state rimesse li trasmetterà al suo rispettivo Direttore accompagnato da uno stato dettagliato comprovante il carico dell' importo, che se ne sarà dato nei suoi conti.

V'invito Signor Ricevitore a mettere tutto l' impegno nell' esecuzione

di questa misura, ed ho l'onore di salutarvi.

IL MARCHESE DE TURRIS.

2. *Divisione*

Salerno li 28. Dicembre 1810.

L'INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITERIORE.

Ai Signori Sottintendenti, Giudici di Pace, e Sindaci della stessa.

Signori = Con meraviglia mi si fa osservare che alcuni Giudici di Pace si siano negati di secondare le premure de'venditori privilegiati per sorprendere i controbandi de' generi di privativa, e per la formazione de' corrispondenti processi verbali.

Questo rifiuto mi ha sorpreso non poco. Esso ha messo degli ostacoli alla esecuzione della legge del 14. Maggio, ed ha dato il campo nel tempo stesso a'controbandieri di commettere delle frodi in detrimento degl' interessi del Re.

Bramando di togliere tutte le difficoltà, che potessero insorgere a questo riguardo pel tratto successivo, io richiamo particolarmente alla vostra memoria la cennata legge, e precisamente l'art. XVII. sulle contravenzioni. Non ometto di rammentarvi le istruzioni di S. E. il Ministro delle Finanze dal 14. Novembre, che avrebbe ricevuto sicuramente, Voi dunque mettendole in esecuzione quando la circostanza il richiede, gl' interessi del Fisco saranno sempre al sicuro, ed i controbandieri puniti ai termini della legge.

Accusatemi ricevuta della presente, e gradite la mia distinta stima.

Firm. S. MANDRINI

2. *Divisione*

Salerno li 28. Dicembre 1810.

L'INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITERIORE.

Ai Signori Sotto-Intendenti, e Sindaci della medesima.

Osservo con mio non poco rincrescimento che la legge del 9. Maggio sul Bollo non è stata eseguita in tutte le sue parti. Quindi ha richiamato tutta la mia attenzione.

L'art. 12. di detta legge obbliga varj ceti di persone a prendere la patente. L'art. poi 1. §. 3. 9. 11., 15. esigge, che altre classi di persone abbiano i loro registri bollati. Si prescrive in seguito nel §. 10. del suddetto art., che i Locandieri, ed Albergatori di case mobiliate devono conservare i loro registri a matrice.

Questi articoli sono stati finora trascurati. Pochi per altro han presa la patente. I registri o non si tengono affatto, o si tengono differen-

temente dal prescritto dalla legge. I locatori, ed albergatori di case mobiliate non hanno i registri a matrice. E' necessario pertanto porgere de' rimedj opportuni a questi disordini, ed arrestarne i progressi. In primo luogo fa d'uopo, che i Sottintendenti per i di loro Distretti, ed i Sindaci per i Comuni a loro affidati nel ricevere la presente si diano tutta la cura di prendere un' esatto conto delle persone, che sono chiamate nell' art. 1. a prendere la patente, ed assicurarsi se l'abbiano presa. Fatta quesa operazione mi rimetteranno essi subito un distinto notamento, che serve tanto per venire in chiaro di quelle persone, che han presa la patente, quanto per avere un registro del numero delle persone, che restano a prenderla.

In secondo luogo fa di mestieri mettere la stessa premura per i Mercanti, Locandieri, ed Albergatori di Case mobiliate, che sono chiamati dalla legge a tenere i registri a matrice, e formarne un separato notamento, che uniti aspetto al più tarpi per la fine del vegnente mese di Gennaro.

La necessità di una esecuzione istantanea mi ha messo nel caso di diriggervi queste disposizioni, che richiede la circostanza; mi è grata questa occasione di manifestarvi la fiducia, che ripone in voi il Governo. Sarà certamente cosa gloriosa per voi se contribuirete all' esito felice di un' operazione cotanto importante.

Sono con distinta stima.

Firm. S. MANDRINI

1. *Divisione*

Salerno il 28. Dicembre 1810.

L'INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

A' Signori Sotto-Intendenti, Sindaci, ed altre autorità della medesima.

Ho l'onore di trascrivervi il Real Decreto, col quale S. M. si è degnata di abolire dal 1. Gennaro 1811. in avanti tutte le tasse di Polizia sulle botteghe, ed arti, o mestieri. Un tratto di sovrana beneficenza, che porta a tutti del vantaggio, deve esser noto a tutti egualmente per profittarne. Vi prego quindi dargli la maggior pubblicità, facendone affiggere copia nei luoghi soliti.

Ho l'onore di salutarvi con distinta stima.

Napoli li 20. Dicembre 1810.

GIOACCHINO NAPOLEONE

RE DELLE DUE SICILIE.

„ Sul rapporto del nostro Ministro
„ delle Finanze.
„ Abbiamo decretato, e decretiamo
„ quanto siegue:
„ *ART.* 1. A contare dal 1. Gen-
„ najo 1811. in avanti restano abo-

„ lite tutte le tasse di Polizia sulle
„ botteghe, e sopra ogni arte, e
„ mestiere, che in escuzione della
„ nostra Legge del 27. Luglio 1810.
„ sono soggetti al dritto di patente.

„ *ART.* 2. Non sono compresi
„ nella disposizione dell' art. prece-
„ dente, e restano conservati i drit-
„ ti delle città o Comuni conosciuti
„ sotto i nomi di *Portolanìa*, e *For-*
„ *tificazione*.

„ *ART.* 3. I nostri Ministri delle
„ Finanze, dell'Interno, e della Poli-
„ zia Generale sono incaricati dell'e-
„ secuzione del presente Decreto.

Firmato

GIOACCHINO NAPOLEONE

Da parte del RE

Il Ministro Segretario di Stato

PIGNATELLI.

Ultimo foglio del Giornale dell' anno 1810.

2. *Divisione*

Salerno li 29 Dicembre 1810.

L'INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

Alli Signori Sotto-Intendenti, e Sindaci della medesima.

Ho l'onore di trascrivervi copia del Real Decreto del 20 corrente, con il quale vengono apportati alcuni cambiamenti alle disposizioni di quello del 28 Marzo 1808 su la regolarizzazione, e pagamento delle forniture fatte dalle Comuni fuori delle linee di Tappe Militari.

V'invito Signori ad assicurarne ognuno per la parte vostra la più esatta osservanza, e vi fo rimarcare che il termine prescritto col Real Decreto del 28 Marzo per la presentazione, e regolarizzazione seguita ad esser lo stesso, e che quindi è della massima importanza che voi Signori Sindaci non trascuriate la consegna de' boni con le corrispondenti mercuriali all'epoca prescritta nel citato Real Decreto del 28 Marzo. Egli è questo il solo mezzo di assicurare il pronto rimborso de' vostri avanzi, senza dicchè qualunque perdita provveniente da vostra oscitanza resterà a vostro carico particolare,

Ho l'onore di salutarvi con stima.

S. MANDRINI

Decreto del dì 20. Dicembre 1810.

MINISTERO DELA GUERRA E MARINA

GIOACCHINO NAPOLEONE

RE DELLE DUE SICILIE. =

Sul rapporto del Nostro Ministro della Guerra, e Marina.

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

ART. 1. Dal 1.° Gennajo prossimo venturo in avanti le somministrazioni che saranno fatte da' Comuni a norma del Decreto de' 28. Marzo 1808, saranno pagate al prezzo de' mercuriali. In conseguenza i Sindaci dovranno unire i mercuriali de' loro rispettivi Comuni a' boni che trasmetteranno a' Sotto-Intendenti giusta l'*art.*° 5.° dell'accennato Decreto.

ART. 2. I Borderò che gl'Intendenti sono tenuti di formare in virtù del Decreto mentovato nell'*art.*° 1. presenteranno per ciascun Comune l'aggiusto delle forniture a' prezzi de' mercuriali del luogo.

Si continueranno di rimettere una spedizione di que' borderò co' boni all'appoggio a' Preposti delle sussistenze; la seconda sarà trasmessa a' Direttori Divisionarj della Regia; e la terza sarà diretta al Ministro della Guerra e Marina.

ART. 3. Subito ricevut' i borderò che debbono esser loro trasmessi, i Direttori Divisionarj spediranno in beneficio di ciascun Comune creditore un mandato della somma dovutagli, e ne faranno l'innoltro agl'Intendenti, i quali li faranno pervenire a' rispettivi Sindaci.

ART. 4. Il Decreto de' 28 Marzo 1808. continuerà ad aver vigore in tutto ciò che non è contrario alle disposizioni contenute nel presente Decreto.

ART. 5. Il nostro Ministro della Guerra, e Marina è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Firmato

GIOACCHINO NAPOLEONE

Da parte del RE

Il Ministro Segretario di Stato

Firmato = PIGNATELLI.

Per copia conforme

Il Ministro della Guerra, e della Marina — DAURE.

GIOACCHINO NAPOLEONE

PER LA GRAZIA DI DIO E PER LA COSTITUZIONE DELLO STATO

RE DELLE DUE SICILIE.

Sul rapporto del Nostro Ministro della Guerra, e Marina.

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

1. *Divisione*

Salerno li 30. Dicembre 1810,

L'INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA.

Ai Signori Sindaci, e Cassieri della medesima.

Affinchè il lodevole sistema della corrispondenza interna, già stabilito in questa Provincia, non soffra il menomo attrasso par la mancanza del pagamento de' Corrieri, che nello Stato attuale non possono esser puntualmente soddisfatti per la difficoltà dell' esazione; S. E. il Ministro dell' Interno è venut' a prendere le seguenti determinazioni.

1.° L' Intendente farà al principio di ogni anno la Ripartizione trà i Comuni delle somme fissate a Carico de' medesimi per lo mantenimento della posta interna, e farà comprendere le quote su i rispettivi Budjets.

2.° A tenore di questa Ripartizione l' Intendente ordinerà a Ciascun Comune il pagamento del suo Contingente, sempre con tre mesi di anticipazione. L' ordine consisterà in un Bono a vista tirato dall' Intendente sul Sindaco in favore della Direzione delle Poste.

3.° I Boni saranno dalla Direzione dati per contanti in pagamento del Salario a i Corrieri incaricati della corrispondenza di quei Comuni, su' i quali i detti Boni sono tratti.

4.° I Boni spediti a favore della Direzione, saranno col Visto del Sindaco, e sotto la sua Risponsabilità pagati immediatamente, ed in preferenza di ogni altra spesa Comunale. Se nella Cassa Comunale al momento della presentazione di un Bono non esitano fondi, sul Certificato del Sindaco apposto in dorso del Bono, il Cassiere Comunale sotto la propria Riponsabilità ne farà l' immediato pagamento di suo danaro per anticipazione, in conformità dell' *art.*° 6. del Regolamento de' 25. Febbrajo 1809., ed avrà dritto all' indennità accordata coll' *art.* medesimo, ritenendosela unita all' anticipazione su de' primi Introiti.

5.° L' esistenza del Bono presso del Cassiere con ricevuta della Parte prendente in dorso, o senza un porta discarico della corrispondente quota dovuta dal Comune.

Per l' esecuzione quindi della preinserta Ministerial Determinazione, siccome il Ratizzo delle somme dovute da ciascun Comune di vostro Carico annualmente, trovasi di già eseguito, ed approvato dal prelodato Ministro, nonchè comunicato a Voi colla mia Circolare de' 20 Settembre ultimo, inserita nel Giornale di questa Intendenza sotto i Numeri XXIX, e XXX; così lo stesso avrà luogo pel venturo anno 1811, ritrovandosene per mia disposizione portate le somme ne i rispettivi Budjets. I Boni in conseguenza, che saranno da me coll' anticipazione di tre mesi spediti sulla Cassa di ciascun Comune a favore della Direzione delle Poste, pagabili a tenore dell' *art.*° 4. cominceranno ad aver luogo nel principio di Gennajo dell' entrante anno 1811. tanto per le somme, che riguardano quell' anno medesimo, che quelle attrassate per i cinque mesi dell' anno spirante nel caso, che se ne trovassero attrassate.

Io non cesso d' inculcarvi la più scrupolosa osservanza di questo sistema, affinchè le mire del Governo sieno secondate in un sistema, che tanto interessa il publico, e' l privato vantaggio, e vi chiamo strettamente risponsabili di ogni disguido, che potrà nascere per la vostra oscitanza.

Ho l' onore di salutarvi con stima.

S. MANDRINI

MODELLO DEL BONO, CHE SI RILASCIA

Prov. di Principato Citra *Poste, e Procacci* *Esercizio del* 181

Bono di ducati . . . . . pagabile a vista dal Cassiere della Comune di . . . . . a favore della Direzione delle Poste di questa suddetta Provincia per i mesi di . . . . . Sulli ducati . . . . . , che deve la detta Comune per lo mantenimento della corrispondenza interna della stessa per l' esercizio del suddetto anno.

Salerno li . . . . . .

L'INTENDENTE

Registrato nell' Intendenza N.° . . . . . .

Li sudetti ducati . . . . . li pagherete al Corriere . . . .

IL DIRETTORE

Registrato nella Direzione N.° . . . . . .

Visto da me Sindaco della Comune di . . . . . .

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
Fasc. 72729
FAC. ECON. COMM.
BIBLIOTECA

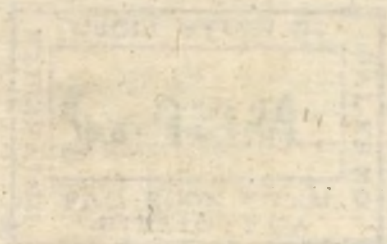

UNIV
VOL